

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

250ª SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2007
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MARINI,
indi del vice presidente CALDEROLI

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. Riprende l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. La seduta è aperta (ore 9,33).

Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,39)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1817. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta di ieri ha avuto luogo la votazione degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 46, ad eccezione dell'emendamento 46.0.800 che è stato accantonato. Sono stati, altresì, accantonati l'emendamento 29.0.600 e l'ordine del giorno G34.0.100.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 46-bis, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

Vorrei ricordare all'Assemblea che abbiamo confermato ieri gli obiettivi temporali di lavoro che ci siamo dati. Diventa pertanto fondamentale lo svolgimento attento e continuo dei lavori nella giornata di oggi.

Comunico che molti Gruppi hanno esaurito o quasi il tempo a loro disposizione e che pur concedendo la facoltà di parlare per questioni importanti sarà tenuta in considerazione tale situazione.

LEGNINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, relatore. Signor Presidente, ho appena depositato una proposta di stralcio dell'articolo 46-bis: abbiamo affrontato questo tema in Commissione, ritenendo che il problema posto, quello cioè della indicazione nella ricetta del principio attivo piuttosto che della marca del farmaco, fosse serio e da affrontare e risolvere.

Pur tuttavia, un esame più approfondito ci ha fatto ritenere che la soluzione adottata, quella di fare obbligo al medico di indicare soltanto il principio attivo, sia da meditare e vagliare più approfonditamente nella Commissione di merito. Poiché vi sono provvedimenti pendenti presso la Commissione che potrebbero accogliere una ipotesi di disciplina di questa materia, segnatamente il disegno di legge n. 1249 ed altri, riteniamo che la soluzione dello stralcio sia quella più idonea per affrontare nel prossimo futuro questa problematica.

MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Ulivo). Per la verità, avevo chiesto di poter intervenire sull'ordine dei lavori prima che si passasse all'intervento non concordato del relatore sugli emendamenti all'articolo 46-*bis*. Questo perché volevo sottoporre all'Assemblea, al relatore ed al Governo l'ipotesi non di stralciare, come secondo me erroneamente ha detto il relatore, ma di accantonare il 46-*bis* e quindi gli emendamenti ad esso collegati.

Il perché è molto semplice: la disciplina approvata all'unanimità in Commissione è forse troppo rigida, e chiedo di poterla alleggerire rendendola più elastica, aggiungendo al testo dell'articolo 46-*bis* che, come ricorda il relatore, prevede l'obbligo per il medico relativamente ai farmaci di fascia *c*) di prescrivere il principio attivo, un secondo comma molto breve che recita: «Quando lo ritenga assolutamente necessario, il medico potrà non indicare il principio attivo, specificando che si tratta di farmaco non sostituibile». Questo perché, Presidente, alcune associazioni, per tutte la Società italiana di geriatria, hanno rilevato che probabilmente un criterio troppo rigido determinava per alcune categorie di pazienti qualche problema.

Pertanto, la possibilità di alleggerire il testo con l'introduzione di un secondo comma che dà la possibilità al medico di poter prescrivere, quando lo ritiene assolutamente indispensabile, il farmaco non sostituibile anziché il principio attivo, serve a mantenere fermo un principio che in Commissione tutti hanno condiviso e, nello stesso tempo, Presidente, a rendere meno rigida una situazione che dal punto di vista del rapporto paziente-medico probabilmente poteva essere insopportabile. Ci rendiamo conto che in alcuni casi il farmaco diventa anche un placebo, e l'effetto psicologico deve essere tutelato.

Ecco perché, Presidente, chiedo l'accantonamento di tale articolo, per dar modo alla Commissione di intervenire e ragionare con i colleghi che hanno presentato emendamenti soppressivi. Non si tratta assolutamente di un articolo che ha valenza politica, ecco perché penso che tale interlocuzione costruttiva potrà avvenire tranquillamente in Aula. D'altra parte, è un articolo aggiuntivo che non crea nemmeno problemi formali all'approvazione complessiva della manovra.

VEGAS (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS (FI). Signor Presidente, vorrei intervenire in merito ai lavori della nostra Assemblea. Ieri il Ministro dell'economia, intervenendo all'Eurogruppo, ha affermato che le prospettive di crescita per l'Italia peggiorano, *ergo*, se peggiorano le prospettive di crescita, peggiorano anche l'andamento del PIL e il gettito fiscale. Siccome la manovra finanziaria è costruita su una copertura macroeconomica che deriva dal cosiddetto extragettito, credo che ciò abbia riflessi importanti sul documento che stiamo esaminando. Per tale ragione, signor Presidente, prima di procedere, vorrei gentilmente chiedere di avere almeno un'illustrativa del problema da parte del Ministro dell'economia o, se è impossibilitato, da un suo Vice o da un Sottosegretario.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, la sua mi sembra una preoccupazione; non siamo dinanzi ad un dato di fatto. Non possiamo discutere delle preoccupazioni o delle possibili indicazioni. Ora vediamo.

SCALERA (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALERA (*Ulivo*). Signor Presidente, nel complesso labirinto di questa manovra finanziaria, il tema dello stralcio dell'articolo 46-*bis* appare particolarmente delicato. Su di esso, tra le altre cose, in queste ore hanno avuto modo di esprimersi circa 200.000 medici italiani, attraverso le loro federazioni: la Federazione italiana medici di medicina generale e la Federazione italiana medici pediatri. Da tali riflessioni e analisi che, tra le altre cose, sono state portate all'attenzione di ogni singolo senatore attraverso una specifica lettera arrivata ad ognuno di noi via *e-mail*, è emerso un profilo estremamente delicato, connesso innanzi tutto alla deontologia professionale, che viene messa a repentaglio da questa norma.

Mi permetto di dire che è oggettivamente difficile poter pensare che i medici italiani non debbano più prescrivere la terapia che ritengono più opportuna, non sottoscrivere il farmaco che può guarire il paziente, ma soltanto ed esclusivamente sviluppare un semplice orientamento. Nel momento stesso in cui si parla di farmaco attivo, infatti, si sviluppa soltanto un orientamento collegato ad un farmaco cosiddetto bioequivalente, attraverso un indirizzo che rappresenta oggettivamente uno schiaffo alla professionalità medica. Qualcuno pensa probabilmente che questo problema possa essere legato al risparmio della spesa pubblica; non è vero, questa scelta non incide di un euro sul bilancio dello Stato.

C'è qualcuno che magari ritiene legittimo l'uso dei farmaci di natura equivalente.

Ebbene, questo è vero se il principio attivo ha una provenienza certa. È certamente falso se il principio attivo arriva da lontano: dal mercato asiatico, dalla Cina, dall'India, fuori da ogni controllo collegato alla sua produzione e alla sua conservazione.

Io voglio solo sottolineare un dato, signor Presidente, collegato alla recente inchiesta di un giornale, il «New York Times», che per la sua credibilità ha la possibilità di essere punto di riferimento anche della nostra analisi. Questo giornale ha recentemente indicato che aziende farmaceutiche cinesi, produttori principi attivi, sono state denunciate e indagate per contraffazione. Queste aziende però vendono ancora i loro prodotti sia sul mercato americano che europeo. Addirittura a Milano, recentemente, espositori cinesi presenti ai primi di ottobre alla più grande fiera degli ingredienti per farmaci hanno candidamente affermato di non subire alcun controllo nell'ambito della loro produzione.

Signor Presidente, colleghi, non vi è nessun risparmio rispetto al bilancio dello Stato; nessuna possibilità per il medico di esprimere la sua professionalità; nessuna certezza per il paziente, soprattutto legandosi ad un farmaco che rappresenta un farmaco equivalente; nessun particolare controllo su questo principio attivo, che dovrebbe sostituire il farmaco; quindi, non sussiste nessun vantaggio concreto. È un articolo inutile, che merita probabilmente un approfondimento critico maggiore nell'ambito di quella che sarà la Commissione preposta ma che, a mio avviso, merita lo stralcio che il relatore stesso ha avuto modo di proporre.

POLLEDRI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché non so se la proposta del collega Manzione sia compatibile con i nostri lavori. Infatti, signor Presidente, noi dovremmo terminare domani: e ovviamente, così sarà. Continuando però ad accantonare, non so se riusciremo davvero a terminare entro domani sera.

In secondo luogo, noi non abbiamo a disposizione questo testo di modifica né so se esso sia inserito in qualche atto, al fine di poterlo valutare. Quindi, se lei decide di accantonare l'articolo, ci dia però il tempo di compiere una verifica.

Da ultimo, correggo il senatore Manzione quando questi afferma che il suo emendamento è stato votato all'unanimità. Questo non è vero, e resti agli atti che la Lega Nord ha votato contro l'emendamento presentato dal senatore Manzione in Commissione bilancio.

FERRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Senatore Ferrara, la invito però ad essere breve, perché già non stiamo rispettando i tempi.

FERRARA (*FI*). Il mio intervento non riguarda l'argomento ora in discussione.

PRESIDENTE. Non è in questione l'oggetto del suo intervento: semplicemente, noi non abbiamo tempo. Quindi, le concedo la parola per un solo minuto. La questione della mancanza di tempo è oggettiva, e a ciò è legato il mio invito alla brevità.

FERRARA (FI). Oppure tale invito è collegato alla sua preoccupazione che io possa far perdere tempo all'Aula.

Signor Presidente, io voglio intervenire rispetto a quanto lei ha dichiarato in risposta al senatore Vegas. Il senatore Vegas ha parlato delle previsioni rimodulate dal Ministro dell'economia. Ella, signor Presidente, ha risposto che queste non le sembravano previsioni ma preoccupazioni.

Per il rispetto che le portiamo, ci siamo tacitati; abbiamo però letto le agenzie di stampa: tutte riportano che il Ministro dell'economia non parla di preoccupazioni rispetto al nostro futuro ma di previsioni modificate.

Sempre con il dovuto rispetto, signor Presidente, per nostra fortuna lei è il Presidente del Senato e non il Ministro dell'economia. Non ritiene, dunque, che una risposta, rispetto alla differenza tra previsioni e preoccupazioni, debba darla oggi il Ministro dell'economia in quest'Aula?

STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, vorrei esprimere il nostro favore alla proposta di stralcio presentata dal relatore su questa disposizione. In caso contrario, vorrei motivare il motivo del nostro voto favorevole a tutti gli emendamenti soppressivi dell'articolo 46-*bis* nel testo proposto dalla Commissione.

Nella proposta approvata in Commissione, contro la quale abbiamo votato, ci sono alcuni paradossi su quelli che vorrebbero essere i meccanismi di concorrenza, che io chiamerei fondamentalismi bersaniani; l'idea che aveva ispirato il collega Manzione sarebbe quella di produrre la concorrenza sui farmaci a livello del punto vendita, ma l'effetto paradossale di quella disposizione è che, invece di ottenere una maggiore libertà di scelta del consumatore, in questo caso del paziente, si ottiene che la scelta si sposti dal medico, che meglio conosce il suo paziente e che meglio interagisce, al farmacista, che in realtà nella condizione normale di operatività è molto più spesso un agente dell'operazione di commercio del farmaco che non un consulente sull'utilizzo del farmaco medesimo, dato che questo farmaco è prescritto.

Dato che abbiamo a che fare con farmaci che sono totalmente a carico dell'assistito, non si capisce quale sarebbe il vantaggio per la collettività del fatto che sia il farmacista a scegliere un farmaco in base a parametri che non sappiamo quali possano essere, se non nell'illustrazione, che l'emendamento prevede, che il farmacista dovrebbe fare al paziente sulle diverse alternative dei farmaci disponibili.

Il retropensiero che c'è dietro questo emendamento è che l'industria farmaceutica, con i suoi potenti mezzi di *marketing*, influenzerebbe i medici nella prescrizione, come se spostando la decisione sul farmacista l'industria non potesse influenzare in modo molto più efficace il punto vendita, cosa che - mi si permetta di dire - avviene comunemente sul mercato, perché non c'è industria che non cerchi di influenzare un punto vendita nel privilegiare un certo prodotto rispetto ad un altro, e lo stesso avviene con i farmaci.

Il paradosso dei paradossi, però, si determinerebbe nel momento in cui il medico prescrivesse i principi attivi presenti in una specialità multi-principi, cosa che accade spesso, perché delle due l'una: o la prescrizione sarebbe una fotografia di un farmaco in commercio unico a contenere quella miscela di principi attivi, e allora tanto vale indicarne il nome commerciale, perché si fa prima, o altrimenti questo costringerebbe il farmacista e anche il paziente ad una combinazione di più pastiglie, di più supposte, di più modalità di somministrazione dei diversi principi attivi in una complessità che francamente non si vede perché affidare al cittadino, dato che siamo convinti che il cittadino sappia fare benissimo i suoi conti e sappia dove spende meglio i suoi soldi, se in un farmaco o nell'altro, e possa parlare al medico, per esempio, delle molteplici alternative che si propongono sui farmaci semplici al momento dell'acquisto.

Per queste considerazioni, proprio perché gli effetti di questa disposizione sono paradossali ed ottengono il risultato opposto a quello desiderato, siamo contro questa disposizione e favorevolissimi al suo stralcio, perché questa iniziativa si perda nel nulla.

ALBERTI CASELLATI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTI CASELLATI (FI). Signor Presidente, intervengo sempre su questo punto e sulla necessità anche per Forza Italia di stralciare questo articolo. Presidente, ogni volta che si parla di riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale, si parla di un riequilibrio fra gli ospedali ed il territorio tutto a favore di una valorizzazione del territorio e in questa valorizzazione è centrale la figura del medico di medicina generale nella presa in carico del cittadino-paziente-utente. Ora questo articolo crea un *vulnus* nel sistema sanitario nazionale, perché criminalizza la figura del medico di medicina generale.

Questa norma, nel concedere al medico di medicina generale la possibilità di inserire nella ricetta soltanto il principio attivo, sottoscrive l'idea che il medico di medicina generale prescriva un farmaco per interessi propri e altri, rispetto alla salute del cittadino. Per noi è inaccettabile che sia considerata colpevole tutta la categoria dei medici di medicina generale.

Se qualche comportamento ha generato qualche dubbio, questo va stigmatizzato. Si potrà addirittura richiedere che ci sia un accertamento sulla prescrizione delle ricette, ma il fatto di ritenere colpevoli tutti i medici è davvero grave. E ciò comporta qualcosa di più, rompe il rapporto di fiducia fra il cittadino ed il medico, che è un rapporto unico e insostituibile...

PRESIDENTE. Va bene così, senatrice.

ALBERTI CASELLATI (FI). Presidente, è un argomento importante!

PRESIDENTE. Senatrice, lei ha terminato il tempo a sua disposizione. Le ho dato due minuti per questa sua dichiarazione, che è molto chiara, quindi dovrebbero essere sufficienti. *(Applausi dal Gruppo FI all'indirizzo della senatrice Alberti Casellati)*.

CURSI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURSI (AN). Presidente, ritengo che, se talvolta c'è un motivo per sentire le categorie interessate, partendo dal cittadino per arrivare ai medici di famiglia, a coloro che producono i farmaci (cioè Farmindustria) ed ai farmacisti, questa è proprio l'occasione giusta.

L'ipotesi di stralcio va accolta, perché significa ascoltare le indicazioni che ci giungono dal cittadino. Immaginate se il farmacista dovesse scegliere fra quattro o cinque principi attivi; so che è stata fatta una simulazione in una farmacia del Nord e il farmacista ha impiegato tre quarti d'ora per fornire tutte le spiegazioni necessarie.

Pertanto, noi siamo d'accordo sullo stralcio dell'articolo 46-bis, perché significa andare incontro alle indicazioni dei medici di medicina generale, che hanno espresso ufficialmente la loro posizione tramite la Federazione italiana medici di medicina generale (FIMMG), e quindi significa anche riconoscere la giustezza di quella posizione.

MARINO (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO (Ulivo). La questione del principio attivo è molto importante e di merito. Ritengo che, essendoci una Commissione igiene e sanità, questo argomento debba essere approfondito ascoltando tutti gli attori, quindi i medici e le persone che sono interessate ad un cambiamento che non è minimale.

Personalmente, sono molto interessato alla questione relativa al principio attivo e a tale proposito ho anche scritto un disegno di legge, che proporrò poi ai membri della Commissione sanità. Credo che vada accolta la proposta di stralcio, perché una norma così complessa, che in tanti altri Paesi è stata affrontata con molta cautela e risolta, debba essere esaminata con altrettanta cautela e ponderatezza anche nel nostro Paese. *(Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE)*.

LEGNINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *relatore*. Presidente, vorrei precisare che non ho erroneamente depositato - come ha detto il senatore Manzione - la proposta di stralcio, sulla quale insisto, peraltro registrando, mi sembra, un consenso larghissimo nell'Aula. Tuttavia, accolgo volentieri la richiesta di accantonamento avanzata dallo stesso senatore Manzione.

PRESIDENTE. Lei intende chiedere lo stralcio o l'accantonamento dell'articolo 46-*bis*?

LEGNINI, *relatore*. Insisto sulla proposta di stralcio che ho depositato; però non mi oppongo alla proposta di accantonamento che ha fatto il senatore Manzione.

PRESIDENTE. Senatore Manzione, dal momento che, nel complesso, coloro che sono intervenuti si sono dichiarati favorevoli allo stralcio dell'articolo 46-*bis*, vorrei sapere se insiste sulla richiesta di accantonamento, che in tal caso dovrebbe essere posta in votazione prima della proposta di stralcio.

MANZIONE (*Ulivo*). Presidente, probabilmente hanno parlato tutte quelle voci che devono rappresentare interessi concreti. Ci sono invece tutti coloro che rappresentano interessi diffusi...

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Come si permette, signor Presidente! Non può dire questo!

MANZIONE (*Ulivo*). ...che probabilmente preferiscono misurarsi con la votazione. Insisto per la richiesta di accantonamento.

PRESIDENTE. Vorrei sottolineare, senatore Manzione, che qui non c'è nessuno che parla per interessi particolari. Ognuno è libero di sostenere le proprie idee, nella pienezza delle sue convinzioni. Questa è la ragione per cui si discute.

Metto ai voti la proposta di accantonamento dell'articolo 46-*bis* e dei relativi emendamenti, avanzata dal senatore Manzione.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 46-*bis*, avanzata dal relatore.

È approvata.

Per effetto dell'approvazione della proposta di stralcio, l'articolo 46-*bis* costituirà un disegno di legge autonomo, n. 1817-*vicies* dal titolo: «Prescrizione dei farmaci di classe C».

Avverto inoltre che, a seguito di detto stralcio gli emendamenti 46-*bis*.800 e 46-*bis*.802 risultano preclusi, mentre gli emendamenti 46-*bis*.801 e 46-*bis*.803 erano già stati ritirati.

Passiamo all'esame dell'articolo 47, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TURIGLIATTO (*Misto-SC*). L'emendamento 47.1 si illustra da sé, perché propone la stabilizzazione dei precari della Croce rossa: mi pare una cosa del tutto credibile.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LEGNINI, *relatore*. Poiché è intenzione del relatore presentare una riformulazione degli emendamenti presentati all'articolo 47, accogliendo le istanze avanzate nei limiti delle possibilità che l'ordinamento consente, chiederei l'accantonamento degli emendamenti, per rimandarne l'esame a fine giornata.

PRESIDENTE. Vorrei far presente al relatore che qui si è già alzata qualche voce, perché la pratica dell'accantonamento mi pare che si stia gonfiando oltre misura. (*Applausi dal Gruppo FI*).

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, si è trattato solo di 7-8 emendamenti.

PRESIDENTE. Non sono pochi, anche se comprendo certe prerogative.

FERRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (FI). Signor Presidente, per dare ulteriore voce alla sua richiesta, non vorremmo che l'accantonamento assumesse caratteristiche industriali e quindi ci ritrovassimo domani notte a dover decidere velocemente su problemi molto importanti. Per questo motivo, siamo contrari all'accantonamento e chiediamo che l'Assemblea decida in tal senso.

PRESIDENTE. Bene. C'è una richiesta di decisione da parte dell'Assemblea.

Metto dunque ai voti la proposta di accantonamento dell'articolo 47 e degli emendamenti ad esso riferiti.

È approvata.

FERRARA (FI). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 47-bis, su cui è stato presentato il solo emendamento 47-bis.800, successivamente ritirato.

ZANONE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANONE (Ulivo). Signor Presidente, con tutto il rispetto per il relatore, mi riesce difficile comprendere perché la legge finanziaria si debba occupare della castrazione cruenta dei cani e dei gatti. Se non c'è qualche maggiore chiarimento in proposito, credo che si debba restare alla normativa sul randagismo vigente dal 1991.

Dichiaro quindi la mia astensione.

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Sono d'accordo con il senatore Zanone. L'altro giorno il senatore Manzoni ha dubitato della correttezza del relatore per il fatto che era stata introdotta una vicenda che riguardava i simboli dei partiti; come avevo fatto presente anche in quella occasione, assistiamo al fatto che almeno il 40 per cento degli articoli di questa finanziaria non c'entra alcunché con la finanziaria medesima.

Delle due, l'una: o ci atteggiamo sempre con la stessa misura rispetto a questi provvedimenti, o altrimenti verremo tacciati di faziosità, argomento per argomento.

Propongo quindi all'Aula di stralciare questo articolo dalla finanziaria.

LEGNINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (Ulivo). Signor Presidente, si tratta della modifica finalizzata a perfezionare una norma della finanziaria dello scorso anno. Mi rendo conto delle obiezioni del collega, ma intendiamo confermare il testo.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 47-*bis* altri emendamenti oltre quello soppressivo 47-*bis*.800, presentato dal senatore Eufemi, metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, il mantenimento dell'articolo stesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo all'articolo 48, sul quale sono stati presentati alcuni emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 48.800.

Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 48.0.6 e a trasformarlo in un ordine del giorno, sul presupposto che l'intervento che si chiede con la norma è in fase di studio da parte del Ministero della salute, che sta adottando un provvedimento generale di revisione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e in quella sede mi risulta che il Governo esaminerà attentamente la problematica.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, mi conformo ai pareri e confermo le considerazioni espresse dal relatore.

DAVICO (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVICO (*LNP*). Signor Presidente, colleghi avrei preferito certamente che si fosse trovata la disponibilità finanziaria per coprire un intervento sociale di carattere sanitario come questo, magari tagliando spese inutili che abbiamo e che stiamo contestando.

Si tratta di un provvedimento importante, per cui accetto l'invito a trasformarlo in un ordine del giorno pur di porre il problema.

Il linfedema è una patologia con tendenza evolutiva cronica, altamente invalidante e soprattutto non riconosciuta, che richiede cure periodiche specialistiche, cicli di terapie estremamente costosi per i pazienti che ne sono affetti, con tutta una serie di conseguenze per le famiglie. Tale patologia può fare riferimento per la terapia chirurgica e la ricerca a pochissimi centri universitari specializzati, mentre per quanto attiene alla necessità di cure specialistiche periodiche si fa riferimento a pochissime strutture ambulatoriali pubbliche e private. Al momento sono a totale carico dei pazienti tutti gli oneri relativi alle predette cure periodiche, nonché i costi di acquisizione di tutori, di *aid kit*, e soprattutto anche della strumentazione per il drenaggio domiciliare. Tali condizioni mettono in estrema difficoltà ed in disagio psicologico, sociale ed economico le famiglie.

Penso allora sia doveroso accettare da parte del Governo e dell'Aula accettare la proposta di revisione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, affinché sia veramente inserita - qui penso sia la forza dell'impegno rivolto dall'Aula al Governo - tra gli interventi essenziali da offrire ai nostri cittadini.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.800.

POLLEDRI (*LNP*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 48.800, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 48.800a è stato ritirato.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 48.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato approva.

(È pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di aggiunta di firme: all'ordine del giorno G48.0.100 dai senatori Finocchiaro, Russo Spena, Salvi e Palermi).

L'emendamento 48.0.6 è stato trasformato nell'ordine del giorno G.48.0.100, che essendo stato accolto dal Governo non verrà posto in votazione.

Passiamo all'articolo 48-*bis* sul quale è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 48-*bis*.900.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 48-*bis*.900, presentato dal senatore Augello e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 48-*bis*.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato approva.

Poiché all'articolo 48-*ter* è stato presentato il solo emendamento 48-*ter*.800, successivamente ritirato, metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 48-*ter*.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato approva.

Passiamo all'esame dell'articolo 49.

Lo metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo all'articolo 49-*bis*, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati.

Ricordo che l'emendamento 49-*bis*.800 è stato ritirato; per cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 49-*bis*.500.

LEGNINI, *relatore*. Esprimo ovviamente parere favorevole.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 49-*bis*.500, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo all'ordine del giorno G49-*bis*.100, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere.

LEGNINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G49-*bis*.100.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno in esame.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G49-*bis*.100 non sarà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'articolo 49-*bis*, nel testo emendato.

POLLEDRI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (*LNP*). C'era una volta in cui la sinistra parlava male dei condoni. Me lo ricordo. Qui, invece - mi rivolgo in particolare alla senatrice Soliani e agli altri che lo hanno proposto - stiamo parlando di un "piccolo" condono la cui cifra ammonta a 60 milioni di euro, destinati alle fondazioni che male hanno operato e che di fatto hanno accumulato dei debiti. Mi riferisco al Teatro San Carlo di Napoli, dove casualmente abbiamo un commissario, che è anche direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport presso il Ministero per i beni e le attività culturali, che è molto bravo.

A questo scopo i 60 milioni di euro sono stati trovati. Quando si dovevano trovare i finanziamenti per le macchine della polizia o per gli straordinari con un grande colpo di reni sono stati trovati 10 o 20 milioni di euro. Più condono per tutti questo dovrebbe essere... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

CUTRUFO (*DCA-PRI-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO (*DCA-PRI-MPA*). Signor Presidente, in effetti sembra che tra il Ministro dei beni culturali e chi ha operato male in queste fondazioni e teatri esista un rapporto idilliaco. Si ignorano i finanziamenti per i teatri che hanno operato bene mentre si premiano quelli che hanno operato male e che, guarda caso, hanno dirigenti presenti contemporaneamente sia al Ministero che presso l'istituzione culturale stessa. Pertanto, invito quest'Aula a fare più attenzione a queste situazioni. Non vorrei che involontariamente si finanziasse la parte sbagliata.

DAVICO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVICO (LNP). Signor Presidente, ringrazio il relatore ed il rappresentante del Governo per aver accolto l'ordine del giorno G49-*bis*.100 che introduce una misura che una volta tanto non costa nulla e può produrre grandi effetti soprattutto dal punto di vista culturale e della promozione di quell'enorme patrimonio artistico lirico proprio della tradizione della nostra musica popolare. Si tratta solo di portare gli studenti della scuola dell'obbligo nei nostri teatri. Mi sembra un provvedimento molto importante e in questo senso significativo.

SILVESTRI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, l'Italia ha appena approvato, anche se con colpevole ritardo, la convenzione internazionale per la tutela del patrimonio materiale. Questo articolo insiste proprio su questo settore all'interno delle fondazioni lirico-sinfoniche. Anch'io concordo sul fatto che forse si poteva fare qualcosa di più e sul fatto che bisognerebbe essere più rigorosi con chi non ha operato bene e chiede sempre condoni, anche se penso che sia molto importante per il nostro Paese che questo settore vada avanti.

Mi auguro però, dal momento che ho presentato una legge *bipartisan* con il senatore Strano, che la Camera o comunque il Governo aiutino maggiormente il settore complessivamente più in crisi: il balletto.

BUTTIGLIONE (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTIGLIONE (UDC). Signor Presidente, questo emendamento aggrava una situazione drammatica di squilibrio che esiste nel mondo della musica italiana. Viene privilegiata la musica portata avanti da 14 fondazioni, che hanno i loro bilanci praticamente ripianati dallo Stato a piè di lista e che comunque godono di enormi sostegni economici, mentre il mondo della musica indipendente è praticamente lasciato allo sbaraglio. Vive soltanto del mercato e ottiene dallo Stato un sostegno praticamente irrilevante.

Credo che sarebbe certamente opportuno dedicare 60 milioni di euro al mondo della musica lirica, ma per diminuire e non per aggravare questo drammatico squilibrio. Ricordiamo che del mondo della musica indipendente fanno parte alcune orchestre che hanno qualità tali da non invidiare nulla a quelle delle fondazioni. Così facendo, invece, si mantiene una situazione di privilegio e si condanna a morte un settore fondamentale della musica italiana.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 49-*bis*.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Poiché all'articolo 49-*ter* è stato presentato il solo emendamento 49-*ter*.800, dichiarato inammissibile, metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 49-*ter*.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo all'esame dell'articolo 49-*quater*, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

FERRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (FI). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori con riguardo all'articolo 49-*quater*.

Nella giornata di ieri abbiamo approvato l'articolo 29-*ter*, recante «Interventi per il settore dell'apicoltura». Avevamo chiesto agli uffici la ragione per cui fosse stato ammesso l'articolo e ci è stato spiegato che, se anche la legge di contabilità vieta interventi di tipo microsettoriale, le api volano dappertutto e quindi non si può parlare di microsettorialità.

Però, nel caso dell'articolo in esame ("Festival pucciniano"), il motivo della mancanza di microsettorialità è forse da riferirsi al fatto che Puccini ha scritto la "Turandot" (che è ambientata in Cina), "Madama Butterfly" (ambientata in Giappone), "La Bohème" (che è ambientata a Parigi) e quindi si tratta di un intervento internazionale, anzi intercontinentale? Oppure la Presidenza è d'accordo con il fatto che questa finanziaria si sta rivelando una manovra finanziaria sì leggera, perché non ha nessuna portata innovativa, sì rigorosa, perché persegue con rigore l'intento di non fare nulla per il Paese, sì equa, perché dà qualcosa a tutti i senatori della maggioranza? Signor Presidente, c'è modo e metodo: secondo noi questo articolo è... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*. *(Applausi del senatore Vegas)*.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 49-*quater*.800 è stato ritirato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 49-*quater*.801.

LEGNINI, relatore. Esprimo parere contrario, signor Presidente.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 49-*quater*.801.

STEFANI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La invito ad essere breve in ragione dei tempi esauriti.

STEFANI (LNP). Signor Presidente, l'anno prossimo ricorrerà il quinto centenario della nascita di Andrea Palladio, che - lo voglio ricordare - non è solamente vicentino, veneto o padano: Andrea Palladio è italiano ed è un vanto per il Paese.

Allora, se sono state trovate risorse per decine di milioni per accontentare il senatore Pallaro e altrettante per la senatrice Levi-Montalcini, vogliamo ricordarci anche di questo illustre concittadino e stanziare una piccola cifra in occasione del quinto centenario della sua nascita? Voglio ricordare che a Washington vengono stanziati dieci milioni di dollari per festeggiare la ricorrenza della nascita di Palladio. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Guzzanti)*.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 49-*quater*.801, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 49-*quater*.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Poiché all'articolo 49-*quinquies* è stato presentato il solo emendamento 49-*quinquies*.800, successivamente ritirato, metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 49-*quinquies*.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo all'esame dell'articolo 50, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LEGNINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 50.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 50.5, presentato dal senatore Valditara.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 50.7.

CARRARA (*FI*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 50.7, presentato dal senatore Davico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

II Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 50.8, presentato dal senatore Davico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

II Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 50.12.

CARRARA (*FI*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 50.12, presentato dal senatore Valditara.

Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

II Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 50.18 e 50.800 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'articolo 50.

CARRARA (*FI*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 50.

Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

II Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 51, su cui è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato e sul quale invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LEGNINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 51.1.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.1.

DAVICO (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVICO (*LNP*). Signor Presidente, anche in questo caso il parere è politico più che economico, perché il problema non riguarda i fondi ma il riconoscimento di quelle che sono le tradizioni, le culture, le lingue e il senso di appartenenza delle nostre comunità. È una situazione che può coinvolgere tutte le comunità, da Bolzano a Mazara del Vallo, perché ogni angolo del nostro Paese, ogni Provincia e Regione, in sostanza ogni territorio ha specificità uniche e irripetibili nella storia che rendono le persone uniche e particolari. Quindi, occorre valorizzare il territorio e penso sia interesse di tutti esaltarlo nel massimo modo possibile.

CARRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*FI*). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 51.1, presentato dal senatore Davico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 51.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo all'esame dell'articolo 52, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STORACE (*Misto-LD*). Signor Presidente, l'articolo 52 e il 52-*bis* da noi proposto vanno letti probabilmente assieme. Purtroppo, il Ministero dell'università non si è accorto che tra le proprie attribuzioni vi è anche il settore dell'alta formazione artistica e musicale, un settore che raccoglie una storia nobile e illustre e che comprende le istituzioni che hanno formato i più grandi geni che hanno dato onore al nostro Paese. Si tratta di un settore composto da 131 istituzioni, 8.886 docenti e 70.325 studenti, in sostanza è il fiore all'occhiello del nostro Paese nel mondo. Appare assurdo che nella legge finanziaria non si prendano provvedimenti per questo settore a fronte di tutto quello che generalmente leggiamo sull'università e che interessa le cronache persino giudiziarie.

Si chiede pertanto di istituire un fondo per l'incentivazione della produzione artistica e per il diritto allo studio.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti presentati.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 52.1, 52.2 e 52.3.

L'emendamento 52.4 affronta un problema molto serio che è quello dell'entità dell'assegno per il dottorato di ricerca. Naturalmente è difficile affrontare tale tema in questa sede per ragioni finanziarie.

Invito pertanto il presentatore, il senatore Valditara, a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno. Si potrebbe così fare un passo avanti nella soluzione di questo problema.

Esprimo inoltre parere contrario sull'emendamento aggiuntivo 52.0.1.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

(È pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di aggiunta di firme: all'emendamento 52.4 dai senatori Carrara, Bianconi, Vizzini e Dell'Utri).

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 52.1, presentato dal senatore Storace e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 52.2, presentato dal senatore Valditara.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.3.

STORACE (*Misto-LD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.3, presentato dal senatore Cutrufo.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 52.4.

VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, vorrei svolgere un intervento molto breve per motivare perché non accetto la proposta del relatore.

Tutti ormai riconoscono che la ricerca è strategica per il futuro dell'Italia. In questo senso vi è stato anche nei giorni scorsi un pressante invito del Presidente della Repubblica al Parlamento affinché provveda a dotare di maggiori risorse l'università italiana. Tutti affermano anche che l'università deve saper attirare i giovani più bravi che altrimenti vanno all'estero o semplicemente si indirizzano verso altre professioni.

Il dottorato di ricerca è il gradino iniziale, il primo passo della carriera universitaria. Un dottorando di ricerca prende oggi 800 euro al mese e per tre anni non può fare nient'altro. Per un giovane di circa 30 anni è una cifra ridicola, soprattutto per chi dovrebbe rappresentare l'eccellenza degli studi.

È ora di finirla con l'ipocrisia delle promesse. Siamo di fronte ad una scelta molto semplice: con 40 milioni di euro assolutamente coperti si può aumentare significativamente la borsa di studio di dottorato.

Soprattutto, sarebbe una misura simbolica, di grande attenzione verso il nostro sistema della ricerca e dell'istruzione superiore che anche quest'anno non esce bene da questa finanziaria. È stata la prima misura presa in Francia da Sarkozy e lo scorso anno in Spagna da Zapatero. Scegliete, dunque, tra le solite promesse inconcludenti o, finalmente, un fatto concreto. L'università si appella alla sensibilità del Parlamento. *(Applausi del senatore Selva)*.

ANGIUS (Misto-CS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (Misto-CS). Signor Presidente, mi rivolgo al Governo, al relatore ed anche ai colleghi: io penso che questo emendamento del senatore Valditara sia meritevole di una particolare attenzione e valutazione. In realtà, come ha già detto il relatore e come ha sottolineato il collega Valditara, qui si tratta di valutare l'opportunità - non me ne abbiano né il relatore né il Governo, non voglio creare nessun ordine di problemi né per il Governo né per il relatore - di un elevamento dell'assegno che spetta ai dottori che fanno ricerca affinché il Parlamento, dando questo segnale, permetta a questi giovani studiosi e ricercatori di operare e di vivere dignitosamente.

Mediamente il dottorato di ricerca è retribuito in Italia con circa 800 euro. Mi domando come un dottore di ricerca possa mantenersi dignitosamente con questa cifra. È evidente che non lo può fare e che il costo del suo medesimo mantenimento va a ricadere sulle famiglie, quindi operando anche una indiretta selezione per censo.

Dopo le sollecitazioni del Presidente della Repubblica e le nostre discussioni in altre circostanze fatte sul finanziare il futuro della ricerca e, quindi, concretamente sostenere i giovani italiani che fanno ricerca, penso che questa affermazione, qui ripetutamente e solennemente fatta, debba trovare riscontro e coerenza negli atti che conseguentemente compiamo nel redigere il bilancio dello Stato o la legge finanziaria.

Ho inteso bene la proposta del relatore ed ho anche sentito la determinazione del senatore Valditara. Tuttavia, vorrei per un momento ancora che si riflettesse - che lo facesse il senatore Valditara ma anche il relatore - sull'opportunità non pura e semplice di bocciare questo

emendamento che nel suo intento di fondo mi sembra meritevole e giusto. In tal senso mi rivolgo anche al relatore ed al Governo.

BIONDI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI (FI). Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma a questo emendamento del collega Valditara e due parole a quanto già detto dal collega Angius. Si tratta di passare dal mondo etereo delle buone intenzioni e di una certa retorica che c'è in giro sulla ricerca. Per la verità, ci sono più ricercati che ricercatori perché credo che con questo sistema si stabilisca un vallo di impossibilità per chi voglia dedicarsi alla ricerca in maniera concreta ed effettuale, cioè realizzare ciò che vorremmo, ossia una platea per i nostri ricercatori che non avessero poi la necessità di andare fuori dall'Italia.

Prego pertanto il Governo di decidere nel merito spettando all'Esecutivo tale compito. Il relatore in fondo ha detto di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno e poi il Governo deciderà: no, io credo che su tale materia un Governo degno di questo nome debba decidere ora! Se non sa decidere vuol dire che non governa, perché governare significa decidere, non accantonare. *(Applausi dai Gruppi FI e Misto-LD).*

VALDITARA (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

DAVICO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAVICO (LNP). Signor Presidente, anche noi ci associamo a questo emendamento e soprattutto ai suoi contenuti. È ora di passare dalle dichiarazioni alla pratica. Tutti lamentiamo il fatto che i nostri ricercatori non ci sono e che sono costretti ad andare all'estero; si tratta di creare gli strumenti e di mettere questi soggetti nelle condizioni di poter liberamente esercitare, di poter essere inseriti e di poter essere finanziati.

Quindi, mi sembra che l'emendamento 52.4 - ce ne sono anche altri - sia assolutamente da accettare.

ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Signor Presidente, il senatore Biondi è più esperto di me di lavori parlamentari, ma se si punta ad ottenere un obiettivo non credo sia saggio andare a testa bassa rispetto alla maggioranza ed al Governo. Io sto alle questioni poste dal senatore Valditara e anche dal senatore Angius. Si tratta di una proposta buona e utile ed è coperta: ritengo pertanto di poterla tranquillamente votare. È compito del Parlamento, non si va contro nessun Governo.

Aggiungo inoltre la mia firma all'emendamento 52.4.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, ha già parlato il senatore Biondi per il suo Gruppo. Non ci sono i tempi, vi prego. Vi faccio intervenire, quando è possibile, ma non più di uno per Gruppo. *(I senatori Asciutti e Quagliariello chiedono di intervenire).* Senatore Asciutti, adesso la farò intervenire, però ci dobbiamo mettere d'accordo: nel momento in cui i tempi del Gruppo sono esauriti, io posso dare la parola ad un solo un senatore del Gruppo per svolgere un intervento

breve, non posso far intervenire altri senatori dello stesso Gruppo. Comunque, intervenga pure, senatore Asciutti.

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, non faccia sempre il solito prepotente, perché non è corretto! Io non la disturbo quasi mai. Volevo intervenire solo per chiedere di poter aggiungere la mia firma a questo emendamento; era un intervento della durata di un secondo, non di mezz'ora.

QUAGLIARIELLO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (FI). Signor Presidente, ringraziandola per la sua disponibilità a consentirci di intervenire anche se i tempi sono scaduti, vorrei farle presente che quando chiediamo di parlare oltre i tempi a nostra disposizione lo facciamo solo per chiedere di aggiungere la firma agli emendamenti. *(Applausi della senatrice Bonfrisco)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Quagliariello, questo è un chiarimento importante.

RANIERI (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RANIERI (Ulivo). Signor Presidente, siamo di fronte ad un conflitto, come spesso accade nella finanziaria, tra un emendamento, che pone un'esigenza assolutamente corretta, ed i problemi di copertura del bilancio. Vorrei pertanto invitare il Governo ad accettare un ordine del giorno su tale questione e, nel contempo, il senatore Valditara a trasformare il suo emendamento 52.4 in un ordine del giorno che impegni il Governo a riconoscere la serietà della proposta e a trovare la copertura nel passaggio della finanziaria tra il Senato e la Camera.

Se l'emendamento del senatore Valditara verrà trasformato in questo modo, preannuncio di volervi aggiungere la mia firma.

PRESIDENTE. Senatore Valditara, mi sembra che la richiesta che le hanno rivolto sia chiara.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, credo che il Parlamento debba assumersi, una volta tanto, la responsabilità delle sue scelte; degli ordini del giorno è piena la storia del Parlamento ma poi questi non hanno mai esito concreto. Si tratta di un problema reale e drammatico da affrontare concretamente, altrimenti sono solo chiacchiere. Credo che occorra capire chi è per l'università, chi vuole veramente investire nella ricerca e nel futuro dei nostri giovani e chi invece prende in giro questi ragazzi.

Insisto pertanto per la votazione dell'emendamento 52.4 e chiedo che lo stesso sia votato a scrutinio simultaneo. *(Applausi dai Gruppi AN, FI e LNP)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Valditara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

LEGNINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, relatore. Signor Presidente, in sede di espressione dei pareri avevo chiesto al senatore Valditara di ritirare questo emendamento e di trasformarlo in ordine del giorno. L'invito non è stato accolto, come abbiamo ascoltato. Vorrei sottolineare ai colleghi che, come ho già detto all'inizio, questo è un problema molto serio. Adottare una norma su questa materia richiede un notevole sforzo di approfondimento e finanziario; si tratta di migliaia di giovani del nostro Paese, non si può affrontare questo argomento frettolosamente, come si intende fare.

Ho ascoltato le parole del presidente Angius che, nel merito, condivido. È però evidente che un ordine del giorno rafforzato (e insisto su questo termine), che impegni il Governo ad affrontare seriamente il problema dell'assegno ai giovani ricercatori nel prossimo futuro, sia la soluzione più ragionevole in questa fase.

In caso contrario, vi sarebbe anche un problema di quantificazione delle risorse, problema non risolto con l'emendamento al voto. Peraltro, non vi è neanche una ricognizione del numero dei giovani ricercatori interessati da questa norma. Insisto su questo punto; altrimenti, il parere è contrario per le ragioni dette.

(È pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di aggiunta di firma: all'emendamento 52.4, dal senatore Selva).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.4, presentato dal senatore Valditara.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 52, nel testo emendato.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 52, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.0.1.

QUAGLIARIELLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (FI). Signor Presidente, questo articolo aggiuntivo stabilisce un principio di sussidiarietà, cioè il finanziamento solo parziale dei contratti di ricerca o d'insegnamento laddove le università, nella loro autonomia, facciano la loro parte.

Il principio di sussidiarietà è un principio da noi riconosciuto come utile per rafforzare l'autonomia universitaria. Per queste ragioni, dichiariamo il nostro voto favorevole all'emendamento 52.0.1.

Chiediamo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, il Gruppo dell'UDC vota a favore di questo emendamento. Lo avremmo anche sottoscritto tutti se la sua copertura fosse stata accettabile, come nel caso dell'emendamento presentato dal senatore Valditara. Noi non accettiamo questo tipo di copertura e avremmo preferito che fosse indicata genericamente la Tabella A.

Il Gruppo dell'UDC, comunque, voterà a favore di questo emendamento.

MATTEOLI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, sono stato preceduto dall'intervento del collega D'Onofrio. Anche noi votiamo a favore di questo emendamento, pur nutrendo dubbi sul fatto che le risorse per la sua copertura siano reperite dalle Tabelle dei Ministeri degli affari esteri e dell'interno.

L'emendamento è però in sintonia con quello approvato poc'anzi a firma del collega Valditara. Pertanto, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore.

POSSA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e Le do la parola.

POSSA (FI). Signor Presidente, dichiaro un voto in dissenso dal mio Gruppo a causa di un inciso presente al comma 1 di questo emendamento. Esso prevede il consolidamento, per gli anni successivi al 2008, 2009 e 2010, dei contratti di ricerca e di insegnamento stabiliti per i ricercatori. Non posso accettare una frase così ambigua in un emendamento così importante. Per il resto, lo condivido.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 52.0.1, presentato dal senatore Turigliatto e dalla senatrice Rame.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

GALLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLI (LNP). La senatrice Rame non ha votato!

Devo rilevare una volta di più che, in una fase così delicata che il Paese sta osservando con grande attenzione per le ovvie possibili conseguenze, si perpetua il rituale per cui ci sono senatori che sottoscrivono emendamenti che poi non votano. Nel caso precedente, abbiamo di nuovo la senatrice Rame che sottoscrive e non vota, e proprio per un voto l'emendamento non è passato. *(Applausi del senatore Divina).*

Va bene tutto, ma qui siamo a rappresentare il popolo italiano, come dite voi, si fanno degli atti ufficiali, non è possibile che poi gli stessi vengano smentiti in maniera così eclatante in fasi così delicate. *(Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Mauro e Saro).*

PRESIDENTE. Devo dire che la libertà del senatore quando vota è fuori discussione, non può mai essere censurata.

CURSI (AN). È l'etica politica!

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 53.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 53, che invito i presentatori ad illustrare.

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, mi soffermerò sull'articolo aggiuntivo 53.0.200 (testo 3).

Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento introduce nel nostro ordinamento la *class action*, o azione collettiva; l'azione collettiva nasce dall'esigenza di consentire, per ragioni di giustizia, di economia processuale e di certezza del diritto, a chi si trovi in una determinata situazione di beneficiare dei rimedi che altri, avendo agito in giudizio ed essendo risultati vittoriosi, possono esercitare nei confronti del convenuto.

Sostanzialmente, quest'istituto del quale discutiamo da tre legislature, serve ad assicurare una tutela piena ed effettiva ai consumatori, agli utenti e a tutta quella platea indefinita di soggetti che diversamente verrebbero privati del diritto ad una tutela effettiva. La base dell'emendamento ha preso le mosse dal testo che è stato presentato dal Governo in Commissione giustizia alla Camera, con una serie di correttivi che mi permetto di illustrare velocemente all'Aula. Il limite principale che ho rinvenuto nell'emendamento del Governo era quello di prevedere una platea molto limitata tra i soggetti legittimati a proporre l'azione collettiva; questa platea veniva individuata in quel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti che è disciplinato dall'articolo 139 e seguenti del Codice del consumo, che purtroppo determinava una platea molto ristretta.

Infatti, i soggetti che fanno parte del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti risultano essere soltanto 16, perché molte associazioni di consumatori ed utenti, per esempio quelle ambientaliste, non hanno ritenuto di chiedere l'iscrizione e quindi di far parte di quel Consiglio. È evidente che, se l'azione collettiva diventa un rimedio generale previsto dall'ordinamento, occorre allargare la platea dei soggetti legittimati.

Questo è ciò che avviene con il comma 2 dell'articolo 53-*bis*, che si propone di introdurre con l'emendamento 53.0.200, con il quale si dà la possibilità al Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di predisporre una platea aggiuntiva dei soggetti legittimati. Per fare in modo che tutto avvenga nella massima trasparenza, viene previsto che il decreto ricognitivo di cui parlavamo, prima di diventare operativo, venga sottoposto alle competenti

Commissioni di Camera e Senato, proprio per verificare che la ricognizione abbia un'ampia portata e serva quindi a fare in modo che nessuno resti esclusi da questo importante strumento.

Proprio per questo, Presidente, abbiamo previsto che l'efficacia della norma sia differita di 180 giorni, per consentire di approntare le misure chiaramente necessarie affinché l'istituto diventi operativo, ma anche per fare in modo che, nei sei mesi, si consumi quella ricognizione ulteriore che serve ad allargare la platea verso alcuni soggetti, come per esempio gli investitori, che diversamente potrebbero non trovare un'associazione che tutela i loro diritti e i loro interessi.

La *class action*, che così come è prevista è perfettibile, e i sei mesi di sterilizzazione possono servire anche per introdurre *medio tempore* ulteriori modifiche che dovessero risultare necessarie, non può essere considerata uno strumento «contro». È invece un'occasione «per», che il nostro ordinamento recupera per fare in modo che quegli interessi che molto spesso resterebbero senza risposta alcuna possano essere effettivamente tutelati.

Anche in questa logica, l'allargamento della platea dei soggetti legittimati serve a fare in modo che lo strumento diventi generale e non appannaggio di pochi, che magari potrebbero tentare di proporre azioni strumentali, per esercitare pressioni indebite. Questo allora serve a far nascere una mentalità di confronto, serve ad alleggerire il carico giudiziario, serve a fare in modo che ci sia una tutela effettiva dei diritti.

Certo, mi rendo conto che operare un intervento di questo tipo, attraverso la finanziaria, dà un po' la misura di come la manovra diventi un vettore agile per riuscire ad imporre riforme importanti. E questa, Presidente, è una riforma importante, attesa da tempo. È una riforma che va nell'interesse di quei soggetti che fino adesso non hanno avuto il diritto di far ascoltare la loro voce.

Il Parlamento, se dovesse decidere di accogliere l'emendamento 52.0.200, darà voce per l'appunto a tutti coloro che fino adesso non hanno avuto diritto a una tutela effettiva. Ecco perché ne raccomando vivamente l'accoglimento. (*Applausi dei senatori Bordon e Caprili*).

TURIGLIATTO (*Misto-SC*). Signor Presidente, desidero spiegare la *ratio* dei numerosi emendamenti che ho presentato.

Si tratta di proposte di tre tipi. Esse riguardano, in primo luogo, la retribuzione sociale, il salario sociale, gli ammortizzatori sociali, cioè propongono un'estensione delle coperture per assicurare ai giovani e ai licenziati di poter sopravvivere.

In secondo luogo, c'è una serie di interventi che riguardano il numero degli ispettori, sia al Ministero del lavoro, sia e soprattutto per contrastare l'evasione fiscale.

In terzo luogo, c'è un'azione che va nel senso di coprire le piante organiche e quindi di stabilire una occupazione stabile. Infine, c'è una serie di emendamenti che riguarda il problema dell'amianto e che concerne i lavoratori esposti, l'ambiente, gli edifici e le prestazioni previdenziali. Richiamo l'attenzione sul fatto che il Senato ha già votato un fondo per le vittime dell'amianto, firmato da moltissimi senatori, compreso il sottoscritto: queste sono proposte aggiuntive.

Credo che il Senato debba fare uno sforzo ulteriore, anche perché queste proposte, come credo che molti di voi fanno, sono state ampiamente discusse già nella scorsa legislatura con un vasto consenso e su di esse aveva lavorato in modo particolare il senatore Pizzinato. Quindi si tratta, in qualche modo, di proposte storiche che vanno nella direzione di rispondere alle attese di larghe comunità e di un numero molto ampio di lavoratori.

Su richiesta del relatore, ho modificato l'emendamento 53.0.11, che riguarda la bonifica degli edifici pubblici, in relazione alla sua disponibilità ad accoglierlo: *obtorto collo* ho ridotto moltissimo la copertura, ma lo considero un gesto di buona volontà, un segnale che consentirà di poter successivamente intervenire più a fondo.

Mantengo invece nella formulazione originaria tutti gli altri emendamenti, che mi permetto di richiamare brevemente in sede di dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, invito al ritiro od esprimo parere contrario sull'emendamento 53.0.1. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 53.0.200 (testo 3), sulla *class action*; sottolineo la grande rilevanza dell'introduzione nel nostro ordinamento giuridico dell'azione risarcitoria collettiva, che dà una risposta alle istanze delle associazioni di tutela degli

interessi diffusi, collettivi: si tratta di una sollecitazione che era rimasta inascoltata per anni. C'erano state numerosissime iniziative in questo senso, anche nella scorsa legislatura.

Il testo mi sembra accettabile, coerente con l'impostazione del Governo, che ha depositato un disegno di legge sulla questione. Peraltro vi è un aspetto della norma, già sottolineato dal collega Manzione, che affida ad un decreto interministeriale dei Ministeri della giustizia e dello sviluppo economico il compito di ampliare la platea dei soggetti ammessi a promuovere l'azione collettiva: si tratta di un aspetto qualificante, perché è evidente che l'elenco contenuto nella legislazione vigente è molto restrittivo.

Esprimo dunque sull'emendamento un parere convintamente favorevole. Su un punto ho già espresso le mie perplessità per le vie brevi al collega Manzione: le ribadisco solo perché risultino nei Resoconti. Il testo prevede la norma della condanna alle spese legali in caso di soccombenza, che naturalmente è ovvia, con un tetto del 10 per cento che non può essere superato come limite massimo. Poiché il valore delle controversie nelle azioni collettive è generalmente un valore indeterminato, questo limite da un lato potrebbe risultare incongruo, nel caso nel quale appunto il valore fosse molto contenuto, dall'altro eccessivo, laddove invece il valore della controversia fosse molto consistente e rilevante. Io l'avrei tolto: l'ho detto al collega Manzione e mi chiedo se egli intenda riflettere qualche minuto sulla questione, poiché la legislazione vigente, sul punto, ci aiuta a risolvere questo problema. Vale a dire che da un lato vi sono le norme contenute nel decreto Bersani dello scorso anno, di liberalizzazione delle tariffe, che consente alle parti di pattuire un compenso e al giudice di tenerne conto nella liquidazione delle spese, dall'altro vigono tuttora le tariffe professionali, alle quali il giudice deve attenersi in caso di condanna alle spese.

Pur tuttavia, questa mia osservazione è una sollecitazione che reitero al collega Manzione e non è condizione per l'espressione del parere favorevole, che confermo.

Sugli emendamenti 53.0.5, 53.0.15, 53.0.16, 53.0.18 facendo rilevare che sul tema casa le provvidenze sono estese e consistenti sia in finanziaria che nel decreto, 53.0.19 essendo in parte accolto con la norma cui mi riferivo prima, 53.0.20 e 53.0.21 il parere è contrario.

In merito agli emendamenti 53.0.6, 53.0.7, 53.0.8, 53.0.9 e 53.0.10, che insistono sulla tematica dell'amianto, ho già avuto modo di sottolineare che è stato istituito un fondo rilevante e dopo anni si sta dando una risposta molto importante. Invito quindi i presentatori a ritirare tali proposte, anche in ragione del parere favorevole che mi appresto ad esprimere su un altro emendamento, altrimenti esprimo parere contrario.

Sull'emendamento 53.0.11 (nuovo testo) esprimo parere favorevole, a condizione che, coerentemente con la copertura indicata nella proposta, il testo venga preceduto dalle parole «Per l'anno 2008», sottolineando che la norma consente di erogare agli enti pubblici provvidenze che debbono essere utilizzate per il risanamento degli edifici nei quali tuttora sono installati elementi strutturali in amianto, quindi completa l'intervento che è già contenuto nel testo.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 53.0.12, 53.0.13 considerando che è stato in parte accolto con il testo in merito alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, e 53.0.14 considerando che la copertura viene fatta gravare sul fondo per il *welfare*, altrimenti esprimo parere contrario.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno, il G53.0.100 (*già em.* 53.0.4) è superato dal parere favorevole sull'emendamento inerente l'azione collettiva, in cui si chiede al Governo di introdurre il suddetto istituto giuridico nell'ordinamento, mentre suggerisco al Governo di accogliere il G53.0.101 (*già em.* 53.0.17) come raccomandazione.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere è conforme a quello del relatore.

Colgo l'occasione per sottolineare che, indubbiamente, il testo presentato presentato dal senatore Manzione sulla *class action* rappresenta un perfezionamento rispetto all'ipotesi inizialmente formulata dal Governo.

Per il resto, il parere è conforme a quello espresso dal relatore.

(Sono pervenute alla Presidenza le seguenti richieste di aggiunta di firme: all'emendamento 53.0.200 (testo 3), dal senatore Adragna; all'emendamento 53.0.18, dai senatori Bianconi, Carrara, Vizzini e Dell'Utri).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell' emendamento 53.0.1.

TECCE (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TECCE (*RC-SE*). Signor Presidente, intervengo brevemente su questo emendamento inerente la retribuzione sociale. Si tratta di un tema che l'Unione aveva sollevato parlando di reddito minimo di inserimento nel suo programma. È un pezzo della battaglia contro la precarietà per il salario sociale, quindi legato alla riforma degli ammortizzatori sociali. Al riguardo, ho presentato un emendamento che prevedeva l'inizio di una sperimentazione nelle Regioni dove già c'è un'esperienza di reddito di cittadinanza attraverso un cofinanziamento. Non si sono trovate le risorse per approvare la mia proposta, tuttavia sono d'accordo nel riprendere quel cammino che la legge sul reddito minimo di inserimento prima e la legge finanziaria per il 2004 avevano intrapreso.

La senatrice Turco ben ricorderà quell'iniziativa. Tuttavia - ecco il punto politico - si può discutere anche nel merito. Ad esempio, senatore Turigliatto, io avrei dei dubbi ad abrogare il contratto di formazione lavoro *tout court*, se non dentro un quadro di riforma degli ammortizzatori, ma il punto vero è il rapporto tra lotta e Governo. Con la manifestazione del 20 ottobre abbiamo dimostrato che un pezzo della lotta alla precarietà entra in questa finanziaria.

Noi lavoriamo perché le istituzioni non siano una tribuna, ma un punto di lotta per modificare lo stato di cose presenti. E allora la copertura finanziaria non può essere affrontata in maniera demagogica. Quando, come in questo emendamento, si assume in tabella A il 90 per cento della rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze e si dice che il Ministero non deve funzionare, in sostanza si assume un tema in maniera demagogica senza risolvere i problemi. Ecco perché, consapevoli che si tratta di una battaglia importante, siamo contro la demagogia e pertanto voteremo contro questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo RC-SE*).

TURIGLIATTO (*Misto-SC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURIGLIATTO (*Misto-SC*). Signor Presidente, come ha ricordato il senatore Tecce si tratta di un tema discusso ampiamente.

Quando arrivano le proposte che intervengono pesantemente sul risarcimento sociale c'è sempre solo una promessa per il futuro. Peraltro, il finanziamento è ottenuto attraverso l'abolizione del cuneo fiscale fatto per le imprese, è chiaro che c'è un orientamento di classe, ma finora le risorse sono state indirizzate soprattutto alle imprese. Quindi mantengo l'emendamento e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turigliatto, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 53.0.1, presentato dal senatore Turigliatto.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

(*Il senatore Novi fa ripetutamente cenno di voler intervenire*).

PRESIDENTE. Senatore Novi, siamo in votazione. Le darò la parola subito dopo.

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Su cosa intendeva intervenire, senatore Novi?

NOVI (FI). Signor Presidente, isolatamente dal mio Gruppo, desideravo apporre la firma all'emendamento del senatore Turigliatto.

PRESIDENTE. Certo abbiamo perso un'occasione quasi storica. Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.0.200 (testo 3).

VEGAS (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS (FI). Signor Presidente, noi voteremo contro questo emendamento non solo perché alla Camera è stato presentato un emendamento di analogo tenore che è stato dichiarato inammissibile per ragioni di copertura - e quindi vorrei capire perché al Senato risulta invece ammissibile - ma perché in questo modo sostanzialmente invece di dare ai singoli cittadini danneggiati, anche congregati, un diritto e quindi di portare avanti un'azione risarcitoria, si dà sostanzialmente la facoltà a sedicenti organizzazioni - e quindi basterebbe soltanto mettere in piedi un'organizzazione di rappresentanti dei consumatori - di ricattare il sistema industriale del nostro Paese.

Poiché il sistema industriale italiano già vive una situazione di estrema difficoltà a prescindere, non vorrei che sorgessero altri ostacoli al suo sviluppo.

Per tale motivo confermo il mio voto contrario al riguardo. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

CICCANTI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, se questo emendamento fosse stato approvato dalla Commissione ne avrei chiesto lo stralcio. Le chiedo, dunque, come mai è stato ammesso dal momento che non ha alcuna incidenza sui saldi di finanza pubblica, tanto è vero che risulta privo di copertura.

Il presentatore Manzioneci ha dato una lezione quando ha chiesto lo stralcio dell'emendamento 18.0.1 di mero contenuto ordinamentale. Mi riferisco al registro dei simboli di partito presentato dal senatore Ripamonti. Ritengo che un emendamento più ordinamentale di quello al nostro esame non esista. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e LNP)*.

Pertanto, considerato che la Commissione giustizia sta affrontando la riforma del codice civile e le fattispecie previste da questo emendamento rientrano a pieno titolo in quella riforma in cui troverebbe la sua naturale collocazione ai fini di una discussione, chiedo una pronuncia di inammissibilità da parte sua - dal momento che non si può chiedere lo stralcio - e una rimessione di tale emendamento alla Commissione di merito per una valutazione compiuta, proprio per evitare che il Senato possa smentire se stesso rispetto alla votazione in cui si è chiesto lo stralcio del registro dei simboli di partito. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e LNP)*.

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, questa mattina è la seconda volta, anche se è già accaduto in tante altre occasioni, che nella finanziaria al nostro esame si usano dal punto di vista tecnico due pesi e due misure. Anche l'esempio portato dal collega Ciccanti va nella stessa direzione.

L'emendamento in esame non solo doveva essere dichiarato inammissibile in quanto tale, ma anche perché avrebbe la legittima possibilità di essere discusso in un procedimento diverso da quello al nostro esame.

Oltre a questo intervento, mi riservo poi di fare una dichiarazione in una sede pubblica, sottolineando alla stampa e ai cittadini - dal momento che altri hanno usato questi strumenti prima di noi - che effettivamente si usano due pesi e due misure rispetto all'ammissibilità e all'inammissibilità, rispetto al fatto che l'emendamento sia parte o no dello strumento finanziario, cosa si può votare o non votare, accantonare o non accantonare.

Anche in questo caso sarebbe opportuno uno stralcio, oltre che opportuno votare su tale richiesta. È una richiesta che rivolgo al relatore per motivi di opportunità. È evidente che si è aperto un *vulnus* politico legato al fatto che si assumono atteggiamenti diversi rispetto a questioni analoghe. È una situazione che il Senato non può accettare.

BUCCICO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCICO (AN). Signor Presidente, oltre alle ragioni di ordine procedurale che sono state poste dai colleghi, vorrei rappresentare all'Assemblea il *vulnus* straordinario che si sta portando con l'emendamento 53.0.200 (testo 3), frutto certamente di buona volontà ma estremamente superficiale, al processo civile e alla lesione totale dei principi che regolano l'ordinamento giudiziario nel nostro Paese.

Ho visto che si vogliono costituire camere di conciliazione nei tribunali. L'emendamento introduce, senza la cultura semipubblicistica che viene dai Paesi nordamericani, un istituto estraneo al nostro Paese, che va affinato, regolato e guardato negli oggetti. Oggi si compierebbe un delitto contro la giustizia e contro l'amministrazione della giustizia nel Paese ove dovesse passare un emendamento di questo genere. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*). Si tratterebbe - lo dico al ministro Mastella - di stravolgere i tribunali e i principi sui quali poggia l'ordinamento. Oltretutto, nel momento in cui l'area dei diritti in tutta Europa sta crescendo, si andrebbe ad istituire un'azione collettiva di tutela dei diritti in maniera assolutamente surrettizia e superficiale.

La contrarietà di Alleanza Nazionale è assoluta e fa riferimento soprattutto ai principi che devono essere tenuti presenti nel momento in cui si incide sull'amministrazione della giustizia e, quindi, sulla tutela dei diritti dei cittadini. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

D'AMICO (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AMICO (Ulivo). La *class action* è una questione di cui in Italia si discute da molto tempo. In altri Paesi, a partire dagli Stati Uniti, questo istituto si è rivelato uno strumento efficace di tutela dei consumatori, ma a volte anche uno strumento di degenerazione, tale da moltiplicare il contenzioso e da introdurre disincentivi all'investimento delle imprese in specifici settori particolarmente esposti a questo genere di azioni.

L'inserimento in Italia di questo strumento a tutela dei consumatori è particolarmente delicato perché esso - come ora è stato osservato - è stato pensato in ordinamenti totalmente diversi da quello italiano. L'Italia deve tuttavia provvedere su questo terreno e ciò è testimoniato dalla circostanza che l'Unione Europea si appresta, in un campo particolare e non con riferimento alla generalità dei consumatori, ad affrontare il problema con una direttiva che presumibilmente vincolerà tutti i Paesi dell'Unione ad inserire strumenti di questo genere (stiamo parlando in questo caso dei servizi di intermediazione finanziaria). Quindi sicuramente il problema c'è, l'Italia dovrà affrontarlo ed esso è oggetto di una prossima armonizzazione in sede europea che in qualche modo aiuterà ciascun Paese ad inquadrare nel proprio ordinamento questo particolare strumento.

L'emendamento 53.0.200 (testo 3) dei colleghi Manzione e Bordon riproduce esattamente la proposta a suo tempo formulata dal Governo. Credo che tale proposta vada bene nel suo impianto, ma che presenti alcuni problemi di cui mi pare sia consapevole lo stesso collega Manzione. Nel momento in cui si prevede espressamente che, a differenza delle norme generali che regolano l'entrata in vigore del provvedimento che ci apprestiamo ad approvare, le norme proposte con l'emendamento debbano entrare in vigore decorsi 120 giorni dall'approvazione della legge (180 giorni, secondo l'ultima versione dell'emendamento), si chiama infatti in causa la necessità di produrre alcuni aggiustamenti anche sul piano organizzativo (vedo qui presente il Ministro della giustizia). Ciò testimonia la coscienza del fatto che siamo di fronte all'inserimento di uno strumento in sé utile, ma che presenta particolari problemi.

La mia personale opinione è che sia opportuno approvare questa norma e che sia nel frattempo opportuno invitare il Governo a fare una riflessione (anche in relazione al procedere in sede comunitaria della direttiva che armonizzerà, con riferimento ad una fattispecie particolare, la disciplina della *class action* in Italia) al fine di valutare se sarà sufficiente introdurre adeguamenti

organizzativi prima che entri in vigore la norma proposta con l'emendamento, o se, come io credo, sarà necessario comunque reintervenire in sede legislativa per aggiustare alcuni dei criteri che si propone di introdurre con la proposta emendativa.

Credo dunque che il Parlamento faccia bene a dare un chiaro segnale: vogliamo che in Italia ci sia la *class action* a tutela dei consumatori.

Introduciamo un testo che obiettivamente è perfezionabile, ma che è stato già oggetto di dibattito all'interno della coalizione. Questo testo entrerà in vigore tra 180 giorni e nel frattempo continueremo a riflettere. In particolare, invito il Governo a continuare a riflettere sugli aggiustamenti organizzativi e, se necessario, anche legislativi per rendere questa azione particolarmente efficace e per scongiurare i rischi oggettivi che ad un'azione di tal genere sono associati.

Per questo esprimo il mio voto favorevole e sottolineo l'invito al Governo che ho appena fatto. *(Applausi dal Gruppo Ulivo)*.

STORACE (*Misto-LD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*Misto-LD*). Presidente, intervengo solo in merito alla questione di carattere procedurale sollevata poc'anzi dal presidente Cutrufo.

Ella, Presidente, ogni volta che un senatore eccedisce qualcosa sulla conduzione dell'Assemblea, è rapidissimo nell'intervenire e nello stroncare la critica. Vorrei capire se alla denuncia formale avanzata dal presidente Cutrufo dei due pesi e delle due misure intende rispondere. Credo, infatti, che abbia detto una cosa veramente importante. Abbiamo il diritto di essere rassicurati che non esistono faziosità nella conduzione dei lavori dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Rispondo subito alla sua richiesta.

Ho seguito l'andamento del fatto a cui si è riferito il senatore Cutrufo e non ho rilevato l'esistenza dei due pesi e delle due misure. L'Assemblea ha deciso in maniera ineccepibile. Nel momento in cui si vota un emendamento non credo sia opportuno riproporre la questione dell'inammissibilità, fatto che richiede approfondimenti.

Siamo a questo punto. L'emendamento è stato discusso in Commissione, la quale lo ha dichiarato ammissibile, ma poi è stato bocciato e riproposto. Quindi, non mi pare si possa proporre la questione.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Intervengo sull'ordine dei lavori.

Presidente, lei mi ha già anticipato. Con le sue parole mi sembra abbia dichiarato che di fatto ritiene ammissibile l'emendamento. Il suo è un giudizio inappellabile.

Vorrei però sollevare una seconda questione. Siamo di fronte ad un emendamento che con un colpo solo, in finanziaria, rivoluziona l'ordinamento civilistico italiano. Questo è un dato di fatto sul quale non voglio fare commenti. Sarebbe, però, importante che il Ministro della giustizia ci dica la sua su tale tema, perché in finanziaria introduciamo con un emendamento una riforma destinata a portare conseguenze enormi - lo ripeto - nel nostro ordinamento.

Mi pare un fatto talmente rilevante che vorrei sentire l'opinione del ministro Mastella al riguardo.

PRESIDENTE. Vorrei dire all'Aula che stiamo discutendo su questo punto. Prego i senatori di tener conto di chi ha parlato perché, con la nota decisione assunta, solo il Capogruppo si può aggiungere ad un intervento di un senatore del Gruppo.

SACCONI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (FI). Presidente, intervengo solo per porre alla sua attenzione e a quella dell'Assemblea l'opportunità di un accantonamento.

In più occasioni si è ricorsi all'accantonamento per misure e proposte di minore entità. Nel caso specifico - e lo testimonia l'intervento svolto poco fa dal collega D'Amico - molte sono le ragioni che sollecitano una ulteriore riflessione in seno alla Commissione sull'introduzione, attraverso la legge finanziaria, di una regolazione che avrà effetti - comunque li si giudichi - fortemente pregnanti nel nostro sistema giudiziario.

Credo che l'accantonamento dell'emendamento 53.0.200 (testo 2), che propongo formalmente, possa consentire questa riflessione.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, vorrei significare sinteticamente all'Aula il principio che si accinge a votare. Nella formulazione dell'emendamento 53.0.200 (testo 3) leggiamo la seguente espressione che non solo è inquietante ma addirittura stravolge le regole del nostro ordinamento giuridico: «La definizione del giudizio» - reso tra l'associazione e l'azienda, la banca o altro - «rende improcedibile ogni altra azione nei confronti dei medesimi soggetti». Significa che, nel momento in cui si trova l'intesa tra l'associazione rappresentativa dell'interesse diffuso, delle categorie sociali, e l'eventuale gruppo aziendale, gruppo bancario o altro, nei confronti di quest'ultimo non può essere esperita nessuna azione da parte di un singolo cittadino, quindi poniamo una barriera a tutela dell'azienda a discapito del cittadino perché, in forza dell'accordo raggiunto dall'associazione, si rende improcedibile il suo dritto soggettivo. *(Applausi del Gruppo FI)*.

Stiamo calpestando il principio sacrosanto della titolarità e della personalità del cittadino in capo alla possibilità di esperire un'azione civile, un'azione giudiziaria, tutelando un proprio diritto soggettivo. Stiamo calpestando una regola sacrosanta del nostro dritto. Vi rendete conto di quello che state per votare? Rendiamocene conto! Mi appello ai giuristi che siedono tra i banchi della maggioranza ed alle persone di buona volontà perché si rendano conto che queste norme non possono essere votate con un rinvio a dopo come ha detto il collega D'Amico che, resosi conto del vuoto che si creerebbe, spera che il Governo, nei 180 giorni successivi, intervenga.

Io chiedo un sussulto di dignità: cerchiamo di evitare lo sconvolgimento delle nostre regole, introdotto tra l'altro in finanziaria con una norma che non centra nulla con il dibattito su questi temi. *(Applausi dai Gruppi FI e UDC)*.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (AN). Signor Presidente, concordo con gli interventi del senatore Sacconi e del presidente Schifani che ha evidenziato uno degli argomenti di criticità su questa norma. Io potrei sottoporre alla sua attenzione e a quella dei colleghi quantomeno altri dieci. Il fatto di non avere più tempo a disposizione e che il tempo sia contingentato (e la ringrazio per questo segmento che mi sta concedendo) è la prova provata che questo argomento è meritevole di ben altra riflessione, come quella che sta facendo la Camera dei deputati, per esempio, dove, come lei sa, è in corso l'esame con la presentazione da parte del relatore di un testo che unifica varie proposte di legge.

Quindi la richiesta che io le pongo, signor Presidente, è questa: che venga accantonato l'argomento in questione perché possa essere esaminato dalla Commissione di merito, e che venga conseguentemente accantonata la votazione su questo emendamento perché lei, signor Presidente, e aggiungo le parole che lei stava per dire e non ha completato, possa svolgere i necessari approfondimenti per stabilire in via definitiva se l'emendamento 53.0.200 (testo 3) è ammissibile o se, come pensa il senatore Sacconi e come pensiamo io ed altri colleghi, viceversa non lo sia.

Signor Presidente, dire a volte che si è presa una decisione non sufficientemente meditata è prova di forza e non di debolezza e io alla sua forza la richiamo.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, mi permetta di considerare questa vicenda alla luce di ciò che abbiamo già votato nella Commissione giustizia del Senato sulla base di una proposta non di singoli senatori ma del Governo, e cioè la riforma del processo civile. Questo lunghissimo trattato di procedura civile è totalmente nuovo.

L'accantonamento che noi chiediamo sostituisce lo stralcio che non può essere chiesto per una ragione totalmente procedurale, cioè perché in Commissione questo l'emendamento 53.0.200 non è stato votato e viene presentato in Aula, credo solo come intesa politica, impegnando il Presidente del Senato in modo improprio, costringendolo a decisioni vergognose.

L'accantonamento consentirebbe al Presidente del Senato anche di valutare lo stravolgimento complessivo di questo testo rispetto all'intero procedimento civile. È inimmaginabile ciò che si potrebbe fare votando questo emendamento oggi. Noi non siamo contrari al principio della *class action* ma contrari a sconvolgere totalmente l'ordinamento italiano di procedura civile. (*Applausi dal Gruppo UDC*).

PRESIDENTE. C'è una richiesta formale di accantonamento.

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Stracquadanio, cosa vuole aggiungere? Il suo Gruppo si è già espresso. Si limiti a due battute, la prego.

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Signor Presidente, tramite lei vorrei rivolgermi al collega D'Amico, di cui ho ascoltato con attenzione l'intervento, avendone condiviso larga parte ma non le conclusioni. Proprio perché avremo anche una sollecitazione dall'Unione Europea a intervenire su questo tema, è meglio attendere quel momento e svolgere una riflessione più approfondita per ottenere, in una maniera più condivisa e uniforme al nostro ordinamento, l'introduzione di un principio che venga largamente condiviso in questo Parlamento come si è sentito dagli altri senatori.

Unisco dunque la mia voce a quelle che hanno richiesto l'accantonamento perché si voglia prendere in considerazione quest'ipotesi.

NOVI (*FI*). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (*FI*). Signor Presidente, quando presiedevo una Commissione nella scorsa legislatura il segretario della stessa, consigliere parlamentare del Senato, affermava sempre che tutti gli emendamenti ordinamentali presenti nella finanziaria erano inammissibili. Le chiedo allora se è possibile che in Commissione questi emendamenti sono inammissibili ed in Aula ammissibili.

Le pongo anche un'altra questione: il voto di scambio fuori dall'Aula è reato. In questa, invece, è consuetudine praticata quotidianamente dal Governo.

Infine, per quanto riguarda le cosiddette associazioni dei consumatori, quando il ministro Tremonti pose la questione della truffa perpetrata quotidianamente, ricordo che Tanzi...

PRESIDENTE. Lei è molto abile; è partito dalla questione incidentale per entrare nell'argomento.

Non c'è stata la dichiarazione di inammissibilità in Commissione. Non mi pare che nell'Aula del Senato si possa parlare di voto di scambio. Mai! Ci sono opinioni diverse, non motivate, giuste o sbagliate, ma sempre rispettabili.

È stata posta la questione formale dell'accantonamento dell'emendamento 53.0.200 (testo 2).

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Forse il ministro Mastella era distratto. Ho chiesto che intervenisse espressamente sul tema sul quale non mi sembra possa tacere.

PRESIDENTE. Il senatore Castelli ha reiterato la sua richiesta, Ministro, e la sua facoltà di intervenire è fuori discussione.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTELLA (*Misto-Pop-Udeur*), *ministro della giustizia*. Per ragioni di correttezza, anche se mi sembra sia già intervenuto il collega in rappresentanza del Governo, esprimo una mia opinione più come Guardasigilli che come collegialità del Governo.

Ho qualche perplessità sull'argomento tant'è vero che in modo intelligente il collega D'Amico ha inserito la clausola del tempo organizzativo, una forma di sofferenza rispetto a modalità rivoluzionarie. La mia opinione - ma me lo chiedo in questa sede visto che anche il Presidente dell'altro ramo del Parlamento lo ha fatto - è che una finanziaria non possa interessarsi di tutto. (*Applausi*).

Sulla liberalizzazione vi era stata una discussione molto ampia sia al Senato che alla Camera, e la riflessione è in corso. Ai colleghi dell'opposizione esprimo ad alta voce la mia perplessità che non riguarda la *class action*, uno strumento importante per un cittadino come tale, teso ad arenare il tentativo di operare una forma di repressione rispetto ai diritti di cittadini come tali.

Però, se a seguito della discussione, sull'accantonamento si registrasse un consenso - lo dico come persona informata dei fatti - sarebbe auspicabile. Se la maggioranza ha problemi non può porre la questione soltanto a me; questa è una disciplina che interessa tutti. Non vorrei che ci fossero forme pressanti perché chi gestisce ha poi difficoltà oggettive ad operare.

Non so se i 180 giorni siano espressivi della modalità suggerita in materia di attrezzatura di un Ministero: non vedo, per la verità, nella mia maggioranza né nell'opposizione la previsione di grandi flussi finanziari per una macchina organizzativa che oggi non c'è. Se rispetto ad una macchina organizzativa non oliata ci sono anche queste considerazioni da fare, francamente il mio giudizio contiene elevate forme di perplessità.

Intendo quindi rimettermi all'Aula. Se mi si chiede il dato di maggioranza, il vincolo c'è, lo dico all'opposizione; sono Ministro di questo Governo e sino a quando lo sono ho un dovere anche di maggioranza. Devo però dire, in coscienza, che le mie perplessità sono molto forti e accentuate. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione della proposta di accantonamento avanzata dal senatore Sacconi. Del resto, gli interventi sul punto sono stati svolti ed il senatore Castelli ha ascoltato le precisazioni del Ministro.

MANZIONE (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, ritengo sia giusto dare una risposta al presidente Schifani, che ha sollevato un problema effettivo. Lei però, presidente Schifani, ha fatto riferimento al quarto comma del proposto articolo 140-*bis*; se avesse guardato il primo comma, avrebbe verificato che esso contiene la seguente formulazione: «Fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione...». Lo dico per evidenziare che non c'è assolutamente nessuna lesione di diritto; è una norma che aggiunge e non sottrae alcunché.

Al ministro Mastella, che sollevava delle perplessità, mi permetto poi di ricordare che il disegno di legge in discussione in Commissione giustizia alla Camera è sottoscritto dal ministro Bersani, di concerto con il Ministro della giustizia. Quindi, gli garantisco che i suoi uffici hanno già valutato espressamente la normativa e l'hanno ritenuto congrua rispetto all'esistente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di accantonamento del senatore Sacconi. Utilizzeremo per comodità il sistema elettronico.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la proposta di accantonamento dell'emendamento 53.0.200, presentata dal senatore Sacconi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

L'emendamento 53.0.200 è pertanto accantonato.

Ricordo che l'emendamento 53.0.4 è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.0.5.

TURIGLIATTO *(Misto-SC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURIGLIATTO *(Misto-SC)*. Signor Presidente, solo per ricordare che si tratta di una proposta di assunzione di 10.000 ispettori per combattere l'evasione fiscale. Si tratta di una proposta che ha dei costi, ma occorre considerare che ogni ispettore è in grado di recuperare risorse evase in un rapporto di 1 a 100.

Infine, un'ultima osservazione rispetto ad alcune considerazioni sulla demagogia. Ho la vaga impressione che le proposte che sto difendendo in questa Aula sono quelle che tutta la sinistra alternativa nella scorsa legislatura ha difeso con molta forza.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 53.0.5, presentato dal senatore Turigliatto.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.0.6.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,45)

FERRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Ferrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 53.0.6, presentato dal senatore Turigliatto e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n 1817

PRESIDENTE. Senatore Turigliatto, accetta l'invito a ritirare l'emendamento 53.0.7?

TURIGLIATTO (*Misto-SC*). Sì, signor Presidente, perché sono già stati stanziati 30 milioni di euro.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.0.8.

RAME (*Misto*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAME (*Misto*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, è da tutta la vita che mi occupo dei problemi del prossimo, oramai da anni e anni. Ho sottoscritto gli emendamenti presentati dai senatori Rossi e Turigliatto perché sono convinta della loro giustizia.

Mi trovo in una spiacevole situazione (non per questa volta sola ma per più volte) dal momento che sono cosciente della mia posizione in questo momento. Io non sono più quella di due anni fa: sono quella di adesso. Ho assunto un impegno con questo Governo e devo purtroppo andare contro la mia coscienza, facendo una gran fatica. (*Commenti ironici dai banchi dell'opposizione*).

Devo difendere il mio Governo e, fino alla fine, voterò per il Governo con L'Ulivo! (*Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, SDSE, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur e dai banchi del Governo*).

NOVI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (*FI*). Signor Presidente, rendiamoci conto che la sinistra sta rinnegando la sua storia e la sua cultura! (*Proteste dai banchi della maggioranza*).

C'è chi rinnega anche la sua firma per un emendamento che riguarda le provvidenze economiche nei casi di neoplasie professionali causate dall'amianto.

Io sono membro della Commissione lavoro e so che, fin dal 1996, la sinistra ha messo in campo sulla questione dell'amianto una vertenza nazionale. La Commissione Lavoro si è recata negli impianti dell'ex *Italsider* di Napoli e, di fronte a lavoratori, malati di cancro che mostravano a quali livelli fosse arrivato l'inquinamento da amianto, prendemmo tutti atto di questa emergenza. Ricordo trasmissioni televisive e tutto quanto affermato dalla sinistra. Adesso, invece, andate contro la vostra precedente posizione!

PRESIDENTE. Colleghi, voglio leggere a voi tutti il testo dell'articolo 68 della nostra Costituzione, che sicuramente conoscerete a memoria. Esso prevede che «I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni».

Non apriamo, dunque, una questione già definita dalla Costituzione. (*Applausi dai banchi della maggioranza*).

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento perché riteniamo che il problema dei lavoratori colpiti dall'amianto sia fondamentale. Al contrario della senatrice Rame, noi non siamo così attaccati alla poltrona. (*Proteste dai banchi della maggioranza*).

GIANNINI (*RC-SE*). Vergognati!

CASTELLI (*LNP*). Colleghi, riporto quanto affermato dalla senatrice Rame!

PRESIDENTE. Senatore Castelli, la invito a rivolgersi alla Presidenza.

CASTELLI (*LNP*). Io prendo solo atto che la senatrice Rame si è dichiarata disposta a votare contro la propria coscienza pur di conservare il suo posto. È un suo diritto e, anzi, la ringrazio per la sincerità. Lo ha dichiarato e ha fatto così emergere la verità: ella voterà contro la sua coscienza!

Noi, invece, che votiamo secondo coscienza, siamo a favore di questo emendamento.

ZUCCHERINI (*RC-SE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCHERINI (*RC-SE*). Signor Presidente, abbiamo trovato, anche dopo un confronto con le associazioni delle vittime dell'amianto e dei loro familiari, una modalità che istituisce nella finanziaria il Fondo per le vittime dell'amianto.

Vorrei ricordare a chi gioca al «più uno» che è sempre un gioco che non rende e che anzi forse con i suoi atteggiamenti ha impedito, nella scorsa finanziaria, che fosse già approvato il Fondo e che si avviasse, appunto, una nuova stagione di una lotta contro l'amianto e le sue malattie, che non riguarda solo l'Italia, ma tutta l'Europa e che non riguarda solo il Fondo per le vittime dell'amianto, ma anche la bonifica dei siti, quindi un fatto relevantissimo per questo Paese, e il controllo sanitario dei lavoratori.

È così rilevante che vorrei solo ricordare, infine, che in una indagine epidemiologica dell'Azienda sanitaria di Taranto è emerso che il numero di donne colpite dalle forme di malattie dovute all'amianto è del 100 per cento superiore rispetto al resto del Paese, perché lì c'è un sito produttivo come l'acciaieria di Taranto, appunto, che lavora l'amianto e i mariti portano a casa da lavare le tute contaminate dall'amianto. Un fatto gravissimo che riguarda la coscienza sociale di questo Paese e per questo noi siamo impegnati a sostenere quello che la Commissione ha definito nella finanziaria, respingendo l'emendamento perché appunto non tiene conto dei passi avanti che invece abbiamo fatto e che sono significativi anche rispetto al confronto che abbiamo avuto con le associazioni. (*Applausi dai Gruppi RC-SE e Ulivo e dai banchi del Governo*).

BORNACIN (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN (*AN*). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore di questo emendamento.

Vorrei dire che purtroppo della legge sull'amianto hanno beneficiato persone che l'amianto non l'anno mai visto e lavoratori che invece hanno avuto a che fare con l'amianto ne sono rimasti esclusi. Voglio ricordare che la procura di Genova sta indagando su 250.000 pratiche false di persone ammesse alla tutela della legge sul lavoro in presenza di amianto. Credo che questi emendamenti del senatore Turigliatto siano necessari.

TURIGLIATTO (*Misto-SC*). Mi scusi Presidente, ho perso il filo. Non ho ben capito a che punto siamo.

PRESIDENTE. Dobbiamo procedere alla votazione dell'emendamento 53.0.8, essendo stato precedentemente ritirato il 53.0.7.

D'ONOFRIO (*UDC*). Mi scusi, signor Presidente, vorrei essere sicuro su quale emendamento stiamo votando. Siccome c'è un po' di confusione, vorrei capire se stiamo votando l'emendamento 53.0.8.

PRESIDENTE. Esattamente.

D'ONOFRIO (*UDC*). La ringrazio signor Presidente. Credevo fosse un altro.

TURIGLIATTO (*Misto-SC*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Turigliatto, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 53.0.8, presentato dal senatore Turigliatto e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 53.0.9, presentato dal senatore Turigliatto e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.0.10.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

FRANCO Paolo *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo *(LNP)*. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole della Lega Nord, che intende una dimostrazione, anche in questo caso, di coerenza. Ricordo che circa un anno fa a Vicenza c'è stata una manifestazione contro l'installazione della base militare, alla quale la senatrice Franca Rame aveva partecipato dicendo chiaramente che era contro quella base, salvo poi in quest'Aula, qualche settimana dopo, con affermazioni simili a quelle sentite poco fa, dire che non avrebbe mai lasciato solo il Governo e che lo avrebbe comunque appoggiato, indipendentemente da posizioni precedentemente espresse.

Signor Presidente, visto che il 16 dicembre nella mia città, Vicenza, ci sarà un'ulteriore manifestazione, e visto che a suo tempo erano state accolte con grande soddisfazione le affermazioni della senatrice Rame, vorrei invitare la senatrice Rame a venire a Vicenza a ripetere quello che ha detto adesso. *(Applausi dal Gruppo LNP. Commenti dal Gruppo Ulivo).*

PRESIDENTE. Colleghi, stiamo esaminando gli emendamenti presentati al disegno di legge finanziaria. Stavolta la caserma di Vicenza e tutto il resto non c'entrano niente.

Procediamo alla votazione dell'emendamento 53.0.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 53.0.10, presentato dal senatore Turigliatto e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 53.0.11 (testo 3).

Come proposto dal relatore, sono state inserite, all'inizio del comma 1, le seguenti parole: «Per l'anno 2008». Con questa modifica, suppongo che il parere del relatore sia favorevole.

LEGNINI, *relatore*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 53.0.11 (testo 3).

TIBALDI *(IU-Verdi-Com)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIBALDI *(IU-Verdi-Com)*. Signor Presidente, chiedo innanzitutto di aggiungere la mia firma a questo emendamento, che è stato proposto anche all'interno della Commissione. Mi rendo conto che il finanziamento non è sufficiente, ma credo che, rispetto alle difficoltà economiche esistenti, l'istituzione del Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, seppur limitata all'anno 2008, ci permette almeno di avviare un percorso.

Voterò pertanto con convinzione a favore di questo emendamento.

NOVI *(FI)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI *(FI)*. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 53.0.11.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 53.0.11 (testo 3), presentato dal senatore Turigliatto e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

ALFONZI *(RC-SE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFONZI *(RC-SE)*. Signor Presidente, purtroppo prima non sono riuscita a segnalarle che intendevo intervenire per aggiungere la mia firma sull'emendamento 53.0.11 (testo 3).

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Senatore Turigliatto, le è stato rivolto un invito a ritirare l'emendamento 53.0.12. Lo accoglie?

TURIGLIATTO *(Misto-SC)*. Come gesto di buona volontà, anche se non sono molto convinto, accolgo l'invito a ritirare l'emendamento in esame.

Mantengo però i successivi, che riguardano la copertura delle piante organiche della pubblica amministrazione e, soprattutto, l'estensione del trattamento di mobilità, perché sono fondamentali.

NOVI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, faccio mio questo emendamento e ne spiego anche il motivo. Questo emendamento dispone... *(Commenti dal Gruppo Ulivo)*.

PRESIDENTE. Collegli, se il presidente Marini ha disposto che un rappresentante per Gruppo può intervenire per un minuto, il senatore Novi ha diritto di parlare per un minuto. Si perde più tempo a protestare che a consentirgli di intervenire per un minuto. Prego, senatore Novi.

NOVI (FI). Questo emendamento dispone lo stanziamento di 2 miliardi di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Come ha scritto anche oggi l'economista Boeri su «La Stampa», questo è un Paese che abbassa l'età pensionabile a 58 anni, in assenza totale di qualsiasi copertura sociale nei confronti dei disoccupati e di quanti perdono il lavoro nelle imprese artigiane. Signor Presidente, si tratta di avere un po' di coerenza.

GARRAFFA (Ulivo). Signor Presidente, l'emendamento è stato ritirato!

NOVI (FI). Ma si può parlare o no?

PRESIDENTE. Il senatore Novi ha fatto proprio l'emendamento 53.0.12. Non disturbate, per cortesia.

NOVI (FI). Questa maggioranza voterà gli sgravi fiscali a favore delle banche e poi non ha due miliardi di euro da destinare a favore dei disoccupati.

Chiedo anche al collega Turigliatto a che gioco giochiamo: ha votato contro gli sgravi fiscali per i portatori di *handicap* e per le famiglie a basso reddito e poi ha ritirato questo emendamento? Non mi sembra un comportamento coerente.

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

NOVI (FI). Vorrei, allora, che vi fosse un minimo di coerenza anche da parte del senatore Turigliatto.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 53.0.12, presentato dal senatore Turigliatto, poi ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Novi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1718

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 53.0.13, presentato dal senatore Turigliatto.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 53.0.14, presentato dal senatore Turigliatto.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.0.15.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 53.0.15, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1718

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.0.16.

POLLEDRI *(LNP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI *(LNP)*. Signor Presidente, intervengo perché resti agli atti (il ragionamento vale anche per l'emendamento precedente, analogo a quello in votazione) che stiamo trattando di misure

previdenziali a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente, proprio perché, in questo Paese dove non si fanno più figli, è in atto ormai una emergenza demografica e crediamo che debba essere fatto un gesto concreto.

La copertura prevista per l'emendamento è sicuramente elevata, ma è importante dare un messaggio, altrimenti continuiamo a dire che della famiglia ci occuperemo domani, dopodomani o chissà quando. Vorrei che restasse agli atti questa richiesta di voto favorevole rivolta all'Assemblea.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto. E' possibile intervenire a questo titolo?

PRESIDENTE. Sì, ma "ruba" la dichiarazione di voto al collega Vegas, che questa volta aveva alzato la mano per chiedere di intervenire. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, questo è un emendamento fondamentale, che si inserisce nella tradizionale politica del centro-destra nei confronti della famiglia. Il Governo Berlusconi fu irriso per aver stanziato 1.000 euro per ogni figlio nato. Ormai sappiamo che il Governo in carica ha stanziato 83 euro per i giovani che dovrebbero uscire di casa e crearsi una vita autonoma rispetto alla famiglia. Nella scorsa legislatura 1.000 euro per ogni bambino nato erano stati considerati insufficienti; ora sono invece sufficienti 83 euro all'anno per un giovane che dovrebbe crearsi una autonoma presenza, gestione della vita al di fuori della famiglia.

L'emendamento in votazione, in realtà, prevede politiche a sostegno della famiglia di fronte all'andamento demografico, perché in questo Paese, in termini di incremento demografico, fra poco raggiungeremo la crescita zero e avremo extracomunitari che, da qui a cinquant'anni, costituiranno probabilmente la maggioranza del Paese. Ecco perché sostengo che questo emendamento vada votato favorevolmente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 53.0.16, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1718

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 53.0.17 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G53.0.101.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 53.0.18, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.0.19.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 53.0.19, presentato dal senatore Turigliatto.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 53.0.20, presentato dal senatore Turigliatto.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 53.0.21.

TURIGLIATTO *(Misto-SC)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURIGLIATTO *(Misto-SC)*. Signor Presidente, l'emendamento, che intende sostenere le persone affette da più minorazioni, mi pare assolutamente ragionevole e condivisibile.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 53.0.21, presentato dal senatore Turigliatto.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Avverto che l'ordine del giorno G53.0.100 (già em. 53.0.4) è accantonato perché riferito all'emendamento 53.0.200 (testo 3) poc'anzi accantonato.

Chiedo al presentatore se insiste per la votazione dell'ordine del giorno G53.0.101 (già em. 53.0.17).

ROSSI Fernando *(Misto-Mpc)*. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché il presentatore non insiste per la votazione, l'ordine del giorno G53.0.101 non verrà posto ai voti.

Passiamo all'esame dell'articolo 54, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e s cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti 54.0.5 e 54.0.10 propongono un sistema di detraibilità per le adozioni internazionali, tematica condivisa dall'intera Commissione bicamerale sull'infanzia. Poiché in questa fase vi sono comunque problemi di copertura finanziaria, suggerisco ai presentatori di trasformarli in un ordine del giorno, impegnando il Governo ad affrontare tale tematica nel prosieguo della sessione di bilancio.

Su tutti gli altri emendamenti, signor Presidente, il parere è contrario.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime pareri conformi al relatore. In particolare, per quanto attiene ai temi dell'infanzia preannuncia la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che consenta di trattare non solo la questione oggetto dell'emendamento ma anche le tematiche altrettanto importanti che sono state oggetto di deliberazione da parte della Commissione bicamerale sull'infanzia in modo da poter avviare a soluzione questi problemi nell'ambito della discussione della finanziaria nell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 54.5.

CURSI (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURSI (*AN*). Signor Presidente, ritengo che questo emendamento sia particolarmente importante. Mi rivolgo soprattutto a coloro che in Commissione igiene e sanità hanno portato avanti battaglie non solo di forma, ma anche di sostanza, a qualche senatore e a qualche senatrice che giustamente, sui temi riguardanti i cosiddetti valori, si sono battuti come noi.

L'emendamento per il quale chiedo di votare a favore mira a sopprimere dalla rubrica dell'articolo 54 le parole: "equiparazione al figlio biologico", che non capisco cosa significhino.

BORNACIN (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN (*AN*). Signor Presidente, come padre adottivo, desidero aggiungere la firma a questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 54.5, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 54.

CARRARA (*FI*). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

VALPIANA (*RC-SE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALPIANA (RC-SE). Signor Presidente, dichiarando il voto favorevole all'articolo 54 della legge finanziaria, colgo l'occasione per rimarcare alcuni concetti di cui abbiamo parlato durante l'illustrazione degli emendamenti.

Innanzitutto, credo sia estremamente importante l'equiparazione che si prevede, rispetto ai congedi di maternità e parentali, delle adozioni e degli affidamenti alla nascita biologica.

Si tratta di concetti che già nel 2001, in occasione del varo della legge sui congedi parentali, esprimemmo attraverso alcune proposte emendative che però non trovarono accoglimento. Oggi, fortunatamente, questo Governo sta portando a compimento l'opera già iniziata dai precedenti Governi di centro-sinistra sul riordino dell'intera normativa in materia di congedi parentali.

Su questo dovrebbe riflettere chi, avendo governato nei precedenti cinque anni, nulla ha fatto da questo punto di vista, se non delle elemosine *una tantum* che non cambiano la condizione sociale dei soggetti.

Vorrei soffermarmi ancora su questo argomento, giacché penso che il mio Gruppo disponga ancora di un po' di tempo, per analizzare come, con questo articolo, si prevedano cinque mesi di congedo dopo l'ingresso in famiglia di un bambino adottivo, creando in tal modo una disparità con le donne al momento della nascita biologica in quanto, in questo ultimo caso, i mesi di congedo sono due prima del parto e tre dopo.

Credo allora che si debba riflettere e invito questo Governo a farlo esaminando le nostre proposte di legge e riesaminando i nostri emendamenti in materia che non sono stati dichiarati ammissibili. Penso anche alla risoluzione approvata all'unanimità in Commissione infanzia con la quale chiedevamo l'aumento del periodo di aspettativa dopo la nascita, per permettere alle donne e ai bambini di godere di un tempo congruo, dal momento che l'Organizzazione mondiale della sanità suggerisce l'allattamento almeno per sei mesi al fine di accudire bambini. Oggi ci troviamo di fronte al fatto che dopo i tre mesi di aspettativa lo stipendio viene decurtato al 30 per cento. Con gli stipendi odierni le donne non possono permettersi di stare a casa ad accudire i loro bambini nei mesi dopo il parto.

In sostanza, siamo di fronte all'aberrazione che una donna che decide di mettere al mondo un figlio oggi paga il 70 per cento del proprio stipendio per poter restare a casa ad accudirlo.

È a tutti noto che l'Italia è un Paese il cui tasso di natalità è bassissimo. Siamo il Paese in Europa, a causa della precarietà del lavoro e dei salari, con il maggior numero di donne che mettono al mondo figli percentualmente dopo quarant'anni. Siamo un Paese con un basso tasso di lavoro femminile e siamo al sessantottesimo posto per presenza femminile nelle istituzioni.

Ritengo che questi dati considerati nel loro insieme diano conto di come nel Paese esista un problema di libertà femminile, anche rispetto alla maternità.

Credo che davvero - e si invita il Governo a proseguire su questa strada, come ha già fatto e sta continuando a fare con la finanziaria al nostro esame - se non ci si vuole mettere sulla facile scorciatoia della colpevolizzazione delle donne che non fanno figli, bisogna assumere la nascita e la maternità come un bene sociale e quindi tutte le parti sociali, a partire dalle istituzioni, devono farsi carico di servizi e provvedimenti di carattere economico rispetto sia alla nascita sia alla maternità. Non si tratta, infatti, di spese sociali ma di investimenti. *(Applausi dai Gruppi RC-SE e Ulivo).*

NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, ho testé ascoltato un intervento in favore delle donne, della maternità e quant'altro, però questo intervento viene proprio da chi ha votato contro l'emendamento 53.0.16 che prevedeva: «Per le lavoratrici che optino per l'astensione facoltativa fino al terzo anno di età del bambino, di cui all'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo n. 151 del 2001, è prevista la riduzione di due punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico delle lavoratrici».

Ora, bisogna mettersi d'accordo. Poc'anzi si è votato contro questo emendamento a favore delle donne mentre ora si assiste ad uno sproloquio a favore delle stesse donne e della maternità. A mio avviso, la fortuna dello schieramento della sinistra è che in televisione i nostri rappresentanti non ricordano i loro voti sugli emendamenti.

Per quanto riguarda poi l'articolo 54, si sta per votare contro l'emendamento 54.0.12, presentato dai senatori Manzione e Bordon, sulla tutela degli utenti dei servizi pubblici locali.

Com'è possibile che questa maggioranza, quando era all'opposizione organizzava gli utenti dei treni pendolari a garanzia della qualità dei servizi, mentre oggi improvvisamente si cambia fronte? Vi richiamo alla logica e all'onestà politica.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, vorrei chiarire che l'articolo 54, dal momento che si stanno votando gli articoli secondo gli schieramenti politici di appartenenza, contiene un principio al quale siamo favorevoli, vale a dire quello relativo al diritto per i lavoratori dipendenti di usufruire del congedo parentale anche in caso di adozione.

Questa norma fa astrattamente parte di una politica di incentivo alla famiglia da noi condivisa. Anche se non si condivide la finanziaria e non si consente neanche per un momento di sostenere che essa favorisce la famiglia, si vorrebbe che tale norma fosse inserita all'interno di una grande politica a favore della famiglia che manca.

Ci tengo a ribadire che siamo favorevoli a tali forme di congedo.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 54.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Senatore Ciccanti, accoglie l'invito del relatore a trasformare l'emendamento 54.0.5 in ordine del giorno?

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, l'emendamento in questione, che introduce una detrazione fiscale per le adozioni internazionali, è uno dei capisaldi dell'azione dell'UDC in favore della famiglia e della natalità.

Ora, vi è un problema di carattere finanziario, anche se, come ha detto il relatore, da parte della stessa Commissione bicamerale per l'infanzia si evidenzerebbe un orientamento favorevole. Se sul merito si è d'accordo, va dunque in ogni caso risolto un problema di carattere finanziario.

Comprendiamo quest'esigenza e trasformo l'emendamento 54.0.5 in un ordine del giorno che consegno alla Presidenza, confortato dal fatto che esso è sostenuto dalla Presidente della Commissione bicamerale per l'infanzia, senatrice Serafini, e che avrà uno sviluppo interessante per la problematica che poniamo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 54.0.10.

STORACE (Misto-LD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (Misto-LD). Signor Presidente, credo che i diritti non siano garantiti dagli ordini del giorno, ma dalle leggi che noi approviamo. In quest'Aula abbiamo ascoltato molti inviti a

trasformare emendamenti in ordini del giorno: non è da oggi che questo succede, accade da molti anni, e puntualmente gli ordini del giorno restano inevasi.

Qui stiamo ponendo una questione di giustizia per coppie che subiscono una diversità di trattamento a seconda del bambino che adottano, se straniero oppure no. Questa è la sostanza della questione. Nel caso delle adozioni nazionali (chiamiamole così), i costi sono completamente a carico dell'amministrazione pubblica e giudiziaria. Per altro tipo di adozioni - quelle che riguardano la genitorialità biologica - i costi sono a carico del Servizio sanitario nazionale, prima, durante e dopo il parto. Per quanto riguarda i genitori che adottano bambini stranieri, essi, invece, devono sobbarcarsi il 50 per cento delle spese procedurali.

Con l'emendamento 54.0.10 (testo 2) chiediamo che questi genitori vengano trattati allo stesso modo delle altre famiglie. Ritengo che in questo contesto l'adozione internazionale verrebbe ad assumere il significato di intervento di emergenza a favore di minori orfani. Le cronache degli ultimi mesi ci hanno raccontato storie drammatiche, per le quali l'intera Nazione si è commossa di fronte a tragedie vere e proprie.

Affidare ad un ordine del giorno questi diritti vorrebbe dire negarli ancora una volta. Comprendo la fiducia manifestata dal senatore Ciccanti rispetto agli ordini del giorno, ma lo prego caldamente di riconsiderare la sua posizione perché noi abbiamo la necessità di garantire diritti alle persone. *(Applausi dal Gruppo Misto-LD).*

PRESIDENTE. Visto che il senatore Ciccanti ha dato la sua disponibilità, voteremo prima l'emendamento 54.0.10 (testo 2); se approvato, esso assorbirà l'ordine del giorno. Diversamente, residuerà l'ordine del giorno.

Passiamo quindi alla votazione dell'emendamento 54.0.10 (testo 2).

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 54.0.10 (testo 2), presentato dal senatore Storace e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Senatore Ciccanti, essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G54.0.100 non verrà posto ai voti.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Intervengo per una breve dichiarazione di voto personale e non impegnativa per il Gruppo. Ritengo che il tema sia di grandissima rilevanza.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, mi scusi, qual è il tema della sua dichiarazione?

RIPAMONTI (*IU-Verdi-Com*). L'ordine del giorno del senatore Ciccanti (accolto, tra l'altro, senza neanche la possibilità di vederlo; è una prassi poco usata in quest'Aula del Parlamento).

Il tema è di grandissima rilevanza e riguarda i costi sostenuti dalle famiglie per poter adottare bambini a livello internazionale. Ciò che si chiede è di intervenire attraverso detrazioni fiscali. A mio parere questa misura, che immediatamente può sembrare giusta, non affronta in realtà il problema strutturale, ossia che questi costi sono decisi dalle associazioni più o meno accreditate. Sono queste associazioni che decidono i costi per poter accedere alle adozioni internazionali.

In questo modo non si affronta il problema strutturale perché, anche se si decide di garantire detrazioni fiscali, comunque c'è un'operazione che è sbagliata di fondo. Secondo me sarebbe opportuno procedere in altre direzioni, riformando complessivamente la materia.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 54.0.12.

NOVI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 54.0.12 che punta alla tutela degli utenti dei servizi pubblici locali.

GRILLO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (FI). Presidente, voteremo convintamente questo emendamento.

Come è noto, stiamo parlando di servizi pubblici locali, trasporti, gas, luce e rifiuti. L'Italia è il fanalino di coda in Europa. Da tanti anni l'Unione Europea contesta, con l'avviamento di procedure di infrazione, il modo attraverso il quale sono gestiti ed organizzati i servizi pubblici locali.

Il Governo da 15 mesi sta faticosamente portando avanti una riforma senza successo. Il famoso disegno di legge Lanzillotta languisce in Commissione affari costituzionali. Nel frattempo, incapaci di realizzare questa importante strategica riforma, si è tuttavia approvata una norma che pubblicizza i servizi idrici, cioè che non consente ai privati, che pure vorrebbero farlo, di realizzare e gestire i servizi idrici, acquedotti, dighe e quant'altro.

Credo che i riformisti di questa maggioranza, se ancora ci sono, dovrebbero riflettere e votare l'emendamento del senatore Manzione, che altro non fa che introdurre norme chiare a tutela degli utenti dei servizi pubblici locali.

SAPORITO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAPORITO (AN). Intervengo solo per apporre la mia firma all'emendamento del senatore Manzione.

LEGNINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, relatore. Presidente, il merito di questo emendamento è largamente condivisibile. Tuttavia, poiché - come ho già anticipato prima - il disegno di legge di riforma dei servizi pubblici locali è prossimo ad essere esaminato in Aula, invito il senatore Manzione a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, invito che ho già rivolto e che quindi reitero.

MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Ulivo*). Presidente, intervengo brevemente.

Si tratta di un emendamento che va nella logica di tutelare, come altri, i diritti dei consumatori e degli utenti. In detta logica si prevede che, in sede di stipula dei contratti di servizio, gli enti locali sia tenuti ad applicare determinate disposizioni, fra le quali quella relativa alla carta della qualità dei servizi.

È inutile che aggiungo o illustro l'emendamento che è molto chiaro, come del resto hanno già detto molto bene gli altri colleghi. Con un minimo di coraggio questo emendamento, anziché lasciarlo passare ancora una volta come ordine del giorno, può essere tranquillamente approvato dall'Aula e invito i colleghi a fare ciò.

L'emendamento, che è a pagina 328 del fascicolo degli emendamenti, prevede soltanto che ci sia una tutela effettiva degli utenti dei servizi pubblici locali con la previsione che sia verificata periodicamente l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio.

Non si tratta di una norma dirompente, non introduce niente di particolare, ma anticipa una tutela che probabilmente, se riusciamo a introdurla prima dell'arrivo del provvedimento in Aula, non creiamo problemi ad alcuno.

Raccomando quindi l'emendamento per l'approvazione all'Aula, accettando come sempre il responso.

FRUSCIO (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRUSCIO (*LNP*). Presidente, il Gruppo della Lega Nord condivide il contenuto dell'emendamento presentato dai senatori Manzione e Bordon e chiede quindi di poterlo sottoscrivere.

BIANCO (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO (*Ulivo*). Colleghi, vorrei rivolgere un invito.

Sui servizi pubblici locali la Commissione affari costituzionali ha lavorato per mesi. Ha disposto un'indagine conoscitiva. Ha ascoltato le varie opinioni. Ha licenziato un testo dopo il lavoro di un Comitato ristretto. Il testo, che è già passato in Aula - il collega Sinisi ne ha già svolto la relazione - e subito dopo la manovra finanziaria immagino sarà da essa esaminato, affronta in modo serio la questione opportunamente posta dal collega Manzione.

Non possiamo lavorare per mesi in Commissione, approfondire un argomento nella Commissione di merito e poi vedere che in altra Commissione o in Aula viene presentato un emendamento, giusto o sbagliato che sia, al di fuori dell'approfondimento organico dato.

Quindi, mi permetto di sollecitare i colleghi, per il rispetto del lavoro svolto dalla Commissione di merito, ad accantonare e non approvare l'emendamento perché sarà esaminato fra pochi giorni in Aula all'interno di un provvedimento organico.

CICCANTI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI (*UDC*). Signor Presidente, il gruppo dell'UDC, ovviamente, in materia di tutela dei consumatori, è favorevolissimo, però le faccio notare, dato che lei, Presidente, è un rigoroso interprete del Regolamento, che l'emendamento 54.0.12 non c'entra proprio niente con la finanziaria e con i saldi pubblici o con i saldi di finanza pubblica. È un emendamento a contenuto ordinamentale e io vorrei ricordare al presentatore, che ci aveva dato una lezione su un emendamento antirapina che ci era stato sottoposto e poi stralciato, che, considerato che questo emendamento non ha nessun riferimento ai saldi e considerato che verrà presto incardinato un provvedimento sui servizi pubblici locali di prossima discussione in quest'Aula, non ritengo che si possa discutere in questa sede di una simile materia bensì in sede di discussione del provvedimento suddetto.

Quindi questo emendamento è inammissibile per materia e vorrei che la Presidenza fosse più rigorosa e più attenta in proposito.

FINOCCHIARO (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*Ulivo*). Signor Presidente, il presidente Bianco ha corretto un'affermazione sbagliata del senatore Grillo, perché il disegno di legge è già stato esitato dalla Commissione e come sanno tutti i Capigruppo è già pronto per l'Aula e anzi dovrebbe essere approvato, essendo un collegato alla finanziaria dell'anno scorso, entro il 31 dicembre di quest'anno.

L'emendamento 54.0.12 colma, lo voglio dire con molta chiarezza, un vuoto che c'è in quel disegno di legge che non prevede nessuna forma di tutela per gli utenti dei servizi pubblici locali. Il merito è assolutamente fuori discussione. Anche io troverei più congruo che questa parte andasse ad arricchire il disegno di legge Lanzillotta ma se l'Aula si determinasse a votarlo subito, il voto del mio Gruppo sarà favorevole. (*Applausi dai Gruppi Ulivo e SDSE*).

PRESIDENTE. Colleghi, rispetto alle questioni che sono state proposte, ho la medesima difficoltà incontrata sull'emendamento precedentemente accantonato, cioè il 53.0.200, perché la tipologia è sostanzialmente identica rispetto alla sua oggettiva opportunità di essere all'interno di una legge finanziaria. Quindi se tale emendamento è ancora sottoposto a giudizio rispetto alla sua ammissibilità, e trattando di materia ordinamentale anche l'emendamento 54.0.12, mi rimetto al giudizio del presidente Marini rispetto alla sua ammissibilità.

MORANDO (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*Ulivo*). Signor Presidente, mi scuso ma chiedo la parola proprio su questo punto su cui lei adesso è intervenuto, per dire, molto modestamente, la mia opinione in proposito.

La legge n. 468 non afferma che nella legge finanziaria non possono essere inserite norme di carattere ordinamentale, bensì che possono esserlo purché esse abbiano il carattere di influenzare in maniera significativa il ritmo o la dimensione dello sviluppo. Quindi non è perfettamente vero quello che viene dato per assodato e che sento dire dai più nella discussione che stiamo svolgendo stamattina, cioè che qualsiasi norma meramente ordinamentale che nella sua lettera non incida sui saldi sia da considerare inammissibile. Provo a dire come mi sono orientato io in occasione della presentazione degli emendamenti in Commissione e naturalmente la Presidenza del Senato è liberissima, ci mancherebbe altro, di decidere in maniera del tutto opposta.

Per quanto riguarda la questione della cosiddetta collettiva, l'emendamento è stato presentato dal senatore Manzione anche in Commissione e in quella sede è stato approfonditamente discusso prima di assumere una decisione che ha poi obbligato il senatore Manzione a ripresentare il tema anche in l'Aula.

Poiché di ammissibilità in quella sede si è discusso ho fatto presente che l'azione collettiva nei Paesi in cui essa è consentita e si determina come iniziativa normale nel rapporto tra utenti, consumatori e produttori di beni e di servizi (ampiamente intendendo la nozione di consumatori, utenti e produttori di beni e servizi) ha effetti economici di enorme rilievo.

Quella norma quindi può essere intesa come soluzione positiva, negativa, perfettibile. Ma sostenere che l'azione collettiva, una volta ammessa in un Paese che oggi non l'ammette, non ha un enorme rilievo economico è del tutto improprio perché non c'è dubbio - questo è il mio parere - sul fatto che, se il Parlamento italiano approvasse una azione che consente un'azione collettiva nei confronti di produttori di beni e servizi che oggi non è consentita - il sistema economico ne verrebbe influenzato. A mio giudizio ne verrebbe influenzato positivamente. Si può sostenere il contrario. Infatti, i portatori di importanti interessi economici e legittimi sostengono il contrario, ma è sicuro che non si può sostenere che non abbia rilievo economico.

La norma al nostro esame adesso obiettivamente è diversa. Personalmente credo che anche per questa norma sia da considerarsi come di rilievo l'effetto economico che essa potenzialmente è in grado di produrre poiché obbligherebbe società che erogano servizi diffusamente a tenere conto dei portatori di interessi organizzati e significativi. Tuttavia non c'è dubbio che una mera equiparazione tra la prima e la seconda norma in temi di ammissibilità sarebbe secondo me del tutto impropria.

La mia opinione è che anche questa seconda sia ammissibile, ma che non c'è dubbio la prima abbia in termini di rilievo economico del suo contenuto un carattere del tutto diverso nel senso di più significativo.

Questa è quanto a proposito di questi due testi e ciò ha ispirato il mio comportamento al momento della dichiarazione di ammissibilità.

Resta fermo che naturalmente in questa sede tutto è possibile che si decida, anche a prescindere da quanto si è deciso in Commissione. Ma faccio notare che in Commissione almeno ci abbiamo pensato. Avremo deciso male, ma non è vero che non abbiamo fatto valutazioni abbastanza approfondite sul punto.

RUSSO SPENA (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA (RC-SE). Signor Presidente, sulla questione dell'ammissibilità concordo con quello che ora ha affermato con dovizia di motivazione il presidente Morando. Faccio tra l'altro notare che basta leggere il punto *f*) dell'articolo 54-*bis* per capire quale sia il rilievo, anche economico, della norma stessa.

Per quanto riguarda il merito - già lo ricordava il senatore Grillo se sono sbaglio - commette un errore. Il «provvedimento Lanzillotta» è stato già approvato e da molto tempo e dopo lunghissima discussione in Commissione affari costituzionali su un testo soddisfacente che ha trovato comunque un ampio accordo e, tra l'altro, è già calendarizzato. La Conferenza dei Presidenti di Gruppo ha già deciso che, subito dopo la finanziaria, sia il Lanzillotta sia il Bersani con priorità e precedenza, arriveranno in Aula.

Questo emendamento è molto positivo a mio avviso. Siamo molto favorevoli e corrisponde ad una iniziativa politica battente che per otto mesi abbiamo fatto in 1a Commissione affinché questi diritti fossero affermati. Riteniamo che quindi sia coerente con quel disegno di legge. Ci auguriamo che esso venga al più presto in Aula. Quindi lo voteremo. Voteremo l'emendamento illustrato dal senatore Manzione.

Voglio solamente dire a qualche rappresentate di destra che mi sembra che in Commissione in verità ed anche in interviste, ad esempio, del presidente Casini, in vista dell'atteggiamento da tenere in Aula, che larga parte dell'opposizione invece, al contrario di quanto strumentalmente faccia questa mattina, s'era dichiarata molto in disaccordo con lo spirito che quell'emendamento riporta alla discussione.

Quindi, è bene che ognuno - ricordo anche i senatori che sono intervenuti - sia coerente con le posizioni assunte in Commissione e dopo otto mesi di iniziativa politica. Oggi è inutile essere strumentali soltanto per tentare di mettere sotto la maggioranza. Credo che la maggioranza abbia le carte in regola per votare tutta insieme questo emendamento.

Per tale ragione, chiedo al relatore di rimettersi perlomeno all'Aula, in modo che questa possa esprimere le proprie priorità programmatiche.

LEGNINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, come altri, ritenevo e ritengo che questa norma sarebbe stata meglio sistemata all'interno del disegno di legge sui servizi pubblici locali. Pur tuttavia, ho ascoltato gli interventi e quindi, trattandosi comunque di una norma positiva, mi rimetto all'Aula, modificando il parere precedentemente espresso.

MENARDI (AN). Domando di parlare per annuncio di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENARDI (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore dell'emendamento 54.0.12.

SACCONI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (FI). Signor Presidente, ripropongo formalmente anche in questa occasione una proposta di accantonamento di tale emendamento 54.0.12. Mi sembra infatti, come lei ha opportunamente rilevato, che anche questa disposizione richieda una riflessione maggiore circa la sede in cui esaminarla e anche nel merito, date le condizioni obiettivamente limitate nelle quali essa viene esaminata. Prego pertanto l'Aula di non negare l'accantonamento, poiché lo stesso è stato deciso per misure di portata anche molto inferiore a quella che ora stiamo esaminando con riferimento alla tutela degli utenti e dei consumatori (o alla loro supposta tutela).

POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, il senatore Morando ha detto una cosa parzialmente vera, cioè che c'è una ricaduta economica. Non voglio citare Marx, che sosteneva che tutto ovviamente ha una ricaduta economica, anche il nostro stato di salute e anche il nostro respiro (se vi fosse magari qualche senatore del Gruppo dei Verdi che ascolta) ha una ricaduta terribile sul pianeta, perché produciamo CO₂.

Vorrei ricordare al senatore Morando che in Commissione alcuni nostri emendamenti che avevano una valenza economica positiva, consentendo a determinate categorie di svolgere una quantità di lavoro maggiore e aumentando anche la produzione di gettito, comportavano una modifica del codice della strada e questo giustamente è stato interpretato come un paletto da non travalicare. Ora, se travalichiamo questo paletto, dovremo in qualche modo travalicare anche il limite delle modifiche al codice penale o al codice della strada, che hanno qualche ricaduta economica.

BRUTTI Paolo (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Paolo (SDSE). Signor Presidente, l'emendamento 54.0.12 è molto importante ed il nostro Gruppo lo voterà, anche perché concerne una questione delicata, quella della Carta dei servizi, e migliora sensibilmente e precisa quanto disposto nel disegno di legge in discussione in 1a Commissione permanente (quindi, è molto opportuno) e, in secondo luogo, perché individua una modalità di finanziamento del monitoraggio e di tutto ciò che è necessario a rendere poi la Carta dei servizi effettivamente cogente nei confronti dei gestori del servizio.

L'emendamento stabilisce infatti che le spese relative a queste forme di monitoraggio siano a carico del gestore del servizio in quantità fissate all'interno del contratto di servizio stesso. Quindi, in questo senso ha anche un'incidenza diretta sul sistema di finanziamento. Per questo trovo che non solo esso sia positivo, ma anche, come lei ha detto all'inizio, ammissibile in questa fase della discussione.

RONCHI (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI (Ulivo). Signor Presidente, chiedo al senatore Manzione e al senatore Bordon se sono disponibili ad accogliere una proposta di modifica perché questo articolo aggiuntivo prevede al punto d) un sistema di monitoraggio permanente sotto la responsabilità dell'ente locale: quindi, un sistema di monitoraggio stabile e, ritengo, oneroso per ogni ente locale.

L'articolo 15 di questo disegno di legge, già approvato, riforma le Autorità di ambito, perché esse moltiplicavano gli organismi con una pleora di consigli di amministrazioni e di organi, e ridefinisce l'ambito territoriale ottimale rimandandolo alle competenze delle Province, delle associazioni di Comuni e, in caso di ambiti ampi, delle Regioni. Un sistema di monitoraggio, a maggior ragione di questo tipo, è una tipica competenza di ambito territoriale ottimale.

Quindi, propongo di sostituire l'espressione «sotto la diretta responsabilità dell'ente locale» con quella «sotto la diretta responsabilità dell'ambito territoriale ottimale». In questo modo si rimanda alla Provincia o ad altre forme associative di cui all'articolo 15.

PRESIDENTE. Ritengo che vi sia estremo buon senso in quanto richiesto dal senatore Ronchi. Essendovi una richiesta formale di accantonamento dell'emendamento 54.0.12, avanzata dal senatore Sacconi, ora decideremo rispetto a questa.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della richiesta di accantonamento dell'emendamento 54.0.12, avanzata dal senatore Sacconi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento 54.0.12, chiedo al Governo se intende parimenti rimettersi all'Aula.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, volevo in premessa dire che non vi sono particolari contrarietà al contenuto di questo emendamento. Allo stesso tempo, si condividono pienamente le osservazioni fatte dal presidente Bianco nell'auspicio che, attraverso un ordine del giorno, si potesse inserire questa particolare norma specifica nell'ambito molto più ampio del disegno di legge ora all'esame del Parlamento. Le stesse osservazioni del senatore Ronchi dimostrano come sia possibile migliorare il testo dell'articolo inserendolo nel disegno di legge.

Fatte queste doverose premesse, il Governo si rimette all'Aula.

GRILLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (FI). Signor Presidente, do una risposta brevissima alla senatrice Finocchiaro relativamente ad un errore di forma. Nella sostanza, il disegno di legge di riforma dei servizi locali non è ancora arrivato in Aula. Nel frattempo, e insisto, dieci giorni fa il provvedimento collegato ha stabilito, con il nostro voto contrario, che i servizi pubblici idrici dovessero essere considerati pubblicizzati. Questo non è scritto nel disegno di legge Lanzillotta ma lo abbiamo detto noi, su iniziativa del Gruppo di Rifondazione Comunista.

Sul merito dell'emendamento 54.0.12, oltre a ribadire il voto favorevole di Forza Italia su di esso, chiedo al senatore Manzione se è d'accordo per una sua integrazione.

PRESIDENTE. Collegli, non costringetemi ad un accantonamento di ufficio di questo emendamento. Non è possibile costruire a pezzi il testo di un emendamento in Aula.

GRILLO (FI). Signor Presidente, la mia richiesta è semplicissima. La lettera *a)* del comma 1 parla delle associazioni dei consumatori e degli imprenditori. Le lettere successive, invece, citano solo le associazioni dei consumatori. Più correttamente, anche le associazioni degli imprenditori dovrebbero essere sempre citate.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Manzione se accetta le proposte di modifica avanzate al testo dell'emendamento 54.0.12.

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, concordo con la richiesta del senatore Ronchi per la modifica di quanto previsto nella lettera *d)*.

Per quanto riguarda invece la richiesta del senatore Grillo, ritengo che sia ultronea, nel senso che la previsione che c'è nel primo comma poi non inquina direttamente tutte le altre previsioni, quindi mi dispiace di non poter accettare.

LEGNINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, sull'osservazione del senatore Ronchi, devo rilevare che gli ambiti territoriali ottimali, con questa legge, li abbiamo soppressi, anche se poi bisognerà vedere l'esito di questa norma; ma non eliminerei dal testo l'ente locale, che rimane comunque il soggetto che sovrintende, in alcuni casi anche in via esclusiva. Aggiungerei alla formulazione del senatore Ronchi: «dell'ente locale o dell'ambito ottimale», perché ci sono Comuni che non hanno conferito il servizio e ci sono servizi per i quali non vige il sistema degli ambiti ottimali e così via. Deve essere necessariamente così.

PRESIDENTE. Un doppio binario.

MORANDO (*Ulivo*). Ma certo, perché ci sono Comuni che lo fanno per conto proprio.

PRESIDENTE. Se l'ente locale è in grado di poterlo fare, lo fa, diversamente sceglie un ambito ottimale.

RONCHI (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCHI (*Ulivo*). Signor Presidente, rimandavo all'articolo 15, alle forme associate degli enti locali, perché insisto che un sistema di monitoraggio frammentato in un singolo Comune è un costo eccessivo ed ha un'efficacia molto ridotta.

L'ambito territoriale rimandava o alla Provincia o alle forme associate dei Comuni.

PRESIDENTE. Credo però che se si tratta del Comune di Milano o di Roma è una cosa, se si tratta di un Comune di 80 abitanti è un'altra, e quindi a seconda del caso si interpreterà.

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Signor Presidente, il mio Gruppo ha ancora a disposizione del tempo?

PRESIDENTE. Sì.

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Credo allora di poter parlare quanto ritengo, comunque sarò molto rapido. Volevo esprimere il nostro voto contrario su questo emendamento, perché il testo contraddice il titolo. Il titolo recita: «Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali», mentre il testo tutela le associazioni dei consumatori pubblici locali e le due cose spesso non coincidono e spesso non coincidono affatto.

La realtà, quale si è determinata nel nostro Paese, delle associazioni dei consumatori, è che non si tratti di vere associazioni di consumatori, quanto di *lobby* o di associazioni di piccolo cabotaggio che apparentemente raccolgono le adesioni dei consumatori previste dalla legge, ma in realtà attraverso alcuni *escamotage*, alcune funzioni, hanno trovato legittimazione ad agire in sedi dove fanno spesso i loro interessi in forma contraria a tutte le associazioni dei consumatori. Un caso di specie particolare è nell'organismo di conciliazione tra utenti e azienda che esisteva in SIP prima e in TELECOM poi: tutti i misfatti sono stati in qualche modo composti in quella camera di conciliazione e i consumatori, quelli veri, ne sono sempre usciti scornati, mentre le loro presunte associazioni ne sono via via uscite arricchite.

La formulazione di questo emendamento porta a queste distorsioni e per questo noi voteremo contro.

(È pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di aggiunta di firme: all'emendamento 54.0.12 (testo 2), dai senatori Martinat, Menardi e De Angelis).

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 54.0.12 (testo 2), presentato dal senatore Manziona e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo all'esame dell'articolo 54-*bis*.

Lo metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo all'esame dell'articolo 55, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LEGNINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 55.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. C'è una sintonia totale fra relatore e Governo!

Metto ai voti l'emendamento 55.1, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 55.2 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 55.3.

NOVI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (*FI*). Presidente, appongo la mia firma all'emendamento 55.3 e altrettanto avrei voluto fare sull'emendamento 55.2, che puntava a costituire un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per un piano contro la violenza alle donne, nonché un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per un piano contro l'uso di droghe e alcol tra i giovani.

Non riesco a capire perché per una modesta spesa... (*Commenti dal Gruppo Ulivo*). Posso parlare o no?

PRESIDENTE. Senatore Novi, concluda.

NOVI (*FI*). Del resto, se la finanziaria non passa, questo non dipenderà certo dal mio intervento di due minuti. Sono altri i motivi. Può darsi che in questo modo qualcuno si vergognerà di votare questa finanziaria.

Dicevo che in quest'Aula le donne del centro-sinistra pongono spesso la questione femminile, quella della violenza contro le donne e così via.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Novi.

NOVI (*FI*). Non capisco quindi come facciano a votare contro l'emendamento in esame.

BONFRISCO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONFRISCO (FI). Presidente, avendo sottoscritto insieme ai senatori Malan e Stracquadanio l'emendamento 55.3, vorrei intervenire rapidamente per spiegarne le motivazioni.

PRESIDENTE. Non si faccia precedere dal senatore Novi, che invece è estremamente rapido.

BONFRISCO (FI). Mi scuso per il *misunderstanding* all'interno del nostro Gruppo.

Noi intendiamo richiamare l'attenzione su un semplice dato. Siamo a pochi giorni dall'efferata violenza e dall'omicidio ai danni della cara signora Reggiani.

Non abbiamo il tempo, in questo momento, di esprimere le tante valutazioni che con molti colleghi e, soprattutto, colleghe potremmo condividere. Desideriamo però porre l'accento su un dato emergenziale, chiedendo che i benefici concessi in virtù della legge Gozzini a chi si è macchiato di reati che vanno dalle lesioni personali guaribili in più di 20 giorni fino alla riduzione in schiavitù, alla violenza sessuale, al turismo sessuale e alla pedofilia, vengano sospesi.

Questi reati stanno assumendo all'interno della nostra società dimensioni sempre più drammatiche ed è per questo che chiedo un voto di assoluta coscienza della libertà e della responsabilità che abbiamo di affrontare le emergenze. (*Applausi dal Gruppo FI*).

STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Innanzitutto, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 55.3. Inoltre, desidero spiegare ulteriormente il motivo per cui chiediamo all'Aula un voto favorevole su questa proposta di modifica.

Questo emendamento va a sostituire l'articolo 55 del disegno di legge finanziaria, che prevede un generico piano da 20 milioni di euro contro la violenza alle donne. È la classica operazione della quale non si sente il bisogno, se non per sprecare un po' di denaro pubblico. Un generico piano di 20 milioni di euro si traduce in una generica campagna pubblicitaria da 20 milioni, genericamente concessa a generici amici.

Abbiamo ritenuto molto più serio proporre che, con riferimento a specifici reati che fanno parte di quell'universo di violenze che colpiscono prevalentemente o esclusivamente le donne, ci sia una riduzione di benefici previsti per chi si è reso responsabile di tali reati e, al tempo stesso, venga stanziata una somma per chiarire a tutti che lo Stato italiano, di fronte a questi reati, ha alzato il suo livello di guardia e di punizione.

Ci sembra un ragionevole modo di affrontare non un'emergenza, ma un problema grave, e che sia molto più serio che tassare gli italiani per far spendere loro inutilmente 20 milioni di euro.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stracquadanio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 55.3, presentato dal senatore Malan e da altri senatori

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1718

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 55.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto. Francamente non capisco questo articolo. Suggestirei al relatore e al Governo di modificare il titolo, prevedendo la violenza verso le donne ma anche verso i minori. Scusate, perché i minori no? Perché solo le donne, colleghi? Per quale motivo? Stiamo votando l'articolo, ma credo che la violenza sui minori, dal punto di vista etico, sia altrettanto, se non più grave, della violenza sulle donne. Perché, tra due minori, tutelare solo la violenza perpetrata ai danni di una ragazza e non quella ai danni di un minore? Francamente mi sfugge la *ratio* di questo titolo, che mi sembra discriminatorio. Pertanto, vi inviterei davvero ad aggiungere anche questa dizione: credo che nulla osti a farlo.

Poi, di che piano si tratta: pubblicitario, di *moral suasion*? 20 milioni di euro servono al ministero Mastella per fare un po' di carceri in cui mettere, magari, coloro che fanno violenza alle donne e ai minori. Credo che il piano si possa fare in cinque minuti. Questi soldi vanno al Ministero della giustizia, in modo che possa fare quelle celle, dove chi fa violenza alle donne e ai minori possa restare magari un po' più a lungo di quanto avvenga oggi. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO (AN). Signor Presidente, voglio dichiarare il mio voto contrario a questo articolo, per due ragioni. La prima rientra fra gli argomenti che ha appena impiegato il presidente Castelli: questo articolo determina un'autentica discriminazione delle donne rispetto agli uomini, perché si riferisce ad un problema specifico, che è quello della violenza; altra cosa sarebbe quella del sostegno, per esempio, dell'imprenditoria femminile o di quant'altro. La seconda è che appare un ritorno al passato: oggi viene riproposto un fondo già previsto nella scorsa finanziaria, che non sopravvisse alle successive variazioni di bilancio.

In realtà si tratta, pertanto, di 20 milioni che il Governo vuole riservare a sé come tesoretto dei tesoretti, per poterlo impiegare nel corso dell'anno successivo come crede. Non posso condividere un tale proposito, dunque voterò contro. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 55.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Senatore Rotondi: chi c'è alla sua destra? Se non c'è nessuno, la prego di togliere la scheda dal rilevatore, così procediamo al voto.

Il Senato approva.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 55, che invito i presentatori ad illustrare.

BORNACIN (AN). Signor Presidente, gli emendamenti dal 55.0.2 al 55.0.14 propongono modifiche alla legge 3 agosto - sottolineo la data, un giorno dopo la strage di Bologna - 2004, n. 206, che porta la mia firma e quella di tanti altri colleghi del centro-destra del centro-sinistra, approvata all'unanimità nella scorsa legislatura, che dà provvidenze alle vittime del terrorismo e ai familiari delle vittime del terrorismo. Tale normativa è rimasta sostanzialmente inapplicata - vuoi per cattiva volontà, vuoi per burocrati che non comprendono o forse non vogliono comprendere - sostanzialmente inapplicata per due anni.

Sottolineo che si tratta di una legge che è stata portata avanti, perseguita e voluta da tutto il Parlamento, ma non riesce a funzionare, danneggiando persone come le vittime del terrorismo e i familiari delle vittime del terrorismo, che hanno pagato negli anni di piombo solo per essere nella mente dei terroristi dei simboli dello Stato.

Chiedo di approvare questi emendamenti per fare in modo che una legge approvata all'unanimità dal Parlamento funzioni e i familiari delle vittime del terrorismo e le vittime del terrorismo sopravvissute abbiano provvidenze che lo Stato deve loro per quello che hanno subito. Proprio in questi giorni è uscito un libro in cui si afferma che le vittime del terrorismo non sono stata soltanto coloro che sono morti, che sono caduti sotto il piombo dei terroristi, ma anche coloro che sono sopravvissuti, le loro famiglie, i loro figli, che hanno pagato dal punto di vista psicologico e anche dal punto di vista economico. Chiedo quindi all'Aula di approvare questi emendamenti per un atto di giustizia nei confronti delle vittime e dei familiari delle vittime del terrorismo. *(Applausi dal Gruppo AN)*.

ROSSA (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSA (Ulivo). Signor Presidente, gli emendamenti presentati e illustrati dal senatore Bornacin riguardano aspetti attuativi e migliorativi della legge n. 206 del 2004, che ha istituito benefici economici, pensionistici, previdenziali e sanitari per le vittime del terrorismo e delle stragi, che con norme contenute nel decreto fiscale sono stati allargati alle vittime del dovere e della criminalità organizzata.

Tali emendamenti sono gli stessi che avevo sottoposto all'esame della Commissione bilancio e che per rispetto all'accordo di maggioranza non ho ripresentato in Aula.

Vorrei far presente che a tutt'oggi, nonostante le recenti circolari emesse dagli enti INPS ed INPDAP, permangono carenze ed omissioni sui punti pensionistici e previdenziali tali da rendere inattuata la legge n. 206 e richiedendo un ulteriore intervento legislativo. Credo opportuno ricordare che si tratta di benefici che giungono a distanza di trent'anni (quarant'anni con Piazza fontana) dai tragici fatti di un periodo storico che è nella memoria di tutti.

Ritengo necessaria da parte del Governo un'attenzione sulle problematiche ancora aperte e irrisolte e sulla soluzione delle quali la stessa Presidenza del Consiglio si era espressa dando ampie rassicurazioni alle associazioni delle vittime.

Ringrazio il senatore Bornacin per la sensibilità sull'argomento, essendo stato anche l'estensore della legge n. 206 insieme all'onorevole Bielli; tuttavia lo invito a ritirare questi emendamenti e trasformarli in un ordine del giorno che sarei disponibile a sottoscrivere.

Al Governo chiedo di valutare opportunità e modalità di intervento all'interno dell'*iter* della finanziaria 2008 o di altro disegno di legge collegato, al fine di rispettare gli impegni assunti con le associazioni delle vittime e di dare soluzione ai problemi che da troppo tempo sono all'attenzione dell' Parlamento. *(Applausi dal Gruppo Ulivo)*.

PRESIDENTE. Senatore Bornacin, intende mantenere gli emendamenti?

BORNACIN (AN). Signor Presidente, ho testé consegnato al relatore il testo dell'ordine del giorno. Al Governo dico che sono disponibile, in un atto di estrema buona volontà soprattutto perché stiamo parlando di un argomento serio che ci accomuna tutti a ritirare gli emendamenti a condizione che il Governo accolga senza modifiche l'ordine del giorno che il sottoscritto e la collega Rossa abbiamo concordato parola per parola con le associazioni delle famiglie vittime del terrorismo. Chiedo pertanto al Governo di compiere un atto di buona volontà e di accogliere l'ordine del giorno così come è stato formulato, senza modificarne una virgola perché diversamente porrò in votazione gli emendamenti. Mi sembra che sia una richiesta ragionevole.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

LEGNINI, relatore. Signor Presidente, sottoscrivo parola per parola quanto affermato dalla senatrice Rossa e dal senatore Bornacin e pertanto invito a ritirare gli emendamenti dichiarando fin da ora il parere favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno (il cui testo è impegnativo) predisposto dai senatori Bornacin e Rossa.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Condivido questa impostazione e accolgo l'ordine del giorno.

PISANU (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISANU (*FI*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la firma all'ordine del giorno, sottolineando un solo aspetto: in questo Paese da anni si discute su quando e come chiudere il capitolo tragico dei cosiddetti anni di piombo. Credo che il modo migliore per iniziare a chiudere quel periodo sia quello di intervenire dal lato della difesa delle vittime. (*Applausi dai Gruppi FI, AN, LNP e Ulivo*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Pisanu. Non lo posso fare come presidente, ma se fossi stato nell'emiciclo l'avrei applaudita anch'io.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G55.0.100 non verrà posto ai voti.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 55.0.4, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14, mentre l'emendamento 55.0.3 è stato ritirato.

VITALI (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITALI (*Ulivo*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno condividendo pienamente l'intervento svolto dalla senatrice Rossa.

PRESIDENTE. Credo che saranno diversi i senatori che vorranno aggiungere la firma e pertanto sono tutti autorizzate a presentarlo per iscritto alla Presidenza.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 55.0.16, presentato dal senatore Ciccanti.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

II Senato non approva.

(È pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di aggiunta di firme: all'ordine del giorno G55.0.100, dai senatori Barbolini, Battaglia Giovanni, Angius, Montalbano, Barbieri, Silvestri, Micheloni e Selva).

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 55.0.22, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

II Senato non approva.

Passiamo all'esame dell'articolo 55-*bis*, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LEGNINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti e tre gli emendamenti presentati.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 55-*bis*.800, presentato dal senatore Stefani e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

II Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 55-*bis*.801, presentato dal senatore De Poli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 55-*bis*.1, presentato dal senatore Cursi e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 55-*bis*.

CURSI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURSI (AN). Signor Presidente, sull'articolo 55-*bis*, riguardante il fondo per le non autosufficienze, dichiaro il voto contrario.

A tal proposito ricordo all'Aula che in uno studio svolto alla Camera nella scorsa legislatura dall'ex Gruppo DS il fondo per le non autosufficienze fu valutato tra i 4.000 e i 5.000 miliardi.

Mi sembra che inserire oggi per il 2008 100 milioni di euro in più - pensate che cifra - che aggiunti a quelli dello scorso anno diventano 300 milioni di euro e 400 per il 2009, sia un'offesa per chi ha svolto un lavoro del genere, per chi segue tali problematiche e per coloro che in Commissione sanità - lo ripeto ai colleghi Binetti, Baio e al presidente Marino - si erano stracciati le vesti per difendere l'esigenza che il Governo prevedesse stanziamenti maggiori.

Per questi motivi preannuncio un voto contrario sull'articolo 55.

CICCANTI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, il Gruppo UDC preannuncia un voto contrario sull'articolo 55-*bis* che, così com'è formulato, rappresenta una sorta di mancia in quanto la complessità che attengono ai problemi relativi alle non autosufficienze sono sia di carattere ordinamentale che economico-finanziario.

Chiunque tiene in casa - e sono moltissime le famiglie - persone non autosufficienti è costretto ad istituzionalizzarle e quindi a ricoverarle in istituti pubblici o privati, a seconda delle proprie possibilità economiche e dell'offerta presente nel settore, oppure a mantenerle in casa con enormi ripercussioni in termini di stile di vita ed economici.

Ora, questa norma, oltre ad essere molto al disotto delle necessità, come ha ricordato il collega Cursi, non prevede un'articolazione normativa che consenta il coinvolgimento degli enti locali. La materia dell'assistenza rientra tra le competenze delle Regioni e deve essere, anche in base agli accordi assunti tra lo Stato e le varie autonomie, in qualche modo coordinata con una serie di iniziative degli enti locali.

Diversamente, è una norma manifesto alla quale non ci si può associare perché offende innanzitutto i destinatari di questi benefici.

VALPIANA (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALPIANA (RC-SE). Signor Presidente, voterò a favore di questo articolo 55-*bis*. Vorrei ricordare che la questione dei non autosufficienti, similmente a quella ricordata ieri in riferimento alle persone danneggiate da trasfusioni, non nasce oggi e con questo Governo. Sono questioni che risalgono molto indietro nel tempo. Io siedo in Parlamento dal 1994 ed è a partire da allora che con la Commissione affari sociali della Camera si è cercato di predisporre una legge - di cui lei era il Presidente - sulla non autosufficienza.

Il Governo Berlusconi nei cinque anni precedenti su questi temi non ha fatto quanto ora invece rivendica dalla nostra parte politica, sostenendo che non si sta facendo abbastanza.

Bene, osservo che la legge sulla non autosufficienza è attualmente in discussione presso la Camera e che, una volta approvata, sarà esaminata dal Senato che potrà valutare eventuali correzioni. Almeno si inizia con un fondo che, pur non essendo considerato sufficiente da tutti, rappresenta l'inizio di un qualcosa che i precedenti Governi non hanno mai iniziato. *(Applausi dal Gruppo RC-SE)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 55-*bis*.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo agli articoli successivi.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 55-*ter*.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 56.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 57.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi all'articolo 57, che si danno per illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LEGNINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 57.0.1, presentato dal senatore Rossi Fernando.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 57.0.4.

DE GREGORIO (*Misto-Inm*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GREGORIO (*Misto-Inm*). Intervengo brevemente per illustrare l'emendamento 57.0.4, che può sanare alcune situazioni che riguardano soggetti lavoratori che ricoprono funzioni pubbliche elettive.

Stiamo parlando di consiglieri comunali, provinciali, regionali, assessori, sindaci e perfino eletti al Parlamento, oppure di soggetti che ricoprono cariche direttive sindacali previste per legge, che si collocano in aspettativa non retribuita ai sensi della legge n. 816 del 1985. Costoro, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, dovrebbero presentare agli enti di previdenza, entro il settembre di ciascun anno, un'istanza di accredito dei contributi figurativi per l'anno precedente.

Esistono molti casi, moltissimi casi *bipartisan* - non si tratta di un emendamento di parte -, in cui questi soggetti, collocati in aspettativa non retribuita, esercitando le funzioni pubbliche elettive, non essendo a conoscenza della modalità per cui ogni anno occorre fare istanza per l'accreditamento dei contributi figurativi dovuti ai soli fini pensionistici, non hanno presentato l'istanza nei termini.

Questo emendamento permette, per gli anni passati, di riaprire il termine di presentazione dell'istanza affinché questi soggetti possano avere accreditati i contributi figurativi dovuti. Faccio presente che la stessa disposizione è stata approvata dal Parlamento nella legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005), all'articolo 1, comma 239. Auspico un voto *bipartisan* dell'Aula e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

NOVI (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (*FI*). Signor Presidente, sottoscrivo l'emendamento 57.0.4.

Al riguardo ricordo un problema, cioè il fatto che l'INPS, per quanto riguarda i trattamenti di fine rapporto, sta accusando dei ritardi nella corresponsione delle somme relative a questo trattamento, che pongono in gravissima difficoltà quanti hanno raggiunto l'età pensionabile.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore De Gregorio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 57.0.4, presentato dai senatori De Gregorio e Novi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 58, cui sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si danno per illustrati, e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LEGNINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e suggerisco al Governo di accogliere l'ordine del giorno G58.0.100 come raccomandazione.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo è favorevole ad accogliere l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 58.4, presentato dal senatore Ciccanti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 58.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Metto ai voti l'emendamento 58.0.5, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 58.0.4 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G58.0.100.

Senatore Rossi, è d'accordo che venga accolto come raccomandazione?

ROSSI Fernando *(Misto-Mpc)*. Signor Presidente, non va bene la raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame dell'articolo 59, sul quale è stato presentato un emendamento, successivamente trasformato nell'ordine del giorno G59.300, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LEGNINI, relatore. Il parere è contrario sull'emendamento 59.0.3, mentre mi rimetto al Governo sull'ordine del giorno G59.300, che potrebbe essere accolto come raccomandazione.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo lo accoglie.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G59.300 non verrà posto ai voti.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 59.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Metto ai voti l'emendamento 59.0.3, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 60, su cui sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LEGNINI, relatore. Il parere è contrario sull'emendamento 60.1.

L'emendamento 60.0.1 affronta un tema molto rilevante. Vi è una norma nella finanziaria dell'anno scorso che consentiva la riduzione dei premi INAIL per gli artigiani e le piccole imprese in presenza di una misurazione, da parte dell'INAIL stessa, di una eccedenza di contribuzione rispetto all'erogazione delle prestazioni. Tale norma non è stata attuata in quanto l'INAIL ancora non effettua detta operazione.

A mio modo di vedere, ma si tratta dell'opinione di tutta la maggioranza, questa attività dovrà essere espletata al più presto. La copertura finanziaria della norma dell'anno scorso era subordinata all'accertamento in questione, mentre la copertura finanziaria dell'emendamento ora in esame, che riproduce quella norma migliorandola, è effettiva e va in tabella A. È l'unico motivo questo, per ragioni evidenti di sostenibilità finanziaria, per il quale non è possibile accogliere l'emendamento.

Invito, quindi, i colleghi Angius e Montalbano a trasformare l'emendamento in ordine del giorno, che penso il Governo non avrà alcuna difficoltà ad accogliere. Il problema è serio.

Il parere è poi contrario su tutti gli altri emendamenti presentati.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Senatore Montalbano, le chiedo se accoglie la richiesta avanzata dal relatore.

MONTALBANO (*Misto-CS*). Presidente, non ho alcuna difficoltà a cogliere il senso delle argomentazioni che stanno alla base dell'intervento del relatore. Mi sembrano inoppugnabili in quanto si riconosce la validità politica dell'emendamento presentato.

I senatori della Costituente socialista hanno voluto richiamare l'attenzione, nel corso della discussione della finanziaria, su alcuni emendamenti che puntavano a mettere in evidenza le problematiche inerenti la piccola impresa e soprattutto l'artigianato.

C'è un punto su tale questione che la legge finanziaria del 2007 aveva previsto con riferimento alla gestione dell'artigianato, ossia la riduzione dei premi dovuti dai datori di lavoro all'INAIL.

L'emendamento che proponevamo, che siamo disponibili - lo dichiaro subito al relatore - a trasformare in ordine del giorno proprio per la ragione finale richiamata dal relatore alla nostra attenzione, si proponeva - e lo fa ora l'ordine del giorno - di modificare tale norma in ragione del seguente fatto. Il meccanismo individuato l'anno scorso per la determinazione dell'avanzo di gestione dell'INAIL, in base al quale procedere alla riduzione dei premi della gestione all'artigianato, è talmente complesso da essere di fatto inappellabile.

Quindi, le modalità a cui faremo riferimento nell'ordine del giorno, e che sono previste dalla stessa legge finanziaria del 2007, fanno riferimento ad un decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL.

La riduzione prevista si rende tanto più necessaria in considerazione dell'ottimo andamento dell'anno 2006 della gestione separata dell'artigianato presso l'INAIL, nonché degli evidenti positivi risultati dell'impegno delle imprese artigiane per garantire la sicurezza sul lavoro, del quale fanno fede la costante pressione della dinamica infortunistica.

Noi quindi non abbiamo difficoltà a trasformare in ordine del giorno il nostro emendamento e pensiamo che l'Aula debba poterlo approvare.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, e mi rivolgo anche al relatore, gli emendamenti 60.0.2 e 60.0.4, tranne che per le coperture, sono identici.

LEGNINI, *relatore*. Avevo chiesto la parola proprio su questo e per invitare anche i colleghi Maninetti e Polledri ad aderire a questo ordine del giorno ritirando i loro emendamenti.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, non solo non aderiamo all'ordine del giorno ma se possibile facciamo nostro anche l'emendamento del senatore Montalbano. Se mi consente illustro ora le motivazioni altrimenti lo faremo in sede di voto.

PRESIDENTE. Lo faccia subito, senatore Castelli, ma devo dirle che il senatore Montalbano non ha rinunciato al suo emendamento, lo ha trasformato in ordine del giorno. Essendo però il testo identico, se dovessero essere bocciati gli emendamenti 60.0.2 e 60.0.4 ci sarebbero adesso da approfondire le eventuali preclusioni.

MORANDO (*Ulivo*). Quali preclusioni?

CASTELLI (*LNP*). Colleghi, io vorrei farvi notare una questione: giustamente l'INAIL è stata costituita per venire incontro a quei lavoratori che hanno subito degli infortuni e le aziende pagano fior di premi per questo e hanno sempre pagato in tutti questi anni.

Nel 1995 è stata varata la legge n. 626 che ha portato una grandissima innovazione nel campo della lotta agli infortuni nelle nostre aziende, portando tra l'altro degli oneri molto elevati sia in termini organizzativi e finanziari che di organizzazione del lavoro. Gli infortuni diminuiscono continuamente, sia quelli mortali che quelli non mortali e quindi la nuova legge e la nuova organizzazione del lavoro sono state veramente efficaci. In compenso i premi INAIL non sono mai

diminuiti, al punto che oggi l'INAIL ha un avanzo di gestione, udite udite, di 2 miliardi e 500.000 euro, ripeto 2 miliardi e 500.000 euro in termini di competenza che l'INAIL ha avanzato in questi anni.

Quindi, a mio parere, non c'è bisogno di alcuna copertura se vogliamo diminuire i premi, perché le coperture previste sono dell'ordine di 300 milioni che l'INAIL può assorbire tranquillamente perché ha accumulato, ripeto, in termini di competenza oltre 2 miliardi e 500.000 euro di premi che sono stati versati dalle aziende, sono soldi delle aziende che queste ultime non riavranno più indietro.

Io ritengo che sarebbe un segnale veramente notevole nei confronti delle piccole e medie aziende, poi se volete fare soltanto delle battaglie di bandiera, per carità, non c'è nessun problema, tanto è per questo che al Nord non votano per la sinistra, perché capiscono perfettamente quanto avete a cuore questi problemi, cioè meno che zero. Però, ripeto, l'INAIL oggi grava in questi termini sul bilancio delle aziende, soprattutto le piccole e medie. *(Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Scarpa Bonazza Buora).*

BONADONNA (RC-SE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONADONNA (RC-SE). Per economia di tempo dico che ho apprezzato le valutazioni svolte dal relatore Legnini su questo emendamento. Tra l'altro in Commissione ce n'era uno identico a firma mia, quindi accolgo la proposta che è stata fatta e chiedo anche al senatore Montalbano di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno.

MANINETTI (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANINETTI (UDC). Signor Presidente, noi manteniamo sicuramente l'emendamento, e credo di poterlo fare a nome del mio Gruppo e di tutti altri firmatari. Non ho altro da aggiungere a quello che ha già detto il senatore Castelli. Credo che, di fatto, qui non occorra neanche copertura perché gli utili fatti dall'INAIL sui mancati infortuni sono sicuramente sufficienti per coprire anche questa riduzione di tassi che è necessaria nei confronti di un costo del lavoro che sempre di più vessa le imprese italiane, soprattutto quelle piccole e medie.

SACCONI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (FI). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma agli emendamenti 60.0.2 e 60.0.4 dei senatori Maninetti e Polledri.

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Una prima richiesta al senatore Montalbano: sono d'accordo alla trasformazione in ordine del giorno. Io avrei votato contro e così spiego il mio voto contrario agli altri due ordini del giorno. Non ho niente in contrario alla possibilità di ridurre tariffe INAIL alle piccole e medie imprese, come in generale, a parte che l'affermazione del senatore Castelli non risponde a verità

CASTELLI (LNP). Te lo dimostro quando vuoi!

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Fammi finire! Gli infortuni sul lavoro non sono diminuiti nella piccola e media impresa dove mantengono un tasso molto elevato; semmai sono diminuiti nella grande. Ma questo non è un problema. Sarei anche d'accordo all'approvazione. Il problema è che,

quantomeno, per essere accettabile - e questo ho chiesto al senatore Montalbano - e trasformarlo in emendamento, previa verifica della corretta applicazione della legge n. 626, mi pare inaccettabile un principio che preveda la riduzione delle tariffe anche per coloro che non rispettano le applicazioni della legge sulla sicurezza. Questa è la motivazione per cui voto contrario agli emendamenti.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 60 altri emendamenti oltre quello soppressivo 60.1, presentato dal senatore Augello, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso.

È approvato

Passiamo alla votazione dell'emendamento 60.0.2 identico all'emendamento 60.0.4.

ZUCCHERINI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZUCCHERINI (RC-SE). Vorrei ricordare che già in occasione della discussione sulla legge della sicurezza, criticammo la proposta dell'abbassamento dei premi Inail perché il 92 per cento degli infortuni mortali e gravi accade nelle piccole imprese. E noi parliamo di una riduzione dei premi non per quelle aziende che mettono in atto delle politiche di prevenzione - che avrebbe un senso - ma di una riduzione a pioggia di quelle che lo mettono e non in atto.

Vorrei ricordare che oggi la Commissione infortuni ha una audizione rilevante perché un lavoratore è morto cadendo da un'impalcatura ed è stata condannata l'azienda a 500.000 euro di indennizzo, che non avrà mai, perché titolare risulta nulla tenente pur appartenendo ad una delle famiglie della borghesia imprenditoriale perugina più note e più ricche. Quindi bisogna stare attenti.

Dovremmo ragionare sull'Inail perché le modifiche di tabelle, ferme a decenni, non contemplano malattie che le nuove tecnologie ed i nuovi processi invece inducono. Dovremmo ragionare su Inail perché resiste a cause seriali, come appunto quelle sull'amianto, negando il diritto dei lavoratori.

Quindi non credo che si possa accedere ad una riduzione dei premi di questo tipo proprio per la discussione che l'Assemblea ed il largo coinvolgimento che questa Assemblea ha fatto sulle questioni che riguardano la sicurezza sul lavoro.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, si tratta di questioni che bisognerebbe conoscere a fondo. Vorrei ricordare, prima a me stesso e poi a colleghi, che qui stiamo parlando delle tariffe base. Va da sé che nell'aziende dove ci sono infortuni le tariffe aumentano. Il problema attuale è che pagano tariffe altissime anche le aziende ad incidenti zero. Esistono aziende ad incidenti zero, pensiamo a tutte le aziende meccaniche che nonostante oggi registrino pochissimi incidenti pagano tariffe base altissime. È ovvio che se ci sono incidenti le tariffe si alzano; il meccanismo dei premi INAIL è tale per cui quando si verifica un incidente la tariffa si alza; purtroppo, non si abbassa mai quando invece gli incidenti non si verificano. È questa l'ingiustizia, che poi porta anche le aziende a non essere incentivate a limitare gli incidenti. È possibile che sia una cosa così difficile da capire? *(Applausi dal Gruppo LNP).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 60.0.2, identico all'emendamento 60.0.4.

MANINETTI (UDC). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maninetti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

BALDASSARRI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, intervengo brevemente solo per dichiarare ovviamente il voto favorevole di AN, anche perché l'emendamento è da noi sottoscritto. Vorrei anche informare l'Aula che non si tratta certo di discutere degli incidenti o delle percentuali, visto che il 95 per cento delle imprese italiane sono piccole e medie imprese, ma si tratta di discutere del *surplus* e dell'avanzo dell'INAIL, in particolare se indirizzarlo alla riduzione dei premi alle imprese (come diceva il collega Castelli, chi ha incidenti paga comunque di più, quindi è sola disinformazione quella che viene fatta in Aula), oppure se lasciarlo dentro l'INAIL per investimenti immobiliari. Mi fermo qui, senza discutere della gestione degli investimenti immobiliari. *(Applausi dai Gruppi AN e LNP).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 60.0.2, presentato dal senatore Maninetti e da altri senatori, identico all'emendamento 60.0.4, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G60.0.1 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'articolo 61 (che spero tratti di materie meno controverse delle precedenti), sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LEGNINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 61, nonché a tutti gli emendamenti volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 61.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 61.2, presentato dal senatore Fluttero e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 61.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Metto ai voti l'emendamento 61.0.1, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 61.0.5, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 61.0.6, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 61.0.7, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 61.0.9, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 61.0.110, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 61.0.12, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 61-*bis*.800 è stato ritirato.

Poiché all'articolo 61-*bis* è stato presentato il solo emendamento 61-*bis*.800, successivamente ritirato, metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 61-*bis*.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo all'articolo 62, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento 62.8, del senatore Viespoli e di altri senatori, nel testo riformulato, sul quale esprimo parere favorevole.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore, anche per quanto riguarda il parere favorevole all'emendamento 62.8 (testo 2).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 65.0.1.

Senatori, potrei, vista l'ansietà, sospendere, ma vorrei arrivare fino alla votazione dell'articolo 67.

CARRARA (*FI*). Signor Presidente, visto che si stanno un po' tutti distraendo, vorrei insistere sul voto elettronico.

PRESIDENTE. Se si siedono tutti, faccio la verifica di ciascuna postazione, per alzata di mano non ci sarebbe stata nessuna discussione, quando il risultato mi sembra scontato. State seduti, per cortesia, altrimenti sospendo la seduta per poi riprenderla.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 65.0.1, presentato dal senatore Ruggeri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 65.0.2, presentato dal senatore Ruggeri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva.

Senatore Turigliatto, sull'emendamento 65.0.3 c'è stato un invito al ritiro. Lo accoglie?

TURIGLIATTO *(Misto-SC)*. Signor Presidente, sono insoddisfatto delle altre soluzioni; quindi, mantengo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 65.0.3, presentato dal senatore Turigliatto.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. *(Brus'o).*

Colleghi, quando c'è una differenza di 60 voti, non mi scalderei troppo.

Passiamo all'esame dell'articolo 66.

Lo metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato approva.

Colleghi, data l'ora, poiché il senatore Mantovano desidera intervenire, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

BOCCIA Antonio *(Ulivo)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio *(Ulivo)*. Signor Presidente, dobbiamo fare il punto della situazione su come si sta procedendo.

PRESIDENTE. Andiamo benissimo, senatore Boccia.

BOCCIA Antonio *(Ulivo)*. Presidente, lei comprenderà che se continuiamo con l'impostazione di questa mattina, non siamo rispettosi delle decisioni che abbiamo assunto; siamo a 26 votazioni in quattro ore, Presidente, con l'aggiunta delle altre che abbiamo fatto per alzata di mano senza il controllo elettronico. In ogni caso, se non avessimo accelerato verso la fine, noi oggettivamente non abbiamo tenuto un percorso molto rapido. Mi ascolti, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Boccia, abbiamo fatto 130 votazioni e ce ne mancano 150.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Ciò non toglie, Presidente, che l'opposizione in quest'Aula e anche sui giornali si era impegnata a ritirare la metà dei propri emendamenti, ma ciò non è avvenuto. Inoltre, i tempi non sono rispettati, perché tutti i Gruppi dell'opposizione hanno largamente esaurito il tempo a loro disposizione. In terzo luogo, se continua l'ostruzionismo di alcuni colleghi (in particolare, stamattina ho visto molto puntuale e preciso il collega Novi), significa che su ogni emendamento verranno concessi uno o due minuti ad ogni senatore dell'opposizione. E, come lei ha ricordato, dobbiamo ancora esaminare almeno un centinaio di emendamenti.

Evidentemente, dobbiamo chiedere al Presidente del Senato di riflettere sulla sua impostazione di concedere un minuto per ogni intervento dei colleghi dei Gruppi che hanno esaurito il tempo a loro disposizione.

Come lei avrà notato, Presidente, la maggioranza, ancorché molto provocata, è riuscita in qualche modo a non intervenire, quindi non ha occupato spazio, lasciando all'opposizione la possibilità anche di dilagare. Oggi pomeriggio, però, Presidente, chiedo che lei parli con il presidente Marini, affinché si riveda questa decisione.

Stiamo giocando, nell'ambito del nostro Regolamento, una battaglia parlamentare, condotta molto seriamente sia dall'opposizione sia dalla maggioranza. Se, mentre si gioca questo ruolo delle parti, si intromette una variabile che modifica il contingentamento dei tempi, evidentemente si stanno modificando le regole nel corso del gioco.

Le chiedo pertanto di parlare con il presidente Marini, perché per la seduta di oggi pomeriggio sia rivista la regola applicata questa mattina. Non so in quali termini sarà possibile modificarla, perché non spetta a me indicare al presidente Marini in che modo vorrà orientare i lavori nel prosieguo, ma certamente così non possiamo andare avanti.

PRESIDENTE. Non condivido assolutamente la sua analisi, collega Boccia. Se qualcuno volesse fare ostruzionismo, chiederebbe su ogni emendamento la votazione elettronica e in quel caso avremmo certamente avuto tempi diversi.

Il Presidente aveva addirittura previsto e calendarizzato le comunicazioni del ministro Amato, nella serata di mercoledì, proprio nel momento in cui sarà votata la Nota di variazione. Credo quindi che si possa concludere l'esame della manovra con un giorno di anticipo. Se questo è ostruzionismo, mi sembra che sia assolutamente corretto e rispettoso.

Trasmetterò al Presidente le sue richieste. Comunque, se abbiamo davanti un tempo sufficiente per concludere il voto sugli emendamenti nella serata odierna, e non domani, come previsto nella Conferenza dei Capigruppo, credo che sia grasso che cola.

BIONDI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI (FI). Presidente, desidero intervenire sulla modalità con cui interpreta l'ordine dei lavori il collega Boccia. Ho grande simpatia, e gliel'ho esternata molte volte anche privatamente, per il sacro zelo che muove il collega Boccia.

Tuttavia, poiché ho presieduto i lavori della Camera dei deputati per quattro legislature, posso testimoniare che, proprio quando era all'opposizione, egli chiedeva sempre alla Presidenza di poter beneficiare di altro tempo, anche quando non ne aveva più a disposizione. (*Il collega Boccia parla con un collega*).

Caro collega Boccia, la prego di starmi a sentire, perché il discorso la riguarda. Stavo appunto parlando della sua diligenza, quando nelle sedute dell'altro ramo del Parlamento, dove era appollaiato, lei poneva questioni e chiedeva, a chi presiedeva i lavori, ulteriore spazio perché l'opposizione, anche dopo aver esaurito il tempo a propria disposizione, potesse esprimersi nella libertà e anche nella dignità degli argomenti.

La dignità degli argomenti affrontati può sollecitare, a seconda della sensibilità di ciascuno, il diritto e qualche volta anche il piacere di consentire ed anche di dissentire. Credo di essere uno che parla poco, qui dentro, perché l'esperienza mi dice che *verba volant* e quel che segue. Parlo poco considerando che volare è necessario, ma per molti anche pericoloso, che hanno nella parola quella difficoltà espressiva che talvolta non corrisponde alla relazione tra il pensiero e la sua espressione.

Mi permetto dunque di dire al collega che questi ragionamenti monitori nei confronti della Presidenza non giovano all'ordine dei lavori. La Presidenza ha una visione che non è quella che vuole una parte e nemmeno l'altra, perché deve regolare il buon andamento della seduta.

Condivido, quindi, quello che lei ha detto, signor Presidente. È stato fatto molto e credo che si possa fare tutto senza ostruzionismi. Se poi si ha timore che discutendo qualche emendamento qualcuno si convinca, diversamente dalla voce del padrone, a votare in un modo diverso dall'altro, questo allora concerne cose diverse, che attengono a quel principio in ragione del quale il parlamentare obbedisce solo alla propria coscienza e non è legato a vincoli di mandato. D'altra parte, abbiamo rilevato che la senatrice Rame non solo non è legata al vincolo di mandato, ma nemmeno alla dignità della propria firma. (*Applausi del senatore Malan*).

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Rivolgo anche a lei la preghiera di essere breve, anche considerando che il Vice presidente si dovrà pure recare in Commissione. Ne ha facoltà.

STRACQUADANIO (*DCA-PRI-MPA*). Interverrò molto brevemente.

Signor Presidente, intendo solo far presente al collega Boccia che il nostro Gruppo ha ancora del tempo residuo e lo sta usando con parsimonia. Quindi, tutti i nostri interventi non esorbitano le disponibilità. Preciso anche che se ci fosse una volontà ostruzionistica da parte dell'opposizione (e non credo che gli interventi del collega Novi possano essere ascritti a questo intento), saremmo in ben altra condizione. Credo, anzi, che se in qualche votazione abbiamo assistito a cambiamenti dell'orientamento dell'Assemblea (penso alla questione della *class action* e ad altro), ciò è stato dovuto al residuo di tempo rimasto e al dibattito che si è proficuamente svolto in quest'Aula.

Vorrei quindi rassicurare il collega Boccia sull'assenza di qualunque volontà ostruzionistica, ma anche, per così dire, sostenere che probabilmente, nel prosieguo, avremo altre battaglie da fare e che questi tempi saranno utilizzati.

Omissis

La seduta è tolta (*ore 14,05*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817)

ARTICOLO 46-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 46-bis.

Stralciato

(Prescrizione dei farmaci di classe C)

1. Per i medicinali soggetti a prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, è fatto obbligo al medico di prescrivere il solo principio attivo. Il farmacista cui venga presentata una ricetta medica di cui al primo periodo è tenuto a fornire informazioni circa la disponibilità ed i costi del farmaco generico e degli altri medicinali contenenti il prescritto principio attivo.

PROPOSTA DI STRALCIO

S46-bis.1

Il Relatore

Approvata

Stralciare l'articolo.

EMENDAMENTI

46-bis.800

[POLLEDRI](#), [FRANCO PAOLO](#), [ALBERTI CASELLATI](#), [EUFEMI](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

46-bis.801

[EUFEMI](#)

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

46-bis.802

[SCALERA](#)

Precluso

Sopprimere l'articolo.

46-bis.803

[MANINETTI](#)

Ritirato.

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 47 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 47.

Accantonato

(Personale della associazione italiana della Croce rossa)

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la associazione italiana della Croce rossa svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo la associazione

italiana della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

EMENDAMENTI

47.1

TURIGLIATTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art 47.

(Stabilizzazione del personale precario della C.R.I.)

1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali ed in convenzione, tutti i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana sono trasformati in contratti a tempo indeterminato dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce Rossa Italiana, nonché con corrisposto un contributo a carico del «Fondo Nazionale per la stabilizzazione dei lavoratori precari delle P.A. e per l'Occupazione» pari ai maggiori oneri rispetto alla spesa sostenuta come contratti non a tempo indeterminato.

47.2

ROSSI FERNANDO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni istituzionali ed in convenzione, tutti i contratti a tempo determinato stipulati dalla Croce Rossa Italiana sono trasformati in contratti a tempo indeterminato dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Alla copertura del relativo onere si provvede con le ordinarie dotazioni finanziarie della Croce Rossa Italiana nonché con corrisposto un contributo a carico del "Fondo Nazionale per la stabilizzazione dei lavoratori precari della P.A. e per l'Occupazione" pari ai maggiori oneri rispetto alla spesa sostenuta come contratti non a tempo indeterminato.

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.

47.300

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per consentire alla Croce Rossa Italiana di provvedere alla corresponsione dell'intero ammontare delle risorse dovute ai propri dipendenti a titolo di salario accessorio in relazione agli anni 2005 e 2006 e di dare attuazione alle disposizioni sugli avanzamenti di carriera previsti dal contratto integrativo 2001, applicativo del CCNL 1998-2001, è autorizzata, per l'esercizio 2008, la spesa di 250 mila euro».

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2008: - 250 mila euro.

ARTICOLO 47-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 47-bis.

Approvato

(Modifica all'articolo 4 della legge n. 281 del 1991)

1. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola: «incruenti» è soppressa.

EMENDAMENTO

47-bis.800

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 48.

Approvato

(Vaccinazione HPV e partecipazione dell'Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri)

1. A valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 79 della presente legge, una quota delle medesime risorse pari al 50 per cento per l'anno 2008 è destinata alla concessione, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.

2. È autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per l'anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 e 34 milioni per l'anno 2049, finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del millennio, attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo, e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali.

EMENDAMENTI

48.800

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, EUFEMI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli: 20, 21, 26 (comma 1), 38, 43 (comma 2), 52, 54, 55, 68 (comma 2), 71, 72;

All'articolo 62 le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.898» sono sostituite dalle seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498». Dopo il comma del medesimo articolo 62 è aggiunto il seguente:

«L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

48.800a

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 48

48.0.6

DAVICO

Ritirato e trasformato nell'odg G48.0.100

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Dopo l'articolo 4 della legge 4 luglio 2005 n. 123 è inserito il seguente:

"Art. 1. - *(Nuovi interventi in materia di assistenza ai malati di linfedema)*. - 1. Con le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si provvede, entro il 28 febbraio 2008, alla modificazione degli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni relative all'assistenza distrettuale, delle prestazioni di assistenza farmaceutica, integrativa, specialistica ambulatoriale, protesica, ambulatoriale e domiciliare che risultano essenziali alla cura ed assistenza dei malati di linfedema"».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 500 milioni di euro.

ORDINE DEL GIORNO

G48.0.100 (già em. 48.0.6)

DAVICO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

il linfedema agli arti inferiori è una patologia causata da insufficienza meccanica e/o dinamica della circolazione linfatica che richiede cure periodiche specialistiche, bendaggi medicamentosi, l'utilizzo continuo di tutori elastici a compressione graduata e cicli quindicinali di terapia estremamente onerosi per i pazienti che ne sono affetti;

tale patologia può fare riferimento per la terapia chirurgica e la ricerca, a pochi centri Universitari, mentre per quanto attiene le necessarie cure specialistiche periodiche si fa riferimento a pochissime strutture ambulatoriali pubbliche o private localizzate prevalentemente nel Centro e nel nord Italia, dotate degli idonei presidi elettromedicali;

al momento, sono a totale carico dei pazienti gli oneri relativi alle predette cure periodiche, nonché i costi di acquisizione di tutori elastici, dei kit di bendaggio, dei presidi elettromedicali per il drenaggio domiciliare, nonché dei pochi farmaci disponibili;

tale situazione costringe i malati affetti da linfedema in una condizione di estrema difficoltà e disagio sociale, psicologico ed economico;

è conseguentemente necessario procedere al più presto ad una revisione del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, di definizione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria, al fine di includervi le prestazioni atte a garantire ai pazienti affetti da linfedema la possibilità di un'assistenza gratuita a carattere continuativo,

impegna il Governo a procedere al più presto ad una modificazione degli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni relative all'assistenza distrettuale, delle prestazioni di assistenza farmaceutica, integrativa, specialistica ambulatoriale, protesica, ambulatoriale e domiciliare che risultano essenziali alla cura ed assistenza dei malati di linfedema.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 48-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 48-bis.

Approvato

(Quota fissa di partecipazione)

1. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abolita.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni di euro per l'anno 2008. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

3. A tal fine il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è ridotto di 326 milioni di euro per l'anno 2008.

EMENDAMENTI

48-bis.800 (testo corretto)

[EUFEMI](#)

V. em. 3.950

Sopprimere l'articolo.

48-bis.900

[AUGELLO, BALDASSARRI, SAIA](#)

Respinto

All'articolo 48-bis. - (Quota fissa di partecipazione) - apportate le seguenti modifiche:

al comma 1 e al comma 2 sopprimere le parole: «Per l'anno 2008».

Consequentemente all'articolo 74, comma 7, sostituire le parole: «545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010» con

le seguenti: «1.000 milioni di euro per l'anno 2008, 1.200 milioni per l'anno 2009 e 1.400 milioni a decorrere dall'anno 2010».

ARTICOLO 48-TER INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 48-ter.

Approvato

(Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica)

1. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.

3. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono escluse le attività di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 1 ovvero accreditate nei programmi di educazione continua in medicina.

EMENDAMENTO

48-ter.800

EUFEMI

V. em. 48-bis.800 (testo corretto) e em. 3.950

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 49 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo XVIII

MISSIONE 21 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI

Art. 49.

Approvato

(Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali)

1. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotti dall'articolo 1, comma 1143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti: «Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, da una contabilità speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, titolari delle predette contabilità speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non siano state avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione degli stessi».

2. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 78 del 2001 è incrementata di 200.000

euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 11 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 78, è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

ARTICOLO 49-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 49-bis.

Approvato con un emendamento

(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

1. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;
 - b) all'articolo 21, al comma 1, la lettera b) è abrogata e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità»;
 - c) all'articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».
2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere a) e c), entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.
3. La modifica di cui al comma 1, lettera b), entra in vigore dal 1° gennaio 2009 e prende in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.
4. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico e tecnico per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.
5. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:
 - a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;
 - b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e proponano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.
6. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 5 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 5. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.
7. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione».

EMENDAMENTI

49-bis.800

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

49.bis.500

IL RELATORE

Approvato

Al comma 4, prima delle parole: «per gli anni 2008, 2009, 2010» aggiungere le seguenti: «Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n. 266», e dopo le parole: «personale artistico e tecnico» aggiungere le seguenti: «ed amministrativo».

ORDINE DEL GIORNO

G49-bis.100

DAVICO, CASTELLI, CALDEROLI, DIVINA, FRANCO PAOLO, FRUSCIO, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

la musica ha acquistato maggiore valore negli studi di base;

i Piani personalizzati nella Scuola dell'obbligo dovrebbero essere incentivati con l'obiettivo di delineare un'ipotesi di curriculum verticale per l'educazione musicale;

il nostro Paese dispone di un patrimonio artistico-musicale di grande eccellenza;

nei limiti della riserva dell'autonomia scolastica, e nel rispetto del riparto delle competenze statali e regionali, sia sotto il profilo delle funzioni legislative che di quelle amministrative;

impegna il Governo:

ad adoperarsi, affinché le scuole dell'obbligo possano porre in essere gli strumenti idonei per consentire la frequenza di «mattinate di teatro musicale» presso Teatri Lirici e Teatri di Tradizione, finanziati dallo Stato, che dispongano di un'orchestra, in cui sia possibile prendere coscienza ed ascoltare il repertorio musicale operistico e sinfonico della tradizione italiana.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 49-TER INTRODOTTI DALLA COMMISSIONE

Art. 49-ter.

Approvato

(Disposizioni in materia di istituzioni culturali)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3,4 milioni di euro.

3. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.

5. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 3 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

EMENDAMENTO

49-ter.800

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Inammissibile

Sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6.

ARTICOLO 49-QUATER INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 49-quater.

Approvato

(Festival pucciniano)

1. Per le celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore della Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini.

EMENDAMENTI

49-quater.800

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

49-quater.801

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO, ZANETTIN

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e per la celebrazione del 5° centenario della nascita di Andrea Palladio, è autorizzato, per l'anno 2008, un ulteriore contributo straordinario di 1,5 milioni di euro a favore del Centro Internazionale di Studi di Architettura (CISA) "Andrea Palladio" di Vicenza».

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.500.

ARTICOLO 49-QUINQUIES INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 49-quinquies.

Approvato

(Restauro archeologico di teatri)

1. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri è stanziata per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la somma di 1 milione di euro.

EMENDAMENTO

49-quinquies.800

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 50 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo XIX

MISSIONE 22 - ISTRUZIONE SCOLASTICA

Art. 50.

Approvato

(Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola)

1. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:

a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;

b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;

c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998.»;

d) l'assorbimento del personale di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

2. Le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), del presente articolo sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere da a) a d), del presente articolo, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

4. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole

da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il rispetto dei principi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 3 del presente articolo e dal presente comma.

5. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 unità».

6. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 43, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

7. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.

8. L'atto di indirizzo di cui al comma 7 contiene riferimenti relativi a:

a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998;

b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;

c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;

d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;

e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;

f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;

g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.

9. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 7, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di:

a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma 7, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;

b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

10. Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni competenti. L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

11. I piani di cui al comma 9 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

12. L'ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 9, ne riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

13. Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 12 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.

14. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/2011, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 12 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 8, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all'estensione all'intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 7, tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.

15. Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 13 può trovare applicazione l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

EMENDAMENTI

50.5

VALDITARA

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: «al 70 per cento» con le seguenti: «all'80 per cento»; inoltre, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Conseguentemente, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: "nonché la possibilità di assumere con contratto a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "in presenza di indifferibili esigenze, rigorosamente accertate dalle autorità sanitarie competenti"».

Conseguentemente, alla Tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

50.7

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini di incentivare l'educazione musicale nelle scuole dell'obbligo, statali e paritarie, gli strumenti musicali tradizionali, con esclusione di quelli elettronici, usufruiscono della detrazione dall'imposta lorda, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, articolo 15, nella misura massima di euro 1.000, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare del 5 per cento in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
2010: - 100.000.

50.8

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, articolo 15, aggiungere la seguente lettera: "lettera e-bis. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura massima di euro 1.000, le spese sostenute per l'assolvimento dell'obbligo d'istruzione presso le scuole paritarie».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare del 5 in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

Conseguentemente alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

50.12

VALDITARA

Respinto

Sopprimere il comma 6.

50.18

FANTOLA, CICCANTI, FORTE, MARCONI

Ritirato

Al comma 18, lettera c), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «di contrasto del fenomeno della dispersione scolastica».

50.800

STORACE

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Il Governo è autorizzato ad emanare entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge i provvedimenti di riordino degli Organi collegiali della scuola istituiti con decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 31 maggio 1974 al fine di semplificarne l'organizzazione funzionale e le competenze. Sono aboliti i Distretti Scolastici e i Consigli Scolastici provinciali. Sono soppressi gli IRRE istituiti con decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974. Sono altresì abrogate le disposizioni istitutive delle ASAS - Agenzie Nazionali Sviluppo Autonomia Scolastica di cui all'articolo 66 commi 6 e 7 della 27 dicembre 2006, n. 296. Il personale in servizio presso gli IRRE viene restituito ai ruoli di provenienza fatta salva una quota del 20 per cento da assegnare agli Uffici Scolastici Regionali per lo svolgimento delle funzioni surrogate dalla soppressioni degli IRRE».

ARTICOLO 51 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 51.

Approvato

(Risorse per attività di supporto al settore della scuola)

1. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2008, un importo fino ad un massimo del 15 per cento della predetta autorizzazione di spesa è finalizzato: ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica istruzione; all'attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.

EMENDAMENTO

51.1

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «nonché per promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado la cultura e le tradizioni della comunità locale di appartenenza».

ARTICOLO 52 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo XX

MISSIONE 23 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Art. 52.

Approvato con un emendamento

(Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema universitario nazionale)

1. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli importi indicati all'articolo 95, commi 8 e 14, della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.

2. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a:

- a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;
- b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;
- c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;
- d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;
- e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatico degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.

EMENDAMENTI

52.1

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Respinto

Al comma 1, le parole: «è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 530 milioni di euro per l'anno 2008, di 530 milioni di euro per l'anno 2009 e di 530 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente:

«Art. 52-bis.

(Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema dell'alta formazione artistica e musicale)

1. Al fine di incentivare la produzione artistica, gli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti al sistema dell'alta formazione artistica e musicale, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

2. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. Tale piano è volto a:

a) elevare la qualità globale del sistema dell'alta formazione artistica e musicale e il livello di efficienza delle istituzioni;

b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca, della didattica e della produzione artistica e musicale;

c) consentire una rapida adozione di un sistema programmatico degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti il CNAM, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte delle singole istituzioni agli obiettivi del piano».

52.2

VALDITARA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «550 milioni di euro per l'anno 2008, 550 milioni di euro per l'anno 2009 e 550 milioni di euro per l'anno 2010» con le seguenti: «900 milioni di euro per l'anno 2008, 900 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro per l'anno 2010».

Conseguentemente, al comma 1, del medesimo articolo, sostituire le parole da: «ad aumentare il fondo di finanziamento ordinario» fino a: «Atenei» con le seguenti: «per il 50 per cento agli adeguamenti retributivi per il personale docente, a contratti integrativi di diritto privato tra docenti e strutture universitarie interessate, ai rinnovi contrattuali del restante personale dell'università; per il 15 per cento alle esigenze di riequilibrio fra università, secondo i criteri definiti dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU); per il 15 per cento al fondo di finanziamento ordinario per le altre esigenze di spesa corrente e di investimento individuate autonomamente dagli Atenei; per il 20 per cento all'edilizia universitaria e al diritto allo studio».

Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

52.3

CUTRUFO

Respinto

Al comma 2, le parole: «sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI)» sono sostituite dalle seguenti: «sentiti il Consiglio Nazionale Universitario (CUN), la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU)».

52.4

VALDITARA

Approvato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il Fondo di finanziamento ordinario è aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

52.0.1

TURIGLIATTO, RAME

Respinto

Dopo l'**articolo 52**, aggiungere il seguente:

«Art. 52.-bis.

(Contratti di ricerca e insegnamento universitario con giovani studiosi)

1. Per la stipula da parte delle università di contratti di ricerca e insegnamento universitario con giovani studiosi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, dell'importo minimo determinato e dei relativi oneri previdenziali, per la stipula da parte delle università di 2.000 nuovi contratti di ricerca e di insegnamento per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da consolidarsi per gli anni successivi, sulla base dell'importo del cofinanziamento complessivo dell'anno 2010.

2. Il cofinanziamento di cui al comma precedente avviene con le procedure e secondo le modalità già stabilite per il cofinanziamento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fermo restando il vincolo per le università di destinare complessivamente alla stipula dei contratti di cui alla presente legge una somma, comprensiva del contributo ministeriale, annualmente non inferiore al doppio dell'importo assegnato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a titolo di cofinanziamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e della presente disposizione».

Consequentemente, alla tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

e alla voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

ARTICOLO 53 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo XXI

MISSIONE 24 - DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA

Art. 53.

Approvato

(Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa)

1. È istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali.

2. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il contributo, di cui all'articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.

3. Col medesimo Fondo di cui al comma 1, sono finanziate una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.

53.0.1

TURIGLIATTO

Respinto

Dopo l'**articolo 53**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-*bis*.

(Retribuzione Sociale)

1. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

- a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;
- b) iscritti alla prima classe delle liste del collocamento da almeno dodici mesi;
- c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

2. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.

3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, supportato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti di cui all'articolo 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di tre anni, elevato a quattro anni per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello della media nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

5. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine inferiori ai quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

6. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione ai lavori di pubblica utilità di cui all'articolo 8 della presente legge comporta la perdita della retribuzione sociale.

7. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1 è pari a 520 euro per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

8. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

9. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione ed ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle loro competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui all'articolo 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

11. Per gli stessi soggetti di cui all'articolo 1 che siano affittuari della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari istituito con delibera del

Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 14 febbraio 1997.

12. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

13. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

14. Il soggetto impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

15. Fatto salvo l'obiettivo prioritario dell'assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private dei lavoratori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino impegnati in lavori socialmente utili, i soggetti fornitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e moli non sostitutivi di quelli esistenti e negli ambiti indicati nell'articolo 11 o in altri ambiti comunque innovativi, secondo progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale e la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui all'articolo 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

16. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 1, quando esso avviene per motivi diversi da quelli previsti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

17. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'Amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nell'articolo 3, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dallo stesso articolo 3.

18. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni e nelle aree di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 75 per cento.

19. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un orario ridotto, il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

20. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 2 prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 1 è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

21. Il contributo versato ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro due anni dall'assunzione, fatta eccezione per il caso di sussistenza di giusta causa o di giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

22. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

23. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a

permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con contratto di lavoro non inferiore a due anni, nei settori della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali, e in altri settori di pubblica utilità'.

24. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoccupazione, di cui all'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, è stabilita dalla gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui all'articolo 4 della presente legge.

25. Il periodo massimo di percepimento del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato fino a dodici mesi.

26. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 2 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonchè ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230.

27. Sono abrogate le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79. Sono altresì abrogate le disposizioni di legge relative a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitali a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Sono inoltre abrogate le norme che prevedono eventuali compartecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali».

Conseguentemente:

- *sopprimere i commi da 266 a 270 della legge 296 del 2006;*

- *ridurre del 90% la rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla Tabella A.*

53.0.200 (testo 3)

MANZIONE, BORDON

Accantonato

Dopo l'**articolo 53**, inserire il seguente:

«Art. 53-*bis*.

(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori)

1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

"Art. 140-*bis* - *(Azione collettiva risarcitoria)*. - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del Codice Civile, che all'utente non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le ulteriori associazioni di consumatori, investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire ai sensi del presente articolo.

3. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

4. Con la sentenza di condanna il giudice determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6. La definizione del giudizio rende improcedibile ogni altra azione ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie.

7. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di Conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del convenuto e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori che la presiede. A tale Camera di Conciliazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

8. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 7, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.

9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 7 e 8, costituisce ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, richiesta dal singolo consumatore o utente, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile.

10. La sentenza di condanna di cui al comma 4, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 5 debbono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.

11. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertati dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo.

12. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali. In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva non può superare l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia".

3. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

53.0.4

ROSSI FERNANDO

Ritirato e trasformato nell'odg G53.0.100

Dopo l'**articolo 53**, inserire il seguente:

«Art. 53-*bis*.

(Garanzia dei diritti dei cittadini)

1. Al fine di tutelare i diritti dei cittadini utenti 1 consumatori, è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, che abbia il compito di concertare, entro sei mesi!dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legge sulla introduzione in Italia della *Class Action*, e di vigilare

permanentemente sugli aumenti anomali delle tariffe dei servizi e dei prezzi di prodotti alimentari, e di intervenire utilizzando le competenze e le strutture della Guardia di Finanza e dei NAS.».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'istituzione del Comitato, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.

53.0.5

TURIGLIATTO

Respinto

Dopo l'**articolo 53**, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Lotta all'evasione fiscale e contributiva)

1. Al fine di consentire agli enti pubblici preposti ai servizi di vigilanza e ispezione in materia di evasione fiscale e contributiva di fronteggiare le molteplici situazioni irregolari riscontrate nei versamenti previsti dalle leggi da parte delle aziende, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata a bandire concorsi pubblici per il reclutamento di personale ispettivo, nel massimo di numero 10.000 unità, da assegnare agli Enti di previdenza e assistenza sociale, nonché ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definiti le qualifiche e i requisiti professionali specialistici.

3. Per l'attuazione del presente articolo si applicano le procedure di autorizzazione ad assumere di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 400.000;

2009: - 400.000;

2010: - 400.000.

53.0.6

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO

Respinto

Dopo l'**articolo 53**, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Provvidenze economiche nei casi di neoplasie professionali causate dall'amianto)

1. I lavoratori affetti da neoplasie professionali determinate dall'amianto, denunciate e riconosciute a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad un assegno mensile pari a un dodicesimo dell'importo annuo stabilito dalla "Tabella indennizzo danno biologico" di cui al decreto ministeriale 12 luglio 2000, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 119 della Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000.

2. Nei casi di decesso causato da neoplasie professionali determinate dall'amianto, avvenuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, i superstiti individuati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche ed integrazioni, hanno diritto ad un assegno una volta soltanto pari a tre annualità della rendita calcolata secondo le modalità di cui allo stesso articolo 85.

3. Per i lavoratori assicurati presso l'INAIL, il riconoscimento delle provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 avviene automaticamente con la liquidazione delle prestazioni assicurative dovute ai sensi del citato decreto n. 1124 del 1965. Per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL, e per i loro superstiti, il riconoscimento avviene su domanda da presentare all'Istituto stesso allegando la documentazione necessaria a provare il diritto.

4. Per i primi due anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'onere derivante dalla capitalizzazione delle provvidenze economiche riconosciute ai sensi del comma 2 è a carico del bilancio dello Stato. A partire dal terzo anno, lo stesso onere è a carico del bilancio degli Enti assicuratori per i soggetti da loro assicurati e a carico del bilancio dello Stato per i soggetti non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese sono rimborsate annualmente all'INAIL a consuntivo degli importi erogati nell'anno.

5. Le provvidenze economiche di cui ai commi 1 e 2 sono erogate dall'INAIL. Le corrispondenti somme in entrata e in uscita vengono contabilizzate in appositi e separati capitoli nel bilancio dell'Istituto.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008, 9 milioni di euro per l'anno 2009 e 11 milioni di euro per l'anno 2010.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 70.000;
2009: - 70.000;
2010: - 70.000.

53.0.7

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO

Ritirato

Dopo l'**articolo 53**, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Fondo per le vittime dell'amianto)

1. È istituito presso l'INAIL, con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, a favore di soggetti affetti da malattia professionale asbesto-correlata e a favore di tutti quei soggetti che abbiano contratto malattie a causa dell'esposizione all'amianto o, in caso di decesso a causa della malattia, dei loro superstiti, ai quali l'ente assicuratore di appartenenza, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, abbia liquidato una rendita ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni.

2. Il Fondo eroga una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita diretta o a superstiti liquidata ai sensi del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

3. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. La quota a carico dello Stato deve comunque assicurare l'equilibrio finanziario del Fondo. L'onere a carico dello Stato è valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

4. Per la gestione del Fondo è istituito un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un regolamento adottato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
2010: - 50.000.

53.0.8

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO

Respinto

Dopo l'**articolo 53**, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)

1. L'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 236, è sostituito con il seguente:

"Art. 47 - *(Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)*. - 1. Hanno diritto a ottenere i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, tutti i lavoratori appartenenti a qualsiasi settore lavorativo,

indipendentemente dall'ente previdenziale o assicurativo cui sono iscritti, che a qualsiasi titolo sono stati esposti all'amianto.

2. Si considerano esposti all'amianto quei lavoratori che erano impiegati in lavorazioni nelle quali l'amianto, sotto qualsiasi forma, costituiva materia prima, nonché quei lavoratori le cui mansioni portavano a contatto con l'amianto presente, in qualsiasi forma, nell'ambiente lavorativo, nonché quei lavoratori che erano esposti indirettamente per vicinanza svolgendo mansioni diverse purché in grado di dimostrare l'esposizione.

3. La certificazione dell'esposizione spetta al servizio di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro dell'AUSL competente territorialmente, adeguato nel personale e nella strumentazione, in dipendenza della presenza di amianto nel territorio di competenza. Tale norma si applica a tutti i lavoratori, appartenenti a qualsiasi settore o categoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1999, n. 626, e successive modificazioni.

4. All'articolo 13, il comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,25 se il lavoratore è stato esposto all'amianto fino a cinque anni e per il coefficiente 1,50 se il lavoratore è stato esposto per oltre cinque anni. Nel computo del sopracitato periodo sono considerate anche le assenze per malattia e per infortunio sul lavoro e i periodi di cassa integrazione ordinaria.

5. I benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, come modificato dal comma 4 del presente articolo, si applicano anche ai lavoratori esposti collocati a riposo anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni.

6. I riconoscimenti dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della citata legge n. 257 del 1991, e successive modificazioni, fino ad ora avvenuti attraverso atti di indirizzo ministeriale in conformità alla pregressa regolamentazione sono pienamente confermati».

Consequentemente, sopprimere i commi da 266 a 270 della legge n. 296 del 2006.

53.0.9

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO

Respinto

Dopo l'**articolo 53**, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Prestazioni sanitarie per i lavoratori esposti all'amianto)

1. I lavoratori affetti da malattie professionali causate dall'amianto ed i lavoratori riconosciuti esposti all'amianto hanno diritto a fruire gratuitamente di forme di monitoraggio in funzione di sorveglianza sanitaria e di diagnosi precoce e, in caso di manifestazione grave delle predette malattie, di servizi sanitari di assistenza specifica mirata al sostegno della persona malata ed a rendere più efficace l'intervento terapeutico.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte a cura delle sedi INAIL, che provvedono in collaborazione con le Aziende sanitarie locali ed avvalersi di strutture sanitarie accreditate. Dei relativi oneri l'INAIL terrà conto nella determinazione del contributo al Fondo sanitario nazionale.

3. I dati e le informazioni acquisite dall'INAIL nell'attività di accertamento e certificazione dell'esposizione dell'amianto di cui al comma 4 dell'articolo 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e di sorveglianza e assistenza sanitaria di cui al comma 1, alimentano i Registri nazionali degli esposti e delle malattie asbesto-correlate di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nonché i centri di raccolta regionali, ove esistenti.

4. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento e di fruizione delle forme di monitoraggio e delle attività di assistenza di cui al comma 1.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 20.000;

2009: - 20.000;

2010: - 20.000;

53.0.10

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO

Respinto

Dopo l'**articolo 53**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-*bis*.

(Agevolazioni tributarie per l'eliminazione dell'amianto negli edifici privati)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 1 della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

"6-*bis*. A decorrere dall'anno 2008, la detrazione di cui al comma 6, compete per una quota pari al 51 per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio volti ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici privati".

2. I procedimenti di rimozione o di inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministero della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249.

3. L'agevolazione tributaria di cui al comma 1 è riconosciuta per le spese sostenute nei dieci anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono disciplinate le modalità di accertamento e segnalazione, alle competenti aziende sanitarie locali dello stato di conservazione dei beni contenenti amianto negli immobili. Le aziende sanitarie locali verificano l'attendibilità delle suddette segnalazioni e la congruità degli interventi previsti.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 15.000;

2009: - 15.000;

2010: - 15.000.

53.0.11

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO

V. testo 3

Dopo l'**articolo 53**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-*bis*.

(Fondo Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)

1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato: "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

4. Ai fini del presente articolo il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008 - 2010».

Conseguentemente, alla tabella A alla voce MEF:

2008: - 50.000;

2009: - 50.000;

2010: - 50.000.

53.0.11 (testo 3)

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO

Approvato

Dopo l'**articolo 53**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Fondo Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici)

1. Per l'anno 2008, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo, denominato: "Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici", per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

2. I procedimenti di rimozione o inertizzazione degli interventi di cui al comma 1, avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* 25 ottobre 1996, n. 178, e 20 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1999, n. 249.

3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui al presente articolo, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

4. Ai fini del presente articolo il fondo di cui al comma 1 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce «Ministero dell'economia e delle finanze»:

2008: - 5.000.

53.0.12

TURIGLIATTO

Respinto (*)

Dopo l'**articolo 53**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Finanziamento della riforma degli ammortizzatori sociali)

1. Al fine di consentire l'estensione della legge 223/1991 a tutte le tipologie lavorative, sono stanziati 2 miliardi di euro a favore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 266 a 270 della legge 296/2006.

(*) Ritirato dal proponente, è fatto proprio dal senatore Novi

53.0.13

TURIGLIATTO

Respinto

Dopo l'**articolo 53**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Copertura delle piante organiche della pubblica amministrazione)

1. Alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per l'anno 2008 è consentito procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato fino alla copertura delle piante organiche nonché al soddisfacimento di maggiori esigenze intervenute, comprovate ed approvate alla data del 10 marzo 2007. Per detto personale l'orario di lavoro secondo le modalità di calcolo previste dai contratti collettivi è fissato in 35 ore settimanali. La direttiva sull'orario di lavoro di

cui al periodo precedente, a partire dallo gennaio 2008, è estesa a tutto il personale del comparto Pubblica Amministrazione».

Conseguentemente, sopprimere i commi da 266 a 270 della legge 296/2006.

53.0.14

TURIGLIATTO

Respinto

Dopo l'**articolo 53**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Estensione del trattamento di mobilità)

1. Il trattamento di Mobilità, di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 23 luglio 1991, n. 223, è esteso ai periodi di non lavoro delle tipologie di lavoro subordinato non a tempo indeterminato previste dalla legge 14 febbraio 2003, n. 30, nonché dei prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, ove la prestazione superi i quattro mesi nell'anno solare per quanto concerne i lavoratori di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

2. L'articolo 1, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è modificato, per quanto concerne la dimensione dell'impresa, nella misura di più di due lavoratori.

3. Il contributo a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), della legge 23 luglio 1991, n. 223, è elevato all'1 per cento della retribuzione assoggettata al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Non si applicano alle imprese di cui al comma 2 del presente articolo le disposizioni dell'articolo 5, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 150.000;

2009: - 150.000;

2010: - 150.000.

53.0.15

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Dopo l'**articolo 53**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Carta Buono Famiglia per l'accesso ai servizi per la prima infanzia)

1. È concessa una tessera elettronica prepagata «Carta Buono Famiglia» dell'importo annuo di euro 1000 da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati, ivi comprese le prestazioni di baby sitting.

2. La "Carta Buono Famiglia" spetta ai nuclei familiari con almeno due figli di cui almeno uno di età inferiore ai tre anni.

3. La "Carta Buono Famiglia" è corrisposta con decorrenza dalla richiesta fino al raggiungimento del terzo anno di età da parte del figlio minore.

4. Il contributo di cui al comma 1 è erogato dal Comune di residenza del bambino.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle politiche per la famiglia con proprio decreto individuano le categorie merceologiche e le tipologie di servizi oggetto della Carta, le percentuali di agevolazione o riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità ed i requisiti per l'accesso al convenzionamento.

6. Gli interventi previsti dal presente articolo sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari, appartenenti a nuclei familiari.

7. L'entità dei contributi previsti viene raddoppiata nell'ipotesi in cui il nucleo familiare richiedente comprenda uno o più minori di tre anni diversamente abili ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

53.0.16

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Dopo l'**articolo 53**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Misure previdenziali a sostegno della famiglia e a tutela della vita nascente)

1. Alle lavoratrici è riconosciuto l'accredito di un periodo di contribuzione figurativa pari a due anni per ogni primo figlio nato o adottato e pari ad un anno per ogni figlio, nato o adottato, secondo od ulteriore per ordine di nascita.

2. Al comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, dopo le parole: "pari al 30 per cento della retribuzione" aggiungere le seguenti: ", e comunque non inferiore ad euro cinquecento mensili," e le parole: "di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "di trentasei mesi"; conseguentemente al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 32 le parole: "il limite di dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "il limite di trentasei mesi".

3. Per le lavoratrici che optino per l'astensione facoltativa fino al terzo anno di età del bambino, di cui all'articolo 34 e seguenti del decreto legislativo n. 151/2001, è prevista la riduzione di due punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico della lavoratrici».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

53.0.17

ROSSI FERNANDO

Ritirato e trasformato nell'odg G53.0.101

Dopo l'**articolo 53**, inserire il seguente:

«Art. 53-bis.

(Fondo per l'autosufficienza)

1. È prevista la costituzione di un "Fondo Nazionale Vita Indipendente" di 500.000.000 di euro per l'anno 2008 per contribuire alle attività delle Regioni che pianificano, finanziano e realizzano progetti di vita indipendente per le persone non autosufficienti».

Conseguentemente all'onere di 500.000.000 di euro, ridurre proporzionalmente tutti gli importi della tabella C.

53.0.18

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Dopo l'**articolo 53**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa).

1. Ferme restando le competenze delle regioni in materia di edilizia residenziale pubblica, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, un fondo di garanzia con gestione autonoma per consentire l'accensione di mutui da parte dei giovani per l'acquisto della prima casa.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie sussidiarie, in aggiunta alle ipoteche ordinarie sugli immobili, alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti Spa e approvata dal Ministro dell'economia e delle finanze, concedono mutui ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 8 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale il cui prezzo di acquisto non è superiore a 250.000 euro.

3. I mutui di cui al comma 2 sono concessi a tasso zero per i primi cinque anni e a tasso agevolato, nella misura stabilita con il regolamento di cui all'articolo 10, per un massimo di ulteriori quindici anni. Gli importi dei mutui possono essere annualmente modificati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

4. Gli oneri relativi al mancato versamento degli interessi passivi maturati per i primi cinque anni ai sensi del comma 3, nonché quelli concernenti la differenza tra il tasso di mercato e quello agevolato, sono posti a carico del fondo di cui al comma 1.

5. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma 1 sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento delle rate a causa della cessazione del rapporto di lavoro o per altre circostanze di natura personale o familiare.

6. La copertura di cui al comma 5 si estende a un massimo di dodici rate mensili e, comunque, fino a un importo non superiore a 12.000 euro nell'ambito della durata complessiva del mutuo ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione attestante la sussistenza delle condizioni soggettive.

7. Possono accedere ai mutui i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

b) età non inferiore a ventidue anni e non superiore a trentacinque anni;

c) non essere proprietari di altro immobile, sull'intero territorio nazionale, il cui valore catastale supera 80.000 euro;

d) non fruire di medesime agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;

e) non avere percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), superiore a 20.000 euro.

8. Il limite di reddito di cui al comma 7, lettera f), può essere annualmente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Esso è altresì aumentato di 1.500 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda per la concessione del mutuo di cui all'articolo 3 o di 3.000 euro qualora il figlio si trovi in situazione di handicap accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

9. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano a decorrere dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il soggetto dichiara un reddito annuo lordo superiore a 40.000 euro o entra in possesso di altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale il cui valore catastale supera 50.000 euro».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010 una minore spesa annua di 30 milioni di euro.

53.0.19

TURIGLIATTO

Respinto

Dopo l'**articolo 53**, inserire il seguente:

«Art. 53-*bis*.

(Rafforzamento del servizio ispettivo del Ministero del lavoro)

1. In deroga al divieto di cui al comma 1, si procede all'assunzione a tempo indeterminato di 1.000 unità di personale destinate al servizio ispettivo del Ministero del lavoro secondo le procedure di autorizzazione di cui all'articolo 39, comma 3-*ter*, della legge 27 febbraio 1997, n. 449, e successive modificazioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 40.000;

2009: - 40.000;

2010: - 40.000.

53.0.20

TURIGLIATTO

Respinto

All'**articolo 53**, aggiungere il seguente:

«Art. 53-*bis*.

(Garanzie per il servizio di accoglienza in favore degli stranieri)

1. Al fine di potenziare i servizi di accoglienza per gli stranieri, superando definitivamente i Centri di permanenza temporanea, sono soppressi dal 1° gennaio 2008 i finanziamenti per i CPT e i risparmi corrispondenti sono trasferiti ai servizi per l'accoglienza».

Conseguentemente alla tabella 8, 5.1 del Ministero dell'Interno, all'UPB 23.5.1 è soppressa la quota per il finanziamento dei CPT e la quota corrispondente è trasferita agli altri servizi per l'accoglienza.

53.0.21

TURIGLIATTO, RAME, ROSSI FERNANDO

Respinto

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

«Art. 53-bis.

(Sostegno alle persone affette da più minorazioni)

1. All'articolo 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 429, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

"1-bis. Alle persone affette da più menomazioni, anche derivanti dalla medesima eziopatogenesi, le quali, singolarmente considerate, darebbero titolo all'indennità prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni, con decorrenza dal 10 gennaio 2003, spetta un'indennità cumulativa pari al doppio dell'indennità attribuitale ai sensi della norma citata.

1-ter. I moduli utilizzati dalle commissioni di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la comunicazione del verbale di accertamento degli stati di invalidità civile sono aggiornati, nella parte relativa al giudizio espresso, con aggiunta, della voce "Persona affetta da gravissime pluriminorazioni".

2. A decorrere dall'anno 2005, è riconosciuto, a richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, ai genitori dei disabili gravissimi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che siano contemporaneamente interessati da almeno due deficit delle funzioni della vita umana sotto riportate:

a) deficit intellettivo grave, che comporti un grave ritardo, mentale, contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;

b) impossibilità nella deambulazione;

c) impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;

d) impossibilità alla assunzione di cibo;

e) impossibilità a lavarsi;

f) impossibilità a vestirsi;

3. Il beneficio di cui al comma 2 è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa».

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 100.000;

2009: - 100.000;

2010: - 100.000.

ORDINI DEL GIORNO

G53.0.100 (già em. 53.0.4)

ROSSI FERNANDO

Accantonato

Il Senato,

premesse che:

la normativa comunitaria stabilisce criteri volti ad innalzare i livelli di tutela e di garanzia dei cittadini utenti e consumatori;

negli Stati Uniti, e in altri Paesi, si è diffusa con successo una forma di azione collettiva risarcitoria (*class action*);

in Italia si ravvisa la necessità di recepire le indicazioni europee relative alla difesa dei consumatori, adeguando le prassi di intervento in materia, con l'obiettivo di consentire un'azione collettiva risarcitoria, per la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli cittadini, consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti

illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti per adesione, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, da chiunque messi in atto ivi comprese le società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che siano lesivi dei diritti di una pluralità di cittadini, consumatori o di utenti. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione (Codice Civile articolo 2945) anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli cittadini, consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione;

impegna il Governo:

affinché sia istituita e disciplinata, entro il 30 giugno 2008, l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei cittadini, degli utenti e dei consumatori, condotta dal cittadino danneggiato, dalle associazioni di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, nonché delle altre associazioni di consumatori e utenti e dalle associazioni di tutela di interessi collettivi specifici, nell'ambito degli interessi tutelati a norma del proprio statuto. L'azione collettiva risarcitoria dovrà prevedere inoltre il danno punitivo e l'immediata esecutività della sentenza a favore dei cittadini danneggiati intervenuti nell'ambito della medesima azione collettiva risarcitoria.

G53.0.101 (già em. 53.0.17)

ROSSI FERNANDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

in Italia i cittadini disabili sono di norma assistiti attraverso il ricovero in istituti (istituzioni totali), le ospedalizzazioni o i servizi sociali domiciliari, laddove esistenti, che non consentono a loro ed ai propri familiari una esistenza dignitosa, comportando inoltre un elevato costo per la collettività, senza che vi siano sostanziali miglioramenti qualitativi delle loro condizioni di vita. Nello specifico, per quanto riguarda gli istituti, secondo i dati ISTAT più recenti, da vari anni è in atto una crescita costante e significativa dei ricoveri di queste persone. Il dato è tanto eloquente quanto allarmante, e denota l'inadeguatezza dell'attuale sistema (spreco di risorse in materia di scuola, barriere architettoniche, lavoro eccetera). Questo dimostra l'inefficacia di tali impegni (anche di spesa), se disgiunti da supporti che sviluppino una politica di integrazione sociale. Oggi di fatto i disabili, specialmente gli adulti (orfani o con genitori anziani) sono in preda all'abbandono quotidiano e alla mancanza di sostentamento;

la Costituzione italiana sancisce l'obbligo per la Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana; nel caso di cittadini lavoratori il testo ribadisce inoltre che devono essere assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di malattia e invalidità;

la recente Convenzione ONU sui Diritti delle Persone Disabili, sottoscritta ma non ancora ratificata dall'Italia, ribadisce appieno tali concetti;

impegna il Governo:

ad utilizzare parte delle risorse destinate al fondo per la non autosufficienza, integrandole con stanziamenti adeguati, per sostenere progetti personalizzati di «Vita Indipendente», presentati dalle associazioni dei disabili, e dai vari cittadini disabili dotati di conoscenze tecniche e consapevolezza sulla materia, ed approvati e cofinanziati dalle Regioni, con l'eventuale contributo dei Comuni.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 54 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 54.

Approvato

(Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico)

1. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - *(Adozioni e affidamenti)*. - 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richiede o richiama solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».

2. L'articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

3. L'articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 31. - (*Adozioni e affidamenti*). - 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».

4. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«Art. 36. - (*Adozioni e affidamenti*). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia».

5. L'articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

EMENDAMENTO

54.5

CARUSO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Respinto

Alla rubrica dell'articolo 54, sopprimere le parole: «equiparazione al figlio biologico».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 54

54.0.5

CICCANTI, FORTE

Ritirato e trasformato nell'odg G54.0.100

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

1. Nell'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la lettera I-bis) è modificata come segue: il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 per quanto attiene ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero.

2. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 15-bis. - (*Detrazioni per adozione internazionale*). - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 1° maggio 1983 n. 184 per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva purché sostenute direttamente dall'Ente Autorizzato e rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed ai soggiorni all'estero".

3. È abrogato l'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 di istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 35.000;

2009: - 35.000;

2010: - 35.000.

54.0.10 (Testo 2)

STORACE, LOSURDO, MORSELLI, POLLEDRI

Respinto

Dopo l'**articolo 54**, inserire il seguente:

«Art. 54-*bis*.

1. L'articolo 4 della legge 31 dicembre 1998 n. 476 è modificato come segue:

"Art. 4. - 7. Nell'articolo 10, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, la lettera /-bis) è modificata come segue: il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 per quanto attiene ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero".

2. Di seguito all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 15-*bis*. - (*Detrazioni per adozione internazionale*). - Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983 n. 184 per quanto attiene alle spese inerenti la procedura adottiva purché sostenute direttamente dall'Ente Autorizzato dopo il rimborso a quest'ultimo degli aspiranti genitori adottivi, ad esclusione delle spese attinenti ai trasferimenti ed al soggiorno all'estero.

3. È abrogato l'articolo 1, comma 152 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 di istituzione del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali"

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano al solo anno 2008».

54.0.12

MANZIONE, BORDON

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-*bis*.

(Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, universalità ed economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente sia verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle 2 Carte della qualità dei servizi" svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà

rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alla lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso».

54.0.12 (testo 2)

MANZIONE, BORDON

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali)

1. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, universalità ed economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una "Carta della qualità dei servizi", da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per porre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie e le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente sia verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di far conoscere osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle "Carte della qualità dei servizi" svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che potrà rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alla lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso».

ORDINE DEL GIORNO

G54.0.100 (già em. 54.0.5)

CICCANTI, SERAFINI, FORTE, BORNACIN, VALPIANA, POLLEDRI, BURANI PROCACCINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

Visto il Testo Unico dell'imposta sui redditi approvata con decreto del Presidente della Repubblica; 22 dicembre 1986 n. 917;

vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, capitolo I, Titolo III, recante norme sulle procedure di adozione e successive modificazioni;

vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 152, (Legge Finanziaria 2004) istitutiva del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali;

Considerato che malgrado l'attuale sistema di favore fiscale in favore delle adozioni internazionali, l'onerosità per le famiglie interessate permane assai elevata;

vista la necessità di garantire la massima tutela dei minori nell'uso corretto delle nuove tecnologie;

considerata la necessità di migliorare l'impiego della rete da parte di docenti e studenti e di avvicinare le famiglie all'impiego costruttivo e formativo della tecnologia;

vista la necessità di promuovere e tutelare in ogni ambito i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di procedere ad ulteriori interventi volti ad una riduzione degli oneri a carico delle famiglie interessate alle adozioni internazionali;

a realizzare campagne di sensibilizzazione e informazione sui rischi connessi a un uso non consapevole delle nuove tecnologie da parte dei minori e per favorire la diffusione di sistemi di *parental control*;

a realizzare programmi di formazione per insegnanti e studenti al fine di favorire l'integrazione delle nuove tecnologie nei percorsi didattici;

a sviluppare il sito www.tiseiconnesso.it attraverso il quale, anche mediante un *forum* con la presenza, di esperti, si forniscano suggerimenti e consigli per migliorare la sicurezza sul *web* con particolari riferimenti ai rischi di adescamento da parte di pedofili;

a sostenere l'istituzione della figura del garante dell'infanzia e dell'adolescenza;

a sostenere gli Enti Locali nella progettazione di città amiche dell'infanzia e dell'adolescenza e progetti per la partecipazione attiva dei bambini e di adolescenti alle decisioni che li riguardano;

a sostenere il comitato per il controllo e il monitoraggio delle risorse destinate all'infanzia e all'adolescenza;

a sostenere insieme le linee di intervento della legge n. 285.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 54-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 54-bis.

Approvato

(Modifica dell'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:

«*c-bis*) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269».

ARTICOLO 55 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 55.

Approvato

(Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne)

1. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

EMENDAMENTI

55.1

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

55.2

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55.

(Sviluppo di un piano contro la violenza sulle donne e sviluppo di un piano di contrasto all'uso di droghe e alcol)

1. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

2. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, destinato ad un piano contro l'uso di droghe e alcol tra i giovani».

55.3

MALAN, BONFRISCO, STRACQUADANIO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 55.

(Piano contro la violenza alle donne)

1. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni, all'articolo 58-*quater*, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. I condannati per i delitti di cui agli articoli 582, ad esclusione di quelli di cui al secondo comma, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quinqüies*, 601, 602, 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale, non sono ammessi ai benefici di cui agli articoli 47, 47-*ter*, 47-*quater*, 48, 50 e 50-*bis* della presente legge".

2. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, destinato a comunicare i contenuti e le ragioni sociali ed etiche delle norme di cui al comma 1, nel contesto di un'accresciuta consapevolezza del problema della violenza alle donne».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 55

55.0.2

BORNACIN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*.

1. All'articolo 2 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 1, dopo le parole: "e agli orfani ," le parole da: "si applica" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:

"sia sui loro trattamenti diretti sia su quelli indiretti è determinato un incremento pari al 7,5 per cento:

a) dell'imponibile previdenziale annuo o dell'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita riferiti all'anno precedente il pensionamento, se lavoratori dipendenti, ovvero dell'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista;

b) le basi di calcolo di cui alla lettera a) sono rivalutate, per i già pensionati dalla data del pensionamento alla data di entrata in vigore della legge, in base all'articolo 7 comma 1-*bis*, se trattasi di lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti le basi di calcolo di cui si alla lettera a), rivalutate, sono costituite dal rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2003 quale rilevato dall'ISTAT".

- dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. L'incremento di cui al comma 1 è utile in misura piena sia ai fini della rideterminazione della misura della pensione costituita o ricostituita, sia ai fini del calcolo, su base annua, dell'incremento del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente anche per le categorie dei lavoratori autonomi e libero professionisti. Per i soli dipendenti del settore privato si

applicano i criteri di cui ai punti a) e b) del comma 1, oppure, a domanda dell'interessato, la misura della pensione costituita o ricostituita sarà incrementata della differenza tra la retribuzione immediatamente superiore e quella posseduta, in misura piena. Detta differenza su base annua è utile anche ai fini del calcolo dell'incremento del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente. Per i soggetti già pensionati alla data di entrata in vigore della legge la maggior retribuzione riferita alla qualifica superiore va riferita alla retribuzione del pari grado in attività alla stessa data.

1-*ter*. Identico beneficio si applica, altresì, ai trattamenti diretti e indiretti dei familiari degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e, in mancanza dei predetti, ai genitori"».

Consequentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.3

BORNACIN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100

Dopo l'**articolo 55**, aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*.

1. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. L'attuazione dell'articolo 3 comma 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206 prevede che i benefici ivi previsti per i familiari dell'invalido spettano al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto e i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, e, in mancanza dei predetti, ai genitori dell'invalido. Ma se l'invalido contrae matrimonio dopo che i benefici siano stati attribuiti ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici.

1-*ter*. La base di calcolo del trattamento di fine rapporto o trattamento equipollente di cui al comma 1 è rappresentata dall'imponibile previdenziale annuo o dall'importo risultante da altra certificazione della retribuzione integralmente percepita riferiti all'anno precedente il pensionamento, se lavoratori dipendente, ovvero dall'ultimo reddito annuo se lavoratore autonomo o libero professionista, incrementato del 7,5 per cento. Per i già pensionati all'entrata in vigore della legge la base di calcolo, rivalutata, è costituita secondo i criteri di cui all'articolo 2 comma 1 alla lettera b. Per i soli dipendenti del settore privato, a richiesta, l'incremento può essere riferito alla differenza tra la retribuzione immediatamente superiore e quella posseduta, su base annua all'entrata in vigore della legge. Il beneficio è determinato moltiplicando la suddetta base per dieci e dividendo ne il prodotto per il coefficiente 13,5"».

Consequentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.4

BORNACIN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100

Dopo l'**articolo 55**, aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*.

1. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

- al comma 2, le parole: "calcolata in base all'ultima retribuzione" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari all'ultima retribuzione", dopo le parole: "di cui all'articolo 2 comma 2" sono aggiunte le seguenti: "ed un assegno di accompagnamento vitalizio non reversibile di euro 900 per 12 mensilità da corrispondere da parte degli Enti previdenziali di appartenenza o dall'Ente competente".

- dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4-*bis*. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 valgono anche per le pensioni di reversibilità o indirette dei superstiti delle vittime indicate ai commi 2 e 2-*bis*, per cui la misura della pensione è sempre pari a quella goduta dal *de cuius*, anche nei casi in cui taluno dei supersiti cessi della titolarità dei suddetti trattamenti, non è decurtabile ad ogni effetto di legge, e non è soggetta ad

IRPEF. L'esenzione fiscale si applica a tutti i trattamenti pensionistici ai superstiti delle altre categorie beneficiarie di agevolazioni pensionistiche riportate nella presente legge.

4-ter. In assenza di coniuge e figli di superstite della vittima, ai genitori compete egualmente la pensione di reversibilità o indiretta, rideterminata in base ai criteri di cui ai commi 2 e 3, ancorchè siano già titolari di trattamento pensionistico diretto, con l'unico limite delle condizioni di cui all'art. 70 del D.P.R. n. 915/78"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.6

BORNACIN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

1. All'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

- il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nel grado risultante dalla rivalutazione di cui all'articolo 6, comma 1, oltre all'elargizione di cui al comma 1 ed all'assegno vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modifiche, è concesso dall'entrata in vigore della legge, ovvero dalla data di rivalutazione, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche".

- dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. Gli assegni vitalizi di cui al comma 3 sono altresì concessi al coniuge ed a ciascuno dei figli, anche maggiorenni e non a carico alla data dell'evento, e, in mancanza dei predetti, ai genitori dei caduti nell'immediatezza del fatto, nonché al coniuge ed ai figli, anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico, ed in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti nelle percentuali determinata o rideterminata con identica decorrenza ai sensi del medesimo comma 3, deceduti successivamente per qualunque causa o ancora in vita. In questo ultimo caso, i suddetti benefici non sono ripetibili in favore dei familiari superstiti. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che gli assegni vitalizi siano stati già erogati ai genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 gli assegni vitalizi spettanti a tutti gli aventi diritto sono corrisposti nell'importo unico di euro 1.533, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 4 e 5 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, sono abrogate.

3-quater. A colui che abbia subito una invalidità non inferiore al 50 per cento e che per effetto di tale invalidità abbia dovuto cessare l'attività lavorativa o non abbia potuto iniziarla, nonché all'invalido di qualsiasi percentuale o grado, titolare di un trattamento pensionistico indiretto, ma non titolare di posizione assicurativa obbligatoria relativa alla propria attività lavorativa, è riconosciuto uno speciale assegno integrativo del reddito, non reversibile, di 500 euro mensili, esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, per il tempo di durata dell'impossibilità lavorativa".

- dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Il comma 4 si interpreta nel senso che la pensione di reversibilità ivi indicata ricomprende anche quella indiretta.

4-ter. Il trattamento pensionistico di cui al comma 4 è pari alla misura intera del trattamento pensionistico annuo, per tredici mensilità, in godimento al *de cuius*, o la integrale retribuzione annua lorda percepita dal caduto. Per le situazioni anteriori all'entrata in vigore della legge la rivalutazione dell'indennità è operata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 7, comma 1-bis. L'indennità delle due annualità è esente dall'IRPEF".

- dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-*bis*. Le riliquidazioni delle speciali elargizioni di cui ai commi 1, 2 e 5, sono operate, anche per il pregresso, per differenza tra i valori nominali dei nuovi importi previsti dalla presente legge e quelli di cui alla legge 20 ottobre 1990, n. 302 e successive modificazioni, al netto delle somme già percepite a titolo di rivalutazione. Le differenze in valore capitale sono soggette a rivalutazione, a termini dell'articolo 8, comma 2 della predetta legge 20 ottobre 1990, n. 302"».

Consequentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.7

BORNACIN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100

Dopo l'**articolo 55**, aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*.

1. Dopo l'articolo 5 legge 3 agosto 2004, n. 206 è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 5-*bis*.

1. I benefici pensionistici e previdenziali previsti dalle disposizioni di cui commi n. 792, 794 e 795 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 decorrono dalla data di entrata in vigore della legge"».

Consequentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.8

BORNACIN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100

Dopo l'**articolo 55**, aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*.

All'articolo 6 della legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modifiche:

- dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-*bis*. Le rivalutazioni delle percentuali di invalidità di cui al comma 1, sono espresse in una nuova percentuale, comprensiva anche del danno biologico e morale. La misura del danno biologico e morale è pari alla percentuale d'invalidità risultante in sede di primo accertamento o di aggravamento. La percentuale d'invalidità permanente non può essere rideterminata in sede di aggravamento in misura inferiore a quella del primo e/o precedente accertamento, risultante anche da perizie giudiziarie penali, perizie assicurative, consulenze tecniche o certificazioni delle aziende sanitarie locali od ospedaliere. L'accertamento dell'aggravamento può essere richiesto in ogni tempo, col solo limite di un intervallo di almeno sei mesi decorrenti dalla data dell'ultima decisione.

1-*ter*. L'accertamento dell'invalidità permanente e dell'aggravamento è effettuato sulla base delle norme, tabelle e criteri di cui al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni. Salvo prova contraria, anche in assenza di lesioni visibilmente apprezzabili, si presumono dipendenti dall'evento terroristico le infermità riguardanti la sfera psichica o altri danni alla salute, accertati successivamente all'evento stesso, quando oggettivamente compatibili con la natura di questo.

1-*quater*. L'aggravamento dell'invalidità permanente, riconosciuto successivamente alla data di entrata in vigore della legge, in difformità alle disposizioni di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, è soggetto a nuova valutazione dei competenti organismi sanitari senza necessità di visita medico legale, previa domanda degli interessati alla Prefettura-U.T.G. territorialmente competente.

1-*quinquies*. Ai fini dei benefici spettanti ai superstiti, le domande di rivalutazione, cui non sia seguito l'accertamento medico-legale per sopravvenuto decesso dell'invalido, sono da considerarsi utilmente prodotte per il riconoscimento della quota percentuale aggiuntiva riguardante il danno biologico e morale, come determinata ai sensi del comma 1-*bis*. In assenza di documentazione probante sull'aggravamento del danno fisico, si considera acquisita la percentuale di invalidità precedentemente accertata"».

Consequentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.9

BORNACIN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100

Dopo l'**articolo 55**,aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*.

1. L'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, ai loro superstiti sui trattamenti indiretti, ai familiari dei caduti e degli invalidi anche in vita, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni e ai genitori, in mancanza dei predetti, sui loro trattamenti diretti, è assicurato l'adeguamento costante della misura delle relative pensioni applicando annualmente l'incremento derivante dalla sommatoria del tasso di inflazione pieno e del tasso medio di variazione percentuale di delle retribuzioni lorde delle unità di lavoro equivalente a tempo lavorativo pieno (U/LA) di tutte le categorie produttive, come rilevati annualmente dall'ISTAT. Ogni biennio si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura della pensione in essere.

1-*bis*. Il beneficio di cui al comma 1 si applica per i soggetti già pensionati a fare data dal loro pensionamento all'entrata in vigore della legge, ricostituendo dapprima la pensione originaria all'atto del pensionamento, determinando il maggior importo a seguito dell'applicazione dei diversi benefici previsti dagli articoli 3 e 4, a seconda della categoria di appartenenza. La misura della pensione definitivamente ricostituita si determina moltiplicando detto importo per la retribuzione in godimento, all'entrata in vigore della legge, al lavoratore pari grado in attività e dividendolo per la retribuzione posseduta all'atto del pensionamento, ed infine incrementando il risultato con l'applicazione del beneficio di cui all'art. 2, comma 1. Per i lavoratori autonomi e libero professionisti, quale moltiplicatore, in sostituzione della retribuzione del pari grado in attività all'entrata in vigore della legge, si considera il rispettivo reddito medio di settore relativo all'anno 2003, quale rilevato dall'ISTAT, quando non è possibile determinare gli importi delle retribuzioni o dei redditi, la misura della pensione ricostituita secondo le indicazioni di cui al primo periodo è rivalutata in capitalizzazione composta sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT, dalla data di entrata in vigore della legge.

Per tutte le categorie, la misura della pensione ricostituita all'entrata in vigore della legge, tenuto conto di quanto precede e degli altri benefici pensionistici, è liquidata con riferimento unicamente alla medesima data e sempre da tale data decorrono gli adeguamenti seguendo le modalità indicate al comma 1».

Consequentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.10

BORNACIN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100

Dopo l'**articolo 55**,aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*.

1. A far data dal 26 agosto 2004, l'articolo 7 della legge 3 agosto 2004, n. 206 ,è sostituito dal seguente:

"All'articolo 1 comma 8 della legge 23 agosto 2004, n. 243, al primo capoverso dopo le parole: "siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione" aggiungere le seguenti: ", agli invalidi di ogni percentuale e grado vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice ed ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza ai genitori, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modifiche".».

Consequentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.11

BORNACIN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100

Dopo l'**articolo 55**,aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*.

1. A far data dal 26 agosto 2004, l'articolo 9 della legge 3 agosto 2004, n. 206 è sostituito dal seguente:

"Art. 9. - 1. Gli invalidi vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i familiari, inclusi i familiari dei deceduti, limitatamente al coniuge e ai figli e, in mancanza dei predetti, ai genitori, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria e farmaceutica. Ai soggetti medesimi sono estesi i benefici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203.

2. Per le sole patologie fisicamente invalidanti, agli invalidi in percentuale non inferiore al venticinque per cento è assicurato, da parte dello Stato, il rimborso totale delle spese sostenute privatamente per il tramite della ASL territorialmente competente in base alla residenza"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.12

BORNACIN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.13 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100

Dopo l'**articolo 55**,aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*.

1. A far data dal 26 agosto 2004, l'articolo 10 della legge 3 agosto 2004, n. 206 è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - 1. Nei procedimenti penali, civili, amministrativi e contabili il patrocinio delle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice o dei superstiti è a totale carico dello Stato.

2. La gratuità del patrocinio è assicurata con il rimborso delle spese di ogni fase o grado del giudizio, a fine causa, indipendentemente dal suo esito, mediante produzione della relativa notula da parte del patrocinatore. La notula non può contenere importi superiori alla media dei valori tariffari minimi e massimi applicabili alla tipologia della causa e agli atti di patrocinio svolti.

3. La notula delle spese, munita del visto di congruità, apposto in conformità ai criteri di cui al comma 2 dal Consiglio dell'Ordine del circondario di svolgimento della causa o di appartenenza del patrocinatore, è inoltrata dallo stesso, per il tramite della prefettura - D.T.G. competente in base alla residenza del patrocinato, rispettivamente al Ministero della giustizia, se la causa è penale o civile, ovvero alla Presidenza del Consiglio dei Ministri se la causa è amministrativa. Il rimborso è corrisposto entro quattro mesi dalla presentazione della domanda"».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.13

BORNACIN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12 e 55.0.14 nell'odg G55.0.100

Dopo l'**articolo 55**,aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*.

1. A far data dal 26 agosto 2004 all'articolo 11 della legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1 dopo le parole: "è instaurato ad istanza di parte" è soppresso il periodo: "entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,";

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma 2:

2. La soppressione del termine di cui al comma 1 dispiega i suoi effetti dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.14

BORNACIN

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12 e 55.0.13 nell'odg G55.0.100

Dopo l'**articolo 55**,aggiungere il seguente:

«Art. 55-*bis*.

1. A far data dal 26 agosto 2004, dopo l'articolo 17 della legge 8 marzo 2004, n. 206, aggiungere il seguente:

"Art. 17-*bis*. - 1. Con decreto del Capo dello Stato, su segnalazione del Prefetto territorialmente competente, sono concesse alle vittime per atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice le seguenti medaglie al valor militare:

la medaglia d'oro ai familiari superstiti dei deceduti ed agli invalidi con danno pari o superiore all'80 per cento;

la medaglia d'argento agli invalidi con danno inferiore all'80 per cento.

In caso di intervenuto decesso degli invalidi la spettante medaglia d'oro o d'argento, a seconda del grado di invalidità subita, sarà concessa ai loro superstiti.

Sono fatti salvi i riconoscimenti di maggior favore attribuiti.

2. Il beneficio di cui al comma 1 avrà decorrenza 1 gennaio 2008".

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche, fino a concorrenza degli oneri.

55.0.16

CICCANTI

Respinto

Dopo l'**articolo 55**,inserire il seguente:

«Art. 55-*bis*.

1. L'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988 n. 508, è stabilita in euro 250,00 a decorrere dal 1° gennaio 2008».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente per un pari importo tutte le rubriche dell'allegata Tabella A.

55.0.22

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Dopo l'**articolo 55**,inserire il seguente:

«Art. 55-*bis*.

(Fondo speciale di garanzia per il prestito d'onore a fini formativi)

1. Al fine di favorire parità di condizioni nell'accesso alla formazione professionale e universitaria, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo speciale di garanzia con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato a rilasciare garanzie o incentivi alle banche e agli intermediari finanziari che, previa adesione ad apposita convenzione predisposta e approvata dal Ministero dell'economia e delle finanze, concedono prestiti d'onore professionali o universitari alle condizioni previste dai commi 3 e 4.

3. Si considerano prestiti d'onore professionali i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 6 che dichiarano di volere conseguire un attestato professionale legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 10.000 euro, con restituzione in quarantotto rate mensili e con versamento della prima rata procrastinato di dodici mesi.

4. Si considerano prestiti d'onore universitari i prestiti personali concessi ai soggetti riconosciuti beneficiari ai sensi del comma 6 che dichiarano di volere conseguire un diploma di laurea o un master post laurea legalmente riconosciuto. Tali prestiti sono concessi a tasso agevolato per un importo non inferiore a 30.000 euro, con restituzione in non meno di settantadue rate mensili e con versamento della prima rata a decorrere dal diciottesimo mese

successivo alla durata legale del corso di laurea prescelto. I prestiti di cui al presente comma possono essere erogati in unica soluzione o dilazionati per tutta la durata del corso di studio.

5. Le garanzie prestate dal fondo di cui al comma I sono, altresì, finalizzate alla copertura dell'eventuale impossibilità da parte dei beneficiari di adempiere al pagamento del debito per circostanze di natura personale o familiare.

6. La copertura di cui al comma 5 si estende fino al massimo di un decimo dell'importo totale del prestito d'onore ed è concessa previa presentazione, da parte dei beneficiari, della documentazione atte stante la sussistenza delle condizioni soggettive.

7. Possono accedere ai mutui i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

b) non avere superato, alla data di presentazione della domanda, il venticinquesimo anno di età per i prestiti d'onore professionali e per i prestiti d'onore universitari limitatamente ai soggetti inseriti in un master post laurea e il ventunesimo anno di età per i prestiti d'onore universitari ai soggetti isclitti a un corso di laurea;

c) avere un reddito annuo imponibile complessivo, ai fini dell'IRPEF, del nucleo familiare, percepito nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del prestito d'onore, non superiore a 30.000 euro. Il limite è aumentato di 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare eccedente la terza unità».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, una minore spesa annua di 30 milioni di euro.

ORDINE DEL GIORNO

G55.0.100 (già emm. 55.0.2, 55.0.3, 55.0.4, 55.0.5, 55.0.6, 55.0.7, 55.0.8, 55.0.9, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.12, 55.0.13 e 55.0.14)

BORNACIN, ROSSA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

nell'esame del disegno di legge finanziaria per il 2008, e in particolare delle proposte di modifica relative alla normativa sulle provvidenze alle vittime del terrorismo,

considerato che tali proposte sono il risultato di sintesi degli incontri che le Associazioni delle vittime del terrorismo e dei loro familiari hanno avuto con rappresentanti del Governo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

precisato che, nello specifico, si tratta dell'attuazione di norme pensionistiche agevolative, restituzioni fiscali e corresponsioni di trattamenti di fine rapporto con criteri semplificati e procedure accelerate; dell'estensione dei benefici riconosciuti ai familiari delle vittime decedute ai familiari degli invalidi; dell'equiparazione dei familiari delle vittime dal punto di vista del riconoscimento dei diritti, a prescindere dalla data in cui si sono verificati gli eventi terroristici; del riconoscimento di uno speciale assegno integrativo di 500 euro mensili per le vittime, con invalidità oltre il 50 per cento e che non abbiano una posizione assicurativa obbligatoria diretta; della riliquidazione delle provvidenze, sulla base dei valori nominali previsti dalle nuove e vecchie norme, per superare lo stato di incertezza prodotto da sentenze di orientamento diverso; della rivalutazione delle percentuali di invalidità; dell'adeguamento annuale dell'assegno pensionistico; dell'esenzione totale dal pagamento delle spese sanitarie e farmaceutiche; del patrocinio delle vittime a totale carico dello Stato; della soppressione di ogni termine per la costituzione in giudizio della vittima e del congelamento dei requisiti in vigore al 31 dicembre 2007, per la pensione di anzianità e vecchiaia stabiliti dai singoli enti pensionistici,

impegna il Governo ad adottare nel corso dell'*iter* della legge finanziaria per il 2008 o di altro disegno di legge collegato le misure opportune atte a recepire tali istanze e a rispettare gli impegni assunti con le Associazioni delle vittime del terrorismo per dare finalmente soluzione a problemi che da troppo tempo sono all'attenzione del Parlamento.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 55-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 55-bis.

Approvato

(Fondo per le non autosufficienze)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009.

EMENDAMENTI

55-bis.800

STEFANI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Sostituire l'articolo 55-bis con il seguente:

«Art. 55-bis.

(Fondo per le Non Autosufficienze)

1. Il Fondo per le Non Autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 300 milioni di euro per il 2008, di 500 milioni per il 2009 e di ulteriori 500 milioni per il 2010».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, di cui all'articolo 96, comma 1, alla Rubrica: Ministero dell'economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: - 1.300 (migliaia di euro);

2009: - 1.300 (migliaia di euro);

2010: - 1.300 (migliaia di euro).

55-bis.801

DE POLI, CICCANTI, FORTE

Respinto

Sostituire l'articolo 55-bis con il seguente:

«Art. 55-bis.

1. Il Fondo per le Non Autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è incrementato a 250 milioni di euro per il 2008, 500 milioni di euro per il 2009 e di 500 milioni di euro per il 2010».

Conseguentemente, ridurre in proporzione tutte le rubriche dell'allegata tabella A per gli anni 2008, 2009 e 2010.

55-bis.1

CURSI, GRAMAZIO, TOTARO

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009» con le seguenti: «di euro 1 miliardo per l'anno 2008 e di euro 1 miliardo per l'anno 2009».

Conseguentemente, ridurre del 20% tutti gli accantonamenti di parte corrente sulla Tabella C.

ARTICOLO 55-TER INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 55-ter.

Approvato

(Misure in favore di soggetti con disabilità grave)

1. Una quota non inferiore al 4 per cento dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del servizio civile nazionale è riservata allo svolgimento del servizio previsto dall'articolo 40 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2. Nell'ambito dei fondi destinati ai progetti di impiego dei volontari del servizio civile nazionale è stabilita una quota di riserva non inferiore al 30 per cento in favore dei progetti aventi finalità di assistenza diretta o indiretta a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale grave.

ARTICOLI 56 E 57 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo XXII

MISSIONE 25 - POLITICHE PREVIDENZIALI

Art. 56.

Approvato

(Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare)

1. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

2. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 1.

3. Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 1 del presente articolo, non costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito ai fini del calcolo del limite del 3 per cento di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito con il decreto di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 40.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 1, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo comma 1.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.

Art. 57.

Approvato

(Gestioni previdenziali)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2008:

a) in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS);

b) in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2008 in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 910,22 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

57.0.1

ROSSI FERNANDO

Respinto

Dopo l'**articolo 57**, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Recupero prestazioni pensionistiche INPS indebite)

1. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche e quote di prestazioni pensionistiche a carico dell'INPS, per periodi anteriori al gennaio 2007, non si procede al recupero dell'indebito, del quale sia stata accertata l'esigibilità in base alle norme vigenti, qualora i soggetti siano percettori di un reddito personale imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2006 di importo pari o inferiore a euro 10.123,36.

2. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito i trattamenti di cui al comma 1 siano percettori di reddito personale imponibile ai fini Irpef per l'anno 2006 di importo superiore a 10.123,36 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora l'indebita percezione sia conseguenza di comportamento doloso da parte del percipiente. Il recupero dell'indebito si estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.

4. Nei casi di omessa dichiarazione, l'Ente previdenziale procede, dal 1° luglio dell'anno successivo, ad interrompere l'erogazione di prestazioni collegate al reddito. Qualora le prestazioni già erogate risultino totalmente o parzialmente non dovute, il titolare della prestazione è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.

5. Agli Enti gestori di forme di previdenza per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria o di forme esclusive o esonerative della stessa, spetta un privilegio legale sulle somme accertate entro il terzo anno precedente alla data di accertamento dell'indebito.

Consequentemente al maggior onere per il trasferimento statale all'INPS, si prevede la proporzionale riduzione di tutti gli importi nella Tabella C».

57.0.4

DE GREGORIO

Respinto

Dopo l'**articolo 57**, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis.

1. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2006, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 marzo 2008».

ARTICOLO 58 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 58.

Approvato

(Trasferimenti all'INPS)

1. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

EMENDAMENTO

58.4

CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 507 è inserito il seguente:

"507-*bis*. Dalla indisponibilità della quota di trasferimenti correnti restano esclusi i trasferimenti destinati ad erogazioni ad enti ed istituzioni operanti nel settore della disabilità grave"».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente per un pari importo tutte le rubriche dell'allegata Tabella A.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 58

58.0.4

ROSSI FERNANDO

Ritirato e trasformato nell'odg G58.0.100

Dopo l'**articolo 58**,inserire il seguente:

«Art. 58-*bis*.

(Pensioni di invalidità civile)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i trattamenti pensionistici di invalidità civile, il cui importo è attualmente definito in 253 euro mensili, sono adeguati all'importo di 516 euro al mese».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente tutti gli importi della Tabella C.

58.0.5

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Respinto

Dopo l'**articolo 58**,aggiungere il seguente:

«Art. 58-*bis*.

(Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comma 6, quarto periodo sopprimere le parole «nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali».

ORDINE DEL GIORNO

G58.0.100 (già em. 58.0.4)

ROSSI FERNANDO

Non posto in votazione

Il Senato,

premessi che:

una parte di popolazione italiana soffre di condizioni o patologie altamente invalidanti, per le quali è riconosciuto uno specifico trattamento pensionistico;

la Costituzione riconosce pari dignità sociale ai cittadini e sancisce il diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale per i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere;

attualmente vi sono casi di malattia riconosciute come fattori invalidanti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma sconosciute dal sistema legislativo nazionale, quali sono i casi più gravi di cefalea primaria;

impegna il Governo:

ad attuare una verifica delle pensioni di invalidità civile attualmente erogate, per avviare le procedure di sospensione e di recupero delle somme indebitamente percepite;

a definire, entro il primo semestre del 2008, le proposte idonee a produrre un consistente aumento della indennità mensile di invalidità, oggi fissata nella non dignitosa cifra di 253 euro, ed a presentare una serie di proposte tecnico-amministrative, atte ad individuare tempi e criteri per

l'aggancio automatico al reale costo della vita delle pensioni di invalidità civile e di quelle sociali più basse;

in particolare il Senato chiede che venga adeguata la legislazione alle indicazioni dell'O.M.S., riconoscendo i casi di cefalea primaria più gravi come malattia sociale e come fattore invalidante, anche ai fini dell'accesso al lavoro nella categoria protetta.

ARTICOLO 59 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 59.

Approvato

(Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione)

1. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

EMENDAMENTO

59.3

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Ritirato e trasformato nell'odg G59.300

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli importi indicati nella Tabella A di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono moltiplicati per due».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, si provvede mediante soppressione dell'articolo 62.

ORDINE DEL GIORNO

G59.300 (già em. 59.3)

SAPORITO, BALDASSARRI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in materia di regolazione contabile nell'ambito delle risorse destinate all'INPS, impegna il Governo:

a tener conto della possibilità di trasferire dalla Presidenza del Consiglio all'INPS l'apposito Fondo del personale delle Ferrovie per integrare il trattamento di quiescenza nei limiti delle risorse previste dal Fondo medesimo

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 59

59.0.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Respinto

Dopo l'**articolo 59**, aggiungere il seguente:

«Art. 59-bis.

(Abolizione del doppio trattamento previdenziale per i lavoratori in distacco sindacale)

1. I commi 5 e 6 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 sono abrogati».

ARTICOLO 60 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 60.

Approvato

(Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo)

1. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, precedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

EMENDAMENTO

60.1

AUGELLO

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 60

60.0.1

ANGIUS, MONTALBANO

Ritirato e trasformato nell'odg G60.0.1

Dopo l'**articolo 60**, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro".

2. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: - 300.000;

2009: - 300.000;

2010: - 300.000.

60.0.2

MANINETTI, POLI, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, DE POLI

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «300 milioni di euro» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo 60**, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro".

2. Il comma 781 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato». Consequentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte Proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

60.0.4

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, ALLEGRINI

Precluso

Dopo l'**articolo 60**, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Riduzione del tasso dei premi assicurativi INAIL)

1. Il comma 780 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente:

"780. A decorrere dal 1° gennaio 2008 per la gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono ridotti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su delibera del Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, i premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 300 milioni di euro"».

Consequentemente, alla tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 3 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

ORDINE DEL GIORNO

G60.0.1 (già em. 60.0.1)

ANGIUS, MONTALBANO, BARBIERI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

visto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che all'articolo 39, stabilisce che le tariffe dei premi versati dai datori di lavoro all'INAIL sono determinate in modo da coprire l'onere finanziario previsto per gli infortuni nel periodo di assicurazione;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e la Delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'INAIL in data 23 febbraio 2006, che dispongono per l'immediata applicabilità della riduzione dei predetti premi;

considerato che il meccanismo previsto per la determinazione dell'avanzo di gestione dell'INAIL dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 780 dell'articolo 1, presenta caratteri di complessità tale da risultare una norma di fatto inapplicabile;

impegna il Governo a predisporre tutte le misure necessarie atte a condurre, con procedure semplici ed idonee, entro la prossima sessione di Bilancio (legge finanziaria 2009) ad una riduzione, previa verifica delle condizioni e dei requisiti di sicurezza stabiliti in base al decreto legislativo n. 626 del 1994, dei premi versati alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 61 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 61.

Approvato

(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001 nonché dell'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140)

1. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequava a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.

EMENDAMENTO

61.2

FLUTTERO

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la misura della maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 15 aprile 1985, n. 140 e successive modificazioni è fissata in euro 50. Per aver diritto al beneficio gli interessati devono presentare apposita domanda entro 180 giorni dalla data di approvazione della presente legge.».

Consequentemente, alla tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera corrispondente al maggior onere di cui alla presente disposizione.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 61

61.0.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, BONFRISCO, ALLEGRINI

Respinto

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art 61-*bis*.

1. Per le lavoratrici nate tra il 1940 e il 1955 e che per motivi di maternità o cure familiari alla data del 31 dicembre 1992 non avevano raggiunto il periodo minimo di contribuzione pari a 15 anni, ma che vantano almeno 10 anni di contribuzione al regime obbligatorio di appartenenza e non sono titolari di altre prestazioni di natura previdenziale o assistenziale, al raggiungimento del 65° anno di età anagrafica possono richiedere all'ente previdenziale al quale risultano iscritte la restituzione dei contributi versati rivalutati al tasso di inflazione, ovvero indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

2. Gli importi verranno liquidati, su domanda, a partire dalla data del raggiungimento dei 65 anni nelle seguenti modalità: fino a 2.000.000 di euro in un'unica soluzione; per gli importi restanti in rate da 1.000.000 euro semestrali, o inferiori se la quota è a saldo dell'ammontare complessivo spettante, rivalutate al medesimo indice di cui al comma precedente. In caso di premorienza prima della fine dei pagamenti, le somme possono essere incassate, con le medesime modalità, dal coniuge o dalla persona che fruisce delle cure della *de cuius*.

3. L'ente di previdenza provvederà all'invio dell'estratto conto certificativi con l'indicazione dell'ammontare dovuto e della relativa rateizzazione, agli adempimenti fiscali e all'invio della comunicazione annuale.».

Consequentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

61.0.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, STIFFONI

Respinto

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-*bis*.

1. Ad uno dei genitori di persone disabili in stato di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta la facoltà di procedere al riscatto, fino ad un massimo di tre anni, dei periodi mancanti al raggiungimento del massimo pensionistico non coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa presso forme di previdenza obbligatoria».

Consequentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi

e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

61.0.6

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Respinto

Dopo l'**articolo 61**, inserire il seguente:

«Art. 61-*bis*.

1. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario. La legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento. A decorrere dallo gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

61.0.7

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Respinto

Dopo l'**articolo 61**, inserire il seguente:

«Art. 61-*bis*.

1. L'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, è abrogato».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.

61.0.9

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Respinto

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-*bis*.

1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Nel caso di figli di primo letto disabili gravi in concorso col coniuge non genitore la pensione ai superstiti è stabilita nella misura del 60 per cento ai figli e del 20 per cento al coniuge, fermo restando il limite massimo di cui al successivo comma 4"».

Conseguentemente alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 5 punti per cento.

61.0.110

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Respinto

Dopo l'**articolo 61**, inserire il seguente:

«Art. 61-*bis*.

1. All'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Il diritto di cui al precedente comma, con riguardo esclusivamente al caso di morte del pensionato, spetta in proporzione alla durata del matrimonio commisurata ai quaranta anni di contribuzione".».

61.0.12

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Respinto

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

«Art. 61-bis.

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive integrazioni e modificazioni, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

"13-bis. Per i pensionati extracomunitari che hanno delegato ad altra persona la riscossione della propria pensione, allo scopo di evitare inganni o truffe, l'Inps procede ogni anno all'accertamento dell'esistenza in vita del titolare della pensione. A tal fine le sedi dell'Inps si avvalgono delle procedure di scambio di informazioni automatizzate con i comuni".».

ARTICOLO 61-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 61-bis.

Approvato

(Definizione di contenziosi con l'INPS)

1. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti oppositori si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a venti rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti oppositori che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento all'INPS fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

EMENDAMENTO

61-bis.800

EUFEMI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 62 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 62.

Approvato con un emendamento

(Risorse per l'attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007)

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.548 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

EMENDAMENTI

62.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Respinto

Sopprimere l'articolo.

62.2

VEGAS, BALDASSARRI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Respinto

Al comma 1 sostituire le cifre: «1.548, 1.520, 3.048, 1.89» con le seguenti: «1.148, 1.120, 2.648, 1.498».

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. L'importo di cui al comma 1 non comprende le risorse destinate a coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dal predetto accordo».

62.3

VIESPOLI, MATTEOLI, VALENTINO, AUGELLO, CORONELLA, TOFANI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad esclusione di quanto previsto alla voce revisione dello scalone».

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nel limite di spesa di 6 miliardi di euro nel triennio 2008-2010, a valere sul Fondo di cui al comma 1, e comunque nei limiti complessivi annui ivi indicati, in favore dei soggetti che hanno in atto un contratto di collaborazione a progetto alla data del 31 dicembre 2007, vengono accantonati, successivamente alla scadenza del contratto a progetto sia nel caso di mancato avviamento al lavoro che in quello di mancata stipula o rinnovo del contratto a progetto, contributi figurativi commisurati, nell'entità e nella durata, rispettivamente al compenso ricevuto con il precedente contratto ed alla durata temporale del medesimo. Il beneficio è esteso ai soggetti il cui contratto a progetto sia scaduto nel corso dell'anno 2007. Ai medesimi soggetti e nei medesimi casi viene erogato un bonus di 2.000 euro che potrà essere utilizzato dal percettore come sostegno al reddito, come aiuto alla formazione o riqualificazione professionale, ovvero come incentivo all'assunzione. Nel caso di assunzione a tempo indeterminato l'incentivo è stabilito nella misura di 5.000 euro.

1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono stabilite le modalità attuative del precedente comma».

62.8

VIESPOLI, MATTEOLI, VALENTINO, AUGELLO, CORONELLA, TOFANI

V. testo 2

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai soggetti in cerca di prima occupazione viene riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

1-ter. La presente disposizione, finanziata con la quota di cofinanziamento nazionale del Fondo sociale europeo, è attuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

62.8 (testo 2)

VIESPOLI, MATTEOLI, VALENTINO, AUGELLO, CORONELLA, TOFANI, TREU, BOBBA, ADRAGNA, PAPANIA

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Ai soggetti in cerca di prima occupazione viene riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis è attuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al relativo onere si provvede con le risorse a valere sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.

845, come modificato dall'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1-*quater*. Per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è autorizzata a decorrere dall'anno 2008 la spesa di 13 milioni di euro. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1-*quinqes*. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale sono determinati, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli Enti di Formazione di cui alla legge n. 40 del 14 febbraio 1987 entro il limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2008, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato

dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.».

Consequentemente, nella rubrica dell'articolo 62, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché disposizioni a favore della formazione professionale.».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 62

62.0.2

LOSURDO

Respinto

Dopo l'**articolo 62**, aggiungere il seguente:

«Art. 62-*bis*.

1. Al primo comma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1984, n. 240, è aggiunto il seguente periodo: "limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, le disposizioni del primo periodo si applicano anche ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato".

2. All'onere derivante all'attuazione dell'articolo 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, stimato in 15 milioni di euro l'anni a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come da ultima rideterminazione dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

ARTICOLO 63 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO XXIII

MISSIONE 26 - POLITICHE PER IL LAVORO

Art. 63.

Approvato

(Sostegno all'attività di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia Lavoro e ISFOL)

1. Per l'anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008».

3. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie funzioni istituzionali nonché di completare i processi di stabilizzazione previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge, a decorrere dall'anno 2008 il contributo ordinario annuale per il funzionamento

e le attività dell'Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante riduzione:

a) per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a decorrere dall'anno 2010, delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 63

63.0.2

MANINETTI, POLI, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, BALDASSARRI, AUGELLO, AZZOLLINI, SAIA, FERRARA, DE POLI

Le parole da: «Dopo l'articolo» a: «al secondo» respinte; seconda parte preclusa

Dopo l'**articolo 63**, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis.

(Contribuzione dovuta per gli apprendisti)

1. Al comma 773 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo"».

Conseguentemente alla tabella C tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente dell'1 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

63.0.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Precluso

Dopo l'**articolo 63**, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis.

(Contribuzione dovuta per gli apprendisti)

1. Al comma 773 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo"».

Conseguentemente alla Tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti di parte corrente del 5 per cento.

63.0.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Precluso

Dopo l'**articolo 63**, è inserito il seguente:

«Art. 63-bis.

(Contribuzione dovuta per gli apprendisti)

1. Al comma 773 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo"».

Agli oneri del presente articolo pari a 87 milioni si provvede mediante corrispondente incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

63.0.6

EUFEMI

Ritirato

Dopo l'**articolo 63**, è inserito il seguente:

Art. 63-*bis*.

(Contribuzione dovuta per gli apprendisti)

1. Al comma 773 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta aliquota complessiva del 10% a carico dei medesimi datori di lavoro si applica, limitatamente ai soli contratti di apprendistato, per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al secondo».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero Economia e Finanze, modificare gli importi come segue:

2008: - 87.000;

2009: - 87.000;

2010: - 87.000.

63.0.8

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, DIVINA, LEONI

Respinto

Dopo l'**articolo 63**, è aggiunto il seguente:

«Art. 63-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1192 le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2008";

b) al comma 1202 le parole: "30 aprile 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2008"».

63.0.10

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, DIVINA, LEONI

Respinto

Dopo l'**articolo 63**, è aggiunto il seguente:

«Art. 63-*bis*.

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante"».

63.0.200 (testo corretto)

EUFEMI

Id. em. 63.0.10

Dopo l'**articolo 63**, è aggiunto il seguente:

«Art. 63-*bis*.

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato professionalizzante"».

63.0.12

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI, DIVINA, LEONI

Respinto

Dopo l'articolo 63, è aggiunto il seguente:

«Art. 63-bis.

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"4-bis. Il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato"».

ARTICOLI 64 E 65 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 64.

Approvato

(Riutilizzazione di risorse stanziare per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro)

1. Le risorse stanziare per l'applicazione dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008 sono così utilizzate:

a) euro 1.734.650,70, per il finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;

b) euro 1.015.000, per l'incremento di organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, pari a sessanta unità.

Art. 65.

Approvato

(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali)

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.

2. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma 1 è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

3. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

4. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi delle crisi aziendali per cessazione di attività, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2008 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

5. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e dopo le parole: «nonché di 37 milioni di euro per il 2007» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2008».

EMENDAMENTI

65.1

LEONI, GALLI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese dell'area aeroportuale di Malpensa e relativo indotto, nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, alla tabella C, ridurre in maniera lineare gli stanziamenti delle unità previsionali di base di parte corrente di 3 punti per cento.

65.2

MANINETTI, POLI, CICCANTI, FORTE, RUGGERI, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, DE POLI

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti».

65.5

FRANCO PAOLO, POLLEDRI, GALLI

Id. em. 65.2

Al comma 5, sopprimere le parole: «Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti».

65.6

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Id. em. 65.2

Al comma 5, sopprimere le parole: «Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti».

65.8

CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-*bis*. Il personale assunto dalle liste delle categorie protette ai sensi della legge n. 68 del 1999 può essere ammesso alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria solo se l'azienda ha chiesto e ottenuto l'ammissione alla C.I.G.O. per tutto il personale dipendente».

65.0.1

RUGGERI, MANINETTI, POLI

Respinto

Dopo l'**articolo 65**, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Disposizioni previdenziali in materia di lavori socialmente utili)

1. All'articolo 8, il comma 19 è sostituito dal seguente:

"19. Per i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3, trova applicazione il riconoscimento d'ufficio di cui al comma 9 dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, ai fini dell'acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto al pensionamento e ai fini della determinazione della misura dei trattamenti pensionistici".».

Consequentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono diminuite in misura proporzionale del 5 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

65.0.2

RUGGERI, MANINETTI, POLI

Respinto

Dopo l'**articolo 65**, inserire il seguente:

«Art. 65-bis.

(Disposizioni previdenziali in materia di lavori socialmente utili)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 la contribuzione figurativa accreditata per i periodi di erogazione dei sussidi di cui all'articolo 1, comma 3 e comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché per l'assegno di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sono utili anche ai fini della determinazione della misura dei trattamenti pensionistici».

Consequentemente alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono diminuite in misura proporzionale del 5 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2008.

65.0.3

TURIGLIATTO

Respinto

Dopo l'**articolo 65**, aggiungere il seguente:

«Art. 65-bis.

(Stabilizzazione precari Pubblica Amministrazione)

1. Ai fini della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81 il beneficio di cui al comma 1156 lettera f) e lettera f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è prorogato per l'anno 2008 ed esteso alle amministrazioni di cui al comma 523 e agli enti di cui al comma 557 e 565 della stessa legge. Il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 10 luglio 1993, n. 236 a tal fine è integrato l'importo di 170 milioni di euro per l'anno 2008.

2. Al fine di consentire la programmazione di assunzioni a tempo indeterminato, anche in deroga all'articolo 97 della Costituzione, gli enti utilizzatori avviano procedure d'inserimento nell'organico, anche in soprannumero, a totale copertura dei posti occupati in regime ISU/IPU, per i profili di assegnazione ai progetti. L'anzianità nel servizio prestato in regime ISU/IPU, è ritenuta valida ai fini delle procedure di cui al comma 558 e 519, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dal comma 1, articolo 93 della presente legge presso tutti gli enti locali e amministrazioni dello Stato interessati all'assunzione incentivata dei soggetti destinatari del presente articolo.

3. Fino a totale assunzione del ISU/IPU, gli enti utilizzatori del suddetto personale non potranno effettuare altre assunzioni, né ricorrere ad altre forme di prestazione di lavoro precario o attivare concorsi, per i profili professionali reperibili all'interno del bacino regionale ISU/IPU.

4. Le previsioni di cui al comma 557 e al comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le disposizioni relative al concorso delle autonomie locali al raggiungimento degli obiettivi

di pareggio della spesa pubblica di rispetto del patto di stabilità nonché di limiti alle coperture del *turn over* o limitazione delle spese del personale previste nella presente legge non si applicano in sede di attuazione delle stabilizzazioni di cui al comma *a*) del presente articolo.

5. In applicazione dell'articolo 4 comma 2, della legge 3 agosto 2007 n. 23 le Province individuano le necessità di personale ISU, nell'ambito di competenza ai fini della stabilizzazione per l'espletamento delle attività di prevenzione e controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro previo avviamento a formazione.

6. Per facilitare la fuoriuscita dal bacino dei lavoratori vicini all'età pensionabile, le disposizioni contenute all'articolo 50, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, sono prorogate per l'anno 2008. Ai fini del raggiungimento dei requisiti per la effettiva anzianità contributiva, i soggetti ISU/IPU sono ammessi alla contribuzione volontaria per gli ultimi 5 anni in regime ISU, con oneri a carico del Fondo nella misura del 100 per cento.».

Consequentemente, all'onere si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, rubrica MEF.

ARTICOLO 66 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 66.

Approvato

(Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà)

1. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 .

**251ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO**

MARTEDÌ 13 NOVEMBRE 2007
(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente CAPRILI
e del vice presidente ANGIUS

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Sinistra Democratica per il Socialismo Europeo: SDSE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Costituente Socialista: Misto-CS; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-La Destra: Misto-LD; Misto-Movimento politico dei cittadini: Misto-Mpc; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM; Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,04).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1817) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,10)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1817.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto luogo la votazione dell'articolo 66 e che sono stati accantonati gli emendamenti 47.1, 47.2, 47.300 e 53.0.200 (testo 3), e l'ordine del giorno G53.0.100.

MANTOVANO (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, sono stati dichiarati ammissibili emendamenti quali il 53.0.200 sulla *class action* o il 54.0.12 sui servizi pubblici locali e il presidente Morando ci ha spiegato che, pur trattandosi di riforme che sarebbe opportuno affrontare in altra sede, hanno però ricadute sul sistema economico e, quindi, possono essere collocate nel disegno di legge finanziaria.

Non c'è nel fascicolo degli emendamenti, perché dichiarato inammissibile, l'emendamento 67.0.7, a mia firma, che non è una norma di riforma bensì di diritto transitorio, volto a permettere la

copertura di sedi notarili vacanti da parte di chi ha superato le singole prove di concorso, ma non ha raggiunto un punteggio complessivo secondo le disposizioni originariamente vigenti. Questi requisiti sono stati poi soppressi durante lo svolgimento del concorso; sicché quelle prove oggi consentirebbero di ricoprire utilmente delle sedi notarili.

Vorrei conoscere la ragione dell'inammissibilità dell'emendamento in questione. Non può essere dovuta a carenza di copertura perché le sedi ci sono e le spese sono a carico dei notai; non può essere attribuita all'estraneità di materia perché credo che un numero più adeguato di notai rispetto alle sedi disponibili abbia ricadute positive sull'intero sistema anche economico.

Pertanto, chiedo che l'inammissibilità dell'emendamento 67.0.7 sia revocata e che si passi, quindi, alla votazione di tale proposta.

PRESIDENTE. Senatore Mantovano, l'emendamento è stato dichiarato inammissibile in sede di Commissione bilancio e l'Aula si è adeguata a quella valutazione, ritenendo la proposta inammissibile anche per l'Aula.

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, posso chiedere al Presidente della Commissione bilancio una valutazione sulla motivazione dell'inammissibilità?

MORANDO (Ulivo). Sinceramente ora non la ricordo, ma confermo la decisione assunta in Commissione. In ogni caso, signor Presidente, la decisione in questa sede non spetta a me.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 67.

GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLI (LNP). Signor Presidente, intendo esprimere una dichiarazione di voto sull'articolo 67, con riferimento specifico all'emendamento aggiuntivo 67.0.9, presentato dal sottoscritto insieme ai colleghi Franco Paolo e Polledri, nel quale si ripropone una questione annosa, mai risolta nel nostro Paese. Ricordo a tal proposito che già nella scorsa legislatura è stato presentato un disegno di legge, il cui esame non siamo riusciti a portare a termine, che affrontava il problema dell'esenzione per tutte le organizzazioni sindacali da qualunque obbligo di tipo contabile e fiscale.

In Italia, infatti, i sindacati non sono obbligati a presentare un bilancio che comporti una responsabilità di tipo contabile e fiscale; essi, invece, presentano semplicemente, di loro sponte, alcuni pezzi di carta riportanti qualche numero ma che di fatto non hanno alcun valore.

Ora, questa maggioranza abbastanza confusa dal punto di vista politico perché vi è dentro un po' di tutto - l'estrema sinistra, che vuole eliminare la proprietà privata e gli iperliberisti che vogliono portare i *call-center* in Romania - si mostra però d'accordo quantomeno sulla questione dell'equità. Allora mi dovete spiegare perché avete fatto una legge dove al povero salumiere di paese, se non fa uno scontrino, gli fate chiudere il negozio, mentre basta andare a piazza del Pantheon dove ci sono 50 venditori abusivi che vendono occhiali firmati finti con 500 poliziotti che passano ogni giorno e nessuno dice niente. Inoltre, si continua a mantenere un'organizzazione come quella sindacale in Italia, che fattura ormai intorno ai 1.700, 1.800 miliardi di vecchie lire, come giro complessivo di soldi, con migliaia di dipendenti, che, attraverso i CAF, predispone i 740 e tante altre attività (prenota i pullman per le manifestazioni contro Berlusconi, paga le società di trasporto, dà il sacchetto con il panino e la birra a coloro che vanno gratuitamente alle manifestazioni) delle quali non deve minimamente rispondere.

Non parliamo di associazioni benefiche, ma di associazioni che hanno dipendenti che pagano, che producono utili e che reinvestono non si capisce dove. Quindi, vi è un buco nero nella nostra società per cui, a fronte di una parte del Paese che deve pagare, strapagare perché con gli studi di settore deve pagare anche di più per avere la sicurezza di non trovarsi in casa la Guardia di finanza a controllare i conti, vi sono poi organizzazioni che fatturano 2.000 miliardi di vecchie lire e nessuno controlla niente. Queste organizzazioni contano migliaia di dipendenti, non applicano l'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori - e mi piacerebbe sapere la sinistra integralista cosa dice al riguardo - ed insieme all'altro buco nero dell'economia italiana, le Coop, quelli che appunto fanno quello che vogliono, godono di esenzioni fiscali di cui tutte le altre organizzazioni non godono, possono pagare meno contributi ai dipendenti come fossero delle multinazionali qualunque e devono essere esentati da tutto.

Poiché voi siete per l'equità, la giustizia e quant'altro, mi piacerebbe sapere perché continuate a restare su tale posizione. Se un commercialista giovane fa il 740, deve rilasciare giustamente la fattura e pagare le tasse alla fine dell'anno, se lo fate voi attraverso i sindacati niente di quello che viene fatto deve uscire sui pubblici bilanci.

Con questo chiediamo che finalmente in Italia non ci siano imprenditori, persone che fanno economie di serie A e di serie B, ma che le regole siano uguali per tutti.

In questo caso in Italia l'uguaglianza non c'è perché vi è l'organizzazione sindacale che fa politica, fa gli scioperi generali contro una parte, fa finta di niente con l'altra che ha migliaia di dipendenti, non applica l'articolo 18 e soprattutto alla fine non fa i bilanci fiscali e contabili. Vorrei che su questo, perlomeno, vi fossero indicazioni su ciò che volete fare. *(Applausi dal Gruppo LNP)*.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Adesso dovremmo sospendere la seduta fino alle ore 16,30 per lasciare decorrere il termine dei venti minuti dal preavviso.

Possiamo però utilizzare questo tempo per iniziare l'illustrazione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 67.

VIZZINI (FI). Signor Presidente, colleghi, con l'emendamento 67.0.8, si vuole dare al Ministro del lavoro l'autorizzazione ad affrontare in modo razionale la questione dei lavoratori socialmente utili e, segnatamente, di quelli della città di Palermo. Si tratta di un provvedimento inserito in tutte le finanziarie degli ultimi 7 anni nel nostro Paese, indipendentemente dal colore politico.

L'emendamento che ho presentato insieme al collega Ferrara è stato poi firmato da tutti i Gruppi politici presenti in Aula ed abbiamo anche avuto un contatto con il Governo che si era dichiarato disponibile ad affrontare la questione qui o nell'altro ramo del Parlamento.

Quindi, signor Presidente, prima di arrivare al voto, gradirei conoscere l'opinione del Governo in merito all'emendamento e a quanto lo stesso sta facendo per affrontare tale questione, per comprendere anche quale atteggiamento finale tenere al momento del voto.

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817 (ore 16,30)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, riprendiamo i nostri lavori.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 67.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti recanti articoli aggiuntivi dopo l'articolo 67, precedentemente illustrati.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 67.0.8 inviterei i presentatori, senatori Vizzini e Ferrara, a ritirarlo e a presentare un ordine del giorno. Infatti, il tema delle attività socialmente utili, come i colleghi sanno, è stato già affrontato con il decreto ed è all'attenzione del Governo; pertanto credo che una soluzione di tal genere aiuterebbe ad affrontarlo nel prosieguo con una maggiore ponderazione.

Per quanto riguarda gli emendamenti 67.0.9 e 67.0.10, il parere del relatore è contrario.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore. In particolare, per quanto attiene l'emendamento 67.0.8, suggerisce indubbiamente di trasformarlo in un ordine del giorno per poter meglio portare a soluzione la questione dei lavoratori socialmente utili, in coordinamento anche con gli impegni che devono essere assunti da parte del Comune di appartenenza, in una logica che rifletta una sorta di patto tra il Governo ed i Comuni, per poter addivenire ad una soluzione stabile al problema.

PRESIDENTE. Senatore Vizzini, intende accogliere l'invito al ritiro testé formulato?

VIZZINI (FI). Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni del relatore e del Governo circa la volontà politica di affrontare questo problema.

Pertanto, ritiro l'emendamento 67.0.8 e lo trasformo in ordine del giorno.

(È pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di aggiunta di firme: all'ordine del giorno G67.800 dai senatori Battaglia Antonio, Mannino, Biondi, Battaglia Giovanni, Di Lello Finuoli, Fazio, Garraffa e Giambrone).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G67.800 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 67.0.9.

POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 67.0.9, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 67.0.10, presentato dal senatore Curto.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva.

Passiamo all'esame dell'articolo 68, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 68, compresi gli aggiuntivi.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 68.800 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 68.801.

POLLEDRI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, c'era una volta qualcuno che aveva votato l'indulto, anche se oggi non se ne trova più neanche uno che l'abbia votato.

Comunque, al di là di questo, riteniamo che il Fondo per la copertura delle spese per le espulsioni degli immigrati irregolari possa essere utilizzato anche, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, per mandare a casa gli stranieri oggi detenuti nelle nostre galere. In tal modo si otterrebbe innanzitutto di rimandare gli stranieri nelle rispettive patrie galere, dove magari esistono un po' meno garanzie e imparerebbero cosa vuol dire stare in galera; in secondo luogo si libererebbero dei posti nelle nostre carceri.

STORACE (*Misto-LD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*Misto-LD*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'emendamento 68.801.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 68.801, presentato dal senatore Polledri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva.

L'emendamento 68.800a è stato ritirato.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 68.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato approva.

Metto ai voti l'emendamento 68.0.1, presentato dal senatore Polledri.

Non è approvato.

L'emendamento 68.0.2 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 68.0.6, presentato dal senatore De Poli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 68.0.7 (testo corretto), presentato dal senatore De Poli.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 69, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 69.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 69.4, presentato dal senatore Eufemi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

MORANDO (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*Ulivo*). Signor Presidente, sia io che il senatore Legnini non siamo riusciti ad esprimere il nostro voto contrario sull'emendamento 69.4.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 69.800.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*DCA-PRI-MPA*). Signor Presidente, vorrei sollecitare il relatore ad una riflessione aggiuntiva sull'emendamento 69.800. Esso si incastra, infatti, in un momento in cui, pochi giorni fa, il CIPE ha disposto l'esecutività del finanziamento per la prima *tranche* riferita al 2007, dopo un lungo contenzioso che ha visto coinvolte le Regioni Calabria e Sicilia in relazione all'applicazione di un comma della finanziaria votata lo scorso anno.

Dal momento che la risoluzione del contenzioso qualche giorno fa è stata positiva, quest'emendamento risolverebbe i problemi relativi agli anni 2008 e 2009. Non vorrei, infatti, che il prossimo anno vi fosse nuovamente un'incertezza nell'applicazione di una norma della finanziaria per il 2007, con la conseguente necessità di riportare in piazza migliaia di persone per ricordare un adempimento del Governo.

Caro relatore, l'emendamento 69.800 risolverebbe la questione dando certezza a una norma già applicata qualche giorno fa. *(Applausi del senatore Biondi)*.

LEGNINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, il problema sollevato dal senatore Pistorio merita certamente considerazione. In questo caso il problema è solo relativo alla copertura finanziaria: trattandosi di cifre ragguardevoli è difficile risolvere adesso un problema di tale consistenza. Quindi, confermo il parere contrario, pur apprezzando il contenuto dell'emendamento 69.800 e le considerazioni svolte dal senatore Pistorio.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 69.800, presentato dal senatore Pistorio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 69.

FRANCO Paolo (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (*LNP*). Signor Presidente, la lettera *b*) di questo articolo modifica la legislazione vigente della finanziaria per il 2007, nel senso che, mentre il comma 866 dell'articolo 1 di quella finanziaria prevedeva che le somme di cui al comma 863 erano «interamente impegnabili a decorrere dal primo anno di iscrizione», la lettera *b*) di questo articolo, 69, trasformando in parte quel comma 866, prevede che «le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili». A mio avviso, questo modo di procedere, sorpassando le annualità previste nel bilancio pluriennale (che in questo caso sono il 2008, 2009, 2010 fino al 2015, come è previsto nel comma precedente) e senza che sia prevista l'iscrizione delle somme al bilancio prima di renderle interamente ed immediatamente impegnabili, è contrario alla legge di contabilità.

Per questo motivo credo sia opportuno votare contro un articolo della finanziaria, quale il 69, che è contrario alla legge di contabilità. (*Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 69.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 69.0.4.

CURTO (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURTO (*AN*). Signor Presidente, a margine della riunione dei Ministri finanziari dell'Eurogruppo il ministro dell'economia Padoa-Schioppa proprio ieri ha espresso preoccupazione riguarda ai livelli insoddisfacenti di crescita e di competitività del nostro Paese. La nostra opinione è che, fino a quando il nostro Paese non si caratterizzerà per una crescita omogenea, la crescita stessa e il prodotto interno lordo non potranno raggiungere gli obiettivi che tutti noi ci prefiggiamo.

Sotto questo aspetto, l'emendamento 69.0.4 coglie l'opportunità per creare le condizioni per investire sulle aree industriali del nostro Paese prive dei servizi essenziali come acqua, energia elettrica, cablaggio e ADSL. Solamente in questa maniera, dotandole di queste infrastrutture si può diventare attrattivi, perché non c'è nessun credito d'imposta al mondo, non c'è nessuna fiscalizzazione e nessuno sgravio di natura contributiva fiscale che possa attrarre imprese fintanto che queste non troveranno delle politiche di contesto adeguate.

È un emendamento, quindi, che si muove su 100 milioni di euro per tre anni e che darebbe finalmente la possibilità di creare le condizioni per lo sviluppo.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (*Applausi del senatore Viespoli*).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Curto, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 69.0.4, presentato dai senatori Curto e Viespoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 69-bis, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

TOFANI (AN). Signor Presidente, chiedo cortesemente un po' di attenzione da parte del relatore e del Governo.

Spero che l'emendamento 69-bis.101 possa essere accolto e che il relatore riveda la sua posizione perché parliamo di alcuni territori dell'Italia che sono fuori dall'Obiettivo 1; però, di fatto, hanno ancora problematiche che per una determinazione regionale non vengono inserite.

Faccio esempi precisi: mi riferisco al Lazio meridionale, così come alla Basilicata, che dal prossimo gennaio 2008 sarà fuori. Lascieremmo completamente abbandonate a loro stesse quelle realtà. Abbiamo invece la possibilità (le direttive comunitarie ce lo permettono), sia pure nei limiti del *de minimis*, di accedere, per l'appunto, ai crediti d'imposta. Ora, io chiedo l'attenzione e la cortesia di dare risposta ad interi territori che in questo modo andrebbero a trovarsi completamente fuori.

Preannuncio la richiesta di votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LEGNINI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 69-bis.101 perché (lo faccio rilevare al senatore Tofani e ai colleghi) la norma inserita nel testo della Commissione sul credito d'imposta non si riferisce solo alle aree Obiettivo 1, ma anche a quelle ex Obiettivo 2, limitatamente ai territori ammessi alle deroghe agli aiuti di Stato, previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato comunitario, e contiene già una parte importante di quei territori in difficoltà a cui si riferiva il senatore Tofani.

Questo emendamento del senatore Tofani amplia ulteriormente l'area estendendola a territori che mai erano stati considerati per gli aiuti comunitari o di Stato. La finalità è apprezzabile, ma qui si porrebbe un problema di quantificazione, di copertura finanziaria e quant'altro. Per questa ragione, pur apprezzandone la finalità, esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 69-bis.102.

Signor Presidente, mi risulterebbe, inoltre, una riformulazione dell'emendamento 69-bis.0.801, che assorbirebbe anche parte del contenuto dell'emendamento 69-bis.0.800.

PRESIDENTE. Non ne dispongo.

LEGNINI, relatore. Dovrebbe essere stata consegnata agli Uffici. È stata consegnata, senatore Montalbano?

PRESIDENTE. Non sia timido, senatore Montalbano, ce la dia.

BARBIERI (Misto-CS). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI (Misto-CS). Signor Presidente, vorrei illustrare l'emendamento nella formulazione originaria perché poi, come è normale avvenga, abbiamo sviluppato una riflessione col Governo e con il relatore.

Potrei definire questo emendamento del Gruppo Socialista, a firma dei senatori Angius, Montalbano e del sottoscritto, un po' più di Europa in Italia, un po' più di giustizia sociale in Italia, un po' più di efficienza. Il confronto col resto d'Europa mostra come sia urgente da noi estendere gli istituti di *welfare* ai soggetti interessati dai nuovi processi di flessibilità.

Al contempo, non si può ulteriormente ritardare l'introduzione, anche nel nostro Paese, di istituti che subordinino la tutela monetaria della disoccupazione alla partecipazione di programmi di reinserimento nel mondo del lavoro. È importante, infatti, che tali istituti recuperino la loro funzione di ammortizzatori sociali aventi carattere temporaneo, liberandoli dal ruolo improprio di sostegno corrisposto per far fronte a forme permanenti di disoccupazione.

Nel disegno di legge finanziaria si è ritenuto di non voler affrontare queste problematiche, se non in riferimento - come vedo - a specifici casi, rimanendo in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali che è presente nel provvedimento del *welfare*. Questa posizione di attesa è motivata dalla poca disponibilità di risorse.

Tuttavia, signor Presidente, in un'ottica mirata a reimpostare su base pluriennale gli istituti del *welfare* e a programmare in tal senso l'utilizzo delle risorse, il Gruppo Socialista ritiene non di meno possibile dare avvio ad un primo intervento di modifica della tutela dalla disoccupazione, sfruttando a tal fine i fondi europei non utilizzati.

Avendo in mente questo obiettivo, il nostro emendamento è dunque costruito su tre punti qualificanti: subordinare l'accesso agli istituti di tutela dalla disoccupazione alla partecipazione a programmi di reimpiego professionale, come avviene in tutta Europa; estendere gli istituti di tutela dalla disoccupazione ai lavoratori subordinati iscritti alla gestione separata INPS, attenuando così un evidente fattore di discriminazione oggi esistente sul mercato del lavoro; inoltre, colleghi (cosa non secondaria), utilizzare per la copertura le risorse non utilizzate, a volte sprecate dalle Regioni, del Fondo sociale europeo, rimarcando in tal modo come le misure a favore dell'offerta di lavoro sono a tutti gli effetti assimilabili a politiche per il lavoro. Questa è la nostra formulazione originaria.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Barbieri.

BARBIERI (*Misto-CS*). Di fronte ad un ragionamento e ad un impegno del Governo esplicito e preciso, abbiamo ritenuto di presentare un ordine del giorno.

PRESIDENTE. No, senatore Barbieri, non me lo legga.

Senatore Legnini, a me è stato consegnato un ordine del giorno, non un emendamento riformulato.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, chiarisco subito il problema.

Mi era stato preannunciato dai presentatori che i due emendamenti sarebbero stati sintetizzati in un nuovo emendamento. Così non è stato e prendo atto che viene presentato direttamente un ordine del giorno, se ho ben compreso.

Su tale atto di indirizzo, così come sul contenuto dell'emendamento, vi è piena condivisione della maggioranza, poiché si tratta di misure - come ha detto il senatore Barbieri poc'anzi - che innovano profondamente sul tema degli ammortizzatori sociali in una direzione assolutamente giusta, introducendo, per esempio, la partecipazione ai programmi di inserimento al lavoro di formazione e riqualificazione, la stipula del patto di servizio per il reinserimento a lavoro, l'utilizzo di risorse del Fondo sociale europeo non speso dalla Regione. Ribadisco, vi è piena condivisione.

Sta di fatto, però, che sul medesimo tema del *welfare* - come noto a tutta l'Aula - si è concluso un accordo tra il Governo e le parti sociali e che il relativo disegno di legge - in cui, a mio modo di vedere, queste norme andranno incluse - è in corso d'esame alla Camera.

Quindi, il mio è qualcosa di più di un invito al ritiro, che pure è stato rivolto su altri emendamenti sulla base del richiamo alla congruità del testo rispetto alla finanziaria, nel senso che qui siamo in presenza di un disegno di legge che sta velocemente percorrendo il suo *iter* e che si riferisce ad un patto concluso fra il Governo e le parti sociali.

Pertanto, nel ribadire piena condivisione, ribadisco l'invito al ritiro - che è stato già accolto - sugli emendamenti e un parere favorevole sull'ordine del giorno G69-*bis*.100.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

In particolare, ritiene indubbiamente meritevoli di approfondimento i contenuti dell'ordine del giorno, che riguardano in particolare i due aspetti molto importanti dell'introduzione di strumenti

attivi di sostegno per chi versa in stato di disoccupazione e le cosiddette gestioni separate che troverebbero una armonizzazione con le altre.

Pertanto, il Governo è favorevole ad accogliere l'ordine del giorno G69-*bis*.100, pur con un rilievo inerente l'ultima frase, laddove si impegna il Governo a "regolare l'intera materia recependo integralmente nel testo". Ricordo infatti che il testo del disegno di legge è già all'esame della Camera, per cui non è nella piena facoltà del Governo, ma è ovviamente il dibattito che si tiene nella Commissione competente e quindi nell'Aula che potrà consentire il recepimento, non siamo più nella fase di redazione del disegno di legge. Invito semplicemente a riflettere sull'opportunità di riformulare l'ultima frase in coerenza con la fase parlamentare di discussione del disegno di legge.

BARBIERI (*Misto-CS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI (*Misto-CS*). Signor Presidente, per scelta di miglior contesto potremmo anche aderire a questo invito.

Con senso di responsabilità introduciamo - come hanno affermato sia il relatore che il Governo - l'allargamento degli ammortizzatori sociali ai parasubordinati, cosa fondamentale, l'utilizzo dei fondi europei e i programmi di reinserimento al lavoro.

Non è sufficiente un invito generico, perché abbiamo trasformato gli emendamenti in un ordine del giorno a patto che il Governo, attraverso la sua attiva presenza alla Camera, dove è in esame il provvedimento sul *welfare*, nel combinato disposto Governo-relatore, si impegni al rispetto di quanto recita testualmente l'ordine del giorno. (*Applausi dal Gruppo Misto-CS*).

PRESIDENTE. Credo che il sottosegretario Sartor possa impegnarsi rispetto al ruolo del Governo, ma non certo rispetto a quello della Camera dei deputati.

ANGIUS (*Misto-CS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (*Misto-CS*). Signor Presidente, il punto è molto delicato. Il Governo, in Commissione bilancio, ha accolto la proposta di un confronto su una questione di estrema rilevanza riguardante il lavoro precario, flessibile nella pubblica amministrazione. Sulla base di questo confronto si è addivenuti ad un testo, poi ulteriormente corretto ed integrato, che adesso è all'esame dell'Aula. Si sarebbe potuto obiettare che una questione di quel tipo andava proposta esattamente nel decreto sul *welfare*.

Con i due emendamenti al nostro esame, trasformati poi in un ordine del giorno, accettiamo l'impegno del Governo affinché siano considerati socialmente rilevanti, quindi meritevoli di attenzione, non solo i lavoratori precari della pubblica amministrazione ma anche quelli privati, di cui ci si era dimenticati.

Il Governo, rispetto alle proposte da noi formulate ed efficacemente articolate dal collega Barbieri, sta rispondendo che queste norme, anziché essere inserite nella finanziaria, verranno inserite nel decreto sul *welfare*; contemporaneamente, però, per bocca del sottosegretario Sartor, aggiunge che quel decreto non è nella disponibilità del Governo, bensì della Camera dei deputati.

Voglio essere chiaro, signor Sottosegretario: se queste norme non vengono recepite nel decreto sul *welfare*, noi, componente Socialista, non voteremo quel decreto (*Applausi dal Gruppo Misto-CS e del senatore Izzo*), non so se è chiaro. Ciò perché non è accettabile, caro Sottosegretario, che vi siano figli e figliastri: giovani lavoratori precari nella pubblica amministrazione, da un lato, giovani lavoratori precari nel settore privato, dall'altro. Non so se sono stato chiaro e quindi lo ripeto: credo che l'impegno del Governo nell'accogliere questo ordine del giorno debba essere più preciso e vorrei che le parole e gli impegni assunti in Senato fossero più vincolanti.

Le proposte che avanziamo, caro Sottosegretario, altro non sono che le norme sulla *flex-security* in vigore in tutta Europa e fanno parte di quelle politiche lavoriste, riformiste e socialiste presenti in tutti i Paesi d'Europa tranne che in Italia.

Vorremmo che anche in Italia ci si adeguasse al nuovo regime del diritto del lavoro presente negli altri Paesi europei e si vivesse di quella flessibilità positiva, come la chiamava Jacques Delors, per

fare in modo che il lavoro flessibile nei suoi aspetti negativi non sia scaricato su qualche milione di giovani lavoratrici e lavoratori.

Questo è il senso della nostra proposta che vorrei venisse recepita interamente non solo da tutto il centro-sinistra, ma anche dal Governo. *(Applausi dal Gruppo Misto-CS e della senatrice Nardini).*

SACCONI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI (FI). Signor Presidente, comprendo l'obiezione del senatore Angius quando confronta questa disciplina con quella relativa alla stabilizzazione dei precari nella pubblica amministrazione. Appare invero asimmetrica la soluzione che si profila di un intervento volto a trasformare in rapporto di lavoro a tempo indeterminato quello di persone che spesso non sono nemmeno precarie; lo saranno in futuro perché le norme ipotizzate fanno riferimento addirittura all'aver avuto un rapporto con l'amministrazione pubblica al 28 settembre scorso. Stabilizziamo addirittura precari potenziali e futuri.

Tuttavia, considero utile il rinvio di questa materia ad un ordine del giorno, perché la vera novità è effettivamente quella del comma 2, cioè quella relativa alle persone che hanno cessato un rapporto di collaborazione a progetto. Invece, per quanto riguarda la rimanente disciplina, ci troviamo di fronte quasi a una normativa restrittiva, perché per i programmi di reinserimento si fa riferimento soltanto alle attività di formazione promosse e gestite dai centri pubblici per l'impiego, nel momento in cui, invece, dovrebbe essere consentita anche l'attività di altri soggetti, come gli enti bilaterali per la formazione o le stesse agenzie private per il lavoro.

Credo che questa disciplina dovrà essere affrontata nell'ambito della discussione del cosiddetto disegno di legge per il *welfare*, che è all'esame della Camera. Inoltre, mi auguro ancora una volta che, come accade spesso, il Senato non venga esautorato nel passaggio parlamentare che spero sarà ordinario.

NOVI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (FI). Signor Presidente, desidero trattare un altro argomento, vale a dire il tema del precariato degli ultracinquantenni. Si tratta, infatti, di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro in quanto non detengono la professionalizzazione richiesta da questo processo di informatizzazione e dalle nuove tecnologie. Dobbiamo allora porci anche il problema di come professionalizzare i lavoratori ultracinquantenni e di come affrontare una questione sociale che ormai è drammatica.

VIESPOLI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIESPOLI (AN). Signor Presidente, gli emendamenti trasformati in ordine del giorno pongono una questione di straordinario rilievo, come ha sottolineato il collega Sacconi, in particolare a proposito del secondo comma relativo alla questione dei Co.co.pro. Mi permetto di sottolineare che in tal senso avevamo presentato l'emendamento 62.3, che è stato bocciato dall'Aula, a dimostrazione di una sensibilità e di un'attenzione che non è presente nel protocollo sul *welfare* in maniera chiara e definitiva, in particolare per questo segmento di precarietà di grande importanza.

Mi permetta, signor Presidente, di aggiungere una considerazione. Ho apprezzato la riflessione molto forte, significativa e dignitosa del senatore Angius, tuttavia mi permetto di sottolineare che la copertura finanziaria al Protocollo sul *welfare* è contenuta nell'articolo 62 del disegno di legge finanziaria ed è evidente che, restando quella copertura finanziaria, per gran parte finalizzata al superamento dello scalone e alla platea degli usuranti, in realtà, non ci sono le risorse per affrontare questi temi. Mi auguro, però, che questo confronto si possa comunque aprire, anche se mi consentirà di avere delle perplessità rispetto al prosieguo proprio per le considerazioni che mi sono permesso di fare. *(Applausi dal Gruppo AN).*

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 69-*bis*.101.

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, vorrei fare una richiesta al relatore, che forse nella congerie complessa di una finanziaria non ha molto chiaro in questo momento che nell'emendamento 69-*bis*.101 si specifica che l'intervento è solo per quei territori che io per comodità ho chiamato territori compresi nell'obiettivo 1, perché sono quelle Regioni. Atteso che qualsiasi altra ipotesi è esclusa, non capisco perché non si vuol dare attenzione a quei territori che confinano con queste zone, visto che anche in altre finanziarie abbiamo fatto in modo di tenerle in considerazione, sia pure nei limiti delle normative europee e del *de minimis*.

Stiamo parlando, tra l'altro, di un impegno di spesa molto esiguo, corrispondente a 5 milioni di euro per il 2008, 10 per il 2009 e 10 per il 2010. Perché tenere queste zone, che stanno soffrendo in modo pesante, marginalizzate? Ho fatto riferimento in modo particolare al Lazio meridionale, ma non si tratta solo di questa zona.

Invito pertanto il Governo e il relatore a rivedere la propria posizione e chiedo il voto elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Tofani, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 69-*bis*.101, presentato dal senatore Tofani.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 69-*bis*.102, presentato dal senatore Pistorio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

L'emendamento 69-*bis*.100 è stato ritirato.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 69-*bis*.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Ricordo che gli emendamenti 69-*bis*.0.800 e 69-*bis*.0.801 sono stati ritirati e trasformati nell'ordine del giorno G69-*bis*.100 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 70, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 70.3 mi rimetto al Governo; mi sembra una norma che potrebbe essere valutata, ma vorrei sentire il parere del Governo. Sugli altri emendamenti il parere è contrario. Vi è poi l'emendamento 70.750, presentato dal relatore, su cui il parere è favorevole.

Ove il Governo si determinasse ad accogliere l'emendamento 70.3, presentato dal senatore Viespoli, sarebbe opportuno premettere alla norma le seguenti parole: «senza oneri per la finanza pubblica».

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo, con la precisazione suggerita dal relatore in merito all'assenza di oneri per la finanza pubblica, esprime parere favorevole sul testo dell'emendamento 70.3 e parere conforme al relatore sui restanti emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Viespoli, accoglie la modifica suggerita dal relatore?

VIESPOLI (AN). Signor Presidente, sono d'accordo con le indicazioni del relatore e del Governo.

(È pervenuta alla Presidenza le seguenti richieste di aggiunta di firme: all'emendamento 70.3 (testo 2), dai senatori Garraffa e Mongiello).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 70.3 (testo 2), presentato dal senatore Viespoli e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 70.750, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Metto ai voti l'emendamento 70.800, presentato dal senatore Baldassari e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 70, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Metto ai voti l'emendamento 70.0.2, presentato dal senatore Viespoli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 70.0.4.

EUFEMI (UDC). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Eufemi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 70.0.4, presentato dal senatore Mannino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

L'emendamento 70.0.5 è stato ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G70.0.100.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 70.0.6.

MANNINO *(UDC)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mannino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 70.0.6, presentato dal senatore Mannino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 70.0.7, presentato dal senatore Mannino e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G70.0.100.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, l'ordine del giorno G70.0.100 affronta il tema della continuità sistematica delle misure relative alla Regione siciliana. Mi rimetto al parere del Governo; da parte del relatore non ci sono ostacoli.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G70.0.100.

PRESIDENTE. Insiste per la votazione dell'ordine del giorno, senatore Eufemi?

EUFEMI *(UDC)*. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 70-*bis*.

Lo metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo all'esame dell'articolo 71, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LEGNINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 71.
SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 71.1, presentato dai senatori Pontone e Coronella.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva.

Metto ai voti l'emendamento 71.2, presentato dai senatori Pontone e Coronella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 71.3, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 71.4, presentato dai senatori Pontone e Coronella.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 71.5, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 71.6, presentato dal senatore Viespoli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 71.100, presentato dal senatore Pistorio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 71.12, presentato dal senatore Leoni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 71.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 72.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Ricordo che l'articolo 73 è stato stralciato.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 74.

Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva.

Passiamo alla votazione dell'articolo 74-*bis*.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 74-*bis*.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. L'articolo 75 non si vota perché soppresso dalla Commissione.
Passiamo all'esame dell'articolo 76, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti presentati.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 76.1.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 76.1, presentato dai senatori Polledri e Franco Paolo.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. L'emendamento 76.3 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 76.8.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 76.8, presentato dal senatore Divina.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 76.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 76.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, credo sarebbe utile che la Presidenza o gli Uffici ci informassero degli orari dei turni di Presidenza. Non le sfuggirà che la questione non è così secondaria come potrebbe sembrare.

Mi sembra che lei, meritoriamente, stia sopportando tutto il peso dei lavori d'Aula. Questo non mi sembra giusto nei suoi confronti. *(Applausi dai Gruppi LNP, FI, AN, UDC e DCA-PRI-MPA).*

PRESIDENTE. E non mi pagano neanche gli straordinari, senatore Castelli.

In ogni caso, fino alle ore 18,30 presiederò io, dopo presiederà il senatore Angius. *(Applausi dal Gruppo Ulivo)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 77, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LEGNINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su entrambi gli emendamenti.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 77.13.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 77.13, presentato dal senatore Pontone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 77.18.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 77.18, presentato dal senatore Augello e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 77.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 77.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 77-*bis*.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 77-*bis*.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 78, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su entrambi gli emendamenti.
SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il mio parere è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 78.1, identico all'emendamento 78.4.

MANZIONE (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (*Ulivo*). Signor Presidente, l'emendamento soppressivo 78.1, per il quale è stato espresso dal relatore e dal Governo parere favorevole, è nato da un convincimento generale che in Commissione giustizia è stato raggiunto. E' un emendamento che accomuna maggioranza ed opposizione rispetto ad un articolo, il 78, che prevedeva il divieto a tutte le amministrazioni

pubbliche di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato.

Presidenza del vice presidente CAPRILI (ore 17,20)

(Segue MANZIONE). In parole povere, l'articolo prevedeva che nelle amministrazioni pubbliche non era possibile utilizzare un precedente giudicato per conformare le posizioni uguali alla decisione emersa dal giudicato. Questa incongruenza è stata individuata all'unanimità dalla Commissione giustizia che nel parere reso all'epoca chiedeva per l'appunto di poter abrogare l'articolo. Il parere favorevole da parte del relatore e del Governo conforta tutti i componenti della Commissione e tutta l'Assemblea. Quindi, si procederà di conseguenza.

BULGARELLI (*IU-Verdi-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BULGARELLI (*IU-Verdi-Com*). Anche sulla base di quello che ha detto il senatore Manzione, chiedo di apporre la mia firma all'emendamento 78.1, anche perché sia io che il senatore Casson ed altri componenti della Commissione giustizia avevamo presentato identici emendamenti che non erano stati accolti in sede di Commissione bilancio.

Quindi, chiedo di poter aggiungere la mia firma.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 78 altri emendamenti oltre quello soppressivo 78.1, presentato dai senatori Manzione e Bulgarelli, identico all'emendamento 78.4, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori, metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, il mantenimento dell'articolo stesso.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 79, su cui sono stati presentati degli emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentate del Governo a pronunziarsi.

LEGNINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 79.900 e 79.5 sono stati ritirati.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 79.6.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 79.6, presentato dai senatori Pisanu e Ferrara.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 79.7.

GIULIANO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANO (FI). Aggiungo la mia firma a questo emendamento.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 79.7, presentato dai senatori Ramponi e Giuliano.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 79.

FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, l'articolo 79 è intitolato, in maniera molto superficiale: «Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese». Ma, signori, in tutto questo esercizio la maggioranza e il Governo hanno sperperato miliardi di euro del tesoretto, dei tesoretti, delle maggiori entrate o del recupero dell'evasione fiscale senza porre in essere quelle azioni di politica di vero contenimento del deficit, che ci sono anche state recentemente richieste e indicate come via maestra da parte degli organismi dell'Unione Europea. Facciamo articoli di questo tipo per contenere e razionalizzare le spese, naturalmente sempre a carico dei soliti ignoti, magari gli enti locali, com'è scritto.

Questo articolo è contrario allo spirito della razionalizzazione delle spese e va a colpire le spese ormai minute, senza incidere efficacemente sul problema del deficit pubblico. *(Applausi dal Gruppo LNP).*

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 79.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 79-*bis*.

EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per sottolineare come l'articolo 79-*bis* credo contrasti con il precedente articolo 76, che prevedeva un intervento legislativo in materia di immobili e di servizi gestiti dalla pubblica amministrazione.

La legge n. 326 del 2003 aveva stabilito, in modo inequivocabile, la vendita degli alloggi militari occupati da personale con titolo scaduto; ne derivano entrate per 480 milioni di euro. Le leggi di assestamento e rendiconto generale riportano il mancato introito di questi incassi per la non avvenuta vendita.

Ad oltre quattro anni da detta approvazione, nulla è stato fatto, anche se, in data 2 marzo 2006, il Ministro della difesa aveva inviato per il visto di legittimità e la successiva registrazione il decreto ministeriale con cui venivano dichiarati alienabili 4.493 alloggi. Poi, improvvisamente, appare questa norma; domandiamo dov'è la certezza del diritto, stante che sarà difficile individuare gli alloggi da alienare senza tener conto dello *status* degli inquilini, vedove e pensionati. Quindi, si giocherà sulla raccomandazione. *(Applausi del senatore Rotondi).*

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, quello stiamo per votare è un articolo che può trarre facilmente in inganno. Apparentemente, nessuno può dirsi contrario ad iniziare un piano di costruzione di alloggi finalizzati ai dipendenti del Ministero della difesa. Il problema diventa il seguente: perché si deve attuare un piano di realizzazione? Risposta: perché non vi sono alloggi sufficienti per le esigenze di servizio che oggi si devono affrontare.

Ma, allora, è possibile fare un unico articolo in cui si dice una cosa e l'esatto contrario? Perché diciamo esattamente che altri alloggi debbano essere dismessi, lasciati o ceduti con la prelazione nei confronti di chi oggi li occupa. Chi occupa quegli alloggi? Sono militari in quiescenza, pensionati delle Forze armate, che, se andiamo a vedere, a stretto rigore, oggi occupano abusivamente quegli alloggi, perché secondo il loro disciplinare, una volta terminata la funzione, avrebbero dovuto lasciare tutti le prebende e gli alloggi di servizio che occupavano in funzione della qualifica che rivestivano.

Ho l'impressione che mettiamo un po' tutto sul fuoco. Non siamo contrari al fatto che si dia il via ad un piano, come pure non siamo contrari all'alienazione, ma non vogliamo che si parta al

contrario, cedendo quei pochi alloggi che la Difesa ha ancora a disposizione, che manchino gli alloggi per i militari in servizio e che magari non si riesca neanche a fare una giusta distinzione tra chi ha un titolo per subentrare ed acquistare e chi magari ha anche altre proprietà, per cui gli verrebbe fatto addirittura un regalo. Insomma, un articolo così formulato è un autentico calderone. Non so se il nostro Capogruppo deciderà per l'astensione; io propenderei per il voto contrario.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,30)

RAMPONI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPONI (AN). Signor Presidente, vorrei chiedere un momento l'attenzione dell'Aula per invitare i colleghi ad una decisione che riguarda la loro coscienza ed anche per evitare una palese ingiustizia.

L'articolo 79-*bis* parla della vendita di alloggi dichiarati non più utili dalla Difesa... (*Brusio*). Che tristezza, però, uno ce la mette tutta...

PRESIDENTE. Urli, senatore Ramponi, così la sentiranno.

RAMPONI (AN). ...e il risultato è estremamente negativo, ma voglio insistere. Ripeto: in questo articolo, ad un certo punto, si dice che gli alloggi dichiarati non più utili dalla Difesa verranno venduti con un diritto di prelazione a coloro che già li occupano. Ebbene, nell'ambito della Difesa, vi sono più di 3.000 alloggi occupati abusivamente da persone *sine titulo* che, per legge, debbono lasciarli.

Ciò sinora non è accaduto perché la compiacenza di qualche Gruppo politico, come accade anche in questo articolo, ha sospeso gli sfratti. Pertanto, l'Amministrazione della difesa ha dovuto accettare che queste persone, che nel momento in cui per legge dovevano lasciare questi alloggi per consentire ad altri di disporne sono invece rimaste, violassero la legge; e adesso dovrebbero avere anche il vantaggio di poter acquistare l'alloggio ad un prezzo inferiore a quello di mercato.

Ora, molte volte ho sentito la presidente Finocchiaro, che al momento non è in Aula, e tanti altri amici che ho anche dall'altra parte dell'emiciclo fare delle affermazioni, che ho apprezzato, relative alla deontologia, alla giustizia, ad evitare che da quest'Aula escano provvedimenti a sostegno di coloro che palesemente violano la legge. Mi rivolgo allora ai colleghi: riflettiamo un momento, non facciamo passare questo articolo. Facciamo sì che alla Camera possa essere ripresentato un emendamento che escluda il vantaggio dato agli abusivi e che consenta invece a tutto il personale della Difesa, come è scritto anche qui, di concorrere per l'acquisto di questi alloggi.

È una richiesta di giustizia, corretta, onesta, nei confronti di tutti coloro che, per colpa degli abusivi, per tanti anni non hanno potuto usufruire di quel diritto che agli abusivi era stato concesso nel momento in cui in quegli alloggi sono regolarmente entrati. Grazie. (*Applausi dal Gruppo AN*).

ROTONDI (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTONDI (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, il senatore Ramponi ci convince e dunque voteremo contro. Il nostro Gruppo, però, che ha ancora qualche minuto - perciò, la prego, non mi guardi male - tiene a sottolineare, e chiede che resti agli atti, che votiamo questa finanziaria con la complicità della sua Presidenza brillante. Lei è un Presidente che farebbe la gioia di qualunque Presidente del Consiglio ed io la raccomanderò agli aspiranti che conosco, perché si guadagna sul campo la Presidenza del Senato: le finanziarie con lei volano. Quindi, è possibile che i colleghi non si siano accorti del fatto che, articolo per articolo, noi stiamo votando di tutto e di più, persino una sorta di riforma del diritto civile, di cui abbiamo sentito negli interventi precedenti del senatore Manzione ed altri.

La suscettibilità dell'Assemblea si è manifestata solo quando insieme, centro-destra e centro-sinistra, avevamo proposto la riforma di una norma anticontraffazione dei simboli dei partiti. Il ministro Mastella, che è stato l'alfiere della bocciatura di quella norma, si è anche risentito, chiedendo che gli facessi delle scuse. Colgo l'occasione per accontentarlo e porgergli ora le scuse per qualche espressione poco felice, e lo faccio non retoricamente.

Resta però un dato: in quest'Aula stiamo votando di tutto, agganciandolo interamente alla finanziaria, tranne una norma che avrebbe messo ordine nella materia dei simboli dei partiti, in base ai quali noi veniamo eletti, nell'illusione della maggioranza di riacciuffare un simbolo scappato dall'altra parte. In proposito, vi do una notizia in esclusiva: stanotte quel simbolo è tornato da questa parte, quindi questa buffonata è stata anche inutile.

Tuttavia, se questo Senato offre al Paese lo spettacolo di senatori che ballano di qua e di là, per cui tutti sono attenti non a quanto diciamo, ma a chi si sposta ed a questo ora si aggiunge anche lo spostamento dei simboli, ebbene, colleghi, credo che il Governo Prodi, a questo punto, abbia commesso l'errore di non agganciare alla finanziaria anche la riforma della legge elettorale, perché la prosecuzione del dibattito non avrà maggiore credibilità. *(Applausi dai Gruppi DCA-PRI-MPA, UDC e FI).*

PRESIDENTE. Senatore, non dia suggerimenti che magari potrebbero essere sfruttati in questo senso alla Camera dei deputati.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 79-bis.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Ricordo che l'articolo 80 è stato stralciato.

Passiamo all'esame dell'articolo 81, su cui è stato presentato il solo emendamento 81.1, successivamente ritirato.

Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 81.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 82, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

STORACE *(Misto-LD)*. Signor Presidente, intervengo per illustrare brevemente l'emendamento 82.5, riferito ad un articolo che riguarda la soppressione e la razionalizzazione degli enti pubblici statali.

Il Governo con la finanziaria ha proposto la soppressione di 17 enti. La Commissione, come ho appreso dai resoconti di seduta, ha salvato tre degli enti originariamente indicati nell'allegato, e cioè la Lega navale italiana, l'Ente nazionale risi e la Fondazione Guglielmo Marconi. Ebbene, l'emendamento 82.5 intende richiamare l'attenzione del relatore e dell'Aula su un altro ente, l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente.

Stiamo parlando - anche perché ne resti traccia nei resoconti del nostro ramo del Parlamento - di un istituto che sta sviluppando intense attività di carattere culturale. Presidente, l'ISIAO è uno dei pochissimi istituti che ha una menzione speciale da parte della Corte dei conti come ente che fa esattamente il contrario di tutti quelli che andrebbero soppressi.

Cito un passaggio della Corte dei conti, per far capire all'Aula di cosa stiamo parlando. Esaminando la gestione 2003-2004 dell'ente, la Corte sottolinea come, pur in presenza di uno stato di crisi economico-finanziaria, l'attività istituzionale non solo non abbia subito significative flessioni, ma abbia registrato importanti traguardi e la gestione dell'Istituto meriti di essere sostenuta ed incoraggiata dal Ministero vigilante per salvaguardarne il ruolo di attore nella scena culturale e di organismo tecnico-scientifico di supporto alla comunità nazionale nella politica estera.

Abbiamo, cioè, un ente di cui la Corte dei conti, che solitamente è attore di censure, parla bene e dice che i soldi per questo ente sono spesi bene. Credo dunque, considerando anche l'esiguità della spesa, che questo Istituto - che, tra l'altro, lavora al Sud, al Centro e al Nord del Paese - possa essere sostenuto da questo Senato.

Spero di ottenere una risposta positiva dal relatore e, comunque, dall'Aula. *(Applausi dal Gruppo Misto-LD).*

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

LEGNINI, *relatore*. Presidente, sull'emendamento 82.5, per le ragioni che ha appena illustrato il senatore Storace, il parere è favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 82.6 e 82.7, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 82.14.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo esprime un parere di conformità a quello del relatore, pur ricordando che la norma in questione non dispone l'immediata soppressione degli enti, ma un percorso da svilupparsi entro sei mesi per verificare se ci sono margini per una ristrutturazione o per altri tipi di modifiche. Fatta questa doverosa precisazione, ribadisco comunque un parere di conformità al parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 82.5.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 82.5, presentato dal senatore Storace e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 82.6.

AMATO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMATO (FI). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento 82.6. Sono contento che il relatore abbia accettato l'emendamento 82.5 del collega Storace, mi chiedo, però, perché insista nel voler includere nella lista degli enti inutili da abrogare l'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze. Il senso del mio emendamento soppressivo è proprio quello di togliere questo Istituto, che rappresenta un'eccellenza nel campo delle politiche degli aiuti allo sviluppo e della cooperazione internazionale, da questa lista infame, da questa colonna infame degli enti da abrogare.

Vorrei ricordare che l'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze è stato fondato nel 1904 - lo ricordo ai senatori eletti all'estero - proprio per assistere professionalmente l'emigrazione italiana nell'America latina e in Africa. Nel 1938 è stato potenziato e rammodernato; nel dopoguerra ha scelto come missione quella di assistere i Paesi in via di sviluppo, tanto da diventare l'organo ufficiale del Ministero degli affari esteri, con particolare riferimento all'Africa e all'America latina, proprio nel campo della politica della cooperazione internazionale.

Quindi, si tratta di un organo deputato all'implementazione dei progetti attraverso la collaborazione con le varie organizzazioni non governative. Vorrei ricordare che questo Istituto ha un personale di 35 dipendenti, possiede un bilancio annuo di circa 3 milioni di euro e riceve commesse tre volte superiori per l'attuazione di progetti di cooperazione decentrata per lo sviluppo, svolti in collaborazione con l'Unione Europea, con l'ONU, la FAO e il *World Food Program*.

Mi chiedo, allora, perché debba rientrare nella lista degli enti inutili; mi chiedo perché, se il Governo vuole rivedere la missione dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare, non attenda la prevista riforma della cooperazione internazionale alla luce della quale, semmai, rivedere, ripensare e ricostruire il ruolo di questo Istituto.

Mi domando, quindi, perché ci sia così tanta fretta di abolire questo Istituto e perché si voglia sfruttare la finanziaria per farlo fuori. *(Applausi dal Gruppo FI).*

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 82.6, presentato dai senatori Amato e Ferrara.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

II Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1718

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 82.7.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 82.7, presentato dai senatori De Gregorio e Marini Giulio.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

II Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1718

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 82.14.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 82.14, presentato dai senatori Forte e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

II Senato approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1718

PRESIDENTE. L'emendamento 82.15 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 82, nel testo emendato.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, questo articolo, al comma 3, riguardava (come è stato ricordato) la soppressione di alcuni enti ritenuti inutili. A parte il fatto che si fa riferimento ad un allegato A, quando nel fascicolo della finanziaria ovviamente abbiamo una Tabella A, che però riguarda le poste da finanziare, ma che non ricomprende l'elenco degli enti, per cui prima di tutto vorrei capire dove è finito questo Allegato A.

Leggo, però, a pagina 985 del volume del Servizio studi del Senato, che molto opportunamente la Commissione ha espunto da questo elenco la Lega navale italiana. Questo mi fa molto piacere. Chiedo se la tabella resta cogente e quindi se la Lega navale è salva.

Vorrei anche capire dal Governo chi ha avuto la brillante idea di mettere la Lega navale italiana in mezzo agli enti inutili. Questa è veramente una cosa al di là di ogni immaginazione. Eh sì, egregio Sottosegretario, originariamente era stata inserita tra gli enti inutili, dopodiché la Commissione molto opportunamente (la ringrazio per questo) l'ha salvata. Sarebbe opportuno che lei ci desse qualche delucidazione su questa bella pensata: credo che gli italiani, e soprattutto gli appassionati di vela, dovrebbero sapere chi ha avuto questa brillantissima idea. Mi pare che sia una cosa veramente al di là del bene e del male. Sarei grato al Governo se volesse darci una cortese risposta su questo punto.

CARRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 82, nel testo emendamento.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 83.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 83.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 84, sul quale sono stati presentati un emendamento e ordini del giorno che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LEGNINI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 84.300. Mi rimetto all'Assemblea sull'ordine del giorno G84.100, che tratta della nota questione, ampiamente dibattuta, della ripartizione dell'8 per mille inoptato.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G84.101; anche qui si tratta della questione ampiamente dibattuta del 5 per mille: si vuole impegnare il Governo a rendere stabile e senza limiti l'utilizzo del 5 per mille.

Esprimo, infine, parere favorevole sull'ordine del giorno G84.0.100.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il Governo accoglie gli ordini del giorno G84.101 e G84.0.100, mentre accoglie l'ordine del giorno G84.100 come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 84.300.

VEGAS (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS (*FI*). Signor Presidente, voteremo a favore dell'emendamento 84.300.

Ricordo che il 5 per mille è un istituto definito nella finanziaria 2006 e che il testo attuale assegna una dotazione finanziaria eccessivamente bassa che sarebbe opportuno innalzare. Sarebbe inoltre opportuno riportare il testo all'origine, in quanto non si comprende perché nel testo della finanziaria al nostro esame non si parli di sostegno al volontariato, che è fondamentale nell'ottica del 5 per mille; perché il finanziamento alla ricerca scientifica e a quella sanitaria debba essere devoluto esclusivamente ad enti, e non alla ricerca, per cui temiamo che sia indirizzato troppo a soggetti magari amici e non alla ricerca stessa; perché, infine, siano stati espunti dai potenziali titolari del 5 per mille i Comuni di residenza. Sarebbe quindi opportuno riportare la normativa anche allo spirito originario dell'istituto.

Infine, chiedo la votazione elettronica.

MONTALBANO (*Misto-CS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO (*Misto-CS*). Signor Presidente, vorrei illustrare brevemente l'ordine del giorno G84.100.

Ringrazio innanzitutto i colleghi Biondi, Boccia, Brutti Paolo, Gagliardi, Mele, Ripamonti, Silvestri e Villone che hanno voluto sottoscrivere con noi questo atto di indirizzo, in cui si ripropone una questione che avevamo già posto, come senatori della Costituente socialista, nel corso dell'esame del decreto-legge n. 159 con riguardo all'8 per mille, ma la Presidenza decise inappellabilmente la non ammissibilità della nostra proposta di modifica.

Adesso, signor Presidente, con questo ordine del giorno riproponiamo, in maniera assai pacata, la tematica all'attenzione dell'Aula, lasciandoci alle spalle alcune argomentazioni ed alcuni giudizi anche pesanti espressi al nostro indirizzo sulla base dell'iniziativa che i senatori della Costituente socialista hanno portato avanti nel corso del dibattito di questi giorni in relazione all'8 per mille e alla non esenzione dell'ICI per gli immobili di esclusivo uso commerciale della Chiesa cattolica.

Dico sommariamente a tanti colleghi, che pur si trovano su posizioni diverse dalle nostre, ma per le quali nutro comunque un grande rispetto, che non siamo animati da nessun furore ideologico e nemmeno da quell'anticlericalismo che ci è stato attribuito e che non ci è proprio. Potrebbe essere così se avessimo chiesto di far pagare l'ICI su tutti gli immobili o sostenuto che l'8 per mille andava abolito, ma non abbiamo detto né l'una cosa, né l'altra.

Sull'8 per mille sosteniamo, per esempio, che sia giusto che lo Stato rivendichi un percorso di revisione; che sia laicamente giusto ed irrinunciabile, a nostro giudizio, che lo Stato rivendichi l'idea di ridiscutere e rivedere i meccanismi che sovrintendono alla distribuzione dell'8 per mille. Abbiamo un meccanismo che gode di una sorta di doppia indicizzazione, perché legato al PIL e alla base imponibile, che ha fatto balzare l'8 per mille dai 210 milioni di euro del 1990 fino al miliardo di euro di oggi. Pur in presenza di un siffatto aumento esponenziale, non si è data attuazione all'articolo 49 della legge n. 222 del 1985, istitutiva dell'8 per mille, e che imponeva che una Commissione paritetica nominata dal Governo italiano e dalla Conferenza episcopale italiana potesse rivedere l'entità del gettito.

La questione che poniamo rimanda alla necessità di esprimere un parere, una valutazione sul gettito dell'8 per mille che fa riferimento all'inoptato. Voglio riportare alcuni dati. Il primo è che, grazie all'inoptato, alla Chiesa cattolica va l'87,25 per cento dell'8 per mille, mentre solo il 34,56 per cento dei contribuenti esprime la propria opzione nei confronti della Chiesa. Questo è uno degli aspetti.

Inoltre, per quanto riguarda l'8 per mille, in assenza di una procedura di pubblicizzazione da parte di tutti gli altri enti e soprattutto dello Stato, si esprime solo il 39,6 per cento dei contribuenti, per una somma pari a 355 milioni di euro, mentre non si esprime il 60,4 per cento, per una somma pari a 541 milioni di euro.

Ciò che affermiamo sommessamente è che questo meccanismo improprio di indicizzazione va verificato e l'inoptato dovrebbe, a nostro giudizio, andare nella piena disponibilità dello Stato per perseguire quelle finalità caritatevoli (combattere la fame nel mondo o intervenire su calamità naturali) che gli sono proprie.

Non c'è alcuna animosità nel porre una questione che, nel rispetto delle diverse posizioni e della dialettica parlamentare riteniamo, può essere affrontata senza impropri e demonizzazioni e senza che vi sia una sorta di rifiuto a poter discutere di questioni laicamente proponibili. (*Applausi del senatore Barbieri*).

CICCANTI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, il Gruppo UDC voterà contro l'ordine del giorno G84.100 e a favore dell'ordine del giorno G84.101. Mi consenta di spiegare brevemente le ragioni di questo voto, vista la delicatezza della materia.

Collega Montalbano, nella premessa dell'ordine del giorno G84.100 vedo una contraddizione. Da un lato, viene riconosciuta la bilateralità della normativa e la necessità di modificare la stessa normativa sull'inoptato; dall'altro, nella parte in cui si impegna il Governo, si dà alla stessa commissione paritetica, preposta al monitoraggio e alla valutazione del riparto della destinazione dei tributi decisi dal contribuente, il potere di modificare la ripartizione stessa. C'è un'evidente contraddizione perché la commissione non ha questi poteri. La commissione, per esercitare i poteri che lei vuole assegnarle con questo ordine del giorno, dovrebbe applicare le procedure tipiche dei trattati internazionali.

Pertanto, prima che nel merito, è impossibile accogliere questo ordine del giorno sotto il profilo procedurale. Prego la Presidenza di rendersi conto che sarebbe inammissibile sottoporlo a votazione, proprio per il vincolo degli accordi internazionali che la commissione paritetica non può modificare.

L'altra questione che ci sta a cuore è quella relativa al 5 per mille. L'emendamento 84.300, che reca come primo firmatario il senatore Vegas, in qualche modo, ripristina la ripartizione della quota del 5 per mille, oltre che per le categorie previste, anche per le politiche sociali degli enti locali, come era in origine.

Tale questione, nell'ordine del giorno G84.101 non è prevista. Chiedo, pertanto, al primo firmatario, senatore Benvenuto, se è disposto ad integrare l'ordine del giorno, sul quale siamo d'accordo, nella formulazione originaria che prevedeva, come opzione da parte dei contribuenti, anche gli enti locali per le politiche sociali. Glielo chiedo per consentirci di votare il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Devo specificare che la firma aggiunta all'ordine del giorno G84.100, per la quale il senatore Montalbano esprimeva il suo ringraziamento, era della senatrice Maria Luisa Boccia e non del senatore Boccia Antonio.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Signor Presidente, vorrei soltanto, se lei lo ritiene, che si facesse chiarezza su cosa stiamo discutendo, perché credo ci sia una certa confusione. Può dirci con esattezza su cosa dobbiamo votare?

PRESIDENTE. Noi dovremmo votare l'emendamento 84.300, a prima firma del senatore Vegas. Mi sembra che i colleghi si siano portati avanti, esprimendosi anche sugli ordini del giorno, dal momento che la materia mi pare abbastanza sovrapponibile.

POLLEDRI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, chiedo anzitutto di aggiungere la firma di tutti i componenti del Gruppo della Lega Nord all'emendamento 84.300.

Signor Presidente, noi in passato abbiamo firmato una petizione in cui giustamente si affermava che 15,8 milioni di cittadini avevano sottoscritto nella dichiarazione redditi del 2006 il 5 per mille, raggiungendo la cifra di 329 milioni di euro. Di questa somma noi stanziavamo effettivamente 100 milioni. A casa mia si dice che 229 milioni se li è portati via lo Stato e questo a casa mia si chiama furto! (*Applausi del senatore Franco Paolo*). Furto del volontariato e della ricerca!

Quella petizione chiedeva che diventasse stabile nella legislazione il 5 per mille, che per la copertura non fossero previsti tetti e che nella stesura del disegno di legge finanziaria tale richiesta non rimanesse inascoltata.

Signor Presidente, io ho firmato quella petizione, ma lo hanno fatto anche Carlo Rubbia, Renato Dulbecco, Margherita Hack e Rita Levi Montalcini. Ora chiedo alla senatrice Levi Montalcini che, insieme a noi, appoggi l'emendamento 84.300 del collega Vegas che, quantomeno, restituisce altri 100 milioni alle somme individuate dagli italiani, visto che gli altri non hanno avuto il coraggio di portare avanti questa proposta e si accontentano di un ordine del giorno bello e leggero.

PRESIDENTE. Colleghi, visto il collegamento tra l'emendamento 84.300 e gli ordini del giorno G84.100 e G84.101, propongo che la discussione si svolga complessivamente su tutti e che successivamente si proceda al voto. Dovrei però chiedere al senatore Schifani chi interviene, perché ho la richiesta dei senatori Novi, D'Alì e Quagliariello. Il primo che mi ha chiesto la parola è il senatore Novi. Ne ha facoltà.

NOVI (*FI*). Signor Presidente, noi dobbiamo interrogarci sul perché questo Governo si è appropriato di 129 milioni di euro del 5 per mille, soprattutto, considerando che si tratta di un Governo che, a sentir parlare i suoi rappresentanti in televisione o dalle affermazioni riportate dai giornali, continua a predicare la solidarietà, in particolare verso i più deboli, verso i poveri e i Paesi poveri.

In realtà, questi 129 milioni potevano essere realizzati e impegnati per il finanziamento della ricerca scientifica e sanitaria, per le attività sociali anche delle comunità locali; soprattutto, queste somme potevano essere impegnate per gli aiuti ai Paesi non ancora in via di sviluppo del Terzo mondo.

Mi chiedo, allora, per quale motivo non impegnare queste risorse per le popolazioni del Sudan meridionale, oggetto di incursioni criminali da parte delle milizie del Governo sudanese che, sotto certi versi, simpatizza anche per la *jihad* islamica di Bin Laden?

Ecco, noi potevamo intervenire con queste risorse per alleviare tali sofferenze e abbiamo ritenuto di non farlo; il Governo ha ritenuto di appropriarsi di 129 milioni di milioni di euro. È stato un comportamento immorale, in quanto lo stesso ministro Tremonti quando stabilì di introdurre il 5 per mille, dichiarò che esso doveva essere utilizzato per funzioni sociali, la ricerca e, soprattutto, in favore ed in sostegno dei Paesi del Terzo mondo.

BRISCA MENAPACE (*RC-SE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRISCA MENAPACE (RC-SE). Chiedo la parola, Presidente e colleghi, per motivare sobriamente le ragioni per le quali chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G84.100. Avrei voluto votarlo già quando era un emendamento, ma ciò mi è stato impedito dal fatto che è stato dichiarato inammissibile proprio mentre presiedeva il senatore Calderoli; siccome è molto difficile opporsi alla sua provvidenziale e dirigistica maniera di guidare i nostri lavori, mi ritrovo adesso a sostenere la medesima questione nella forma di ordine del giorno.

A mio parere, questo ordine del giorno non è inammissibile e non lo era nemmeno quando era in forma di emendamento, perché non chiede di ridiscutere i trattati, ma chiede allo Stato italiano di essere molto preciso nell'applicazione di questo testo; materia almeno discutibile. Inoltre, sarebbe stato il caso di verificare quanti lo desiderano: non è sicuramente la maggioranza dal Parlamento, ma una minoranza che ritiene di avere delle ragioni civili da presentare, come può fare per cercare di diventare maggioranza, se non discutendo con tutti gli altri? Se l'espressione di questa opinione viene di fatto impedita, opponendo ragioni formali, come fa essa ad affermarsi? E affermandosi diventa anche più matura, prendendo in considerazione le opinioni altrui.

In ogni caso, la mia opinione è che questa materia sia oggi in una certa sofferenza; lo rivela il fatto che ogni volta che se ne parla c'è una specie di tensione in Aula. Ad esempio, persino la ministra Bindi ha delle difficoltà con i paolini; ad esempio, quando c'è un funerale di Stato, una donna, compagna di un Carabiniere ucciso a Nasiriyah, non può prendervi parte.

Presidenza del vice presidente CAPRILI (ore 18,09)

(Segue BRISCA MENAPACE). Si ammetterà che si tratta di questioni sulle quali sarebbe necessario un chiarimento.

Sono, inoltre, convinta che quando il Papa dice «*et ne nos inducas in tentationem*» - si suppone che preghi in latino - avrà anch'egli le sue tentazioni, una delle quali è d'intervenire a gamba tesa (non si reputi irriverente questa metafora calcistica, perché Benedetto XVI vuole che il Vaticano abbia le sue squadre di calcio) nelle questioni dello Stato italiano. E lo fa perché la situazione internazionale è tale che con la vorticoso crescita dell'Islam e l'impossibilità dello Stato della Città del Vaticano di entrare in Europa - perché è uno Stato né laico né democratico - deve trovare altre soluzioni.

Penso che la tentazione del neotemporalismo sia forte e, di conseguenza, le ragioni perché in questa sede si possa discutere pacatamente, senza alcuna animosità, ma anche senza alcuna resa, rispondono anche a tali questioni. (Applausi dal Gruppo RC-SE).

ZANONE (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANONE (Ulivo). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G84.100.

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Chiedo di poter aggiungere la mia firma e quella del senatore Bulgarelli all'ordine del giorno G84.100.

PRESIDENTE. Vi sono ora dei senatori che hanno chiesto di intervenire, pur appartenendo a dei Gruppi per i quali è già intervenuto un senatore.

QUAGLIARIELLO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (FI). Signor Presidente, vorrei sollecitare una sua decisione, in quanto stiamo svolgendo un dibattito congiunto su un emendamento e su due ordini del giorno. Se lei potesse disciplinare la discussione, dividendo due questioni che sono oggettivamente collegate, ma che costituiscono d'altra parte due fattispecie diverse, allora utilizzerei il suo favore.

In caso contrario, mi asterrò per una ragione di equità nei confronti dei colleghi degli altri Gruppi che non hanno la stessa disponibilità, ringraziandola comunque per la cortesia.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Quagliariello. Tuttavia, come ha sentito, il presidente Calderoli ha deciso di far svolgere una discussione unificata; io non posso ritornare su tale decisione.

PISA (SDSE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISA (SDSE). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma e quella del collega Galardi all'ordine del giorno G84.100.

PRESIDENTE. Avverto i colleghi, in particolare i senatori D'Alì e Bobba, che quanto ho detto al senatore Quagliariello vale anche per gli altri senatori. Ricordo che il presidente Calderoli ha addirittura chiesto al Capogruppo di Forza Italia chi doveva far parlare, in quanto avrebbe concesso di intervenire ad un solo senatore per Gruppo.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, lei ha detto esattamente le cose come stanno, però, temporalmente, è avvenuto un fatto nuovo. Io ho chiesto al presidente Calderoli se intendesse far discutere tutte e tre le questioni insieme e il presidente Calderoli ha fatto un nuovo annuncio.

A questo punto, noi stiamo intervenendo e svolgendo le dichiarazioni di voto sia sull'emendamento 84.300 sia sui due ordini del giorno; è chiaro che i colleghi che avevano chiesto di intervenire sui diversi strumenti in qualche modo hanno diritto a parlare come se si trattasse di tre discussioni distinte.

PRESIDENTE. Possiamo decidere tutto, senatore Boccia. Per carità, non voglio limitare il dibattito su un tema così delicato; quindi decidiamo di far parlare tutti, però, svolgere una discussione unificata significa che parla un senatore per Gruppo.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, comprendo che c'è un equivoco; ci rimettiamo in ogni caso alle decisioni della Presidenza. Ma, poiché il Gruppo dell'Ulivo ha intenzione di esprimere tre voti diversi sui testi in questione, vi era l'esigenza di esprimere un'opinione su ogni votazione; se questo ci viene impedito, noi incontriamo delle difficoltà.

PRESIDENTE. Facciamo in questo modo: hanno chiesto di intervenire il senatore Quagliariello, il senatore D'Alì e il senatore Bobba; poi la presidente Finocchiaro. Darò la parola a tutti.

QUAGLIARIELLO (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO (FI). La ringrazio, signor Presidente, anche perché rischiamo di fare la parte di Calimero.

PRESIDENTE. Non gliela avrei fatta fare la parte di Calimero, senatore Quagliariello, non si preoccupi.

QUAGLIARIELLO (FI). La ringrazio, signor Presidente.

Non c'è dubbio che vi è un collegamento tra l'emendamento Vegas e l'ordine del giorno Montalbano; credo che questo collegamento sia nella visione che si ha del rapporto tra Stato e società. Mi sembra che vi siano due visioni contrapposte in quest'Aula. La prima è una visione sussidiaria, secondo la quale lo Stato interviene laddove non vi sono energie nel privato per assolvere a compiti che perseguono il bene comune. La seconda è una visione prettamente statalista.

Le considerazioni che il senatore Montalbano ha avanzato in quest'Aula non devono assolutamente... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore Quagliariello, la prego di contenere il suo intervento nel tempo di un minuto.

QUAGLIARIELLO (FI). Signor Presidente, ho chiesto che mi fosse concessa la possibilità di svolgere un ragionamento che, comunque, cercherò di completare in un minuto.

Le considerazioni del senatore Montalbano non devono assolutamente essere demonizzate. Esse, però, sono di marca prettamente statalista perché fanno riferimento ad un criterio di giustizia solamente distributiva. Non ci si ferma nemmeno un attimo a domandarsi cosa la Chiesa fa per il bene comune e per alleviare compiti che altrimenti sarebbero propri dello Stato e peserebbero su questo disegno di legge finanziaria.

Signor Presidente, non è questione di essere o non essere credenti; non è questione di essere clericali o anticlericali. È questione di avere a cuore il principio di realtà ed il principio di realtà ci dice cosa ha fatto lo Stato italiano in ambiti come quelli della cooperazione allo sviluppo e della lotta alla fame nel mondo, argomenti che hanno riempito le pagine di cronaca nera dei giornali nazionali, e cosa ogni giorno fa la Chiesa.

Questo criterio di giustizia sostanziale e non di giustizia distributiva ci induce ad esprimere come Gruppo un voto favorevole sull'emendamento 84.300 ed un netto voto contrario sull'ordine del giorno G84.100. *(Applausi dal Gruppo FI)*.

BOBBA (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBA (Ulivo). Signor Presidente, esprimo innanzitutto il voto contrario sull'emendamento 84.300 per una ragione semplice. Sin dall'istituzione del 5 per mille con la legge finanziaria del 2005, era previsto un tetto di 260 milioni, tant'è che il Governo Prodi ha dovuto modificare quella cifra a causa dello straordinario successo riscosso da questo meccanismo, essendo stata raccolta una somma di 329 milioni solo nel primo anno della sua istituzione. Ricordo che queste risorse sono state inserite nel decreto fiscale. Nel disegno di legge finanziaria, invece, sono previsti ulteriori 400 milioni che andranno a coprire le opzioni dell'anno in corso e una copertura tecnica di 100 milioni per il 2009.

Abbiamo presentato l'ordine del giorno G84.101 per raccogliere una spinta che, peraltro, è già presente all'interno del Governo e confermata dalle dichiarazioni del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Enrico Letta. Si sostiene, infatti, che è necessario rendere strutturale tale meccanismo - e a tal proposito il senatore Benvenuto ha presentato come primo firmatario anche un disegno di legge in materia - perché evidentemente il tetto previsto è irrazionale e irragionevole. Infatti, se al cittadino si consente di destinare la quota del 5 per mille dell'IRPEF è ovvio che tale percentuale non può essere ridotta.

In secondo luogo, consideriamo solo tecnica la copertura di 100 milioni per il 2009. Anche in questo caso sarebbe irragionevole non soddisfare la volontà dei contribuenti che nel 2006 ha consentito di raccogliere 329 milioni, lasciando presumere che nel 2007 la cifra ammonti a circa 400 milioni. In caso contrario, si lederebbe un diritto del contribuente che ha inteso esprimere una sua opzione.

Pertanto, ribadiamo il voto contrario sull'emendamento 84.300 e dichiariamo il voto favorevole sull'ordine del giorno G84.101.

ALFONZI (RC-SE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFONZI (RC-SE). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma sull'ordine del giorno G84.100, insieme a quelle delle senatrici Gaggio Giuliani, Vano, Palermo, Nardini e Valpiana.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

*DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, innanzitutto intendo aggiungere la mia firma e quella del collega Saro sull'ordine del giorno G.84.100. Inoltre, vorrei esprimere una brevissima considerazione.

L'ordine del giorno G.84.100 impegna il Governo ad assumere le iniziative necessarie volte a modificare i criteri di ripartizione del gettito dell'8 per mille dell'IRPEF. È chiaro che se questa proposta interviene su materie oggetto del Concordato sarà necessario assumere un'iniziativa nei confronti della Santa Sede per individuare una ridefinizione dei termini della questione.

Ma vi è un aspetto che può essere modificato, non vincolato dal Concordato, rappresentato dal fatto che oggi la ripartizione non avviene sull'ammontare quantitativo delle singole indicazioni, ma sul numero delle stesse, indipendentemente dal loro ammontare, per cui sono messi sullo stesso piano dichiarazioni di chi ha redditi altissimi e di chi ha redditi minimi, portando ad uno squilibrio nell'attribuzione della quota dell'8 per mille. Queste sono le ragioni che mi inducono a sostenere questo emendamento.

BIONDI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIONDI (FI). Ho sottoscritto l'ordine del giorno G84.100 con lo spirito che viene indicato nella parte in cui viene preso un impegno nei confronti del Governo. Non penserò mai che assumere un'iniziativa come questa significhi assumere un ruolo ghibellino piuttosto che guelfo all'interno di questo Palazzo. Credo che sia doveroso esaminare la funzionalità e la produzione di un provvedimento.

Ho ascoltato con grande interesse tanto quello che ha detto il collega Ciccanti quanto quello che ha detto il senatore Quagliariello. Ma noto in questo una preoccupazione che non ritengo corrispondente alle finalità che vengono qui indicate, che non sono di stravolgimento dei rapporti, ma «nel pieno rispetto delle leggi vigenti e degli accordi intercorsi con lo Stato, Chiesa cattolica ed altre confessioni religiose ad assumere le iniziative necessarie volte alla modifica di criteri di ripartizione del gettito al fine di stabilire che, in caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse siano destinate a scopi di interesse sociale, umanitario, a diretta gestione statale».

Non vedo perché il nostro Stato, che avrà tanti difetti ma almeno doveva avere il pregio di poter interessarsi delle questioni di carattere sociale e morale, rivolte cioè al sostegno di situazioni che possono non essere state previste, non possa svolgere questa attività.

In questo caso non è di supplenza, ma di attività diretta. Credo allora di aver fatto puramente e semplicemente il mio dovere. Poiché non ho l'abitudine, a differenza di altri, di subordinare il mio voto alle firme che esprimo: se firmo un emendamento tengo fede ad esso.

Non ho questa visione pendolare della funzione parlamentare. Perciò confermo questo con un certo dispiacere mio di non essere d'accordo con la maggior parte dei miei colleghi. Ma questo mi succede qualche volta ed è un presupposto dei liberali quello di avere qualche volta un'opinione che non coincide del tutto con quella degli altri. *(Applausi del senatore Mauro)*.

PRESIDENTE. Bisogna ordinare la discussione. L'unificazione del dibattito ha creato, come avete visto, un insieme di interventi ovviamente eccessivi rispetto al Regolamento ed ai nostri tempi.

ANGIUS (Misto-CS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (*Misto-CS*). Signor Presidente, innanzitutto in questa breve dichiarazione di voto a favore dell'ordine del giorno G84.100, di cui sono primo firmatario, voglio ringraziare le colleghe e i colleghi che l'hanno firmato e chiedere, se possibile, l'appoggio per la votazione elettronica.

So bene che molte colleghe e colleghi non condividono l'opinione che abbiamo espresso nell'ordine del giorno e so anche d'altra parte che i rapporti tra Stato e Chiesa oggi soffrono di una fase di difficoltà, a mio giudizio per una pretesa ingerenza della Chiesa cattolica nell'azione della sfera e delle istituzioni pubbliche, ma questa è una mia personale opinione che può essere ovviamente non condivisa da molti colleghi.

Qui stiamo parlando di una questione molto semplice, rispetto alla quale la discussione tra clericali, anticlericali, credenti o non credenti non c'entra niente. Stiamo parlando di una questione che riguarda l'uso delle risorse, dei denari dei contribuenti italiani, punto. Cioè, stiamo parlando di una questione di soldi e di una questione di libertà.

Noi che cosa chiediamo? Che il Governo, badate bene, nel pieno rispetto delle leggi vigenti e degli accordi fatti con la Santa Sede e di tutte le procedure garantiste previste nei confronti di tutte le fedi religiose e di tutte le Chiese, rivaluti e riveda i criteri di ripartizione del prelievo dell'8 per mille, al fine di garantire che, nel caso di scelte non espresse dai contribuenti italiani, si presume volutamente e coscientemente, queste relative risorse siano destinate a scopi di interesse sociale di carattere umanitario a diretta gestione statale.

A me, per esempio, piacerebbe che queste risorse venissero spese per fare case popolari; qualcun altro potrebbe preferire qualche altra destinazione, benissimo. Ora, secondo me, si tratta di una questione di libertà (e vedo che mi sta ascoltando l'amico e collega Biondi), innanzi tutto delle persone, dei cittadini e dei contribuenti, che l'applicazione, così come avvenuto, di questa norma rischia di stravolgere.

Quindi, non voglio discutere dell'uso che viene fatto di tali risorse da parte della Chiesa cattolica. La Chiesa cattolica, lo dico ai colleghi, ci ha detto come utilizza queste risorse. Ci sono le fonti della CEI e quelle del quotidiano «L'Avvenire», il quale il 29 settembre ha spiegato qual è l'uso di queste risorse. Ho qui la ripartizione, non ho problemi a leggerla per tranquillizzare in questo modo il collega Quagliariello, il quale non può dire che siamo viziati da una sorta di statalismo. Chi vi parla, care colleghe e colleghi, è convinto che lo Stato italiano debba finanziare l'attività della Chiesa, per le sue finalità sociali e per la sua missione di fede. Non so come lo dobbiamo dire in termini più chiari. Sono però anche convinto che lo Stato italiano debba preservare la libertà dei contribuenti italiani. La questione allora non è, come dicevo prima, di lotta all'ultimo sangue tra credenti o non credenti, laicisti o antilaicisti; parliamo di soldi, dell'uso delle risorse dei cittadini italiani: discutiamo di queste risorse.

Voglio segnalare, infine, che la Chiesa valdese, tanto per fare un esempio, non accetta questa ripartizione che viene prevista dalle norme vigenti e infatti usa soltanto le risorse che direttamente i contribuenti italiani le versano deliberatamente e scientemente.

Per queste ragioni, chiedo di votare a favore di questo ordine del giorno, per affidare al Governo la possibilità e la facoltà di operare nella direzione che abbiamo detto ed auspicato. (*Applausi dei senatori Montalbano e Bulgarelli*).

PETERLINI (*Aut*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (*Aut*). Signor Presidente, volevo solo rimarcare, in primo luogo, che siamo a favore dell'ordine del giorno G84.101, al quale personalmente intendo aggiungere la mia firma.

Circa l'ordine del giorno G84.100, chi ha seguito ha capito che il relatore si è rimesso all'Aula, mentre il Governo ha precisato che è disposto ad accettarlo come raccomandazione. Presidente, a questo punto, le chiedo formalmente che si voti anche tale ordine del giorno, per evitare di obbligare il Governo, anche solo con una raccomandazione, ad un comportamento che magari non rispecchia la volontà dell'Aula.

Per quanto riguarda noi, non la rispecchia: noi siamo per un parere contrario a questo ordine del giorno, perché vorremmo che la ripartizione dei fondi dell'8 per mille rimanesse quella che è.

Ho seguito attentamente l'intervento del senatore Angius, il quale in sostanza ha affermato che solo una parte dei cittadini dichiara a quale confessione o a quale chiesa dovrebbe essere dedicato il contributo; il resto dovrebbe essere assegnato per motivi sociali. A tali affermazioni contrappongo che già c'è la possibilità di scegliere la casella non solo per la Chiesa cattolica o per

la confessione a cui si appartiene, ma anche per lo Stato, che può dedicare l'8 per mille a fini sociali.

Assumere poi, come giustamente finora si è fatto, di ripartire l'equivalente delle dichiarazioni non fatte a tutti in proporzione alle dichiarazioni fatte mi sembra molto più giusto rispetto all'adottare una regola in virtù della quale si dice: «Il resto me lo prendo io». *Per absurdum* si potrebbe anche dire: «Il resto, quello che non è optato, va tutto alla Chiesa cattolica» e sarebbe ugualmente ingiusto. Allo stesso modo, però, è ingiusto prevedere una scelta tassativa tra varie opzioni tra cui c'è anche quella dello Stato e poi attribuire, se è giusta l'informazione che ha fornito la senatrice Brisca Menapace, il 60 per cento allo Stato. Sarebbe un esproprio della Chiesa cattolica contro cui noi ci opponiamo con fermezza.

PRESIDENTE. Un momento solo, colleghi. Secondo me, ci siamo infilati in un pasticcio unificando la discussione. Quando ci sono le regole, vanno bene per tutti, si rispettano e parla un oratore per Gruppo. In questo caso vi sono ancora dei Gruppi per i quali nessuno è intervenuto: si tratta del Gruppo dei Verdi, di quello della Lega e del senatore Cusumano, che rappresenta una componente del Gruppo Misto.

Quindi, vi sono ancora tre interventi; a seguire, interverrà la senatrice Finocchiaro e poi, se permettete (spero lo permettiate), ci avvieremo alla conclusione di una discussione lunghissima. Ovviamente la Presidenza non ha nulla da eccepire su una discussione lunga concernente un argomento delicato: vi prego però di pensare anche che dobbiamo portare a termine il nostro lavoro.

Invito pertanto i senatori e le senatrici cui darò la parola ad utilizzare il minor tempo possibile.

SILVESTRI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVESTRI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, una piccola precisazione: il Gruppo è denominato Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani, ma comprendo la stanchezza.

Sulla questione che di alcuni temi non si possa mai parlare, è di pochi giorni fa la notizia che il Governo intende bloccare anche la proposta di legge che elimina quella strana cosa rappresentata da gente in armi chiamata cappellani militari; però almeno su questo ordine del giorno le cose sono molto chiare.

Come hanno spiegato i miei colleghi, infatti, non è assolutamente punitivo: si tratta di una norma di chiarezza in riferimento a chi vuole dare effettivamente ad un credo, ad una fede religiosa, un dato contributo e a chi invece non sente tale questione.

Siccome molte volte i miei colleghi, secondo me sbagliando pesantemente, mettono il dibattito in relazione con l'essere anticlericali o non anticlericali, credenti o non credenti, per una volta (non lo farò mai più) vorrei dire che questo tipo di proposte hanno delle ragioni forti nella fede e tra i credenti, perché la comunità cristiana e tutte le altre comunità chiedono innanzi tutto a chi ha fede di credere nello spirito e di contribuire alle necessità della comunità ecclesiastica. Il fatto che la Chiesa cattolica non creda più nello spirito e chiedi allo Stato di sopperire a ciò che i fedeli non fanno è una cosa gravissima. Non solo, ma oltre tutto in modo assolutamente gratuito: diverso sarebbe stato se fosse stata un'azione diciamo anche di fede, nel senso di prevedere che chi dà paghi la metà e l'altra metà la paga lo Stato. Invece qui siamo davanti ad una elargizione senza nessuna assunzione di responsabilità da parte dei credenti e credo che anche da parte dei credenti questa cosa sia davvero terribile.

Aggiungo che noi abbiamo molte volte difficoltà, lo vedo anche da quello che dicono i colleghi, e ci chiediamo se un dato atto è o non è antireligioso, e poi c'è la questione dei rapporti tra Stati. Ebbene, forse anche la questione rappresentata da una Chiesa che si è fatta Stato (per me è un abominio) inficia tutta la discussione perché ovviamente a volte si parla di difesa della religiosità, del costume e delle credenze del nostro popolo, altre volte invece si parla di ciò che uno Stato autonomo fa con un altro Stato. Questa cosa comincia a diventare intollerabile ed intollerante.

Terza questione: io credo molto nello spirito che si evolve, credo molto che chi ha la fede avrà la possibilità di far fiorire tutto ciò che la contraddizione della Croce porta (non parlerò mai più di religione, giuro, perché sono contrarissimo); ma credo anche molto che sia un gravissimo errore chiedere agli Stati (siamo in piena teocrazia, siamo in Arabia Saudita) che ciò che è credenza diventi legge e, a questo punto, istituzione. Non è solo un'offesa alla laicità dello Stato, è anche un'offesa allo spirito e ai veri credenti. Grazie. *(Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com e RC-SE)*.

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signor Presidente, i rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica risalgono a tempi lontani; senza ripercorrere tutta la storia, dal *non expedit* risorgimentale siamo arrivati al 1929 prima di instaurare, o meglio ricucire, rapporti diretti tra il mondo cattolico e lo Stato italiano. Volendo fare un'analisi, lo Stato ha sempre aiutato, ha sempre ritornato quel maltolto di cui si era detto, con la confisca dei beni dello Stato pontificio, in varie maniere: fino a non molto tempo addietro vi era ancora il Fondo per il sostentamento del clero; dal 1985 in poi, con il secondo Concordato, si sono definiti i paletti in modo un po' più chiaro. Non credo che adesso questo Parlamento possa stravolgere completamente un passato che rappresenta un terreno molto accidentato... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Un altro minuto, senatore Divina.

DIVINA (LNP). La ringrazio, signor Presidente. Adesso lo Stato italiano si impegna a restituire alle confessioni religiose l'8 per mille che deve andare in attività umanistiche, beneficenza ed altro. Non solo la Chiesa cattolica, ma altre confessioni che hanno sottoscritto le intese si avvalgono di questo aiuto statale.

Ai cittadini resta ancora la libertà di dire no, di chiedere che sia lo Stato a gestire quel loro piccolo contributo alla solidarietà: è una libertà, infatti, barrare l'una o l'altra casella.

Tuttavia, è molto subdolo dire adesso che dal momento che l'inoptato - cioè l'8 per mille di chi non firma - rappresenta una massa consistente, fra i cinque contendenti uguali formalmente uno è più uguale, perché l'inoptato va tutto allo Stato italiano: questo è un subdolo e recondito attacco alla Chiesa che la sinistra non ha mai smesso di fare. È un grande difetto della sinistra, che in ogni occasione tende a mettere un fendente, a collocare pali tra la struttura sociale del nostro Paese e il mondo clericale.

BINETTI (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BINETTI (Ulivo). Signor Presidente, con questo dibattito si riprende oggi la discussione svoltasi in Aula qualche giorno fa, conclusasi, in modo direi generalizzato, a favore del riconoscimento di un servizio prestato non solo dalla Chiesa cattolica ma dalle Chiese, con la possibilità, peraltro, come ricordava anche il senatore Divina, che le persone comunque scelgano di dedicare parte del loro contributo allo Stato perché lo gestisca.

Mi sembra che questa sera, però, non ci sia stato lo spazio adeguato perché potesse emergere anche una voce molto più convinta dalla sinistra - ci tengo a sottolineare questo punto - di attenzione, riconoscimento e consapevolezza del grande servizio che le Chiese prestano.

Poi, quando il collante sociale si sfascia e si sfibra, quando ci si trova di fronte ad un contesto di violenza ed aggressività, ci rendiamo conto che manca a monte una serie di ammortizzatori sociali, quelli che si costruiscono sui valori condivisi e su una cultura della solidarietà e del servizio.

Da sempre in questo la Chiesa cattolica è al primo posto per frequenza di interventi, per qualità, per creatività e per inventiva. Certamente non è l'unica, ringraziando Dio, essendoci anche una grande collaborazione da parte di altre istituzioni.

Ritengo che l'ordine del giorno G84.100 sia fazioso e che contraddica a quanto detto in Aula pochi giorni fa. Mi auguro, pertanto, che all'interno del mio Gruppo siano in molti a non votarlo. *(Applausi dal Gruppo LNP e dei senatori Casoli, Possa e Baio)*.

CUSUMANO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSUMANO (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, l'ordine del giorno G84.100 ripropone una questione già ampiamente affrontata in Aula e che, a mio avviso, non può essere liquidata con un ordine del giorno.

Ho apprezzato la sobrietà nonché la mitezza delle argomentazioni sviluppate dal senatore Angius che ha posto il problema senza toni ultimativi, ma c'è al centro la *vexata quaestio* dei rapporti tra lo Stato, la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose, anche in capo ad un Protocollo d'intesa del 1984.

Considero forti le argomentazioni del senatore Ciccanti che ha sottolineato l'esigenza di un confronto tra lo Stato italiano e la Santa Sede, affinché si pervenga ad una revisione della disciplina della ripartizione dell'8 per mille, posto che i soldi derivanti dal gettito dei contribuenti, senza precisa destinazione, già vengono utilizzati dalla Chiesa cattolica e da altre confessioni religiose per fini sociali e umanitari.

Ritengo quindi che le argomentazioni alla base di quest'ordine del giorno siano molto deboli e prive del necessario respiro di un confronto sereno tra Stato e Chiesa.

È necessario pertanto non approvare quest'ordine del giorno e riproporre la questione in modo diverso.

FINOCCHIARO (*Ulivo*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (*Ulivo*). Signor Presidente, intervengo per precisare la posizione del mio Gruppo sull'emendamento 84.300, nonché sugli ordini del giorno G84.100 e G84.101, su cui sono già intervenuti alcuni colleghi. In particolare, condivido quanto espresso in riferimento all'emendamento 84.300 e, da ultimo, le considerazioni della senatrice Binetti. Il nostro voto sull'emendamento sarà dunque un voto contrario.

Il mio Gruppo lascia invece libertà di coscienza nel voto sull'ordine del giorno G84.100, nel pieno rispetto della diversità di opinioni che sulla questione si sono già registrate e sono state manifestate in Aula, anche quando in precedenza ci eravamo occupati di questo tema.

Voteremo invece a favore dell'ordine del giorno G84.101. (*Applausi dal Gruppo Ulivo*).

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Signor Presidente, intervengo per segnalare un errore materiale nell'ordine del giorno G84.100, nel senso che, tra i firmatari, dopo il cognome Boccia manca il nome della senatrice Maria Luisa (Boccia, appunto). Ritengo sia giusto nei suoi confronti precisarlo.

PRESIDENTE. La Presidenza ha già provveduto a porvi rimedio.

D'ONOFRIO (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (*UDC*). Signor Presidente, chiedo che all'emendamento 84.300 venga apposta la firma di tutti i senatori dell'UDC.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, colleghi, veramente senza far polemica, gradirei capire per qualche nostro collega cosa vuol dire la coerenza. Prima c'è stata un'interlocuzione con la

senatrice Franca Rame che ha dichiarato di essere poco coerente. Adesso vorrei capire cosa voterà qualche altro nostro collega qui presente, perché ho in mano un appello scritto in cui si chiede che testualmente, riguardo alla norma del 5 per mille, divenga stabile nella nostra legislazione che per la copertura non vengano previsti tetti o analoghe riduzioni. Questo appello è firmato dalla senatrice Rita Levi-Montalcini. Adesso invece voterà un articolo - probabilmente votando contro questo emendamento e poi votando presumibilmente a favore dell'articolo - in cui si pone un tetto. Ma la coerenza esiste ancora in questo mondo o è un *optional* che ondeggia come ogni stormir di fronde? Francamente non capisco queste cose. Ditemi voi. (*Applausi dal Gruppo LNP*).

IANNUZZI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNUZZI (FI). Signor Presidente, intervengo solo per chiedere di aggiungere la mia firma sull'ordine del giorno G84.100.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 84.300 mediante procedimento elettronico, come precedentemente richiesto dal senatore Vegas.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 84.300, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*). (*Brusio*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Per cortesia, vi dispiacerebbe moderare i toni?

Procediamo alla votazione elettronica dell'ordine del giorno G84.100, sul quale il relatore si è rimesso all'Aula.

FERRARA (FI). E il Governo?

PRESIDENTE. Il Governo accetta l'ordine del giorno come raccomandazione.

VEGAS (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS (FI). Signor Presidente, questo è un ordine del giorno importante perché, malgrado sia scritto in stile anodino, vuol dire sostanzialmente che il Governo si impegna, se approvato, a rinegoziare l'accordo di modifica del Concordato del 1984; quindi, il Governo apre una procedura con la Santa Sede. Il Governo non può rimettersi all'Aula o accettarlo come raccomandazione: dev'essere chiara la conseguenza.

Invito, quindi, il Governo a prendere una posizione chiara in materia.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, il Governo ha preso la posizione che ha ritenuto. Ad ogni modo, l'Aula viene chiamata a votarlo: quindi, da questo punto di vista, l'Aula è sovrana e deciderà l'andamento di questo ordine del giorno.

(È pervenuta alla Presidenza la seguente richiesta di aggiunta di firme: all'ordine del giorno G84.100, dai senatori Turigliatto e Micheloni).

LIVI BACCI (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LIVI BACCI (*Ulivo*). Signor Presidente, chiedo di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno G84.100.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Angius, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G84.100, presentato dal senatore Angius e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B) (Applausi dai Gruppi FI e LNP).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G84.101 non verrà posto ai voti.

Passiamo alla votazione dell'articolo 84.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 84.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G84.0.100 (testo 2) non verrà posto ai voti.

FERRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (FI). Signor Presidente, capisco che su un ordine del giorno accolto dal Governo non si potrebbe fare alcun intervento, ma vorrei far presente all'Assemblea che l'ordine del giorno accolto impegna il Governo a considerare il contributo che la Banca d'Italia potrebbe dare, nel rispetto della propria autonomia, con l'utilizzazione delle riserve auree. Questo è un argomento più volte trattato e sul quale il Governo si è espresso in modo assolutamente, ripeto, assolutamente diverso in Commissione e in Aula. In buona sostanza, il fatto che il Governo abbia accolto e non abbia fatto alcuna considerazione in merito all'ordine del giorno è motivo di grandissima, ripeto, grandissima preoccupazione. Vorrei che di questo i colleghi della maggioranza si rendessero conto.

Presidenza del vice presidente ANGIUS (ore 18,50)

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, intendo dare lettura dell'impegno richiesto al Governo, perché c'è stato un cambiamento nel testo: «impegna il Governo a: considerare il contributo che la Banca d'Italia potrebbe dare, nel rispetto della propria autonomia e degli accordi finanziari internazionali, alla riduzione del debito ed alla ripresa socio-economica del Paese (come avviene in altri Paesi); operare per definire criteri di partecipazione societaria delle Regioni al capitale sociale della Banca d'Italia».

Questo è il testo ultimo, predisposto dal senatore Fernando Rossi.

FERRARA (FI). Perfetto, signor Presidente, ma si tratta di un classico esempio di "maanchismo", perché invece nella premessa l'affermazione è assolutamente contraddittoria con l'impegno, perché dice: «premesso che: con la privatizzazione della Banca d'Italia le riserve auree ed in valuta estera, ammontanti ad oltre 60 miliardi di euro, non sono più ritenute nella disponibilità dello Stato e che lo stesso problema si pone per i diritti di signoraggio che la BCE versa alla Banca d'Italia; le acquisizioni, gli accorpamenti e le fusioni bancarie, avvenute ed in atto, rischiano di configurare anomale posizioni di assoluto dominio».

Si tratta di una premessa che, se mi permette, fa a pugni con il dispositivo di impegno. Il Governo, in questo caso, si sta comportando in un modo assolutamente contraddittorio, non solo rispetto a come è esteso l'ordine del giorno ma anche alle dichiarazioni, ai comportamenti che ha tenuto sino adesso e alle dichiarazioni che la Banca d'Italia ha tenuto a fare nelle audizioni in Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, la ringrazio per il suo intervento che ha una rilevanza politica, ma non certamente regolamentare, perché il Governo l'ha già accolto; lei ha fatto un rilievo su una contraddizione che le è sembrato di cogliere in questo ordine del giorno, di cui prendiamo atto.

IANNUZZI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IANNUZZI (FI). Signor Presidente, ho sottoscritto l'ordine del giorno G84.100. Poi, ingannato da un amico clericale, per errore, ho votato contro.

PRESIDENTE. Quindi, il suo voto si deve intendere a favore. Va bene, ne prendo atto: prego gli uffici di prendere nota della correzione richiesta dal senatore Iannuzzi.

BUTTIGLIONE (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTIGLIONE (*UDC*). Signor Presidente, intendo intervenire sull'ordine dei lavori, ma colgo l'occasione per suggerire al senatore Iannuzzi l'ipotesi che sia stato il suo angelo custode, e non un amico clericale, a guidare la sua mano.

PRESIDENTE. Ognuno ha la sua interpretazione, senatore Buttiglione.

BUTTIGLIONE. Invece, sull'ordine dei lavori, signor Presidente, vorrei farle osservare che gli ordini del giorno che si accolgono o si respingono da parte del Governo non possono essere oggetto di una trattativa privata e segreta di cui l'Assemblea può essere tenuta all'oscuro. Quindi, prima che si decida, tutti i senatori devono essere messi al corrente del contenuto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. È stato detto, senatore Buttiglione, che c'era un nuovo testo. Quando c'è un nuovo testo normalmente gli assistenti parlamentari lo diffondono ai senatori, in modo che possano pronunciarsi con cognizione di causa nel merito.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, in occasione della votazione sull'articolo 82, che prevede anche la soppressione di alcuni enti ritenuti inutili, ho fatto una domanda ben precisa al Governo, tesa a comprendere come mai la Lega navale, che conta decine di migliaia di soci ed è un vanto per la marineria e il diportismo italiano, fosse stata considerata un ente inutile. Ho chiesto al Governo di dichiararci quale fosse la *ratio* per la quale era stato introdotto questo ente benemerito tra quelli che loro consideravano inutili. Il Governo non mi risponde. Ho lasciato che passasse un po' di tempo, affinché si potesse documentare. Vorrei ora capire se si è documentato.

Noi già siamo qui a votare mentre il ministro Padoa-Schioppa non è venuto a dispensarci i suoi soliti sorrisi: dovrebbe essere lui il titolare di questo importante provvedimento, ma non si vede. Il rappresentante del Governo tace. Quindi, sostanzialmente, siamo qui a fare un votificio.

A questo punto, mi rivolgo al ministro Mastella, l'unico che non si sottrae mai ai quesiti, magari lui saprà perché la Lega navale è stata ritenuta ente inutile dal Governo e può risponderci. Qualcuno però, per favore, ci dica qualche cosa, perché i diportisti italiani sono in subbuglio per una vicenda che fortunatamente la 5^a Commissione ha sanato in qualche modo.

Vorrei però che il Governo prima della conclusione dell'esame della finanziaria ci chiarisca le motivazioni della genesi di una norma del genere.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, naturalmente come abbiamo sentito tutti avrà sentito anche il Governo e vedremo quindi quel che ci risponderà.

BUTTIGLIONE (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTIGLIONE (*UDC*). Signor presidente, denuncio la discriminazione del Gruppo UDC, al quale non è pervenuta la riformulazione di questo ordine del giorno. Non so se sia pervenuta a tutti i Gruppi, ma credo non sia possibile trattare un ordine del giorno così drammaticamente differente dall'emendamento di cui dovrebbe essere la trasformazione. Come si fa a partecipare sensatamente ad una discussione quando mancano elementi di informazione di tale portata? Ripeto che l'ordine del giorno è totalmente diverso dall'emendamento di cui costituisce la trasformazione.

PRESIDENTE. Senatore Buttiglione, mi rammarico di quello che è avvenuto.

Al fine di dare un contributo di conoscenza alle colleghe e colleghi - quindi, anche a lei - mi ero permesso infatti di leggere il testo. Comunque, mi rammarico e spero che non accada nuovamente.

Passiamo all'esame dell'articolo 85, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo si conforma ai pareri espressi dal relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 85.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 85.4.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 85.4, presentato dal senatore Saia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

DIVINA (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (*LNP*). Signor Presidente, l'emendamento 85.7 è tra quelli che sono stati ritirati, ma forse la comunicazione non è arrivata alla Presidenza.

PRESIDENTE. Va bene, prendiamo atto del ritiro.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 85.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 85.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 86, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

LEGNINI, *relatore*. Signor presidente, sull'emendamento 86.1 esprimo parere contrario.

L'emendamento 86.4 (testo 2) propone una soluzione interessante rispetto alla problematica che abbiamo discusso in Commissione sul divieto di ricorso alla procedura arbitrale per le pubbliche amministrazioni. Tuttavia, pur apprezzandone lo spirito, la soluzione andrebbe meglio approfondita, per cui allo stato il parere è contrario.

Approfitto, signor Presidente, per suggerire una correzione al testo dell'articolo 86. Poiché al comma 2 si fa riferimento, a proposito del divieto di ricorso all'arbitrato per le pubbliche amministrazioni, anche alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, sarebbe il caso di aggiungervi, dopo la parola "partecipate", il termine "maggioritariamente", perché è evidente che per le società minoritariamente partecipate la norma sarebbe sostanzialmente inefficace. Propongo formalmente questa correzione del testo.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore, accogliendo il suggerimento di riformulazione del testo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 86.1.

GRILLO (*FI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (*FI*). Signor Presidente, stiamo affrontando un articolo straordinariamente importante ed originale. Dobbiamo alla fervida fantasia creatrice del ministro Di Pietro se per la prima volta, dal 1865, con l'articolo 86 viene espunto l'istituto dell'arbitrato nelle controversie tra società, imprese e pubbliche amministrazioni.

Ove passasse l'articolo 86 e venisse respinta la nostra proposta di soppressione dell'articolo medesimo, il ministro Di Pietro immagina che, non potendo più far ricorso agli arbitrati, sia la giustizia ordinaria a dirimere le controversie. Nelle condizioni in cui versano i tribunali ordinari del nostro Paese, le nostre corti d'appello, lascio immaginare a quest'Aula cosa accadrà in Italia.

Inoltre, dopo l'intervento del relatore, aggiungo che c'è un aspetto veramente inquietante. Lo Stato italiano... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Senatore Grillo, lei avrebbe finito il tempo a sua disposizione. Non mi costringa a toglierle la parola e concluda la sua dichiarazione di voto.

GRILLO (*FI*). Sono favorevole all'emendamento da noi presentato anche perché nel testo sono compresi l'ENI e l'ENEL, che non potrebbero più fare contratti con imprese internazionali perché nessuna impresa internazionale verrebbe in Italia a fare contratti con ENI ed ENEL sapendo di non poter ricorrere all'arbitrato.

MARTINAT (*AN*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINAT (*AN*). Signor Presidente, la normativa, così com'è scritta, è in contrasto con le disposizioni dell'Unione Europea e rappresenta un'ulteriore occasione offerta dal ministro Di Pietro al Governo italiano di commettere un'infrazione. Questa posizione è veramente incredibile e pertanto chiediamo la soppressione dell'articolo 86.

GRILLO (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su cosa, senatore Grillo?

GRILLO (FI). Signor Presidente, intervengono per una precisazione tecnica. Siamo contrari anche all'emendamento presentato dal relatore perché in Borsa molte società si possono controllare anche avendo partecipazioni minoritarie.

PRESIDENTE. Mi era sembrato si fosse dichiarato favorevole poco fa.

GRILLO (FI). No, signor Presidente: il voto è favorevole sull'emendamento 86.1.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 86.1, presentato dal senatore Martinat e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 86.4 (testo 2).

EUFEMI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, dopo le parole del relatore Legnini, che ha apprezzato l'iniziativa, insistiamo affinché l'Aula possa prendere contezza di un problema. La proposta emendativa che abbiamo presentato non stralcia il divieto di arbitrato ma tende a non privare le parti di uno strumento agile di risoluzione delle controversie, che si è rivelato negativo quando è stato lasciato alle autonome decisioni delle parti, ma che, incardinato in un'istituzione come la camera arbitrale, può essere di ausilio per il mondo produttivo e soprattutto per le amministrazioni.

Inoltre, si riducono i costi di aggravamento degli esborsi delle amministrazioni, prevedendo che restino accollati alle parti gli onorari e le spese dei collegi arbitrali e degli avvocati, diminuendo così l'onere a carico dei bilanci pubblici nel caso di soccombenza delle amministrazioni.

Signor Presidente, invito dunque l'Assemblea a superare la rigidità imposta dal ministro Di Pietro e a trovare un'intesa nell'interesse del Paese e delle parti.

GARRAFFA (Ulivo). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (*Ulivo*). Signor Presidente, prima di arrivare al voto, vorrei segnalare che sopra il senatore Trematerra ci sono tre schede e due senatori. (*Vivi commenti dai banchi dell'opposizione*).

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi segretari che collaborano con me nella gestione dell'Aula di verificare questa osservazione del senatore Garraffa.

STORACE (*Misto-LD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*Misto-LD*). Signor Presidente, intervengo sulla questione che lei ha consentito di sollevare al senatore Garraffa. Vorrei, infatti, sapere se si tratta di un precedente per cui da ora in poi ciascun senatore si può alzare e dar vita a questo spettacolo increscioso.

PRESIDENTE. Senatore Storace, non attribuisca niente alla Presidenza e non dia interpretazioni non giuste di ciò che la Presidenza ha fatto e farà.

Pregherei il collega Ventucci di giovare anche della collaborazione dell'altro senatore segretario per verificare l'andamento del voto. Io però invito tutti i colleghi a votare ciascuno seduto al proprio posto, come abbiamo stabilito.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 86.4 (testo 2).

MANINETTI (*UDC*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Maninetti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 86.4 (testo 2), presentato dal senatore Maninetti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 86.100, proposto dal relatore.

In questo caso si verifica la situazione denunciata, poco fa, dal senatore Buttiglione, perché non si è fatto in tempo a distribuire il testo dell'emendamento.

Ne darò quindi lettura, affinché il testo sia comprensibile a tutti i colleghi: «*All'articolo 86, comma 2, dopo la parola "partecipate", inserire la seguente "maggioritariamente"*». Pertanto, l'espressione completa risulta essere: «*ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni*». Ovviamente, questo emendamento non è secondario, mi pare che la questione sia chiara.

D'ALI' (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (*FI*). Signor Presidente, penso che la stessa parola debba essere inserita anche alla fine del comma 2, dove sostanzialmente si ripete lo stesso concetto.

MORANDO (*Ulivo*). Ha ragione.

PRESIDENTE. Il relatore è d'accordo?

LEGNINI, *relatore*. Il relatore è favorevole.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Anche il Governo concorda.

PRESIDENTE. L'emendamento 86.100 è pertanto modificato in tal senso.

CARRARA (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 86.100 (testo 2), presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

BUTTIGLIONE (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTIGLIONE (*UDC*). Signor Presidente, capita che talvolta si accenda sul tabellone qualche lucetta che fa sospettare che possa esservi un voto dissenziente rispetto al Gruppo, all'interno della maggioranza; capita inoltre che ci siano dei cori indegni che potrebbero apparire di intimidazione verso chi avesse solo la tentazione di votare in modo non uniforme. *(Proteste dai banchi della maggioranza)*. Credo che ciò andrebbe stigmatizzato.

PRESIDENTE. Senatore Buttiglione, ho l'impressione che qui nessuno si faccia intimidire, come abbiamo visto anche nei giorni scorsi; non credo quindi che ci sia un'azione capace di intimidire un senatore determinato in una sua scelta. Quel senatore può sbagliare nel voto, però non penso che vi sia intimidazione. Lo dico per rispetto delle scelte personali e individuali di ciascuno di noi. Passiamo alla votazione dell'articolo 86, nel testo emendato.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 86, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 86-*bis*.

CARRARA *(FI)*. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 86-*bis*.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 87, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

DIVINA *(LNP)*. Signor Presidente, l'emendamento 87.3 dispone in una materia che probabilmente è di legislazione esclusiva delle Regioni a Statuto speciale; il rischio è che vi possano essere impugnative da parte delle Province autonome e delle Regioni.

Preferisco ritirare l'emendamento perché, tutto sommato, il fatto che gli enti locali escano dal mondo della produzione dei servizi, non fa che giovare alla produzione dei servizi, all'economia, agli enti locali ed ai contribuenti stessi. Pertanto ritiro l'emendamento 87.3.

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

LEGNINI, *relatore*. L'emendamento 87.0.5 tende ad escludere le società quotate dall'ambito di applicazione dell'articolo 13 del cosiddetto decreto Bersani dello scorso anno, la norma cioè che riconduceva entro limiti ristretti l'operatività delle società pubbliche, in particolare, di quelle costituite dagli enti locali.

A mio parere, questo problema si pone. Tuttavia, anche in questo caso, considerando che tra poco discuteremo della riforma dei servizi pubblici locali e che questo articolo sarà sicuramente oggetto di diversi interventi di adeguamento alla nuova disciplina, inviterei i senatori Ciccanti e Forte a trasformare l'emendamento 87.0.5 in un ordine del giorno, in vista della discussione sulla riforma dei servizi pubblici locali.

PRESIDENTE. Accoglie l'invito del relatore, senatore Ciccanti?

CICCANTI (*UDC*). Sì, signor Presidente. Pertanto, ritiro l'emendamento e lo trasformo 87.0.5 in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo concorda con la proposta formulata dal relatore ed accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 87.3 è stato ritirato.
Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 87.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 87.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G87.0.100 non verrà posto ai voti.
Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 88.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 88.
Dichiaro aperta la votazione.
(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 89.

CARRARA (*FI*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 89.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G89.0.100, che si intende illustrato e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

LEGNINI, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G89.0.100, suggerendo di scrivere la parola «mancia» con la lettera maiuscola, in quanto si riferisce al parlamentare Mancia.

SARTOR, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G89.0.100. Per rispetto del Parlamento, va sottolineato che nel dispositivo di tale ordine del giorno si impegna il Governo ad abrogare l'attuale disciplina di finanziamento a pioggia; penso che l'abrogazione di una norma di legge non sia facoltà del Governo, ma del Parlamento. *(Applausi del senatore Morando).*

STORACE *(Misto-LD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE *(Misto-LD)*. Signor Presidente, vorrei chiedere ai presentatori il motivo per il quale hanno trasformato l'emendamento 89.0.3 nell'ordine del giorno G89.0.100.

Io sono tra coloro che considerano sbagliato quel tipo di legislazione. Credo che tutti i Gruppi parlamentari, ogni volta che c'è la cosiddetta legge mancia, nelle Commissioni bilancio, stabiliscano le quote su cui si spendono i quattrini. Ritengo pertanto che i presentatori dell'emendamento 89.0.3 abbiano assunto un'iniziativa meritoria.

Ora questo emendamento è stato trasformato in un ordine del giorno, con cui si attribuisce a questa parte del campo la colpa di una normativa che è stata riformulata nel 2004, ma che era già in vigore da moltissimo tempo. Ci vorrebbe pertanto un atto di onestà, per evitare che nell'ordine del giorno venisse rivolta all'opposizione un'accusa che francamente essa non merita.

Vorrei inoltre capire, ed è giusta la dichiarazione che ha fatto il rappresentante del Governo, perché non si insiste nel chiedere la votazione dell'emendamento. Perché dobbiamo dare al Governo la possibilità di accogliere un ordine del giorno il cui oggetto è oggi nella disponibilità del Parlamento?

Credo che se vogliamo fare un'opera di pulizia rispetto ad una legislazione che a me francamente non piace questa potrebbe essere l'occasione giusta.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G89.0.100 non verrà posto in votazione.

STORACE *(Misto-LD)*. Ho fatto una domanda, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato espresso un parere favorevole sull'ordine del giorno, senatore Storace. *(Il relatore Legnini invita il senatore Formisano a non intervenire).*

STORACE (*Misto-LD*). Signor Presidente, perché il relatore non vuole far parlare il senatore Formisano? È un dibattito parlamentare quello che stiamo svolgendo.

PRESIDENTE. A me non risulta che il senatore Formisano abbia chiesto la parola. Se vogliamo ascoltare la sua voce, lo facciamo volentieri. però, la richiesta del collega non mi è pervenuta.

STORACE (*Misto-LD*). Allora, signor Presidente, la invito a guardare cosa fa il relatore.

PRESIDENTE. Non posso guardare sempre il relatore, senatore Storace.

FORMISANO (*Misto-IdV*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORMISANO (*Misto-IdV*). Signor Presidente, nell'ambito dell'economia di una gestione collettiva di una coalizione questa soluzione è sembrata oggi essere quella più adeguata per arrivare all'obiettivo che ci siamo prefissati, cioè la cessazione di un'attività. Con queste parole intendo chiarire all'amico senatore Storace che non vi è alcuna azione vessatoria nei confronti di nessuno. È un giudizio che riguarda tutti noi.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Formisano. In questo modo la questione viene chiarita.

D'ALI' (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (*FI*). Signor Presidente, a me pare assolutamente inammissibile un ordine del giorno che smentisce il Parlamento invitando il Governo a disattendere quanto il Parlamento stesso ha stabilito. Si tratta di un precedente pericolosissimo e credo non sia ammissibile una simile prassi. Ripeto, è veramente un principio pericolosissimo e l'ordine del giorno è assolutamente inammissibile. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Ripeto che l'ordine del giorno G89.0.100 è stato accolto dal Governo e, quindi, non verrà posto in votazione.

SCHIFANI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (*FI*). Signor Presidente, chiedo che l'ordine del giorno sia posto in votazione. Noi stiamo creando un precedente assurdo. Deleghiamo al Governo il potere di abrogare implicitamente una norma che è legge dello Stato. Come si può accogliere un simile ordine del giorno disattendendo anche il principio del parallelismo delle forme? Ci sono delle norme approvate dal Parlamento. Se si decide che esse non debbano essere applicate bisogna annullarle tramite una legge che lo preveda espressamente. Se la Costituzione ha un senso, questo va rispettato.

Invito, quindi, il Presidente a mettere in votazione l'ordine del giorno G89.0.100, a meno che esso non venga dichiarato inammissibile. Stiamo creando un precedente che non ha alcun fondamento costituzionale. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Per la verità, nel dispositivo dell'ordine del giorno si legge che il Senato impegna il Governo ad abrogare l'attuale disciplina ma, sostanzialmente, impegna l'Esecutivo a modificarla. (*Commenti dai Gruppi FI e AN*).

Senatore Schifani, io comunque non ho difficoltà a mettere in votazione l'ordine del giorno.

LEGNINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, credo che l'obiezione dei colleghi possa essere facilmente superata con una riformulazione del testo del dispositivo dell'ordine del giorno, sostituendo la parola «abrogando» con le parole «e ad assumere iniziative finalizzate ad abrogare». Credo che così riformulato il testo dell'ordine del giorno sia accettabile.

D'ALI' (*FI*). Ma stiamo scherzando?

PRESIDENTE. Sarebbe veramente paradossale che la Presidenza non possa accogliere ordini del giorno che impegnano il Governo ad assumere un'iniziativa tesa a modificare la normativa vigente. Francamente non accetto l'argomento della inammissibilità dell'ordine del giorno, ma possiamo certamente votarlo.

Passiamo quindi alla votazione dell'ordine del giorno G89.0.100, con la modifica proposta dal relatore.

POLLEDRI (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLLEDRI (*LNP*). Signor Presidente, è una questione ipocrita.

Ricordo che nella scorsa legislatura, quando la cosiddetta legge mancia si applicava solamente alle opere pubbliche, tutti, opposizione e maggioranza di allora, abbiamo realizzato piste ciclabili, svincoli, ristrutturazioni di edifici ecclesiastici che stavano cadendo a pezzi, tutte opere utili. (*Applausi dai Gruppi LNP, FI, AN, UDC e DCA-PRI-MPA*). Non facciamo demagogia da due soldi, perché poi quest'anno la legge mancia è passata ugualmente, in favore, magari, delle associazioni più strane le cui opere invece non vengono portate a termine.

Quella legge ha fatto realizzare delle opere pubbliche, le uniche effettivamente realizzate. Pertanto voteremo contro, senza tanta demagogia ed ipocrisia. (*Applausi dai Gruppi LNP e FI*).

DONATI (*IU-Verdi-Com*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATI (*IU-Verdi-Com*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma e quella del senatore Ripamonti all'ordine del giorno G89.0.100 che condividiamo pienamente perché, se da un lato c'è molto bisogno di opere pubbliche, il criterio di scelta non può essere poco trasparente, ai limiti della mancata trasparenza, come è stata fino ad oggi purtroppo l'assegnazione di questi fondi, avvenuta con il meccanismo della cosiddetta legge mancia.

Quindi, pur riconoscendo l'utilità di molti interventi, abbiamo sempre contestato un metodo che non si basava su criteri di urgenza e di selezione, mettendo a confronto tutte le esigenze dei nostri territori, ma semplicemente di chi stava seduto in quella Commissione. In tal senso condividiamo l'iniziativa del Gruppo dell'Italia dei Valori e la sosterrò pienamente.

CICCANTI (*UDC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICCANTI (*UDC*). Signor Presidente, ci dichiariamo favorevoli alla riformulazione proposta dal relatore, impegnando il Governo ad assumere iniziative per riformulare e rivedere la materia in quanto - dovete saperlo tutti - ci sono già dei procedimenti pendenti per appalti e degli impegni che le amministrazioni pubbliche - che hanno ricevuto quei finanziamenti - hanno già posto in essere, nonché contratti in via di definizione.

Non vi rendete conto quindi di che cosa significhi cambiare una situazione *in itinere*, in corsa. Sono d'accordo sul fatto che si disponga per il futuro, ma si tenga presente quello che già è stato definito, e mi associo alle parole del senatore Polledri. Questa cosiddetta legge è stata poi deformata.

Chiudo con una battuta, avendo ascoltato questo dibattito; oggi su "il Riformista" c'è un bel titolo: "Vista la seconda, la prima repubblica è un paradiso". Io sono stato testimone oculare per l'impegno nella prima e nella seconda Repubblica: è più che un paradiso la prima Repubblica, se la seconda è questa. *(Applausi dal Gruppo UDC)*.

VEGAS (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS (FI). Quanto all'impegno al Governo nell'ordine del giorno in esame, si è discusso del primo capoverso. Ma il secondo è assolutamente mostruoso perché vorrebbe dire che gli impiegati ed i funzionari pubblici, che hanno l'obbligo di eseguire la legge, devono farlo non in base ad una norma di legge, ma ad un ondivago capriccio di un ordine del giorno. Vorrebbe dire che si spendono dei soldi senza una base legislativa o per una finalità ancorché nobile diversa? Vorrebbe dire che tutti questi soggetti che impegnano o non i soldi che dovrebbero impegnare vanno a giudizio di conto presso la Corte dei conti?

A me sembra assolutamente aberrante. Quindi, il secondo capoverso va cancellato perché i lavori dell'Assemblea abbiano ancora un minimo di senso di legittimità.

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, credo che il senatore Vegas abbia tutte le ragioni di questo mondo. Capisco che la Presidenza, dopo aver dichiarato che l'ordine del giorno era ammissibile, ha ora qualche problema a cambiare opinione. Lei è persona attenta, che conosce il meccanismo parlamentare e che legge attentamente i testi: a me pare pertanto impossibile che ci sia questa svista da parte della Presidenza.

Non è discutibile soltanto il primo capoverso del dispositivo, in cui si impegna il Governo all'abrogazione dell'attuale disciplina, cosa che non è possibile scrivere in un ordine del giorno. Il secondo capoverso è ancora peggiore del primo, come sosteneva il senatore Vegas, poiché si chiede al Governo di disattendere gli articoli 28 e 29 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, non erogando quelle somme a chi erano previste.

Se allora il Governo ha espresso un parere favorevole, noi abbiamo anche qualche difficoltà a votare contro questo ordine del giorno, perché si prevede che le somme non ancora eventualmente erogate siano destinate alle forze di polizia. Siamo più che contenti che ciò avvenga, però, se il Governo crede che questo ordine del giorno sia giusto, presenti un emendamento - siccome lo può fare - che cambi la legge n. 311 del 2004 e stabilisca che le somme non ancora erogate siano destinate alle forze dell'ordine; saremmo felicissimi di votarlo, ma non è possibile votare favorevolmente questo ordine del giorno.

PRESIDENTE. Va bene, è stata sollevata una questione non secondaria.

CAFORIO (Misto-IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAFORIO (Misto-IdV). Signor Presidente, vorrei modificare l'ordine del giorno G89.0.100, eliminando il secondo capoverso del dispositivo, dalle parole «a porre in essere» fino alla fine.

PRESIDENTE. Va bene, quindi, è accolta l'osservazione che è stata fatta da diversi colleghi.

FERRARA (FI). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARA (FI). Signor Presidente, l'articolo 97, primo comma, del nostro Regolamento, recita: «Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati in termini sconvenienti».

Ora, Presidente, ritengo che all'interno di questo ordine del giorno vi sia un qualcosa di enormemente sconveniente e mi dispiace che ancora nessuno abbia sollevato tale questione, né il relatore, né la Presidenza, tantomeno il Governo. Si parla infatti di «legge mancia»: ma mancia a chi? Mancina a che cosa? Dove sono i camerieri? C'è un Governo che si siede a tavola e qualcuno che lo serve? *(Applausi dal Gruppo FI)*. Legge mancia, come viene recitato da qualcuno in quest'Aula, è un termine profondamente offensivo nei confronti dei parlamentari e di questa Assemblea e ritengo che la sconvenienza contenuta contrasti con il disposto del comma 1 dell'articolo 97 del Regolamento e che quindi questo ordine del giorno sia improponibile. Presidente, ma legge mancia a che cosa? Mancina a chi? *(Applausi dai Gruppi FI, AN e LNP)*.

Signor Presidente, mi sento offeso e presento i motivi della mia offesa al Governo e, mi sia permesso, anche alla Presidenza, che ha dichiarato ammissibile tale ordine del giorno. *(Applausi dai Gruppi FI, AN e LNP)*.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, innanzi tutto la ringrazio per la sua pazienza e disponibilità, perché l'argomento è estremamente delicato. Ho letto bene l'ordine del giorno e mi voglio riallacciare a quanto diceva il collega Ciccanti. Nel dispositivo si dice: «impegna il Governo: a porre in essere ogni possibile sforzo per impedire che somme ad oggi eventualmente non ancora erogate», quindi anche...

PRESIDENTE. Senatore Schifani, il secondo capoverso del dispositivo è stato testé soppresso dal proponente e primo firmatario dell'ordine del giorno, senatore Caforio.

SCHIFANI (FI). Quindi, quale parte del dispositivo rimane?

PRESIDENTE. Il dispositivo, nel testo modificato, dovrebbe essere il seguente: «impegna il Governo: a tener conto della problematica di cui sopra e ad assumere iniziative finalizzate ad abrogare l'attuale disciplina di tale finanziamento a pioggia».

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, innanzi tutto rimango fermo nell'idea dell'inapplicabilità di un ordine del giorno per abrogare una norma, ma vorrei capire anche il senso di questa proposta, tenuto conto che vi sono Comuni, enti pubblici e associazioni pubbliche che hanno, in forza di decreti regolarmente adottati dal Ministero dell'economia, nascenti da indirizzi parlamentari, impegnato queste somme, anche perché il decreto postulava l'impegno di tali somme da parte dell'ente pubblico entro 90 giorni. Pertanto, vi sono aspettative non soltanto cartolari ma finanziarie. Vi sono dei contratti stipulati.

Quindi, attenzione a non creare uno stato di incertezza nell'intero Paese, facendo pagare ai destinatari di queste opere il senso di un ordine del giorno che metterebbe nello scompiglio tutti gli enti, che non saprebbero, alla luce di questa proposta, che fine fa l'eventuale opera, appaltata o meno. Mi rimetto anche alla sensibilità del relatore. Facciamo in modo di evitare di destabilizzare un sistema Italia con un ordine del giorno (che, tra l'altro, è inadeguato a livello di fonti normative per abrogare quella norma), affinché vi sia certezza anche nelle aspettative contrattuali di chi, tra l'altro, è contraente nei confronti di un ente che è stato destinatario di queste somme, impegnate e non ancora erogate. Non riesco a comprendere il senso di tale ordine del giorno, anche se è stata abrogata la seconda parte del dispositivo. Vorrei capire dove si va ad indirizzare l'impegno del Governo. Si impegna il Governo a fare che cosa?

Perché attenzione, qui rischiamo di toccare anche i diritti dei terzi, i diritti titolari di posizioni contrattuali legittimamente assunte.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il relatore, suppongo per un chiarimento.

Ne ha facoltà.

LEGNINI, *relatore*. La ringrazio, signor Presidente. Le osservazioni dei senatori Schifani, Vegas e Ciccanti sono fondate, tanto che il senatore Caforio ha ritirato il secondo periodo del dispositivo. In tal modo, i procedimenti in corso non saranno in alcun modo intaccati dall'accoglimento di questo ordine del giorno che impegna il Governo soltanto a rivedere la normativa nel futuro. Vorrei, inoltre, suggerire l'accoglimento dell'osservazione del senatore Ferrara, eliminando l'inciso: "meglio noto con il nome di «legge-mancia»".

PRESIDENTE. A questo riguardo volevo dire, senatore Legnini, che suppongo sia stata usata impropriamente - lo facciamo assai spesso negli ordini del giorno, ovviamente non nelle norme di legge - un'espressione tipica del gergo giornalistico. Tuttavia, se il presentatore è d'accordo, possiamo toglierla, anche al fine di evitare equivoci ed interpretazioni diverse.

LEGNINI, *relatore*. Signor Presidente, la stessa espressione "legge mancia" andrebbe eliminata anche nel terzo capoverso.

PRESIDENTE. Certamente, senatore Legnini.

CASTELLI (*LNP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (*LNP*). Signor Presidente, volevo proprio sollevare il problema dell'utilizzo, nell'ordine del giorno, di un linguaggio poco consono all'Aula del Senato. Vedo però che è stato risolto.

NOVI (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI (*FI*). Signor Presidente, vorrei suggerire di specificare meglio il significato dell'impegno che si chiede al Governo, facendo seguire alla parola "iniziative" l'altra "legislative", perché altrimenti l'ordine del giorno risulta troppo generico.

PRESIDENTE. Le iniziative non possono che essere legislative, comunque va bene.

A questo punto, con le correzioni e le integrazioni proposte dai colleghi e accolte dai proponenti, metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'ordine del giorno G89.0.100 (testo 2), presentato dal senatore Caforio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(Applausi dai Gruppi FI, AN, LNP e Misto-LD).*

Passiamo all'esame dell'articolo 90.

Lo metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

STORACE (*Misto-LD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORACE (*Misto-LD*). Presidente, non abbiamo capito bene l'esito della votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è stato respinto, senatore Storage. *(Applausi dal Gruppo Misto-LD).*

Collegli, all'articolo 91 é stato presentato un emendamento piuttosto impegnativo da parte del relatore.

La Presidenza aveva fissato il termine per la presentazione dei subemendamenti conseguenti alle ore 19,30. Non siamo in grado, al momento, di distribuire i subemendamenti ai collegli, la Presidenza stessa non ne ha i testi. Quindi, la proposta che la Presidenza fa è di accantonare l'articolo 91 e i relativi emendamenti. Ci sono obiezioni?

LEGNINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, *relatore*. Volevo appunto proporre l'accantonamento dell'articolo 91.

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, non riteniamo di accogliere la proposta di accantonamento perché sono state seguite tutte le procedure: l'emendamento del relatore é stato consegnato per tempo e sono stati fissati i termini per la presentazione dei subemendamenti.

La invitiamo quindi, Presidente, a procedere in modo ordinario, secondo la successione degli articoli. Continuiamo, pertanto, con l'esame dell'articolo 91.

PRESIDENTE. Senatore Tofani, pensavo di andare incontro - e credo sia opportuno farlo - ad un'esigenza dell'Aula, delle colleghe e dei collegli.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Presidente, mi scusi, noi siamo stati in Aula tutto il giorno e anche ieri; siamo stati anche abbastanza attenti, ma non c'è nessuno del mio Gruppo che si sia reso conto del fatto che la Presidenza ha fissato un termine per la presentazione dei subemendamenti.

Può darsi che sia colpa nostra, però, gradiremmo capire quando è stato detto questo, perché a noi non risulta. Se invece è così, chiediamo un tempo minimo per poter presentare i nostri subemendamenti.

PRESIDENTE. È esattamente la mia proposta.

CASTELLI (LNP). No, lei ha posto un termine per la presentazione dei subemendamenti per le ore 18,30, che è scaduto.

PRESIDENTE. Il termine è fissato per le ore 19,30 e non è scaduto.

Senatore Castelli, forse non mi sono spiegato bene. Il relatore ha presentato all'articolo 91 un emendamento piuttosto significativo, questo è avvenuto nel corso del pomeriggio. Non ricordo se in quel momento presiedeva il presidente Calderoli o qualcun altro; comunque, è stato presentato questo emendamento. Allora, la Presidenza ha dato un tempo ai Gruppi e ha fatto la comunicazione che ho richiamato.

CASTELLI (LNP). Quando e a chi? A noi non risulta.

PRESIDENTE. È stata fatta alla segreteria del suo Gruppo alle ore 18,25; così mi viene detto dagli Uffici.

Senatore Castelli, mi segua: al fine di garantire la conoscenza, da parte del suo come di tutti gli altri Gruppi, del testo del relatore, e al fine di poter consentire di subemendare quel testo, la Presidenza aveva fissato un tempo limitato fino alle ore 19,30, tempo che possiamo procrastinare.

Al fine di consentire la presentazione dei subemendamenti, sto proponendo ora di accantonare l'esame dell'articolo 91 e dei relativi emendamenti per venire incontro alle esigenze sue e di quanti fra i colleghi volessero emendare il testo del relatore. Francamente, più di quello che sto facendo non riesco a fare per venire incontro alle vostre esigenze.

CASTELLI (*LNP*). Prendo atto delle sue comunicazioni, ma prendo anche atto del fatto che c'è una richiesta del senatore Tofani di procedere.

PRESIDENTE. L'ho ben registrata l'osservazione del senatore Tofani.

MATTEOLI (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (*AN*). Presidente, non voglio contraddirla, ma alla segreteria del Gruppo di Alleanza Nazionale non è arrivata assolutamente alcuna comunicazione. Ho fatto una verifica ora, mentre lei stava parlando, e - ripeto - non è arrivata alcuna notizia in tal senso.

PRESIDENTE. Senatore Matteoli, mi dicono gli Uffici che la comunicazione è arrivata ed è stata fatta a tutti i Gruppi all'incirca alla stessa ora alla quale è stata fatta al Gruppo della Lega Nord. Al fine di evitare ulteriori discussioni e incidenti, prolungo il tempo per la presentazione dei subemendamenti di un'altra ora; propongo, inoltre, di accantonare l'articolo 91 e gli emendamenti relativi. Francamente, non capisco cosa di più si possa fare.

MATTEOLI (*AN*). Allora è meglio sospendere mezz'ora, leggere l'emendamento ed eventualmente presentare i subemendamenti.

Infatti, stanti le votazioni - e con lo scarto di voti che è quello che è - non possiamo fare due cose contemporaneamente, cioè seguire gli articoli successivi e, nello stesso tempo, presentare i subemendamenti. Il Gruppo di Alleanza Nazionale non è così bravo da svolgere due lavori insieme: evidentemente la maggioranza lo è, noi invece non lo siamo.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, colleghi, poiché non mi nascondo le questioni e prendo atto delle mie responsabilità, sia quando con esse si conviene, sia quando si dissente, so che questo agitarsi deriva dal fatto che oggettivamente sono contrario all'articolo 91 per una serie di ragioni. La prima ragione è di natura costituzionale.

SALVI (*SDSE*). Presidente, ma in che fase siamo?

PRESIDENTE. Senatore Salvi, il Governo ha chiesto d'intervenire. Sta parlando il Ministro della giustizia, la prego quindi di lasciarlo intervenire. Lei potrà parlare poi, se lo vorrà, per sostenere o per contrastare le argomentazioni del ministro Mastella.

SALVI (*SDSE*). Presidente, vorrei sapere a che titolo sta intervenendo il ministro Mastella, se a nome del Governo o come senatore. Poiché è seduto al centro, al posto del Presidente del Consiglio, vorrei sapere a che titolo sta parlando.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Parlo a nome di me stesso. Senatore Salvi, io sto accanto al posto riservato solitamente al Presidente del Consiglio, ma se vuole posso anche tornare al mio posto, e lei può venire qui a fare il ministro della giustizia: non è un problema.

SALVI (*SDSE*). Sto benissimo dove sono. Vorrei sapere se sta parlando il Ministro o il senatore Mastella.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Senatore Salvi, se lei vuol fare un Governo di sinistra, lo faccia: io non ci sto, tanto per essere chiari.

PRESIDENTE. La prego di non interrompere, senatore, sta parlando il Ministro della giustizia. Lei poi potrà chiedere la parola ed intervenire, se lo riterrà opportuno.
Prego, Ministro, prosegua il suo intervento.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Signor Presidente, stavo spiegando che in ordine a tale questione (che mi appare in larga misura populista, ma rispetto alla quale posso anche consentire a discutere rispetto a una soluzione che mi sembrava garbata, tenendo conto di una serie di posizioni), la Corte costituzionale si è pronunciata, riguardo a rapporti connotati da una componente negoziale, come in questo caso.

Faccio un esempio: se il Capo della Polizia o il presidente di un ente ha contratto con lo Stato un'intesa, guadagnando 300.000 anziché 270.000 euro, evidentemente può vantare un diritto quesito. Secondo la Corte, già intervenuta a più riprese con sentenza, a fronte di questa componente negoziale non vi può essere alcuna modificazione legislativa successiva che possa alterare *in peius* quanto già si è definito.

Peraltro, voglio ricordare a quanti come gli amici della sinistra sono rispettosi degli aspetti pensionistici, che tale norma creerebbe un *vulnus* rispetto alla posizione pensionistica, perché mi pare evidente che un conto è avere la maturazione di un dato pensionistico a 300.000 euro, altro è averlo a 270.000 euro.

Cosa diversa sarebbe, e da ciò la richiesta innanzitutto alla mia maggioranza, ma spero venga recepita anche dagli altri, inserire tale previsione per posizioni future, cioè dopo la scadenza di quelle attuali, nel senso che per il futuro si preveda il vincolo di 270.000 euro, per cui chiunque potrà sapere sul libero mercato che, andando a presiedere l'Eni, riuscirà ad avere un reddito di 270.000 euro e potrà decidere in maniera libera, senza la coerenza che interverrebbe in corso d'opera. Mi pare che questo significhi rispettare il diritto quesito.

Voglio ricordare che lo scorso lunedì sono stato a Lucera, dove ho avuto l'occasione di rendere omaggio ad un illustre esponente del mondo sindacale quale fu Giuseppe Di Vittorio. Nel filmato della CGIL che ricordava le vicende di Di Vittorio mi ha colpito una sua frase che diceva: «La nostra richiesta di avanzamento non deve suonare come un volere la regressione rispetto agli altri». Francamente, in questo caso bisogna rispettare quanto c'è.

C'è anche un altro elemento che mi sconcerta. Noi dovremmo (badate bene) mandare in esilio questa norma per quanto riguarda coloro i quali hanno prestazioni artistico-professionali. Vale a dire che, per questo Parlamento, Bonolis (visto che ha fatto riferimento a questa misura e se l'è presa con il Parlamento) ha la possibilità di ricevere compensi di un milione o un miliardo di euro, mentre un servitore dello Stato deve limitarsi a 270.000 euro. Con molta onestà, la mia coscienza si ribella e dice "no".

Il mio Gruppo voterà dunque in senso contrario. (*Applausi dal Gruppo AN*).

MORANDO (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*Ulivo*). Signor Presidente, per offrire un contributo di trasparenza e di onestà alla discussione (a parte le ragioni che lei ha richiamato e che naturalmente hanno un loro fondamento), e poiché ci sono anche altri emendamenti accantonati che certamente dovremo disaccantonare per concludere con domani mattina la fase delle votazioni, vorrei unirmi per ragioni politiche, alla richiesta di accantonamento che altri hanno fatto, evidentemente al fine di affrontare anche nella maggioranza i problemi che ancora ci sono a questo proposito.

Dopo l'intervento del collega Mastella su questo punto sarebbe assurdo negare questi problemi, ma non li avremmo negati nemmeno se non ci fosse stato tale intervento; tant'è che io le ho chiesto la parola (e lei me ne darò atto, signor Presidente), prima che il Ministro parlasse, perché avevo intenzione di proporle, per ragioni di carattere politico, di accantonare l'articolo 91, in maniera tale che dentro la maggioranza potesse esserci l'ulteriore approfondimento necessario per giungere all'espressione, da parte del relatore, di un parere definitivo e quindi procedere a votare l'articolo.

Siccome possiamo esaminare l'articolo 91 domani mattina, e tra l'altro questo si sposa con le esigenze di trasparenza e di tempo per la presentazione dei subemendamenti cui lei si è riferito,

mi sembrava ragionevole e razionale proporre questa soluzione, con un accantonamento che viene deciso non solo per ragioni regolamentari, ma anche per ragioni politiche, per affrontare un problema che dentro la maggioranza non è ancora risolto. (*Commenti dei senatori Matteoli e Storace*). Non vedo cosa ci sia di particolarmente strano.

PRESIDENTE. Infatti, secondo me, non c'è niente di strano.

PASTORE (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, non so se questa fase si concluderà con l'accantonamento dell'emendamento: mi rendo però conto che i colleghi dell'opposizione che non hanno avuto notizia dell'emendamento vogliono approfondirlo. Noi abbiamo presentato dei subemendamenti all'emendamento del relatore e quindi siamo pronti a votarlo anche subito.

Tuttavia, signor Presidente, vorrei comunque invitare i colleghi ad aprire il fascicolo del disegno di legge e a confrontare la norma originaria con quella uscita dalla Commissione. Siamo davvero giunti ad una furia iconoclasta che vuol colpire in maniera drastica qualsiasi attività pubblica, prevedendo però delle deroghe (quale quella segnalata dal ministro Mastella) che salvano posizioni di particolare privilegio.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, chiedo un attimo di attenzione, perché la questione sollevata dal collega Salvi è molto importante, di ordine costituzionale.

L'articolo 91 è stato presentato come articolo votato in Commissione. Io non so onestamente in Commissione come... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di seguire con attenzione questa fase: mi riferisco a coloro che ne hanno voglia. Chiedo di consentire a coloro che sono interessati di poter seguire, perché questo è un punto piuttosto delicato di tutta la legge finanziaria.

D'ONOFRIO (UDC). La ringrazio, signor Presidente.

Come dicevo, giunge in Aula un testo votato in Commissione e a questo testo viene presentato un emendamento, firmato dal relatore. Mi chiedo a nome di chi abbia parlato il relatore: ha parlato a nome della maggioranza, della Commissione o del Governo? Ora, il ministro Mastella si è espresso in senso contrario. Vorremmo capire se siamo in presenza di un contrasto tra la Commissione e il Governo o se c'è un problema di minoranze all'interno della maggioranza. Comunque, mi sembra una situazione molto singolare, dal punto di vista costituzionale. Non è solo il ministro Mastella che deve dire se parla a nome del Governo o no; fino a quando il Ministro siede lì, credo che parli a nome del Governo, credo.

Il relatore parla a nome della maggioranza, credo; non è possibile che le due cose siano in alternativa, a meno che non si dica che la maggioranza e il Governo sono su posizioni contrarie.

Dobbiamo però anche capire se votiamo a favore di chi e contro chi votiamo, politicamente parlando. Quindi, chiedo che il relatore chiarisca se ha presentato il suo emendamento a nome della maggioranza oppure no.

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, il senatore Tofani e successivamente il sottoscritto si sono dichiarati contrari all'accantonamento. Semmai, avevo proposto qualche minuto per valutare l'emendamento. Una volta letta la proposta, il Gruppo Alleanza Nazionale non ha bisogno di presentare subemendamenti e quindi non ha neanche bisogno della sospensione di un quarto d'ora che era stata chiesta.

Anche alla luce di quello che abbiamo sentito, credo che si possa procedere alla votazione senza alcun problema, certamente lasciando la possibilità di intervenire in sede di dichiarazione di voto ai senatori che vorranno farlo.

MASTELLA, *ministro della giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTELLA (*Misto-Pop-Udeur*). Signor Presidente, intendevo chiarire soltanto che ho parlato come senatore Mastella. Che poi ci sia un problema della maggioranza con il senatore Mastella mi pare evidente.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). Signor Presidente, nella giornata di oggi più volte anche autorevoli Presidenti di Gruppo dell'opposizione hanno sottolineato come all'interno della maggioranza, a distanza di breve tempo, si manifestassero cambiamenti di opinione; mi consenta di registrare, con simpatia, che questo accade, legittimamente, anche all'interno dell'opposizione, fatto - ripeto - del tutto legittimo.

Siccome si è ironizzato su quello che accadeva all'interno alla maggioranza, consentitemi, con la stessa simpatia ed ironia, di sottolineare che una decina di minuti fa il presidente Matteoli era intervenuto in modo convinto per chiedere mezz'ora di tempo per presentare subemendamenti e adesso - ripeto, a distanza di pochissimo tempo - ha maturato legittimamente - altrimenti perché si parla - un convincimento diverso e afferma di non avere più bisogno della sospensione, perché i colleghi di Alleanza Nazionale non intendono presentare subemendamenti.

A questo punto, signor Presidente, pongo a lei la questione, perché quello che intende fare il Gruppo Alleanza Nazionale ovviamente è nelle mani del Gruppo di Alleanza Nazionale, ma a questo punto, essendo stato posto formalmente il problema della presentazione dei subemendamenti ed avendo la Presidenza accolto la richiesta di prorogare il termine per la presentazione degli stessi, non penso che sia più nella disponibilità di un Gruppo decidere se dare o meno del tempo in più per la presentazione di subemendamenti. Quindi, signor Presidente, in questo mi sembra debba esserci una coerenza nel concedere il tempo necessario per la presentazione dei subemendamenti.

IZZO (*FI*). Senatore Boccia, ma chi l'ha chiesto?

BOCCIA Antonio (*Ulivo*). In secondo luogo, signor Presidente, si pone il problema se, mentre si predispongono i subemendamenti, sia possibile procedere con l'esame degli articoli successivi. Il presidente Matteoli - almeno fino a questo momento - ha sostenuto la tesi che non fosse possibile procedere con gli articoli successivi in presenza di un tempo - che prima indicava in mezz'ora - necessario per la presentazione di subemendamenti.

Signor Presidente, mi pare una richiesta ragionevole perché, se si chiede un tempo per la presentazione dei subemendamenti e si chiede contemporaneamente di non passare all'articolo 92, l'unica soluzione è sospendere i lavori per il tempo necessario alla presentazione dei subemendamenti. In questo sono perfettamente d'accordo con il senatore Matteoli. Ovviamente, il mio Gruppo sosterrà le decisioni che la Presidenza vorrà adottare, nel senso che se vengono fissati, come mi pare necessario, tempi per la presentazione dei subemendamenti, si dovranno sospendere i lavori dell'Aula.

Signor Presidente, poco fa, però, il ministro Mastella, con grande onestà culturale e intellettuale, ha sottoposto all'Aula una sua opinione di merito che non c'entrava nulla con l'accantonamento né con i subemendamenti, ma entrava nell'argomento.

Signor Presidente, questo per noi non è indifferente perché quando il Governo in Aula prende la parola ed esprime la sua opinione, questa opinione ha un certo peso all'interno della maggioranza, tant'è che il Presidente della Commissione bilancio è intervenuto per dire che, a maggior ragione e in maniera trasparente, la maggioranza insisteva per l'accantonamento in modo che si potesse risolvere il problema apparso alla luce del sole: il Governo ha una posizione e la maggioranza ne ha un'altra. Quest'ultima, infatti, non solo ha votato l'articolo 91 in Commissione, ma ha chiesto al relatore di presentare una sua riformulazione.

Signor Presidente, sia il Regolamento sia il buonsenso suggeriscono di approfittare del tempo necessario per la formulazione dei subemendamenti per consentire alla maggioranza di compiere una riflessione. Se poi si tiene conto che sono le ore 20 e che la seduta dovrebbe terminare alle ore 21, le due cose potrebbero coincidere tenendo conto sia delle esigenze del Regolamento sia di un principio di ragionevolezza e di trasparenza dei comportamenti.

VEGAS (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS (FI). Signor Presidente, per agevolare i lavori dell'Aula, il Gruppo Forza Italia annuncia il ritiro dei subemendamenti presentati.

TECCE (RC-SE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TECCE (RC-SE). Signor Presidente, è del tutto evidente, come ha detto poc'anzi il collega Boccia, che esiste un problema di approfondimento, giacché nelle parole del senatore Mastella è emerso un dissenso politico..... (*Vivaci proteste dai banchi dell'opposizione*).

PRESIDENTE. Collegli, non siamo allo stadio!

TECCE (RC-SE). Tuttavia, chiederei ai colleghi la disponibilità di un termine per la presentazione di subemendamenti, perché avendo lavorato e votato in Commissione un testo che ovviamente condividiamo, nella misura in cui legittimamente rispetto ad esso vi sono opinioni diverse, vorremmo poter presentare subemendamenti, fissando il termine per la presentazione degli stessi alle ore 22 di oggi.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, vi sono alcune questioni, già sollevate dal collega D'Onofrio, e rispetto alle quali il ministro Mastella ha detto qualcosa che non abbiamo sentito, che vorremmo capire. Innanzi tutto vorremmo sapere se la posizione del ministro Mastella è quella del Governo oppure se è una posizione che esprime come segretario del suo partito, di cui fanno parte alcuni senatori che votano in quest'Aula. Ma soprattutto vorremmo capire se l'emendamento presentato dal relatore viene votato prima del nostro emendamento 91.3. Infatti, se viene votata prima, abbiamo bisogno di un termine, anche minimo, per poterlo trasformare in un subemendamento. Dichiaro però che, comunque, anche noi siamo contrari all'accantonamento. Vorrei capire, in ogni caso, se l'emendamento del relatore viene prima del nostro; se così fosse, propongo che il nostro emendamento sia trasformato in un subemendamento alla proposta del relatore.

PRESIDENTE. In ogni caso si voterebbe dopo l'emendamento del relatore, senatore Castelli.

CASTELLI (LNP). Allora noi chiediamo che il nostro emendamento sia trasformato in un subemendamento all'emendamento del relatore.

LEGNINI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI, relatore. Signor Presidente, desidero soltanto esprimere un parere favorevole alla richiesta del senatore Tecce di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 22, perché l'emendamento da me presentato è molto complesso e di non facile lettura. È evidente che sul suo testo ci possono essere legittimamente opinioni diverse, pur dovendo io precisare, in

risposta alle affermazioni del presidente D'Onofrio, che, ovviamente, ho presentato quell'emendamento a nome della maggioranza.

Naturalmente, tutte le opinioni sono legittime ed è giusto e utile che vengano approfondite nell'arco di un paio d'ore. La fissazione di questo termine per i subemendamenti, che costituisce una sua precisa prerogativa, farebbe superare anche il problema dell'accantonamento.

BUTTIGLIONE (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTIGLIONE (UDC). Signor Presidente, ho capito cosa pensa il senatore Mastella e ho capito anche qual è la posizione della Commissione. Non ho capito qual è la posizione del Governo. Voglio riprendere ciò che ha già detto il senatore Castelli: il Governo si deve esprimere, deve dirci se la posizione dell'Esecutivo è quella del senatore Mastella o quella del relatore o è una terza altra ancora. Noi abbiamo bisogno di sapere cosa pensa il Governo.

Capisco che la mia domanda può essere in qualche modo assorbita da questo non inedito ostruzionismo della maggioranza che, non sapendo cosa pensa, cerca di guadagnare tempo per vedere se riesce a venire fuori dalla trappola nella quale essa stessa si è cacciata. Tuttavia, per un regolare andamento dei lavori, abbiamo bisogno che il Governo si esprima. Non so chi sia in questo momento il Governo in quest'Aula. *(Applausi dai Gruppi UDC, FI e LNP).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il sottosegretario Sartor. Ne ha facoltà.

SARTOR, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, intervengo per esprimere un parere favorevole alla proposta di accantonamento. *(Vivaci commenti dai banchi dell'opposizione).*

PRESIDENTE. Collegli, non capisco la ragione di questo brusio.

D'ALI' (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALI' (FI). Signor Presidente, vorrei sottolineare che il Governo esprime pareri di sostanza; i pareri procedurali li esprimono i Gruppi ed i senatori.

PRESIDENTE. È ben strano, visto che dal suo Gruppo gli è stato chiesto un parere.

Collegli, vi pregherei di prendere posto perché dobbiamo decidere con un voto; questa è l'opinione della Presidenza. Le questioni mi sembrano piuttosto chiare, quindi procediamo con ordine; siamo intervenuti tutti e abbiamo svolto una discussione. Prego i collegli di prendere posto, ora cerchiamo di riassumere la questione e di prendere una decisione comune.

Abbiamo svolto una discussione sull'ordine dei lavori, soltanto un collega nel merito, il senatore Mastella, ha espresso un parere sull'articolo 91. La situazione era la seguente: come ho detto, nel pomeriggio, il relatore aveva presentato all'articolo 91, già di per sé piuttosto complesso, l'emendamento 91.850, non meno rilevante dell'articolo medesimo, rispetto al quale la Presidenza aveva concesso un certo termine per la presentazione di subemendamenti.

Alcuni Gruppi hanno presentato i subemendamenti; fino a questo momento ne sono stati presentati cinque. Il Gruppo di Alleanza Nazionale vi ha rinunciato, il Gruppo di Forza Italia ha presentato alcuni subemendamenti, la Lega Nord non aveva presentato sino a questo momento alcun subemendamento, adesso il senatore Castelli lo fa, il Gruppo dell'UDC aveva presentato alcune proposte di modifica. Questa era la situazione.

Al fine di consentire ad altri Gruppi di poter presentare altri subemendamenti, la Presidenza aveva proposto, su sollecitazione del relatore, l'accantonamento dell'articolo 91. Su tale accantonamento, diversi Gruppi dell'Aula si sono sostanzialmente dichiarati contrari. È del tutto legittimo che si esprima la contrarietà all'accantonamento; è l'Aula che decide su questo punto.

Vorrei dire che la Presidenza stessa, nell'avanzare la proposta di accantonamento, come ho già spiegato, aveva cercato di venire incontro ad un'esigenza dei Gruppi. Se questa esigenza non c'è, la Presidenza ne prende atto, mettendo pertanto in votazione l'accantonamento dell'articolo 91.

Dobbiamo però chiarire una questione: qualora l'accantonamento dell'articolo 91, che è stato proposto dal relatore e sul quale si è dichiarato favorevole il Governo, venisse accolto, la proposta della Presidenza è quella di chiudere la seduta, al fine di consentire, sino alle ore 20,30-20,45, ai Gruppi che intendano farlo, di presentare subemendamenti, venendo così incontro ad un'esigenza posta da altri Gruppi al riguardo, ricordo l'intervento del senatore Matteoli. Resta pertanto inteso così.

BUTTIGLIONE (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTIGLIONE (*UDC*). Presidente, vorrei sapere su proposta di quali Gruppi e per far fronte all'esigenza di quali Gruppi, votiamo oggi questo accantonamento; dei Gruppi dell'opposizione o dei Gruppi della maggioranza?

PRESIDENTE. La proposta di accantonamento è stata formalmente avanzata in Aula dal relatore, con il parere favorevole del Governo. Per favore, non apriamo nuovamente tutta la discussione!

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBATO (*Misto-Pop-Udeur*). Presidente, a nome del Gruppo dell'Udeur, chiedo di mettere ai voti l'accantonamento dell'articolo 91.

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto, si vota ciascuno dal proprio posto.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la proposta di accantonamento dell'articolo 91, avanzata dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

Ricordo che il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato per le ore 20,45.

Data l'ora rinvio, il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Ricordo altresì ai colleghi che domani, nel pomeriggio, ci sarà l'informativa del Governo sull'uccisione di Gabriele Sandri e sugli incidenti che ne sono seguiti.

Omissis

La seduta è tolta (*ore 20,15*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817)

ARTICOLO 67 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 67.

Approvato

(Sicurezza sui luoghi di lavoro)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera *p*), alinea, della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole: «, da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,» sono soppresse.

2. All'articolo 1 della citata legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera *p*), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008».

3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 67

67.0.8

VIZZINI, FERRARA, BATTAGLIA ANTONIO, BATTAGLIA GIOVANNI, DI LELLO FINUOLI, FAZIO, GARRAFFA, GIAMBRONE, MANNINO

Ritirato e trasformato nell'odg G67.800

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

1. Per un ammontare pari a 62 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare, a decorrere dall'anno 2008, apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, legge n. 296 del 2006, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da quest'ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori LSU.

2. Per le finalità suddette, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente cpv, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dispone annualmente con proprio decreto, a far data dell'esercizio, a beneficio dei comuni di cui al primo comma, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività in ASU ed alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica e/o assunzione a tempo determinato».

67.0.9

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Respinto

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Trasparenza bilanci dei sindacati)

1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione».

67.0.10

CURTO

Respinto

Dopo l'**articolo 67**, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

1. Al comma 1192 della legge n. 296 del 2006 le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite con le seguenti: "31 gennaio 2008"».

ORDINE DEL GIORNO

G67.800 (già em. 67.0.8)

VIZZINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1817,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 67.0.8.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 68 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo XXIV

MISSIONE 27 -IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

Art. 68.

Approvato

(Politiche migratorie nazionali e comunitarie)

1. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

EMENDAMENTI

68.800

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 68. - 1. Al fine di garantire l'effettività delle espulsioni degli immigrati irregolari disposte secondo le previsioni del Testo Unico di cui al decreto legislativo 286 del 25 luglio 1998 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo denominato "Fondo per la copertura delle spese per le espulsioni degli immigrati irregolari", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo è finalizzato anche al finanziamento delle spese sostenute per le espulsioni degli stranieri detenuti nelle carceri italiane, espulsi ai sensi dell'articolo 16 del citato testo unico.

2. È soppresso il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati di cui al comma 1267 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le relative disponibilità confluiscono nel Fondo istituito ai sensi del comma 1».

68.801

POLLEDRI, VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 68. - 1. Al fine di garantire l'effettività delle espulsioni degli immigrati irregolari disposte secondo le previsioni del Testo Unico di cui al decreto legislativo 286 del 25 luglio 1998 è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo denominato "Fondo per la copertura delle spese per le espulsioni degli immigrati irregolari", al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Fondo è finalizzato anche al finanziamento delle spese sostenute per le espulsioni degli stranieri detenuti nelle carceri italiane, espulsi ai sensi dell'articolo 16 del citato testo unico.

2. È soppresso il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati di cui al comma 1267 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le relative disponibilità confluiscono nel Fondo istituito ai sensi del comma 1».

68.800a

MAFFIOLI, CICCANTI, FORTE

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di potenziare e rendere più efficaci le procedure di espulsione amministrativa dello straniero per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, in base a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e di favorire le forme di cooperazione nell'ambito della politica dell'Unione europea in materia di rimpatrio, sono attribuiti 20 milioni di euro per l'anno 2008, e da iscriversi nello stato di previsione del Ministro dell'interno».

Consequentemente, al comma 2 le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 68

68.0.1

POLLEDRI

Respinto

Dopo l'**articolo 68**, aggiungere il seguente:

«Art. 68-*bis*.

1. Ai fini di accertare l'effettiva identità e sussistenza del rapporto alla base della richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento familiare, è istituito un Fondo per la mappatura genetica dei ricongiungimenti familiari, a disposizione del Ministero degli Affari Esteri, che ne determina per decreto la ripartizione tra gli uffici consolari preposti all'esame delle domande di ingresso.

2. L'effettuazione del test genetico di identità è prerequisite indispensabile per l'esame della domanda di ricongiungimento familiare.

3. Il Fondo è dotato di 2 milioni di euro per l'anno 2008, 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010».

Consequentemente nella Tabella A applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.

68.0.2

CICCANTI, FORTE

Ritirato

Dopo l'**articolo 68**, aggiungere il seguente:

«Art. 68-*bis*.

1. Ai fini della manutenzione straordinaria dei centri di identificazione, nonché dei centri di permanenza temporanea e assistenza, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 286, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'interno».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2008: - 100.000.000;

2009: - 100.000.000;

2010: - 100.000.000.

68.0.6

DE POLI

Respinto

Dopo l'**articolo 68**, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Patto per le politiche di solidarietà sociale)

1. Al fine di favorire lo sviluppo delle politiche a favore dei minori, dei giovani, della famiglia, degli anziani, degli immigrati, nonché l'attenzione alle fragilità sociali, anche in armonia con le politiche della salute, le materie afferenti alle politiche sociali sono ricomprese a partire dall'anno 2008 in un Patto per la Solidarietà Sociale tra Governo, Regioni e Autonomie che individua livelli essenziali delle prestazioni, risorse assegnate e obiettivi da raggiungere nel triennio 2008-2010.

2. Le risorse finanziarie individuate dal Patto riassumono i finanziamenti già dedicati dallo Stato alle politiche sociali, alla famiglia, all'inclusione sociale, alle pari opportunità, ai giovani, alla non autosufficienza e all'immigrazione e l'ammontare delle stesse è percentualmente incrementato in relazione al Prodotto Interno Lordo; le Regioni coordinano, in aggiunta a tali risorse, le proprie dotazioni finanziarie dedicate alle politiche di solidarietà sociale.

3. All'interno del Patto si provvede anche ad una razionalizzazione degli Osservatori in campo sociale, dell'infanzia e della famiglia, dell'immigrazione, dell'inclusione sociale, delle dipendenze, dei giovani nonché di eventuali altri Osservatori relativi a specifici ambiti e manifestazioni sociali, al fine di salvaguardare la significatività dei fenomeni sociali e l'omogeneità dei dati, definendo, per gli stessi, un modello organizzativo unico».

Conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione di:

2008: - 40 milioni di euro;

2009: - 40 milioni di euro;

2010: - 40 milioni di euro.

di tutte le rubriche dell'allegata tabella A - Ministero dell'Economia e Finanze.

68.0.7 (testo corretto)

DE POLI

Respinto

Dopo l'**articolo 68**, aggiungere il seguente:

«Art. 68-bis.

(Fondo per le politiche sociali)

1. Il Fondo per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, a modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 46 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è riservato esclusivamente alle politiche sociali programmate dalle Regioni e dagli Enti locali.

2. Per l'erogazione del Fondo di cui al primo comma, dallo Stato alle Regioni, non si applica il comma 507 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Finanziaria 2007)».

Conseguentemente, alle minori entrate/maggiori oneri, si provvede mediante riduzione di:

2008: - 40 milioni di euro;

2009: - 40 milioni di euro;

2010: - 40 milioni di euro.

di tutte le rubriche dell'allegata tabella A - Ministero dell'Economia e Finanze.

ARTICOLO 69 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo XXV

MISSIONE 28 - SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

Art. 69.

Approvato

(Fondo per le aree sottoutilizzate)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 863, le parole: «di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 100 milioni per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015»;

b) al comma 866, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili».

EMENDAMENTI

69.4

EUFEMI

Respinto

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: «1.100 milioni per l'anno 2008» con le parole: «5.100 milioni per l'anno 2008».

Di conseguenza sostituire le parole: «11.000 per l'anno 2012» con le parole: «9.000 milioni per l'anno 2012» e le parole: «11.000 milioni per l'anno 2013» con le parole: «9.000 milioni per l'anno 2013».

69.800

PISTORIO

Respinto

Dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziare sul Fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse».

Conseguentemente le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

Sopprimere la Tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 96.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 69

69.0.4

CURTO, VIESPOLI

Respinto

Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:

«Art. 69-bis.

(Fondo per l'infrastrutturazione dei siti industriali e artigianali delle aree sottoutilizzate)

1. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, è istituito presso il Ministero dello sviluppo un fondo di 100 milioni di euro annui finalizzato alla infrastrutturazione di siti industriali e artigianali, allocati nelle aree sottoutilizzate, all'interno delle quali le opere di urbanizzazione primaria siano incomplete, insufficienti o del tutto assenti.

2. Il Ministero dello sviluppo, tramite l'Agenzia nazionale per l'attuazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'impresa, sentite le Regioni interessate, anche al fine di eventuali cofinanziamenti,

determina il censimento di tali aree, ne verifica il fabbisogno infrastrutturale regolamentandone l'uso delle risorse».

Conseguentemente, alla tabella A, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere.

ARTICOLO 69-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 69-bis.

Approvato

(Incentivi all'occupazione)

1. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera *f)*, del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di *handicap* ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

6. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade se:

a) su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;

b) i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni commesse nel periodo di vigenza delle disposizioni del presente articolo, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

8. Ai fini delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

9. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del presente articolo è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

10. L'efficacia del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

EMENDAMENTI

69-bis.101

TOFANI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, nel rispetto della condizione di cui al predetto comma 1, altresì ai datori di lavoro operanti nei territori delle ex sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provinciale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2006, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato 1 della decisione (CE) n 1999/502 del 1° luglio 1999, e riconosciuto nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006. Tale beneficio è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al citato regolamento (CE) n. 1998/2006».

Conseguentemente, al corrispondente onere pari a 5 milioni di euro per il 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutte le rubriche della Tabella A.

69-bis.102

PISTORIO

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 e per un quinquennio è disposta una riduzione 25 per cento delle imposte a qualsiasi titolo gravanti sui redditi prodotti dalle nuove attività imprenditoriali attivate nelle Regioni indicate nell'Obiettivo Convergenza. La riduzione è adottata conformemente agli Orientamenti 2007-2013 per gli aiuti di Stato a finalità regionale di cui al documento della Commissione europea 2006/C 54/8. Ai fini di cui presente comma, si intendono con nuove attività imprenditoriali sia quelle già esistenti in altre aree territoriali e trasferite nelle Regioni a fiscalità agevolata, sia quelle di prima attivazione nelle Regioni sopra indicate. L'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo è condizionato all'effettiva prosecuzione, per tutto il quinquennio di cui al comma 1, delle nuove attività imprenditoriali. In caso di cessazione dell'attività non derivante da uno stato di crisi prolungato, è stabilita una sanzione di importo corrispondente al triplo della riduzione di imposta beneficiata. L'accesso alle agevolazioni fiscali è condizionato dalla presentazione dell'organigramma dell'attività imprenditoriale comprovante l'utilizzo di personale dipendente o con contratto a tempo determinato, in percentuale non inferiore al 90 per cento, residente nelle regioni di cui al presente comma.

Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 96, comma 2, sono ridotte in materia lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2008 una minore spesa annua di 900 milioni di euro.

Sopprimere la tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 96.

69-bis.100

VIZZINI, FERRARA

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«11. Per un ammontare pari a 62 milioni di euro, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato a stipulare, a decorrere dall'anno 2008, apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, legge n. 296 del 2006, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), e per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da quest'ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10 comma 3 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti per i lavoratori LSU.

12. Per le finalità suddette, gli enti utilizzatori potranno avvalersi della facoltà, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1 comma 557 della legge n. 296 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al precedente cpv, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.

13. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dispone annualmente con proprio decreto, a far data dell'esercizio 2008 e secondo l'importo annuale di cui al comma 1, di una quota del fondo per l'occupazione, a beneficio dei comuni di cui al primo comma, a copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle attività in ASU ed alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica e/o assunzione a tempo determinato».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 69-BIS

69-bis.0.800

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 69-bis.0.801 nell'odg G69-bis.100

Dopo l'articolo 69-bis, aggiungere il seguente:

Art. 69-ter.

(Misure per il sostegno dell'occupazione)

«1. La concessione dell'indennità di disoccupazione, di mobilità o di cassa integrazione straordinaria nel caso di azienda con cessazione di attività, è subordinata alla iscrizione del beneficiario al centro per l'impiego di riferimento ed alla partecipazione a programmi di inserimento al lavoro, di formazione e di riqualificazione erogati dai servizi pubblici per l'impiego e promossi sulla base dei programmi sostenuti dal Fondo per l'occupazione di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236 o sulla base delle risorse destinate dal Fondo Sociale Europeo al Ministero del Lavoro e alle Regioni per interventi di politica attiva del lavoro di formazione.

2. Per la partecipazione ai programmi di reimpiego e riqualificazione di cui al comma 1, a far data dall'entrata in vigore della presente legge è concessa a categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e che risultino iscritti al centro per l'impiego di riferimento, una indennità di reimpiego fissata in quattrocento euro mensili. L'indennità è attribuita per la durata del programma di reimpiego concordato del beneficiario con il servizio per l'impiego competente, definito attraverso il patto di servizio e per una durata comunque non superiore a nove mesi non prorogabili.

3. Il rapporto tra il beneficiario del trattamento di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria ed il servizio per l'impiego è definito attraverso il patto di servizio e prevede la condivisione di un piano di azione individuale per il rientro al lavoro. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto da parte del beneficiario, o di rifiuto di una offerta congrua di lavoro o formazione, o di non frequenza alle attività di formazione, il beneficiario decade dal

trattamento economico di indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria. Il Governo, di intesa con le Regioni e le Province, presenta in Conferenza Unificata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge una intesa volta a definire le categorie di lavoratori di cui al comma 2, i principi ed i criteri di valutazione della congruità dell'offerta di lavoro, della pianificazione delle misure di politica attiva e dei relativi standard e criteri di qualità e delle modalità di integrazione tra centri per l'impiego ed i servizi di formazione professionale.

4. Le risorse destinate al finanziamento delle misure di politica attiva per il lavoro dei disoccupati per il periodo di programmazione 2000-2006 del Fondo Sociale Europeo che non sono state spese dalle Regioni entro i termini indicati dai regolamenti comunitari, sono riassegnate ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per il finanziamento di interventi aggiuntivi alla programmazione ordinaria 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo per le finalità di avvio e rientro al lavoro di disoccupati privi di indennità od ammortizzatori di cui al comma 2, sulla base dell'intesa di cui al comma 3«.

Conseguentemente, alla Tabella A «Fondo speciale di parte corrente», operare le seguenti modifiche: per l'anno 2008, ridurre proporzionalmente tutte le voci per un risparmio complessivo di euro 300 milioni, per gli anni 2009 e 2010 ridurre proporzionalmente tutte le voci per un risparmio complessivo di euro 1000 milioni.

69-bis.0.801

BARBIERI, ANGIUS, MONTALBANO

Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 69-bis.0.800 nell'odg G69-bis.100

Dopo l'**articolo 69-bis**, aggiungere il seguente:

«Art. 69-ter.

(Misure per il sostegno dell'occupazione)

1. La concessione dell'indennità di disoccupazione, di mobilità o di cassa integrazione straordinaria nel caso di azienda con cessazione di attività, è subordinata alla iscrizione del beneficiario al centro per l'impiego di riferimento ed alla partecipazione a programmi di inserimento al lavoro, di formazione e di riqualificazione erogati dai servizi pubblici per l'impiego e promossi sulla base dei programmi sostenuti dal Fondo per l'occupazione di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236 o sulla base delle risorse destinate dal Fondo Sociale Europeo al Ministero del Lavoro e alle Regioni per interventi di politica attiva del lavoro di formazione.

2. Per la partecipazione ai programmi di reimpiego e riqualificazione di cui al comma 1, a far data dall'entrata in vigore della presente legge è concessa a categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie e che risultino iscritti al centro per l'impiego di riferimento, una indennità di reimpiego fissata in quattrocento euro mensili. L'indennità è attribuita per la durata del programma di reimpiego concordato del beneficiario con il servizio per l'impiego competente, definito attraverso il patto di servizio e per una durata comunque non superiore a nove mesi non prorogabili.

3. Il rapporto tra il beneficiario del trattamento di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria ed il servizio per l'impiego è definito attraverso il patto di servizio e prevede la condivisione di un piano di azione individuale per il rientro al lavoro. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto da parte del beneficiario, o di rifiuto di una offerta congrua di lavoro o formazione, o di non frequenza alle attività di formazione, il beneficiario decade dal trattamento economico di indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria. Il Governo, di intesa con le Regioni e le Province, presenta in Conferenza Unificata entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge una intesa volta a definire le categorie di lavoratori di cui al comma 2, i principi ed i criteri di valutazione della congruità dell'offerta di lavoro, della pianificazione delle misure di politica attiva e dei relativi standard e criteri di qualità e delle modalità di integrazione tra centri per l'impiego ed i servizi di formazione professionale.

4. Le risorse destinate al finanziamento delle misure di politica attiva per il lavoro dei disoccupati per il periodo di programmazione 2000-2006 del Fondo Sociale Europeo che non sono state spese dalle Regioni entro i termini indicati dai regolamenti comunitari, sono riassegnate ad un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per il finanziamento di interventi aggiuntivi alla programmazione ordinaria 2007-2013 del Fondo Sociale Europeo per le finalità di avvio e rientro al lavoro di disoccupati privi di indennità od ammortizzatori di cui al comma 2, sulla base dell'intesa di cui al comma 3«.

Conseguentemente, alla Tabella F, alla Missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale», al programma: «Politiche per l'infrastrutturazione territoriale per il mezzogiorno e le aree sottoutilizzate», alla voce 5.3.6. «Interventi nelle aree sottoutilizzate» (cap. 8425) operare le

seguenti modifiche: per l'anno 2008, ridurre di euro 400 milioni, per gli anni 2009 e 2010 ridurre di euro 200 milioni.

ORDINE DEL GIORNO

G69-bis.100 (già emm. 69-bis.0.800 e 69-bis.0.801)

ANGIUS, BARBIERI, MONTALBANO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

visti gli articoli 36 e 38 della Costituzione, che riconoscono ai lavoratori e alle lavoratrici il diritto ad una retribuzione atta a garantire un'esistenza libera e dignitosa, nonché il diritto a mezzi adeguati in caso di disoccupazione involontaria;

visti gli obiettivi occupazionali e di sviluppo, e le politiche sociali e del lavoro atte a conseguirli, come definite dal Consiglio Europeo di Lisbona e rinnovati da quelli di Barcellona;

considerato che è ancora di fatto inapplicata la legge 3 dicembre 2004, n. 291, per la parte in cui, all'articolo 1-*quinquies*, vincola l'erogazione del sussidio di disoccupazione alla ricerca attiva di una nuova occupazione o alla partecipazione ad attività di formazione, e al non rifiuto di una congrua offerta di lavoro;

considerato che il progetto di legge n. 3178, presentato dal Governo alla Camera dei deputati, in attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, prevede un'elevazione delle indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, e che tale istituto è accessibile ai lavoratori dipendenti a tempo determinato, ma non ai lavoratori cosiddetti parasubordinati,

impegna il Governo:

a porre in atto tutte le misure necessarie all'effettiva applicazione della citata legge n. 291, vincolando in maniera stringente tutti gli ammortizzatori sociali legati al mercato del lavoro, e il beneficio di ogni trattamento di disoccupazione o inoccupazione all'iscrizione del beneficiario al centro per l'impiego di riferimento, ed alla partecipazione a programmi di inserimento al lavoro, di formazione e di riqualificazione erogati dai servizi pubblici per l'impiego e promossi sulla base dei programmi sostenuti dal Fondo per l'occupazione di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236 o sulla base delle risorse destinate dal Fondo Sociale Europeo al Ministero del Lavoro e alle Regioni per interventi di politica attiva del lavoro e di formazione;

a prevedere che il rapporto tra il beneficiario del trattamento di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria ed il servizio per l'impiego sia definito attraverso il patto di servizio e preveda la condivisione di un piano di azione individuale per il rientro al lavoro, e che nel caso di mancata sottoscrizione del patto da parte del beneficiario, o di rifiuto di una offerta congrua di lavoro o formazione, o di non frequenza alle attività di formazione, il beneficiario decada dal trattamento economico di indennità di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione straordinaria;

ad ampliare il beneficio del sostegno al reddito nei periodi di disoccupazione, soggetto alle modalità appena ricordate, a categorie di iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, nella misura non inferiore a euro 400 mensili, per la durata del programma di reimpiego concordato dal beneficiario con il servizio per l'impiego competente, e comunque non superiore a nove mesi;

a regolare l'intera materia recependo integralmente nel testo del disegno di legge n. 3178 collegato alla finanziaria, in tema di *welfare*, il presente ordine del giorno.

(*) Accolto dal Governo

Approvato con emendamenti

(Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra)

1. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:

a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma sarà disciplinata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e d'intesa con le regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di *start up*, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno autorizzate entro i limiti fissati alla sezione 5.4 della predetta Disciplina, saranno disciplinati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

c) accordi di programma in vigore finalizzati alla industrializzazione e costruzione di centri destinati a Poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. I rapporti tra Governo e regione e le modalità di erogazione delle predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro.

d) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE», da destinare alla «riserva nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

e) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

f) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

2. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 1 è adottato entro il mese di febbraio 2008.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 1 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 1.

4. Il finanziamento previsto all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 per l'importo di 1.500.000 euro.

EMENDAMENTI

70.3

VIESPOLI, VALENTINO, CORONELLA

V. testo 2

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) la costituzione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare e di individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal Sud verso il Nord del paese a favorire i percorsi di rientro, da prevedersi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dello sviluppo economico».

70.3 (testo 2)

VIESPOLI, VALENTINO, CORONELLA

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) la costituzione senza oneri per la finanza pubblica, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare e di individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal Sud verso il Nord del paese e a favorire i percorsi di rientro».

70.750

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «accordi di programma in vigore finalizzati alla industrializzazione» con le seguenti: «interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore».

70.800

BALDASSARRI, VEGAS, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per la realizzazione di progetti finalizzati alla generazione di crediti di carbonio e certificati di riduzione delle emissioni nell'ambito dei meccanismi del Protocollo di Kyoto ratificato con la legge 2 giugno 2002, n. 120, e sulla base della conseguente Delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 e successivi aggiornamenti, è disposto per il biennio 2008-2009 il finanziamento nella misura di 165 milioni di euro all'anno del Fondo Italiano del Carbonio, istituito dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare il 24 giugno 2003 presso la Banca Mondiale. Per gli anni successivi e fino all'anno 2012 si provvederà nei modi previsti dall'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni e integrazioni».

Consequentemente per la copertura finanziaria del precedente comma si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989 n. 183 per gli anni 2008 e 2009.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 70

70.0.2

VIESPOLI, VALENTINO, CORONELLA

Respinto

Dopo l'**articolo 70**, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Per i redditi prodotti da nuovi investimenti nelle aree ex obiettivo 1 delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e per il 1° quinquennio di attività, tutte le imposte, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, sono ridotte della metà.

2. La concessione della predetta agevolazione avviene nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola del de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69 del 2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni, e resta condizionata all'effettivo mantenimento, per tutto il quinquennio di cui al comma 1, delle attività derivanti dai nuovi investimenti. La cessazione dell'attività non causata da documentati stati di crisi, determina una sanzione pari a cinque volte l'importo delle imposte non versate».

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

70.0.4

MANNINO, CICCANTI, FORTE

Respinto

Dopo l'**articolo 70**, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

1. In attuazione dell'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, di cui al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è corrisposto alla Regione siciliana, a titolo di contributo di solidarietà nazionale per gli anni 2008 e 2009, ad integrazione dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, un contributo ventennale di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e un contributo ventennale di 15 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2009.

L'erogazione dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti che la regione Sicilia è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto tra PIL regionale e PIL nazionale. Utilizzando la proiezione pluriennale di tale somma, la Regione è autorizzata a contrarre mutui di durata ventennale».

Conseguentemente alle tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre le voci come segue:

2008: - 15.000;

2009: - 30.000;

2010: - 30.000.

70.0.5

MANNINO, CICCANTI, FORTE

Ritirato e trasformato nell'odg G70.0.100

Dopo l'**articolo 70**, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

1. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto regionale, dovuto per gli stessi anni 2008, 2009 e 2010 e ad integrazione, per gli anni 2008 e 2009, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'erogazione dei contributi è subordinata alla redazione di un piano economico degli investimenti, che la Regione siciliana è tenuta a realizzare, finalizzato all'aumento del rapporto, tra PIL regionale e PIL nazionale».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, variare i seguenti importi:

2008: - 80.000;

2009: - 80.000;

2010: - 80.000.

70.0.6

MANNINO, CICCANTI, FORTE

Respinto

Dopo l'**articolo 70**, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2006, n. 296 al comma 830 è aggiunta il seguente periodo: "Alla Regione siciliana è riconosciuta simmetricamente all'aumento della misura del concorso alla spesa la retrocessione di una percentuale non inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio regionale. Alla determinazione dell'importo annuo da retrocedere alla Regione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze".

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2006, n. 296, il comma 832 è soppresso».

Conseguentemente ridurre del 5 per cento tutte le rubriche di parte corrente dell'allegato tabella c per gli anni 2008, 2009, 2010.

70.0.7

MANNINO, CICCANTI, FORTE

Respinto

Dopo l'**articolo 70**, aggiungere il seguente:

«Art. 70-bis.

1. Per l'attuazione della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 137 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio 2008, una ulteriore spesa pari a 25 milioni di euro, cui si provvede con parte del gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze variare gli importi come segue:

2008: - 25.000.000;

ORDINE DEL GIORNO

G70.0.100 (già em. 7.0.5)

MANNINO, EUFEMI, D'ONOFRIO, POLI, CICCANTI, RUGGERI, MONACELLI, FORTE, BACCINI

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi:

che a distanza di oltre due anni dal verificarsi della frana del 4 febbraio 2005 nella città di Naro, è possibile fare una valutazione degli interventi effettuati e dell'evoluzione della fenomenologia, dai quali si evince la dimensione gravissima del dissesto idrogeologico e dei danni correlati;

considerata la dichiarazione dello stato di calamità, ai sensi della legge n. 225 del 1992, e dello stato di emergenza stabilito con la delibera regionale n. 41 dell'11 febbraio 2005 e con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3450 del 16 luglio 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.169 del 22 luglio 2005, gli interventi necessari trovano una troppo lenta attuazione a causa della mancanza di risorse e questo ingenera nella cittadinanza un grave senso di disagio e di incertezza legato alla impossibilità di definire con chiarezza l'eventuale ritorno degli abitanti nelle loro case;

considerato che tutta la zona interessata è stata sottoposta dall'assessorato regionale per il territorio e l'ambiente a vincolo idrogeologico, il cui dispositivo di attuazione prevede la demolizione degli edifici pericolanti senza la ricostruzione. La sorte dell'intera zona interessata è incerta;

considerato che è urgente un programma di misure e di controllo per progettare gli interventi corretti vi e adottare i provvedimenti necessari a salvaguardia della città e che gli accertamenti tecnici sinora effettuati hanno definito la necessità di interventi globali che esulano dalle normali possibilità finanziarie del bilancio regionale,

impegna il Governo:

a dare continuità sistematica alle misure finora adottate dal Governo nazionale e dalla Regione Siciliana con il contributo del Dipartimento Regionale della Protezione Civile;

ad autorizzare un contributo straordinario di 16 milioni di euro, per il finanziamento di interventi finalizzati al definitivo consolidamento del territorio dissestato della città di Naro e alla salvaguardia del suo patrimonio paesistico, storico, archeologico e artistico.

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione

ARTICOLO 70-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 70-bis.

Approvato

(Contributo compensativo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.

2. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 1 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:

a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

ARTICOLO 71 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 71.

Approvato

(Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani)

1. Il comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».

2. Il comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 10 gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del Sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

341-bis. Le piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1° gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea n. L379 del 28 dicembre 2006.

341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter».

3. Il comma 342 dell'articolo I della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

EMENDAMENTI

71.1

PONTONE, CORONELLA

Respinto

Sopprimere il comma 1.

71.2

PONTONE, CORONELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso «340», dopo le parole: «caratterizzati dal degrado urbano e sociale», aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo ai Comuni del Mezzogiorno e al centro storico di Napoli,».

71.3

LEONI, STIFFONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

Al comma 1, capoverso «340», dopo le parole: «caratterizzati da degrado urbano e sociale» inserire le seguenti: «oppure nei territori svantaggiati dei comuni di confine».

71.4

PONTONE, CORONELLA

Respinto

Al comma 1, capoverso «340», sopprimere le parole: «con un numero di abitanti non superiore a 30.000».

71.5

LEONI, STIFFONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

Al comma 1, capoverso «340», alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «nel numero minimo di una zona franca urbana per regione».

71.6

VIESPOLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «340», sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009» con le seguenti: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010».

Conseguentemente, ridurre del 20 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C.

71.100

PISTORIO

Respinto

Al comma 3, il capoverso «342» è sostituito dal seguente:

«*b*) al comma 3, il capoverso 342 è sostituito, seguente:

"342. Entro il 31 gennaio 2008, il CIPE, con apposita delibera, individua la quota capitaria corrispondente alle risorse del Fondo di cui al comma 340 e determina per ciascuna Regione del Mezzogiorno, sulla base della popolazione residente, l'ammontare delle risorse di relativa spettanza. Con il provvedimento di cui al precedente periodo, sono altresì definite le modalità e le procedure per la concessione del cofinanziamento in favore dei programmi regionali, nei limiti delle risorse del Fondo.

342-*bis*. Sulla base delle risorse assegnate ai sensi del comma 1, le Regioni del Mezzogiorno - entro il 28 febbraio 2008 - individuano i Comuni destinatari degli interventi di cui al comma 340, sulla base dei seguenti indicatori:

- a) densità abitativa;
- b) popolazione residente per grado di istruzione;
- c) tasso di occupazione generale e femminile;
- d) reddito di impresa;

342-*ter*. In base ai criteri di cui al comma 1, i Comuni destinatari, entro il 15 marzo 2008, delimitano le aree da identificarsi come Zone Franche Urbane e procedono, d'intesa con la Regione, alla definizione del programma di riqualificazione, da trasmettersi entro 15 giorni al CIPE ai fini dell'accesso al cofinanziamento statale dei programmi regionali».

71.12

LEONI, STIFFONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Respinto

Al comma 3, capoverso «342», alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «attribuendo priorità alle zone ricadenti nel territorio delle regioni che mettono a disposizione una percentuale di risorse superiore ad una misura minima definita dal CIPE medesimo».

ARTICOLI 72 E 74 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo XXVI

MISSIONE 30 - GIOVANI E SPORT

Art. 72.

Approvato

(Promozione dello sport)

1. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per lo sport di cittadinanza», al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo sono adottati dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

4. Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Art. 73.

(Agenzia nazionale per i giovani)

Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 1817-septiesdecies).

Capo XXVII

MISSIONE 32 - SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Art. 74.

Approvato

(Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi)

1. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip s.p.a.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip s.p.a., individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 1, e sulla base dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al comma 1, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.

3. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 2 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 1, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip s.p.a., quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

4. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip s.p.a., entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

5. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip s.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza.

6. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 1, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip s.p.a. per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip s.p.a., in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici.

7. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze allega al Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione sull'applicazione delle misure di cui al presente articolo e sull'entità dei risparmi conseguiti.

ARTICOLO 74-BIS INTRODOTTI DALLA COMMISSIONE

Art. 74-bis.

Approvato

(Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano)

1. Al fine di migliorare l'utilizzazione delle risorse e di recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) acquisizione da parte dell'Agenzia delle entrate di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario;

b) trasferimento degli uffici giudiziari nell'edificio di piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia per dare vita al Polo giudiziario.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del fondo.

Art. 75.

(Razionalizzazione degli acquisti tramite il sistema rete delle centrali regionali)

Soppresso dalla Commissione.

ARTICOLO 76 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 76.

Approvato

(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili)

1. A decorrere dall'anno 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

2. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005 e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

3. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 2.

4. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data

predetta, ad utilizzare i servizi «Voce tramite protocollo Internet» (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip s.p.a. a livello territoriale.

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-*bis*.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-*bis* comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziare nell'anno in corso per spese di telefonia».

5. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* dell'articolo 78 citato codice di cui al del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 4 del presente articolo.

6. In relazione a quanto previsto dai commi 4 e 5, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

7. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

8. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 7 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

9. Qualora gli interventi di cui al comma 7 implicino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

10. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

11. I piani triennali di cui al comma 7 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

12. Le amministrazioni di cui al comma 7 sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 7 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

13. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dal presente articolo.

14. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «quattro membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «due membri».

15. Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal presidente e da tre membri; fino alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

EMENDAMENTI

76.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. A decorrere dall'anno 2008 le autovetture di servizio possono essere assegnate in via esclusiva solo al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati. Le autovetture di servizio assegnate in via non esclusiva devono essere utilizzate solo per spostamenti di servizio. Tutte le autovetture non possono essere di cilindrata superiore ai 1600 centimetri cubici, con esclusione di quelle utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

2. Le economie derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, in legge 3 agosto 2007, n. 127.».

76.3

CURTO

Ritirato

Al comma 4, capoverso «2-bis» dopo le parole: «servizi di fonìa», aggiungere la parola: «fissa».

Conseguentemente alla tabella A ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche richieste fino a concorrenza degli oneri.

76.8

DIVINA

Respinto

Al comma 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «, le province autonome» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

ARTICOLO 77 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 77.

Approvato

(Contenimento dei costi della giustizia militare)

1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° maggio 2008:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare di appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità.

2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti, rispettivamente, da cinque a tre, di cui almeno uno con funzioni di cassazione o di appello, e da due a uno, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.

3. I procedimenti pendenti al 1° maggio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1 si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti.

4. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.154 unità;

b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello, con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, nonché delle funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberanti di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti, sia a domanda sia d'ufficio, sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i trasferimenti dei magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare hanno esecuzione dalla cessazione del mandato in corso del Consiglio stesso;

c) sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari militari per effetto della soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici;

d) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, viene individuato un numero di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, non superiore a quello corrispondente alle dotazioni organiche degli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1, che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa, e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario, i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

5. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da un sostituto procuratore generale militare.»;

b) l'articolo 11 è abrogato.

6. All'articolo 1 della citata legge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;

b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: «eletto»;

c) al comma 4, le parole: «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro componenti, di cui due elettivi».

7. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 4, lettera c), del presente articolo.

8. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

EMENDAMENTI

77.13

PONTONE

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «con esclusione di quelle direttive» sopprimere le seguenti: «e semi-direttive».

77.18

AUGELLO, SAPORITO, CARUSO, VALENTINO

Respinto

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «i suddetti trasferimenti» sopprimere le seguenti e: «, sia a domanda sia d'ufficio,».

ARTICOLO 77-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 77-bis.

Approvato

(Destinazione delle somme sequestrate all'avvio e alla diffusione del processo telematico)

1. All'articolo 262 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato».

2. All'articolo 676 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262».

3. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.

ARTICOLO 78 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 78.

Soppresso

(Divieto di estensione del giudicato)

1. Per il triennio 2008-2010 è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, in materia di personale delle amministrazioni pubbliche.

EMENDAMENTI

78.1

MANZIONE

Non posto in votazione (*)

Sopprimere l'articolo.

(*) Respinto il mantenimento dell'articolo

78.4

CARUSO, AUGELLO, VALENTINO, BUCCICO, MUGNAI

Id. em. 78.1

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 79 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE ED ELENCO N. 1

Art. 79.

Approvato

(Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese)

1. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».

2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.

3. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 2 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.

4. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente comma e del comma 9 devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.

5. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 4 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

6. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 4 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito *web* dell'Agenzia stessa.

7. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 4 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.

8. I commi da 4 a 7 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da

essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui al presente articolo, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti nel presente articolo. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri del presente articolo, è versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.

10. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

11. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

Elenco n. 1.(*).

(articolo 79, comma 1)

(*) Il presente elenco non è stato modificato dalla Commissione Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate

2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Regio decreto 5 dicembre 1938, n. 1928
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, art. 1
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, art. 3
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, art. 44
- Legge 1 dicembre 1986, n. 831, art. 8
- Legge 23 dicembre 1986, n. 898, art. 3, comma 7
- Legge 25 febbraio 1992, n. 215
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 4, comma 10-*quinquies*
- Legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 8, comma 8-*bis*
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 27, comma 2
- Legge 6 marzo 2001, n. 64, art. 11, comma 1, lettera c)
- Legge 23 novembre 2001, n. 410, art. 4
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, comma 49
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 27, comma 4
- Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, art. 10, comma 35
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 166
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 84
- Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81

3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

- Legge 15 giugno 1984, n. 246, art. 5
- Legge 10 marzo 1986, n. 61, art. 4
- Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 8
- Legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 20
- Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, art. 4, comma 7, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 1, comma 1
- Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 47
- Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, art. 14
- Legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 32
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 86, comma 3, e art. 60, comma 3
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 110
- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 337

4. MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

- Legge 23 dicembre 1993, n. 559, art. 16

5. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- Legge 12 ottobre 1956, n. 1214, art. 2
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, art. 126

8. MINISTERO DELL'INTERNO

- Legge 27 ottobre 1973, n. 628, art. 3

- Legge 15 novembre 1973, n. 734, artt. 6 e 8
 - Legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 18
 - Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 101, comma 4
 - Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 ottobre 1996, n. 556, art. 9, comma 2
 - Decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, art. 3, comma 2
 - Legge 16 giugno 1998, n. 191, art. 2, comma 32
 - Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 27, commi 1 e 2
 - Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 11
9. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
- Legge 13 marzo 1993, n. 59, art. 9, comma 2
 - Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 26, comma 5
 - Legge 30 aprile 1999, n. 136, art. 27, comma 1
 - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114, comma 1
11. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
- Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 47
 - Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 41
 - Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, art. 6
12. MINISTERO DELLA DIFESA
- Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 12, commi 4, 6 e 7
 - Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, art. 21
 - Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, art. 9, comma 2
 - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 43, comma 16
13. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
- Legge 23 dicembre 1993, n. 559, art. 17, comma 3
 - Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 4, comma 5, 7 e 8; decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 1997, n. 31492, art. 1
 - Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 59, comma 2
 - Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 93, comma 8
14. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
- Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 2
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83
 - Legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 2, comma 8
 - Legge 12 luglio 1999, n. 237, art. 4, comma 2
 - Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, art. 117
 - Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, art. 4, comma 3
 - Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 110
15. MINISTERO DELLA SALUTE
- Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, comma 12
 - Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, art. 11, e decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50, art. 10
 - Decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 8, comma 3
 - Decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, art. 5, comma 2 (lettera a)
 - Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 92, comma 5
 - Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, art. 18, comma 3
16. MINISTERO DEI TRASPORTI
- Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, artt. 21, 37 e 44
 - Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, art. 5, e decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, art. 14
 - Legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 63
 - Legge 20 dicembre 1974, n. 684, art. 13
 - Legge 14 giugno 1989, n. 234, art. 24
 - Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, artt. 101 e 208

- Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 47
- Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, art. 5
- Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, art. 63

EMENDAMENTI

79.900

CICCANTI, FORTE

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Per il completamento della Casa anziani "Pio Istituto Sacro Cuore di Gesù" con sede in Folignano (AP) e per la provincia di Latina relativamente al recupero del complesso monumentale Torre di Mola è stanziato un milione di euro per ciascuna opera».

Consequentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2008: - 2.000.

79.5

MONACELLI, CICCANTI, FORTE

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-*bis*. Agli enti previdenziali privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n. 103, ancorché inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 non si applicano le disposizioni di contenimento e razionalizzazione delle spese previste per gli enti pubblici».

Consequentemente ridurre dell'1% tutte le rubriche di parte corrente dell'allegata tab. C per gli anni 2008, 2009 e 2010.

79.6

PISANU, FERRARA

Respinto

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 404, lettera c), della legge 24 dicembre 2006, n. 296, qualora non si sia provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla rideterminazione delle strutture periferiche ivi contemplate, con le modalità indicate nella stessa disposizione, si provvede comunque all'adozione dei regolamenti di cui all'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro la data del 1° giugno 2008. Decorsi inutilmente tali termini, le strutture periferiche dei Ministeri non costituite in Uffici regionali, sono riorganizzate presso le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo, nelle rispettive province».

79.7

RAMPONI

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-*bis*. All'articolo 27, comma 13-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: »Per le medesime finalità, nel triennio 2008, 2009 e 2010, il Ministero della difesa procede ad un programma pluriennale di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento infrastrutturale, comprendente gli alloggi di servizio di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 18 agosto 1978, n. 497, anche mediante l'utilizzazione delle attività e procedure di cui all'articolo 3, comma 15-*ter*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2003, n. 326, ovvero, mediante la cessione, agli enti locali, di immobili verso prestazioni, a carico del soggetto contraente, strumentali all'adeguamento, al rinnovamento e al trasferimento delle infrastrutture militari. Con decreti del Ministero della difesa, da adottare d'intesa con l'agenzia del demanio,

entro il 31 dicembre 2008, 2009 e 2010 sono individuati i beni immobili, non più utili ai fini della difesa nazionale, resi annualmente disponibili attraverso tale programma e quelli comunque non più utili ai medesimi fini, ad esclusione di quelli situati nel territorio delle regioni il cui statuto speciale prevede il trasferimento diretto alla regione medesima in caso di dismissione dalla destinazione statale, per un valore complessivo pari a 2.000 milioni di euro, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di individuazione».

ARTICOLO 79-BIS INTRODOTTI DALLA COMMISSIONE

Art. 79-bis.

Approvato

(Programma pluriennale di alloggi di servizio del Ministero della difesa)

1. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

2. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 1, il Ministero della difesa:

a) procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:

1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

2) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;

3) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto;

b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, di *handicap* di componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di *handicap*, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;

c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio ed è esonerato dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b), sostituiti da apposita dichiarazione;

d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio, nonché la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui al presente articolo fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.

3. Il Ministro della difesa, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sul regolamento è sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

5. L'articolo 26, comma 11-*quater*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato. Gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto-legge rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.

Art. 80.

(Regolamenti di organizzazione)

Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 1817-duodevicies).

ARTICOLO 81 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 81.

Approvato

(Contenimento degli uffici di diretta collaborazione)

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente».

2. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

EMENDAMENTO

81.1

STORACE, LOSURDO, MORSELLI

Ritirato

Sopprimere l'articolo.

ARTICOLO 82 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE E ALLEGATO A

Art. 82.

Approvato con emendamenti

(Suppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-*bis*, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

2. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

3. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 1, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 1 e 2, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che debbono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

4. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 1, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso comma 1.

5. Sugli schemi di decreto di cui al comma 4 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.

8. A decorrere dalla data di cui al comma 7, dall'attuazione del presente articolo deve derivare il miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento dell'indebitamento netto, si applica il comma 621, lettera a), dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

Allegato A

(Art. 82, comma 3)

1. Ente italiano montagna (EIM) - Istituito con la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1279.

2. Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (IsIAO) - Istituito con la legge 25 novembre 1995, n. 505.

3. Istituto agronomico per l'Oltremare (IAO) - Istituito con regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 1939, n. 737.

4. Unione italiana di tiro a segno (UITS) - Istituita con regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143.

5. Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) - Istituita con regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261.

6. Lega navale italiana (LNI) - Istituita con regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48.

7. Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania e Irpinia (EIPLI) - Istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281.

8. Ente nazionale risi -Istituito con regio decreto-legge 2 ottobre 1931, n. 1237, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 1931, n. 1783.

9. Ente irriguo umbro toscano - Istituito con la legge 18 ottobre 1961, n. 1048.

10. Unione Accademica Nazionale (UAN) - Istituita con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895.

11. Fondazione Guglielmo Marconi - Istituita con regio-decreto 11 aprile 1938, n. 354.

12. Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» - Istituita con regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito dalla legge 27 dicembre 1937, n. 2254.

13. Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (ONFA) - Istituita con regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585.

14. Opere laiche palatine pugliesi - Istituite con regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000.

15. Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III».

16. Pio istituto elemosiniere.

17. Istituto Beata Lucia di Narni.

N.B. Le voci in neretto sono state soppresse dalla Commissione.

EMENDAMENTI

82.5

[STORACE, LOSURDO, MORSELLI](#)

Approvato

Al comma 3, Allegato A, sopprimere il punto 2: «Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente (Is.I.A.O) - Istituito con la legge 25 novembre 1995, n. 505».

82.6

[AMATO, FERRARA](#)

Respinto

Al comma 3, Allegato A, sopprimere il punto 3.

Consequentemente ridurre di 0,3 milioni di euro lo stanziamento dell'allegata Tabella A, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze.

82.7

[DE GREGORIO, MARINI GIULIO](#)

Respinto

Al comma 3, all'allegato A, eliminare gli enti contrassegnati dai numeri 4, 5, 13 e 15.

82.14

[FORTE, CICCANTI, MONACELLI](#)

Approvato

Al comma 3, all'Allegato A sopprimere il punto: «17. Istituto Beata Lucia di Narni».

82.15

[ANGIUS, MONTALBANO, BARBIERI](#)

Ritirato

All'Allegato A (Razionalizzazione degli enti pubblici statali) dell'articolo 82 aggiungere, in fine:

«18. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, prevista dagli articoli 6 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

19. Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

20. Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni.

21. Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

22. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISV AP), di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni.

23. Istituto per la promozione industriale (IPI), di cui all'articolo 17 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

24. Istituto diplomatico, di cui agli articoli da 87 a 92 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

25. Scuola superiore dell'economia e delle finanze (SSEF), prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301, e successive modificazioni.

26. Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno, di cui al decreto del Ministro dell'interno 10 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 4 marzo 1981.

27. Commissione tecnica per la finanza pubblica, di cui all'articolo 1, commi da 474 a 480, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

28. Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il governo italiano e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1182, e successive modificazioni.

29. Sviluppo Italia S.p.A.

30. Italia Lavoro S.p.A.».

ARTICOLI 83 E 84 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 83.

Approvato

(Riduzione del costo degli immobili in uso alle amministrazioni statali)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 204 è sostituito dal seguente:

«204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi.»;

b) il comma 206 è sostituito dal seguente:

«206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato.»;

c) al comma 207, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;

d) al comma 208, le parole: «nell'atto di indirizzo di cui» sono soppresse.

2. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni di euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

Capo XXVIII

MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE

Art. 84.

Approvato

(Otto per mille e cinque per mille)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008.

2. Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».

3. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata nel limite dell'importo di cui al comma 6 in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

4. I soggetti di cui al comma 3 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

5. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicotate ai sensi del comma 4 del presente articolo.

6. Per le finalità di cui ai commi da 3 a 5 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2009.

EMENDAMENTI

84.2

BENVENUTO, BOBBA, FERRANTE, IOVENE, LUSI, MAGISTRELLI, CASSON, DONATI, BOSONE, ROSSI PAOLO, TREU, RUBINATO, TONINI, BARBOLINI, NEGRI, FAZIO, MOLINARI, PERRIN, MORGANDO, BRUNO, BULGARELLI, TIBALDI, SILVESTRI, PELLEGATTA, DE PETRIS, RIPAMONTI, MARCORÀ, CUSUMANO, LIVI BACCI, BASSOLI, PISA, ZANONE, BINETTI, BAIO, BELLINI, BIANCO, MASSA, GIARETTA, RONCHI, GALARDI, MERCATALI, FOLLINI, ZANDA, FINOCCHIARO, LATORRE, RUSSO SPENA, BRUTTI MASSIMO, SCARPETTI, PECORARO SCANIO, ADRAGNA, PALUMBO, D'AMBROSIO, PAPANIA, VILLECCO CALIPARI, CALVI, BRUTTI PAOLO, ROSSA, FILIPPI, PEGORER, SERAFINI, MAZZARELLO

Ritirato e trasformato nell'odg G84.101

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2-bis. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa e' destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni con personalità giuridica riconosciuta che svolgono attività nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

2-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2008 sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto, le modalità del riparto delle somme stesse, i tempi entro i quali debbono essere svolte tutte le diverse procedure. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

2-quater. È soppresso il comma 1237 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

Conseguentemente, all'articolo 96, comma 1, Tabella A ivi richiamata, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti relativi a tutte le rubriche nei limiti del seguente importo:

2008: - 500.000;

2009: - 400.000.

84.300

VEGAS, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI

Respinto

All'articolo 84:

a) al comma 3, alinea, sostituire le parole: «netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti», con la seguente: «stessa»;

b) sostituire le lettere a), b), c) con le seguenti:

«a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento della ricerca sanitaria;

d) attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;»

c) dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.»;

d) al comma 5, dopo le parole: «somme stesse», inserire le seguenti: «, sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle finalità i cui al comma 3, lettera a)»;

e) al comma 6, sostituire la cifra: «100», con la seguente: «200».

Conseguentemente, nella tabella A, sotto la voce Ministero dell'economia e delle finanze, è apportata la seguente variazione:

2009 - 200.000.

ORDINI DEL GIORNO

G84.100

ANGIUS, MONTALBANO, BARBIERI, BIONDI, BOCCIA MARIA LUISA, BRUTTI PAOLO, GAGLIARDI, MELE, RIPAMONTI, SILVESTRI, VILLONE

Respinto

Il Senato,

visto il sistema di ripartizione della quota dell'8 per mille del gettito Irpef, in favore della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose, i cui rapporti con lo Stato sono regolati in base a Leggi vigenti e intese raggiunte;

visto il sistema di ripartizione disciplinato con legge 20 maggio 1985, n. 222;

constatato che le norme in questione approvano quanto concordato tra le parti con il Protocollo del 15 novembre 1984, ratificato con legge 20 maggio 1985, n. 206;

stabilito che la legge in questione garantisce la bilateralità della normativa, comprese ovviamente le modificazioni della medesima, in materia di enti, beni ecclesiastici, e connessi impegni finanziari dello Stato;

rilevato che la medesima legge 222, all'articolo 49, dispone la nomina con cadenza triennale di un'apposita commissione paritetica per la valutazione del gettito della quota Irpef, al fine di predisporre eventuali modifiche al sistema di ripartizione;

impegna il Governo

nel pieno rispetto delle leggi vigenti e degli accordi intercorsi tra Stato, Chiesa Cattolica e altre confessioni religiose, ad assumere le iniziative necessarie volte alla modifica dei criteri di ripartizione del gettito dell'8 per mille, al fine di garantire che in caso di scelte non espresse dai contribuenti, le relative risorse siano destinate a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale.

G84.101 (già em. 84.2)

BENVENUTO, BOBBA, FERRANTE, BARBOLINI, PEGORER, TURANO, ROSSI PAOLO, MARCORA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

a conoscenza delle dichiarazioni del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Enrico Letta, rilasciate il 31 ottobre a margine di un incontro con una delegazione degli Stati generali di solidarietà e cooperazione;

preso atto che per il 2007 è stata garantita (anno fiscale 2006) la copertura di 400 milioni di euro grazie all'integrazione di spesa autorizzata con il decreto fiscale collegato alla manovra della legge finanziaria per il 2008 per il finanziamento del 5 per mille;

rilevato che il tetto, con lo stesso meccanismo di integrazione, è stato fissato per il 2008 (anno fiscale 2007) solo per 100 milioni;

ricordato che il meccanismo del 5 per mille ha avuto uno straordinario successo che ha mobilitato 15 milioni di contribuenti;

apprezzato le spinte in atto nel Paese (vedi l'iniziativa del settimanale Vita e quella del quotidiano Il Sole 24 Ore) che si sono concretate nella raccolta migliaia e migliaia di adesioni a favore del 5 per mille per la ricerca e per il volontariato, sottoscritte tra l'altro da Premi Nobel, autorevoli esponenti della cultura, della solidarietà, dell'arte, delle professioni;

ricordato che sono state predisposte iniziative legislative a livello parlamentare per valorizzare l'utilizzo del 5 per mille;

impegna il Governo:

a rendere stabile e senza limiti l'utilizzo del 5 per mille;

a considerare «tecnico» il tetto di 100 milioni predisposto nella finanziaria 2008 in modo da integrarlo nel corso del 2008 per il 2009.

(*) Accolto dal Governo

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 84

84.0.2

ROSSI FERNANDO

Ritirato e trasformato nell'odg G84.0.100

Dopo l'**articolo 84**, inserire il seguente:

«Art. 84-bis.

(Fondo di riserva costituito dalla ripartizione del signoraggio)

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 è costituito il fondo di riserva dell'importo di 2.400.000.000. di euro, per la defiscalizzazione di salari e stipendi e per lo sviluppo della ricerca e della innovazione nelle aziende italiane. La copertura finanziaria del fondo deriva dalla assegnazione allo Stato della ripartizione annuale del signoraggio spettante all'Italia, operata dalla Banca Centrale Europea".

Consequentemente adeguare in proporzione tutti gli importi della Tabella C.

ORDINE DEL GIORNO

G84.0.100 (già em. 84.0.2)

ROSSI FERNANDO

V. testo 2

Il Senato,

premesso che:

con la privatizzazione della Banca d'Italia le riserve auree ed in valuta estera, ammontanti ad oltre 60 miliardi di euro, non sono più ritenute nella disponibilità dello Stato, e che lo stesso problema si pone per i diritti di signoraggio che la BCE versa alla Banca d'Italia;

le acquisizioni, gli accorpamenti e le fusioni bancarie, avvenute ed in atto, rischiano di configurare anomale posizioni di assoluto dominio,

impegna il Governo a:

considerare il contributo che la Banca d'Italia potrebbe dare, nel rispetto della propria autonomia e degli accordi finanziari internazionali, alla riduzione del debito ed alla ripresa socio-economica del paese (come avviene in altri paesi europei);

operare per ridefinire le quote proprietarie degli azionisti di Banca Italia, anche attraverso la fissazione di un tetto massimo di concentrazione e la partecipazione societaria delle Regioni.

G84.0.100 (già em. 84.0.2) (testo 2)

ROSSI FERNANDO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

con la privatizzazione della Banca d'Italia le riserve auree ed in valuta estera, ammontanti ad oltre 60 miliardi di euro, non sono più ritenute nella disponibilità dello Stato, e che lo stesso problema si pone per i diritti di signoraggio che la BCE versa alla Banca d'Italia;

le acquisizioni, gli accorpamenti e le fusioni bancarie, avvenute ed in atto, rischiano di configurare anomale posizioni di assoluto dominio,

impegna il Governo a:

considerare il contributo che la Banca d'Italia potrebbe dare, nel rispetto della propria autonomia e degli accordi finanziari internazionali, alla riduzione del debito ed alla ripresa socio-economica del paese (come avviene in altri paesi europei);

operare per definire criteri di partecipazione societaria delle Regioni al capitale sociale della Banca d'Italia.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 85 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Capo XXIX

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI

Art. 85.

Approvato

(Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri;

b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;

c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;

d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

2. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

3. Nelle società di cui al comma 1 in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti

rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

4. Le società di cui al presente articolo adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip s.p.a., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 1, lettera *b*), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Ai fini di quanto disciplinato dal presente articolo, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.

7. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

EMENDAMENTI

85.3

[ANGIUS, MONTALBANO, BARBIERI](#)

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le modifiche statutarie di cui al comma 1 hanno effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge. I componenti dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 1 cessano dall'incarico dalla stessa data; i nuovi componenti sono nominati entro i successivi 45 giorni».

E inserire il seguente comma 2-bis:

«2-*bis*. Il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto stabilisce entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i limiti massimi onnicomprensivi per gli emolumenti annui dei componenti dei Consigli di amministrazione delle Società di cui al comma 1 da determinare per classi individuate sulla base dei ricavi complessivi e/o degli utili delle Società stesse».

85.4

[SAIA, AUGELLO, BALDASSARRI](#)

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «Le società di cui al presente articolo» aggiungere le seguenti: «che rientrino tra i soggetti aggiudicatori di cui all'art. 3 comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163»; conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: «con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici».

85.7

[DIVINA](#)

Ritirato

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. Per le società aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il cui controllo è detenuto, direttamente o indirettamente ai sensi del comma 1, dalla Regione, dalle Province autonome e dagli enti locali ed altri enti pubblici ad ordinamento regionale o provinciale, le Regioni a statuto speciale e le Province autonome provvedono alle finalità del presente articolo con legge regionale o provinciale da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di questa legge nel rispetto delle norme comunitarie e delle norme statali vincolanti per la potestà legislativa regionale e provinciale e comunque assicurando negli organi societari un'adeguata partecipazione degli altri soci».

Approvato con un emendamento

(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche)

1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate da questi ultimi.

3. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente articolo e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

5. All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-*bis*. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

EMENDAMENTI

86.1

MARTINAT, PONTONE, GRILLO, FANTOLA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

86.4 (Testo 2)

MANINETTI, RUGGERI, CICCANTI, FORTE, FANTOLA, AZZOLLINI, FERRARA, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, MARTINAT, EUFEMI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Salvo che le parti, d'accordo, decidano che deferiranno le loro controversie a collegi arbitrali costituiti presso la Camera arbitrale, con l'intesa di accollarsi, ciascuna, gli onorari e le spese dei propri arbitri e dei propri legali, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Tali clausole compromissorie ovvero tali compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti».

86.100

Il Relatore

V. testo 2

Al comma 2, dopo la parola: «partecipate», inserire la seguente: «maggioritariamente».

86.100 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

Al comma 2, ovunque ricorra, dopo la parola: «partecipate», inserire la seguente: «maggioritariamente».

ARTICOLO 86-BIS INTRODOTTO DALLA COMMISSIONE

Art. 86-bis.

Approvato

(Attività di liquidazione dell'Agenzia Torino 2006)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

2. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell'articolo 13, comma 1-bis, della citata legge n. 285 del 2000.

ARTICOLO 87 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 87.

Approvato

(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche)

1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

2. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 1.

3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 1.

4. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 1, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

5. Sino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 4, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 4, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di

espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

6. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 4 e 5 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

EMENDAMENTO

87.3

DIVINA

Ritirato

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le regioni e le province autonome individuano per i rispettivi ordinamenti le società che producono servizi di interesse generale, tenendo conto anche delle norme comunitarie relative ai servizi d'interesse economico generale».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 87

87.0.5

CICCANTI, FORTE

Ritirato e trasformato nell'odg G87.0.100

Dopo l'**articolo 87**, aggiungere il seguente:

«Art. 87-*bis*.

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "con esclusione dei servizi pubblici locali", inserire le parole: "e delle società quotate, e loro partecipate,".

ORDINE DEL GIORNO

G87.0.100 (già em. 87.0.5)

CICCANTI, FORTE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

considerato che:

con l'articolo 13 del decreto-legge 2006, n. 233, poi convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248, il legislatore è intervenuto sulla scorta del principio per cui la libera concorrenza e l'iniziativa economica sarebbero turbate dalla presenza e dalla operatività nel mercato di soggetti che proprio per la presenza diretta e indiretta della mano pubblica finirebbero in sostanza per eludere il rischio di impresa;

fino ad oggi la giurisprudenza costante ha applicato tale divieto non solo nei confronti delle società direttamente partecipate o costituite da ente locale, ma anche nei confronti di quelle indirettamente partecipate da ente locale, senza distinzioni tra queste;

l'attuale interpretazione dell'articolo 13, peraltro ancora oggi *sub iudice* ha infatti comportato che nei gruppi societari in cui la capogruppo è effettivamente partecipata da enti locali, ma quotata, le società controllate o collegate, che quindi sono indirettamente partecipate da enti locali, subiscano il pregiudizio di tale divieto, pur facendo parte del gruppo societario proprio in virtù dell'iniziativa imprenditoriale delle società madre quotate,

impegna il Governo ad esaminare la possibilità di escludere le società quotate e loro partecipate dal divieto di cui all'art. 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI 88 E 89 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 88.

Approvato

(Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le imprese)

1. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del 2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.

2. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese, di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell'elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005.

Art. 89.

Approvato

(Riquilificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione)

1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole: «settimo esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio successivo».

2. Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le modalità di cui al comma 3, si provvede all'analisi ed alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 2, da attuare in sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludere entro il 30 aprile, con l'individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 2, si dovrà procedere alla eliminazione.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 3, che sono conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione dei fondi è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 89

89.0.3

CAFORIO, GIAMBRONE, RAME, FORMISANO

Ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G89.0.100

Dopo l'**articolo 89**, aggiungere il seguente:

«Art. 89-*bis*.

(Abrogazione della cosiddetta "legge mancia")

1. All'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e successive modificazioni, sono abrogati i commi 28 e 29. La Ragioneria dello Stato provvede ad annullare prenotazioni o impegni di fondi a valere sulle risorse stanziare nell'anno 2007, che sono riversate all'entrata dello Stato».

ORDINE DEL GIORNO

G89.0.100 (già em. 89.0.3)

CAFORIO, FORMISANO, GIAMBRONE, SCALERA, MARINO, BIANCO, MAGISTRELLI, BODINI

V. testo 2

Il Senato,

premessi che:

la legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), all'articolo 1, comma 28 e 29, ha introdotto un meccanismo di finanziamento «a pioggia» per enti pubblici, privati, chiese, associazioni ed assimilabili - meglio noto con il nome di «legge mancia» - basato sulla discrezionalità del Ministro dell'economia e delle finanze e delle commissioni bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

si assiste infatti al sistematico finanziamento da parte del Ministero dell'economia, su indicazioni delle commissioni bilancio delle due Camere, di enti ed associazioni di ogni tipo, per fini tra i più disparati, la cui utilità molto spesso è opinabile;

la cosiddetta «legge mancia» - approvata nella scorsa legislatura dall'attuale opposizione, permette, ormai da ben 3 anni che svariate centinaia di milioni di euro di soldi pubblici vengano indirizzati agli enti di cui sopra, non disciplinando neppure i requisiti minimi che tali enti dovrebbero avere per risultare idonei a ricevere contributi statali, né tanto meno le modalità di controllo che tali fondi vengano effettivamente e correttamente impiegati per il fine per cui sono stati e saranno elargiti,

impegna il Governo:

a tenere conto della problematica di cui sopra, abrogando l'attuale disciplina di tale finanziamento a pioggia;

a porre in essere ogni possibile sforzo per impedire che somme ad oggi eventualmente non ancora erogate, sulla base del disposto dei commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, siano destinati alle forze di Polizia, per far fronte ai costi generati dall'aumentato impegno per garantire la sicurezza dei cittadini nelle città italiane.

G89.0.100 (già em. 89.0.3) (testo 2)

CAFORIO, FORMISANO, GIAMBRONE, SCALERA, MARINO, BIANCO, MAGISTRELLI, BODINI

Respinto

Il Senato,

premessi che:

la legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), all'articolo 1, comma 28 e 29, ha introdotto un meccanismo di finanziamento «a pioggia» per enti pubblici, privati, chiese, associazioni ed assimilabili basato sulla discrezionalità del Ministro dell'economia e delle finanze e delle commissioni bilancio della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

si assiste infatti al sistematico finanziamento da parte del Ministero dell'economia, su indicazioni delle commissioni bilancio delle due Camere, di enti ed associazioni di ogni tipo, per fini tra i più disparati, la cui utilità molto spesso è opinabile;

la suddetta legge approvata nella scorsa legislatura dall'attuale opposizione, permette, ormai da ben 3 anni che svariate centinaia di milioni di euro di soldi pubblici vengano indirizzati agli enti di cui sopra, non disciplinando neppure i requisiti minimi che tali enti dovrebbero avere per risultare idonei a ricevere contributi statali, né tanto meno le modalità di controllo che tali fondi vengano effettivamente e correttamente impiegati per il fine per cui sono stati e saranno elargiti,

impegna il Governo:

a tenere conto della problematica di cui sopra e ad assumere iniziative legislative finalizzate ad abrogare l'attuale disciplina di tale finanziamento a pioggia.

ARTICOLI 90 E 91 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 90.

Approvato

(Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale)

1. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso

la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

2. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.

3. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 2 comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 91.

Accantonato

(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, consiglieri della Corte dei conti)

1. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

2. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, agenzie, enti pubblici anche economici, società a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai presidenti e componenti di autorità indipendenti, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate in borsa, ai dirigenti. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, enti e società di cui al primo periodo per le quali il limite trova applicazione sono tenute alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di cui al comma 3. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con le società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate e che sono nominati componenti degli organi di governo e di controllo dei medesimi organismi o società sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle situazioni e rapporti già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il trattamento economico subisca una riduzione, è consentito all'interessato entro il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore

della presente legge rinunciare o recedere dal contratto, incarico o mandato nell'ambito del quale la riduzione viene applicata. Se la rinuncia o il recesso non è comunicato entro il termine anzidetto, l'incarico, mandato o contratto s'intende confermato secondo quanto originariamente previsto e con il solo cambiamento del trattamento economico. Nessuna deroga è consentita ai sensi del comma 2 per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008 sono individuate, entro il limite massimo di 25 unità, le posizioni sottratte all'applicazione del presente comma.

4. Il primo, secondo e terzo periodo dell'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.

5. Gli atti delle amministrazioni dello Stato, comportanti spese ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono trasmessi alla Corte dei conti per il controllo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

6. Il presidente della sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato accerta, prima della registrazione o della ricusazione del visto, l'avvenuta pubblicazione dell'incarico sul sito *web* dell'amministrazione. Il visto è comunque ricusato nel caso di mancata pubblicazione.

7. Le disposizioni dei commi 5 e 6 costituiscono principi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

8. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito *web* i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

9. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera *b*), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

11. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 10 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti che, entro trenta giorni dalla ricezione, esprime parere obbligatorio ma non vincolante sulla legittimità e compatibilità finanziaria delle stesse.

12. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono denominate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in uno degli uffici del Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.

13. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile.

14. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. I componenti già nominati in attuazione della predetta disposizione cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla medesima data termina ogni corresponsione ai medesimi componenti di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

15. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione del presente articolo con quelle in atto già svolte, il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti necessari per riorganizzare gli uffici ed i servizi dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Il presidente della Corte, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

16. Ai fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti. Ove un atto o una gestione presentino una particolare rilevanza il presidente della Corte, in applicazione del principio di unitarietà della Corte stessa, può disporre, con propria ordinanza, l'integrazione temporanea di ogni collegio del controllo con magistrati aggiunti, in numero non superiore a dieci.

17. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».

18. L'adeguamento di cui all'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è corrisposto nella misura del 90 per cento per l'anno 2008 e nella misura dell'80 per cento per l'anno 2009 .